

PROSPETTO

---

# OpenWorld<sup>®</sup>

---

Prospetto del 14 marzo 2023

Russell Investments Multi-Strategy Alternative UCITS Fund (precedentemente Dynamic Assets)*	Russell Investments Global High Dividend Equity
Russell Investments Euro Credit*	Russell Investments Global Listed Infrastructure
Europe Focus Equity*	Russell Investments US Credit*
Russell Investments Global Focus Growth Equity	Russell Investments Global Low Carbon Equity Fund

**OPENWORLD PUBLIC LIMITED COMPANY (LA “SOCIETÀ”)**

sicav multicomparto con separazione patrimoniale fra i comparti e società di investimento a capitale variabile costituita secondo la legge irlandese nel rispetto dei Regolamenti della Comunità Europea (Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari) del 2011 e successive modifiche

\*Tutte le Azioni dei Comparti sono state rimborsate; i Comparti sono stati chiusi e non sono più disponibili per l'investimento. La Società intende presentare domanda alla Banca Centrale di revoca dell'approvazione dei Fondi dopo la distribuzione finale delle loro attività.

## INDICE

INFORMAZIONI IMPORTANTI.....	3
DEFINIZIONI.....	5
LA SOCIETÀ.....	14
Presentazione di OpenWorld p.l.c. ....	14
Gestione dei Fondi.....	14
I COMPARTI.....	16
Russell Investments Global High Dividend Equity .....	17
Russell Investments Global Listed Infrastructure .....	19
Russell Investments Global Low Carbon Equity Fund .....	21
STRATEGIE D'INVESTIMENTO E LIMITI D'INVESTIMENTO DI CARATTERE GENERALE...	24
Operazioni di finanziamento in titoli .....	28
CONSIDERAZIONI SUI RISCHI.....	33
AMMINISTRAZIONE DEI COMPARTI .....	48
Come acquistare le Azioni .....	48
Come riscattare le Azioni.....	49
GESTIONE E AMMINISTRAZIONE .....	58
Il Gestore.....	58
Il Principale Gestore Delegato, Collocatore, Agente di Servizio per il Regno Unito e Agente tedesco incaricato delle informazioni .....	58
Amministratori.....	59
L'Agente Amministrativo .....	59
Depositario.....	59
Agenti per i Pagamenti/Rappresentanti/Collocatori.....	61
Conflitti di Interessi .....	61
COMMISSIONI E SPESE.....	64
Disposizioni Generali .....	64
Commissioni e Spese .....	64
DIREZIONE DELLA SOCIETÀ.....	70
Capitale Sociale .....	70
I Comparti e la Separazione Patrimoniale .....	70
Assemblee e Voto degli Azionisti.....	72
Rendicontazione .....	72
Liquidazione dei Comparti.....	72
Varie.....	73
Consultazione e Richiesta di Documentazione .....	73
La Politica sui rischi di sostenibilità del Gestore .....	72
TABELLA 1: CARATTERISTICHE DELLE CLASSI DI AZIONI .....	73
TABELLA 2: STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI.....	81
TABELLA 3: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GESTORE .....	84
TABELLA 4: I MERCATI REGOLAMENTATI.....	85
TABELLA 5: LIMITI D'INVESTIMENTO.....	91
TABELLA 6: LIMITI ALL'UTILIZZO DI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI.....	96
TABELLA 7: DISTRIBUZIONE DI AZIONI IN ALTRE GIURISDIZIONI.....	104
TABELLA 8: REGIME FISCALE IRLANDESE.....	107
TABELLA 9: ELENCO DEI SUBDEPOSITARI.....	116
TABELLA 10: CONTRATTI RILEVANTI.....	121

## INFORMAZIONI IMPORTANTI

**È necessario considerare che il valore delle azioni e il loro rendimento sono soggetti a variazioni sia positive che negative e che, di conseguenza, l'investitore potrebbe non recuperare l'intero ammontare investito. Inoltre, poiché agli investitori in ciascun comparto può esser richiesto il pagamento di una commissione iniziale al momento dell'emissione di Azioni, la differenza tra il prezzo di emissione e quello di rimborso delle Azioni presuppone che l'investimento vada inteso in un orizzonte di medio-lungo termine. Si ricorda inoltre che Russell Investments Global High Dividend Equity e Russell Investments Global Listed Infrastructure prelevano spese e commissioni dal capitale anziché dal reddito. Di conseguenza esiste un maggiore rischio di erosione del capitale e le commissioni saranno pagate in modo da rinunciare al potenziale di crescita futura dell'investimento degli Azionisti. Questo ciclo può continuare fino all'esaurimento di tutto il capitale.**

I Membri del Consiglio di Amministrazione, i cui nomi sono indicati a pagina 12, si assumono la responsabilità delle informazioni contenute nel presente documento. I Membri del Consiglio di Amministrazione hanno usato tutta la diligenza necessaria nella redazione del presente documento e in buona fede ritengono che le informazioni ivi contenute rispecchiano i fatti e non omettono nulla che possa limitare la portata delle medesime; i Membri del Consiglio di Amministrazione si assumono ogni responsabilità al riguardo.

**Chiunque abbia dubbi riguardanti i contenuti del presente Prospetto, è tenuto a consultare il proprio agente di cambio, la propria banca, un legale, un commercialista o altro consulente finanziario. Questo Prospetto deve essere letto nella sua interezza prima della sottoscrizione delle Azioni.**

La distribuzione del presente documento non è autorizzata se ad esso non è allegata copia dell'ultima relazione annuale della Società e, se pubblicata successivamente, dell'ultima relazione semestrale della Società. Tali relazioni fanno parte del Prospetto. Le azioni sono offerte solo sulla base delle informazioni contenute nel presente documento e, ove necessario, dell'ultimo bilancio certificato e dell'eventuale successiva relazione semestrale della Società. Ogni ulteriore informazione o dichiarazione resa da intermediari, promotori o altri soggetti non deve essere presa in considerazione e, di conseguenza, non deve godere di alcun credito.

La distribuzione del presente Prospetto e l'offerta o l'acquisto delle azioni possono essere soggetti a restrizioni in alcune giurisdizioni. Nessun soggetto che riceva copia di questo Prospetto o dei moduli di sottoscrizione ad esso allegati in alcuna di dette giurisdizioni è legittimato a considerare il Prospetto o il modulo di sottoscrizione quale invito alla sottoscrizione delle azioni, né ad utilizzare in alcun caso tali moduli di sottoscrizione, a meno che nella giurisdizione in questione un tale invito sia legalmente possibile e tali moduli di sottoscrizione possano essere legalmente utilizzati senza procedere a registrazione o adempiere ad ulteriori obblighi di legge. Questo Prospetto non costituisce un'offerta o sollecitazione da parte di alcuno in nessuna giurisdizione in cui tale offerta o sollecitazione sia illegale o in cui il soggetto che procede a tale offerta o sollecitazione non sia abilitato a dette attività o nei confronti di alcun soggetto nei confronti del quale sia illegale avanzare una tale offerta o sollecitazione. Chiunque sia in possesso di questo Prospetto o desideri sottoscrivere le azioni conformemente ad esso è tenuto a informarsi e a rispettare tutte le leggi e regolamenti applicabili di ogni giurisdizione interessata. I potenziali sottoscrittori sono tenuti ad informarsi degli obblighi legali vigenti in materia di sottoscrizione e della disciplina applicabile in materia valutaria e fiscale nel Paese di cittadinanza, residenza o domicilio.

La Società è un organismo di investimento collettivo così come definito nella sezione 739B (1) del Taxes Consolidation Act del 1997 e successive modifiche.

*Regole di governance dei prodotti di MiFID II – OICVM come strumenti finanziari non complessi*

*L'articolo 25 della MiFID II stabilisce requisiti concernenti la valutazione dell'idoneità e adeguatezza degli strumenti finanziari per i clienti. L'articolo 25(4) contiene norme riguardanti la vendita di strumenti finanziari da parte di società autorizzate dalla MiFID a clienti in modalità di sola esecuzione. Ove gli strumenti finanziari siano compresi nell'elenco contenuto all'articolo 25(4)(a) (generalmente definiti strumenti finanziari non complessi per queste finalità), una società autorizzata dalla MiFID che vende gli strumenti non sarà tenuta a effettuare anche una "valutazione dell'adeguatezza" sui suoi clienti. Una valutazione dell'adeguatezza comporterebbe la richiesta di informazioni circa la conoscenza e l'esperienza del cliente sul tipo di investimento offerto e, su tali basi, l'accertamento dell'adeguatezza dell'investimento per il cliente. Se gli strumenti finanziari non sono ricompresi nell'elenco contenuto nell'articolo 25(4)(a) (ossia sono classificati come strumenti finanziari complessi), la società autorizzata dalla MiFID*

*che vende gli strumenti sarà tenuta a effettuare anche una valutazione dell'adeguatezza sui suoi clienti.*

*Gli OICVM (diversi dagli OICVM strutturati) sono specificamente indicati nell'elenco dell'articolo 25(4)(a). Di conseguenza, ogni Fondo sarà ritenuto uno strumento finanziario non complesso per queste finalità.*

*Il presente Prospetto è relativo ad un organismo di investimento collettivo che non è soggetto ad alcuna forma di regolamentazione o approvazione da parte dell'Autorità di Vigilanza di Dubai (Dubai Financial Services Authority ("DFSA")). La distribuzione del presente Prospetto è destinata esclusivamente ai soggetti appartenenti a determinate categorie specificate nelle regole della DFSA (ossia "Investitori Qualificati") e, pertanto, non dovrà essere distribuito a, o preso in considerazione da, qualsiasi altra categoria di soggetti. L'offerta non è destinata a, e le Azioni non sono offerte, collocate, vendute, trasferite o consegnate a – direttamente o indirettamente – o per conto o a beneficio di – soggetti appartenenti al Dubai International Financial Centre ("DIFC"). La distribuzione del presente Prospetto non è destinata a soggetti appartenenti al DIFC e nel caso in cui tali soggetti ricevano copia del presente Prospetto essi non dovrebbero fare affidamento o assumere decisioni sulla base del presente Prospetto, bensì ignorarlo. La DFSA non è responsabile della revisione o verifica di qualsivoglia Prospetto o altri documenti relativi al presente organismo di investimento collettivo. Pertanto, la DFSA non ha approvato il presente Prospetto né qualsiasi altro documento ad esso correlato, né ha intrapreso alcuna azione per verificare le informazioni riportate nel presente Prospetto e non ha alcuna responsabilità relativamente al Prospetto. Le Azioni di cui al presente Prospetto potrebbero essere illiquide e/o soggette a restrizioni al momento della rivendita. I potenziali acquirenti delle Azioni offerte sono tenuti a svolgere autonomamente le dovute verifiche sulle Azioni. Qualora il contenuto del presente documento non dovesse essere comprensibile, si invita a rivolgersi a un consulente finanziario autorizzato.*

#### Documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori ("KIID")

Le azioni sono offerte solo sulla base delle informazioni contenute nei KIID e nel Prospetto vigenti, nonché negli ultimi bilanci annuali sottoposti a revisione e in eventuali successive relazioni semestrali.

Ogni ulteriore informazione o dichiarazione fornita o resa da intermediari, rappresentanti o altri soggetti non deve essere presa in considerazione e, di conseguenza, non vi si deve fare affidamento.

Per ogni Classe disponibile alla sottoscrizione sarà pubblicato un KIID in conformità alle Regole della Banca Centrale. Prima di sottoscrivere Azioni di una Classe, si invitano i potenziali investitori a consultare il KIID della Classe pertinente al fine di operare una decisione d'investimento informata. Sebbene alcune Classi siano descritte nel Prospetto, esse potrebbero non essere attualmente offerte per la sottoscrizione. Si invitano i potenziali investitori a rivolgersi direttamente ai Collocatori al fine di stabilire se la Classe pertinente è disponibile per la sottoscrizione.

Ciascun Comparto deve calcolare e divulgare nel KIID interessato un Indicatore sintetico di rischio e rendimento ("SRRI") in conformità alla metodologia prescritta negli Orientamenti dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ("ESMA") sulla Metodologia di calcolo dell'SRRI. L'SRRI corrisponderà a un numero concepito per classificare il Comparto pertinente in una scala compresa tra 1 e 7, in funzione del livello crescente del suo profilo di volatilità/rischio-rendimento. La performance storica di ogni Fondo è riportata nel relativo KIID

Poiché il Prospetto e il KIID possono essere aggiornati di volta in volta, gli investitori devono accertarsi di disporre delle versioni più recenti.

Le dichiarazioni contenute nel presente Prospetto sono basate sul diritto e sulla prassi in vigore in Irlanda e possono, pertanto, essere soggette a cambiamenti. Né la consegna del presente Prospetto né l'offerta, l'emissione o la vendita di Azioni potrà costituire in qualsiasi circostanza una dichiarazione che le informazioni contenute nel presente Prospetto sono corrette in un qualsiasi momento successivo alla data dello stesso.

Le dichiarazioni contenute nel presente Prospetto sono basate sul diritto e sulla prassi in vigore in Irlanda e possono, pertanto, essere soggette a cambiamenti.

Il presente Prospetto può essere tradotto in altre lingue, purché la traduzione sia operata direttamente dalla versione in inglese. In caso di non conformità o ambiguità relativamente al significato di qualsiasi parola o proposizione in una traduzione, farà fede il testo inglese. Tutte le controversie relative ai termini di quest'ultimo, indipendentemente dalla versione in lingua, saranno disciplinate da, e interpretate secondo, la legge irlandese.

## DEFINIZIONI

“Statuto”:	l’atto costitutivo e lo statuto della Società;
“Valuta di Base”:	indica, in relazione a un Comparto, la valuta di quel Comparto che è identificata nella parte pertinente della sezione intitolata “I Comparti”;
“Regolamento sugli indici di riferimento”:	indica il Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2016 sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento;
“Giorno Lavorativo”:	indica un giorno di apertura al pubblico delle banche al dettaglio irlandesi o altro giorno che potranno stabilire gli Amministratori;
“Banca Centrale”:	indica la Banca Centrale d’Irlanda o un eventuale organismo di regolamentazione subentrante con la responsabilità dell’autorizzazione e della supervisione della Società;
“Regolamenti della Banca Centrale”:	indica i Regolamenti del 2012/2019 sugli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari previsti dal Central Bank (Supervision and Enforcement) Act del 2019 (sezione 48(1)), e successive modifiche, supplementi, consolidamenti, sostituzioni in qualsiasi forma o altra modifica applicata di volta in volta;
“Regole della Banca Centrale”:	indica i Regolamenti della Banca Centrale e tutti gli altri decreti, regolamenti, regole, condizioni, comunicazioni, requisiti o linee guida della Banca Centrale emessi di volta in volta e applicabili alla Società ai sensi dei Regolamenti;
“OIC”:	indica un OICVM o un altro fondi d’investimento alternativi ai sensi della Rule 68(1)(e) dei Regolamenti e al quale è fatto divieto di investire più del 10% del proprio patrimonio in altri organismo di investimento collettivo;
“Classe”:	indica ogni classe di Azioni di un Comparto;
“Valuta della Classe”:	indica, relativamente alla Classe di un Comparto, la valuta in cui sono emesse le Azioni;
“CRS”:	indica lo Standard per lo Scambio Automatico di Informazioni Finanziarie a Fini Fiscali, approvato il 15 luglio 2014 dal Consiglio dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, altresì noto con il nome di “Standard Comune di Comunicazione di Informazioni”, e tutti gli accordi bilaterali o multilaterali con autorità competenti, gli accordi intergovernativi e i trattati, le leggi, i regolamenti, le linee guida ufficiali o altri strumenti che ne semplifichino l’attuazione e tutte le leggi di attuazione dello Standard Comune di Comunicazione di Informazioni.
“Titoli e Strumenti di Credito”:	indica titoli e strumenti di debito trasferibili di durate variabili denominati in diverse valute ed emessi da diverse tipologie di emittenti, quali società, comprendenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, obbligazioni a cedola zero, obbligazioni a sconto, titoli collegati ad assicurazioni, titoli di debito garantiti da ipoteca, strumenti di debito garantiti da attività e titoli di debito societario (comprese le obbligazioni societarie), aventi tassi d’interesse fissi o variabili, con rating pari o inferiore a investment grade, ma esclusi i titoli di debito convertibili, gli strumenti finanziari derivati e gli strumenti del mercato monetario;
“Legislazione in materia”:	indica, a partire dal 25 maggio 2018, il regime di protezione dei dati dell’UE introdotto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento

2016/679);

- “Giorno di valorizzazione”:** salvo laddove si applichi un Periodo di Variazione della Valorizzazione in relazione a un Comparto, indica i Giorni di Valorizzazione stabiliti per la parte pertinente della sezione intitolata “I Comparti”, a condizione che sia previsto almeno un Giorno di Valorizzazione (ai fini dei rimborsi) ogni quindici giorni;
- “Periodo di Variazione della Valorizzazione”:** in relazione a un Comparto, indica un periodo che i Membri del Consiglio di Amministrazione definiscono come Giorni di Valorizzazione distinti dai Giorni di Valorizzazione stabiliti per tale Comparto nella parte corrispondente della sezione intitolata “I Comparti”, a condizione che:
- (i) tale decisione sia stata comunicata in via preventiva alla Banca Centrale e agli Azionisti; e
  - (ii) sia previsto almeno un Giorno di Valorizzazione (ai fini dei rimborsi) ogni quindici giorni;
- “Depositario”:** indica State Street Custodial Services (Ireland) Limited o qualsiasi depositario successore nominato dalla Società, con la preventiva approvazione della Banca Centrale, come depositario della Società;
- “Contratto con il Depositario”:** indica il contratto con il depositario stipulato tra la Società e il Depositario, in base al quale quest’ultimo è stato nominata depositario della Società, ed eventuali successive modifiche o integrazioni in conformità con le Regole della Banca Centrale;
- “Adeguamenti per Diluizione”:** indica un adeguamento delle sottoscrizioni nette e/o dei rimborsi netti sotto forma di percentuale del valore della sottoscrizione/del rimborso di riferimento, calcolata ai fini della determinazione di un prezzo di sottoscrizione o di un prezzo di rimborso per tener conto dell’effetto dei costi di negoziazione relativi all’acquisto o alla vendita delle attività e per conservare il valore delle attività sottostanti del Comparto di riferimento;
- “Amministratori”:** indica i Membri del Consiglio di Amministrazione della Società;
- “Giorno di Distribuzione”:** per ogni Classe di Azioni di ciascun Comparto, indica il giorno in cui deve avvenire la distribuzione dei proventi del Comparto e/o della Classe di Azioni;
- “Controparti Idonee”:** indica una controparte di derivati OTC con cui un Comparto può negoziare e che appartenga a una delle categorie approvate dalla Banca Centrale che, alla data del presente Prospetto comprendono le figure seguenti:
- (i) un Istituto Rilevante;
  - (ii) una società d’investimento, autorizzata ai sensi della Direttiva sui Mercati degli Strumenti Finanziari in uno Stato membro del SEE; o
  - (iii) una società appartenente al gruppo di un’entità in possesso di una licenza di holding bancaria rilasciata dalla Federal Reserve degli Stati Uniti d’America, laddove tale società del gruppo sia soggetta a una supervisione consolidata per holding bancarie da parte di tale Federal Reserve.
- “Mercati Emergenti”:** indica qualsiasi mercato non incluso nel seguente gruppo di Paesi industrializzati: Australia, Austria, Belgio, Bermuda, Canada, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Hong Kong, Irlanda, Italia, Giappone, Lussemburgo, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Norvegia, Portogallo, Singapore, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti;

<b>“EMIR”:</b>	indica il Regolamento (UE) n. 648/2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati;
<b>“Azioni”:</b>	indica titoli azionari emessi da società che comprendono azioni ordinarie, azioni privilegiate e titoli equivalenti;
<b>“Strumenti Collegati ad Azioni”:</b>	indica certificati di deposito americani (ADR), certificati di deposito globali (GDR), effetti collegati ad azioni, titoli collegati ad azioni e titoli di partecipazione, ma non comprende titoli di debito convertibili;
<b>“ETF”:</b>	indica i fondi negoziati in borsa (Exchange Traded Fund) le cui quote possono essere classificate ai sensi dei Regolamenti come quote di un OICVM o quote di un FIA;
<b>“Europa” o “europea”:</b>	indica la regione comprendente gli Stati membri dell’Unione Europea e i paesi dell’Europa centrale e orientale;
<b>“Sovrascambi”:</b>	indica la sottoscrizione o il rimborso reiterato di Azioni in linea con le oscillazioni di mercato o un numero eccessivamente elevato di sottoscrizioni o rimborsi tale da interferire con l’applicazione delle strategie di investimento dei Comparti o tale da comportare una maggiorazione delle spese che incida negativamente sugli interessi di tutti gli Azionisti, salvo laddove la summenzionata attività sia: <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) condotta per conto di un Azionista che richieda la periodica riallocazione delle attività; e</li> <li>(ii) infrequente e non rientrante in uno schema temporale chiaramente distinguibile;</li> </ul>
<b>“FATCA”:</b>	indica: <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) le sezioni dalla 1471 alla 1474 dell’Internal Revenue Code statunitense del 1986 o qualsiasi regolamento o altra linea guida ufficiale associati;</li> <li>(b) qualsiasi accordo intergovernativo, trattato, regolamento, linea guida o altro accordo tra il Governo d’Irlanda (o qualsiasi organismo pubblico irlandese) e gli USA o qualsiasi altra giurisdizione (compresi organismi pubblici di tale giurisdizione), perfezionato allo scopo di soddisfare, agevolare, integrare, implementare o rendere efficaci la legislazione, i regolamenti o la linea guida descritti nel precedente paragrafo (a); e</li> <li>(c) qualsiasi legislazione, regolamento o linea guida attuato in Irlanda che conferisca efficacia agli argomenti descritti nei paragrafi precedenti.</li> </ul>
<b>“SFD”:</b>	indica uno strumento derivato finanziario (compreso un derivato OTC);
<b>“Titoli e strumenti a reddito fisso”:</b>	indica titoli e strumenti di debito trasferibili di durata variabile che siano denominati in varie valute e provengano da vari emittenti, quali governi e società, includendo a titolo esemplificativo ma non esaustivo obbligazioni municipali e governative, strumenti di debito di agenzie (che siano emessi da enti locali o organismi pubblici internazionali di cui sia membro almeno uno Stato), obbligazioni a cedola zero, obbligazioni sotto la pari, polizze assicurative di rendita, titoli garantiti da ipoteca (MBS), titoli garantiti da attività (ABS) e titoli di debito societari (incluse obbligazioni societarie) che siano quotati, negoziati o scambiati in un Mercato Regolamentato nell’OCSE, a tasso d’interesse fisso o variabile e che abbiano un rating o inferiore a investment grade, escludendo però titoli di debito convertibili, strumenti

	finanziari derivati e strumenti del mercato monetario;
<b>“Comparto” o “Comparti”:</b>	indica il Comparto o i Comparti di volta in volta costituiti dalla Società, in conformità con i requisiti della Banca Centrale, ognuno dei quali sia rappresentato da una o più Classi di Azioni della Società;
<b>“Legge Fiscale Tedesca”:</b>	indica la Legge Tedesca sulla Tassazione degli Investimenti e la Legge Tedesca di Riforma della Tassazione degli Investimenti;
<b>“Generazione di Energia Verde”:</b>	indica la quantità di energia che una società genera da fonti eoliche, solari, a biomassa, mareomotrici o idroelettriche;
<b>“Società di crescita (Growth)”:</b>	indica società che, a totale discrezione del relativo Gestore degli Investimenti, Gestore Delegato o Consulente, presentino caratteristiche di crescita, fra cui: <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) tassi di crescita sopra la media in termini di utili o di fatturato; oppure</li> <li>(ii) rendimenti del capitale elevati o in via di miglioramento;</li> </ul>
<b>“Società ad alto dividendo”:</b>	indica società che, a totale discrezione del relativo Gestore degli Investimenti, Gestore Delegato o Consulente, offrano attualmente o offriranno in prospettiva un rendimento azionario interessante;
<b>“Regolamenti sulle somme investite”:</b>	indica i Regolamenti sulle somme investite del 2015 previsti dal Central Bank (Supervision and Enforcement) Act del 2013 (sezione 48(1)) per i Fornitori di servizi per i fondi ed eventuali successive modifiche;
<b>“Periodo Iniziale di Offerta”:</b>	indica il periodo stabilito dagli Amministratori durante il quale le Azioni sono per la prima volta offerte per la sottoscrizione e nel caso di un Fondo è la data o le date che gli Amministratori possono aver stabilito dopo averne data comunicazione alla Banca Centrale e nel caso delle Classi di azioni descritte all’Appendice 1 “Nuove” il periodo in essa specificato. La Banca Centrale sarà anticipatamente informata di ogni proroga dei termini ove siano pervenute sottoscrizioni e comunque ne sarà informata successivamente, con cadenza annuale;
<b>“Residente Irlandese”:</b>	qualsiasi persona residente in Irlanda o abitualmente residente in Irlanda (secondo la descrizione di cui alla sezione “Tassazione irlandese” del presente Prospetto), che non sia un Residente Irlandese Esente;
<b>“Consulente per gli Investimenti”:</b>	indica il soggetto o i soggetti di volta in volta nominati dal Principale Gestore Delegato o da un Gestore degli Investimenti affinché agiscano in veste di consulente per gli investimenti;
<b>“Gestore degli Investimenti”:</b>	indica Russell Investments Management LLC o Russell Investments Management Limited;
<b>“Pool di investimenti”:</b>	indica un pool di investimenti secondo la definizione riportata nella sezione “Pool di investimenti” seguente;
<b>“KIID”:</b>	indica il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori;
<b>“Società Immobiliari Quotate”</b>	indica entità quotate che sono impegnate in attività immobiliari commerciali, compresa la proprietà, la gestione e/o lo sviluppo di proprietà che producono reddito;
	indica le società impegnate in attività infrastrutturali inerenti a strutture, servizi e impianti necessari per il funzionamento di una comunità o società, per

<b>“Società Infrastrutturali Quotate”</b>	esempio stoccaggio, trasmissione e distribuzione di energia, fornitura idrica e smaltimento delle acque reflue, strutture per il trasporto quali strade, porti navali, linee ferroviarie, infrastrutture sociali quali scuole, ospedali e prigioni e alcune telecomunicazioni di natura monopolistica come pali, torri e linee.
<b>“Il Contratto di Gestione”:</b>	indica il contratto di gestione fra la Società e il Gestore datato 30 settembre 2021, e successive modifiche o integrazioni di volta in volta apportate in conformità con i requisiti della Banca Centrale, in base al quale quest’ultimo è stato nominato società di gestione della Società;
<b>“Gestore”:</b>	indica Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited;
<b>“MiFID II”:</b>	indica la direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari (rifusione) (Direttiva 2014/65/UE);
<b>“Direttiva delegata MiFID II”:</b>	indica la direttiva delegata della Commissione (UE) del 7 aprile 2016 che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la salvaguardia degli strumenti finanziari e dei fondi dei clienti, gli obblighi di governance dei prodotti e le regole applicabili per la fornitura o ricezione di onorari, commissioni o benefici monetari o non monetari;
<b>“Gestore Delegato”:</b>	indica la persona o le persone di volta in volta designate dal Principale Gestore Delegato quali gestori delegati di un Comparto;
<b>“Valore Patrimoniale Netto” o “VPN”:</b>	indica il valore delle attività nette della Società o di un Comparto, calcolato come descritto di seguito;
<b>“Valore Patrimoniale Netto per Azione”:</b>	indica il valore patrimoniale netto di ciascuna Classe del singolo Comparto suddiviso per il numero di azioni emesse per quella Classe.
<b>“Reddito netto”:</b>	in relazione a Russell Investments Global High Dividend Equity e Russell Investments Global Listed Infrastructure (ciascuno un Comparto che preleva commissioni e spese dal capitale anziché dal reddito); indica ogni interesse, dividendo e altra somma ai quali il Gestore riconosca la natura di reddito.  in relazione a tutti gli altri Fondi: indica ogni interesse, dividendo e altra somma che il Gestore ritenga costituiscano reddito, meno le spese stimate del Comparto di riferimento applicabili al relativo periodo di distribuzione;
<b>“OCSE”:</b>	indica l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico;
<b>“OTC”:</b>	indica “over-the-counter” e si riferisce ai derivati negoziati tra due controparti;
<b>“Principale Gestore Delegato”:</b>	indica Russell Investments Limited;
<b>“Il Contratto di Principale Gestore Delegato e di Consulenza”:</b>	indica il contratto di principale gestore delegato stipulato tra la Società, il Gestore e il Principale Gestore Delegato al 30 settembre 2021, e successive modifiche o integrazioni di volta in volta apportate in conformità con i requisiti della Banca Centrale;
<b>“Mercato Regolamentato”:</b>	indica ogni borsa valori o mercato regolamentato dell’UE o altra borsa valori e altro mercato regolamentato, i cui dettagli sono specificati nella Tabella 4 allegata;
<b>“Regolamenti”:</b>	indica i Regolamenti delle Comunità Europee (Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011 e successive modifiche, integrazioni o sostituzioni di volta in volta apportate, e qualsiasi altra disposizione emessa dalla Banca Centrale ai sensi dello stesso;

<b>“Autorità Tributarie”:</b>	indica le Autorità Tributarie irlandesi (Revenue Commissioners of Ireland);
<b>“Russell Investments”:</b>	indica Russell Investments Systems Limited e le sue controllate, incluso il Principale Gestore Delegato e tutte le altre società collegate che svolgono l’attività sotto il nome di “Russell Investments” e qualsiasi organismo successore di tali entità;
<b>“Operazioni di finanziamento in titoli”:</b>	indica i pronti contro termine, pronti contro termine in acquisto, i contratti di prestito titoli e qualsiasi altra operazione nell’ambito del Regolamento sulle Operazioni di finanziamento in titoli che un Comparto è autorizzato a sottoscrivere;
<b>“Posizione di Cartolarizzazione”:</b>	indica uno strumento detenuto da un Comparto che soddisfa i criteri di una “Cartolarizzazione” di cui all’Articolo 2 del Regolamento sulle Cartolarizzazioni, in modo da includere tali strumenti nell’ambito di applicazione del Regolamento sulle Cartolarizzazioni e far scattare gli obblighi che devono essere soddisfatti dal Comparto (in quanto “investitore istituzionale” ai sensi del Regolamento sulle Cartolarizzazioni). Fatta salva la definizione esatta contenuta nell’Articolo 2 del Regolamento sulle Cartolarizzazioni, ciò riguarda generalmente le operazioni o gli organismi per i quali (i) il rischio di credito associato a un’esposizione o a un portafoglio di esposizioni è suddiviso in classi o tranche; (ii) i pagamenti dipendono dall’andamento dell’esposizione o del portafoglio di esposizioni; e (iii) la subordinazione di classi o tranche determina la distribuzione delle perdite durante la vita corrente dell’operazione o dell’organismo;
<b>“Regolamento sulle Cartolarizzazioni”:</b>	indica il Regolamento sulle Cartolarizzazioni (UE) 2017/2402, ed eventuali successive modifiche;
<b>“SFDR” o il “Regolamento relativo all’informativa sulla sostenibilità finanziaria”:</b>	indica il Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, ed qualsivoglia eventuale modifica, integrazione, accorpamento, sostituzione o altra variazione di volta in volta applicata;
<b>“Allegato SFDR”</b>	indica un allegato al presente Prospetto, emesso di volta in volta e redatto al fine di soddisfare l’informativa sul livello di prodotto finanziario specifico prevista dal SFDR e, nello specifico, gli obblighi di informativa applicabili ai prodotti finanziari Articolo 8;
<b>“Regolamenti sulle Operazioni di Finanziamento tramite Titoli” o “SFTR”:</b>	indica il Regolamento 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 e successivi emendamenti, integrazioni, accorpamenti, sostituzioni in qualsiasi forma o altra modifica applicata di volta in volta;
<b>“Azione” o “Azioni”:</b>	indica un’azione o le azioni del capitale della Società;
<b>“Strumenti a breve”:</b>	indica strumenti di debito a breve termine provenienti da vari emittenti, quali governi e società, che presentino una scadenza inferiore a un anno e includendo, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, certificati di deposito, accettazioni bancarie, carta commerciale, buoni del Tesoro ed agency discount paper. La durata degli strumenti a tasso variabile viene riconosciuta pari alla durata del periodo di riadeguamento.
<b>“Società a Bassa Capitalizzazione”:</b>	indica società di piccole dimensioni in termini di capitalizzazione di mercato relativa e che facciano parte di un indice small cap riconosciuto come, per esempio, l’indice Russell/Nomura Small Cap in Giappone o l’indice Russell

Europe Small Cap in Europa;

- “Azioni di Sottoscrizione”:** indica il capitale sociale iniziale di 39.000 azioni senza valore nominale, sottoscritte per complessivi 39.000 euro;
- “Conti per Sottoscrizioni/Rimborsi”** indica il conto a nome della Società tramite il quale vengono convogliati le somme per la sottoscrizione, i proventi dei rimborsi e il reddito da dividendi (eventuali) per ogni Comparto e i cui dettagli sono indicati nel modulo di richiesta;
- “Contratto per i Servizi di Support”** indica il contratto per i servizi di supporto stipulato tra la Società e Russell Investments Limited al 30 settembre 2021, e successive modifiche o integrazioni di volta in volta apportate in conformità con i requisiti della Banca Centrale;
- “Regolamento sulla tassonomia”** indica il regolamento relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili (Regolamento UE/2020/852) e successivi integrazioni, accorpamenti, sostituzioni in qualsiasi forma ovvero altre modifiche apportate di volta in volta;
- “TCA”:** indica la legge irlandese Taxes Consolidation Act del 1997 e successive modifiche;
- “Generazione di Energia Totale”:** indica la quantità di energia totale prodotta da una società con tutte le sue fonti;
- “Total Return Swap”:** indica un derivato (e un’operazione nell’ambito del Regolamento sulle Operazioni di Finanziamento tramite Titoli) per mezzo del quale la performance economica complessiva di un’obbligazione di riferimento viene trasferita da una parte a una controparte;
- “Valori Mobiliari”:** indica:
- (i) azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società che soddisfano i criteri applicabili specificati nella Parte 1 dell’Allegato 2 dei Regolamenti;
  - (ii) obbligazioni e altre forme di debito cartolarizzato che soddisfano i criteri applicabili specificati nella Parte 1 dell’Allegato 2 dei Regolamenti;
  - (iii) altri titoli negoziabili che prevedono il diritto di acquistare qualsiasi titolo di cui ai precedenti punti (i) o (ii) mediante sottoscrizione o permuta e che soddisfano i criteri applicabili specificati nella Parte 1 dell’Allegato 2 dei Regolamenti; e
  - (iv) titoli specificati a questo scopo nella Parte 2 dell’Allegato 2 dei Regolamenti;
- “Quote di Fondi d’Investimento”:** indica quote trasferibili che sono quotate e scambiate sui Mercati Regolamentati e che sono emesse da Società Immobiliari Quotate o Società Infrastrutturali Quotate che sono fondi d’investimento;
- “OICVM”:** indica un organismo di investimento collettivo in Valori Mobiliari istituito ai sensi della Direttiva OICVM;

- “Direttiva OICVM”:** indica la Direttiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 sul coordinamento di leggi, normative e disposizioni amministrative relative agli organismi di investimento collettivo in Valori Mobiliari (OICVM);
- “OICVM V”:** indica la Direttiva 2014/91/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, che modifica la Direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di organismi di investimento collettivo in Valori Mobiliari per quanto attiene a funzioni, remunerazione e sanzioni dei depositari, e successive modifiche, comprendente ogni regolamentazione delegata integrativa della Commissione Europea pro tempore applicabile;
- “Soggetto Statunitense”:** indica, ove non diversamente stabilito dagli Amministratori, qualunque persona che non sia un Soggetto Non Statunitense: (i) una persona fisica che non sia residente negli Stati Uniti o un’ enclave del governo statunitense, delle sue agenzie o enti; (ii) una società di persone o di capitali o altra entità, diversa da un’ entità organizzata principalmente a scopo di investimento passivo, disciplinata dalle leggi di una giurisdizione non statunitense e che abbia la sua sede principale di attività in una giurisdizione non statunitense; (iii) un patrimonio o una società fiduciaria, il cui reddito non sia soggetto alle imposte sul reddito statunitensi, a prescindere dalla provenienza; (iv) un’ entità organizzata principalmente a scopo di investimento passivo come, per esempio, un pool, una società d’ investimento o un’ entità analoga, a condizione che le quote di partecipazione nell’ entità detenute da persone che non si classificano come soggetti non statunitensi o comunque come soggetti idonei ammissibili (come definiti nella Regola 4.7(a)(2) o (3) della CFTC) rappresentino, complessivamente, meno del 10%, dei diritti di godimento nell’ entità, e che tale entità non sia stata costituita principalmente allo scopo di agevolare gli investimenti di persone che non si qualificano come soggetti non statunitensi in un pool rispetto al quale l’ operatore è esente da taluni requisiti della Parte 4 dei regolamenti della CFTC in virtù del fatto che i suoi partecipanti sono persone non statunitensi; e regolamenti in virtù del fatto che i suoi partecipanti sono persone non statunitensi; e (v) un piano pensionistico per i dipendenti, funzionari o mandanti di un’ entità organizzata e con la sua sede principale di attività fuori dagli Stati Uniti; e
- “Società di valore (Value)”:** indica una società che, a totale discrezione del relativo Gestore degli Investimenti, Gestore Delegato o Consulente, siano sottovalutate dal mercato di riferimento.

**OpenWorld  
Società per Azioni**

**Consiglio di Amministrazione della Società**

James Finn (Presidente)  
John McMurray  
William Roberts  
David Shubotham  
Joseph Linhares  
Neil Jenkins  
Tom Murray  
Peter Gonella  
William Pearce

**Sede legale**

78 Sir John Rogerson's Quay,  
Dublin 1,2,  
Irlanda.

**Gestore**

Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited,  
2<sup>nd</sup> Floor, Block E,  
Iveagh Court,  
Harcourt Road,  
Dublin 1,2,  
Irlanda.

**Banca Depositaria**

State Street Custodial Services (Ireland) Limited,  
Guild House, Guild Street,  
International Financial Services Centre,  
78 Sir John Rogerson's Quay,  
Dublin 2,  
Irlanda.

**Agente Amministrativo**

State Street Fund Services (Ireland) Limited,  
Guild House, Guild Street,  
International Financial Services Centre,  
78 Sir John Rogerson's Quay,  
Dublin 2,  
Irlanda.

**Società di Certificazione**

PricewaterhouseCoopers,  
Chartered Accountants,  
One Spencer Dock,  
North Wall Quay,  
Dublin 1,  
Irlanda.

**Consiglio di amministrazione del Gestore**

Neil Clifford  
Teddy Otto  
Sarah Murphy  
Elizabeth Beazley  
Christophe Douche  
Jackie O'Connor

**Consulenti Legali**

Maples and Calder (Ireland) LLP  
75 St Stephens Green,  
Dublin 2,  
Irlanda.

**Segretario della Società**

MFD Secretaries Limited,  
32 Molesworth Street,  
Dublin 2,  
Irlanda.

**Il Principale Gestore Delegato, Collocatore e Agente  
per i Servizi nel Regno Unito**

Russell Investments Limited,  
Rex House,  
10 Regent Street, St. James's,  
London SW1Y 4PE,  
Inghilterra.

**Promotore**

Russell Investments Limited,  
Rex House,  
10 Regent Street, St. James's,  
London SW1Y 4PE,  
Inghilterra

**Agente tedesco incaricato delle informazioni**

Russell Investments Limited,  
Zweigniederlassung Frankfurt am Main,  
Operturm,  
Bockenheimer Landstraße 2-4,  
60306 Frankfurt am Main,  
Germania.

## LA SOCIETÀ

### Presentazione di OpenWorld p.l.c.

La Società è stata costituita il 12 giugno 2008 con numero di registrazione 458665 ed è stata autorizzata dalla Banca Centrale in data 19 novembre 2008. Tutti i Comparti sono stati approvati il 19 novembre 2008, salvo il Comparto Russell Investments Global Low Carbon Equity Fund che è stato approvato in data 7 giugno 2017.

La Società è un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) ai sensi dei Regolamenti. La Società è organizzata in forma di Sicav multicomparto con separazione patrimoniale fra i Comparti. Ogni Comparto può essere costituito da una o più Classi di Azioni della Società. Tali Classi si distinguono principalmente sulla base delle commissioni di gestione dovute, della politica di distribuzione, degli importi sottoscritti e detenuti o della Valuta della Classe.

La Società potrà, con la preventiva approvazione della Banca Centrale, creare nuovi Comparti nonché Classi di Azioni supplementari, con preventiva notifica alla Banca Centrale e sua autorizzazione.

**L'autorizzazione alla Società da parte della Banca Centrale non implica alcuna approvazione di merito o garanzia riguardante la Società da parte della Banca Centrale stessa, né la Banca Centrale si assume alcuna responsabilità per i contenuti del Prospetto. L'autorizzazione alla Società della Banca Centrale non costituisce garanzia del raggiungimento dei risultati della Società né la Banca Centrale si assume alcuna responsabilità per il raggiungimento o il mancato raggiungimento dei risultati della Società.**

### Gestione dei Fondi

Russell Investments Limited è stata nominata dal Gestore come Principale Gestore Delegato con poteri discrezionali ai sensi del Contratto di Principale Gestore Delegato e di Consulenza (come descritto di seguito).

Il Principale Gestore Delegato può delegare le funzioni di gestione discrezionale degli investimenti rispetto alle attività di ciascun Comparto, come descritto di seguito. Per esempio, il Principale Gestore Delegato:

- (i) potrà affidare a uno o più Gestori Delegati la gestione integrale o parziale delle attività di un Fondo.
- (ii) potrà affidare a uno o più Gestori degli Investimenti la gestione integrale o parziale delle attività di un Fondo. In questo scenario, esistono tre possibilità:
  - a) Il Principale Gestore Delegato/Gestore degli Investimenti può nominare uno o più Consulenti per gli Investimenti che conoscano approfonditamente uno specifico settore e/o una specifica classe di attività. Le migliori valutazioni sui titoli o strumenti di questi Consulenti per gli Investimenti saranno aggregate dal Principale Gestore Delegato/Gestore degli Investimenti, e il Gestore degli Investimenti effettuerà le operazioni, su base periodica, nell'intento di aumentare l'efficienza operativa, gestire più efficacemente il rischio di portafoglio e ridurre i costi operativi potenziali con riferimento agli investimenti di un Fondo.
  - b) Il Principale Gestore Delegato/Gestore degli Investimenti può gestire direttamente una parte delle attività del Fondo. Questo approccio mira a consentire la gestione delle esposizioni dell'intero portafoglio ai fini della gestione del rischio e dell'ottimizzazione del rendimento.
  - c) Il Principale Gestore Delegato/Gestore degli Investimenti può gestire direttamente la totalità o una parte delle attività del Fondo per conseguire l'obiettivo e la politica d'investimento.

Su richiesta dell'Azionista, la Società fornirà gratuitamente informazioni su Gestori Delegati, Gestori degli Investimenti e Consulenti per gli Investimenti. Le informazioni concernenti i Gestori Delegati, i Gestori degli Investimenti e i Consulenti per gli Investimenti nominati per i rispettivi Fondi sono inoltre contenute nelle ultime relazioni annuali e

semestrali della Società. Il Principale Gestore Delegato controllerà in dettaglio le caratteristiche di ciascun Fondo e d'intesa con i Gestori Delegati e/o con i Gestori degli Investimenti di riferimento.

## I COMPARTI

L'obiettivo e la strategia d'investimento di ciascun Comparto sono definiti nelle pagine seguenti della presente sezione. L'obiettivo d'investimento di un Comparto non può essere modificato e ogni variazione sostanziale delle politiche d'investimento di un Comparto comporta la previa approvazione degli Azionisti, sussistendo: (i) una maggioranza dei voti espressi in un'assemblea degli Azionisti del Comparto di riferimento, debitamente convocata e tenuta; o (ii) la preventiva approvazione di tutti gli Azionisti del Comparto interessato. In caso di una variazione dell'obiettivo d'investimento e/o di modifica sostanziale della politica d'investimento di un Comparto, attraverso una maggioranza dei voti espressi in un'assemblea degli Azionisti interessati, agli stessi sarà dato un preavviso ragionevole di tale cambiamento per consentire loro di richiedere il rimborso delle Azioni possedute prima di dar seguito alla variazione.

Fatte salve le Regole della Banca Centrale e laddove più di un Comparto sia costituito all'interno della Società, ciascun Comparto può investire negli altri Comparti della Società qualora tale investimento sia conforme ai loro obiettivi e alle loro politiche d'investimento. Eventuali commissioni percepite dal Principale Gestore Delegato (inclusa una commissione di rebate) relativamente a tale investimento saranno versate nelle attività del Comparto pertinente. Inoltre, sugli investimenti incrociati del Comparto non saranno addebitate spese preliminari, spese di rimborso o commissioni di conversione.

Al fine di evitare un doppio addebito di commissioni di gestione, commissioni di gestione degli investimenti e/o commissioni di performance, a un Comparto che abbia investito in un altro Comparto non potranno essere addebitate commissioni di gestione, commissioni di gestione degli investimenti e/o commissioni di performance relativamente alla porzione dei propri attivi investiti in altri Comparti, a meno che l'investimento in un altro Comparto sia effettuato in una Classe di Azioni cui non sia applicabile una commissione di gestione, una commissione di gestione degli investimenti o una commissione di performance. Un Comparto non può investire in un altro Comparto che effettui anch'esso investimenti incrociati in un altro Comparto della Società.

Se un Comparto investe una parte sostanziale del suo valore patrimoniale netto in altri organismi di investimento collettivo e/o altri Comparti della Società, il livello massimo delle commissioni per la gestione degli investimenti che gli altri organismi di investimento collettivo e/o gli altri compartimenti, a seconda dei casi, possono addebitare al Comparto verrà specificato nel Supplemento per il Comparto relativo. I dettagli di tali commissioni saranno indicati anche nella Relazione Annuale del Comparto interessato. Tali commissioni e spese possono complessivamente superare le commissioni e spese che verrebbero generalmente sostenute da un investitore che sottoscriva direttamente il comparto sottostante. Inoltre, gli accordi di retribuzione basati sulla performance possono costituire un incentivo, per i gestori degli investimenti di tali compartimenti sottostanti, ad effettuare investimenti più rischiosi o speculativi di quelli che svolgerebbero qualora tali accordi non fossero in vigore.

## **Russell Investments Global High Dividend Equity**

**Il Comparto può investire oltre il 20% del suo Valore Patrimoniale Netto nei Mercati Emergenti. Conseguentemente, l'investimento nel Comparto non deve rappresentare una porzione consistente del portafoglio investito e non è adeguato a tutte le categorie di investitori. Si prega di fare riferimento ai fattori di rischio specificati nella sezione intitolata "Considerazioni sui rischi".**

### **Obiettivo di investimento**

Il Comparto mira a perseguire un apprezzamento del capitale a lungo termine tramite un portafoglio prevalentemente costituito da Azioni e Strumenti Correlati ad Azioni.

### **Strategie d'investimento**

Il Comparto cercherà di perseguire il suo obiettivo d'investimento attuando le seguenti strategie:

1. Il Comparto investirà prevalentemente in Azioni e Strumenti Correlati ad Azioni che sono quotati, negoziati o scambiati nei Mercati Regolamentati di tutto il mondo.
2. Almeno due terzi del patrimonio totale del Comparto sarà investito in Azioni e Strumenti Correlati ad Azioni che siano emessi da, o facenti capo a, Società ad Alto Dividendo di tutto il mondo.
3. A condizione che i requisiti dei paragrafi 1 e 2 siano soddisfatti, ogni quota del Comparto che non sia investita nelle Azioni e negli Strumenti Correlati ad Azioni definiti nel paragrafo 2 potrà essere investita in:
  - altre Azioni e Strumenti collegati ad Azioni, quotati, trattati o scambiati su altri Mercati Regolamentati, organismi d'investimento collettivo, Strumenti a Breve Termine, titoli non quotati e titoli di debito convertibili ai sensi delle strategie e dei limiti d'investimento definiti nella sezione intitolata "Strategie e Limiti d'Investimento di Carattere Generale" e nella Tabella 5; e
  - strumenti finanziari derivati ai fini di un'efficiente gestione del portafoglio e/o a scopo d'investimento ai sensi dei paragrafi 1(a) e 1(b) della Tabella 2, a condizione che il Comparto sia coperto nella misura massima del 100% del suo Valore Patrimoniale Netto a seguito del suo utilizzo di strumenti finanziari derivati.
4. Il Comparto potrà effettuare operazioni di prestito titoli a beneficio del Gestore, a condizione che tale prestito titoli sia condotto entro i limiti specificati dalla Banca Centrale nei termini attualmente riportati nella Tabella 6.

### Monitoraggio dell'esposizione

Si prevede che il Comparto avrà un'esposizione lunga del 145% e un'esposizione corta del 25%. L'esposizione corta sarà acquisita soltanto attraverso l'uso di strumenti finanziari derivati. È possibile che di tanto in tanto il Comparto possa essere soggetto a livelli più alti di esposizione. La fascia prevista delle esposizioni lunghe e corte è calcolata al lordo.

### Utilizzo degli indici da parte del Comparto

Il Comparto sarà gestito attivamente con riferimento all'indice MSCI ACWI Index (USD) – Net Returns ("MSCI ACWI").

Il Principale Gestore Delegato (o i suoi delegati debitamente nominati) hanno piena discrezionalità nella selezione degli investimenti per il Comparto e nel farlo prenderanno in considerazione l'Indice MSCI ACWI, senza tuttavia esserne

vincolati.

Il Principale Gestore Delegato (o i suoi delegati debitamente nominati) potranno nominare uno o più Consulenti per gli Investimenti che siano esperti, ad esempio, in uno specifico settore, stile, area geografica e/o classe di attività. Nel gestire porzioni del Comparto, il Principale Gestore Delegato (o i suoi delegati debitamente nominati) possono prendere in considerazione le opinioni di tali Consulenti per gli Investimenti, relativamente alla selezione di titoli o strumenti.

In tutti i casi, il Principale Gestore Delegato (o i suoi delegati debitamente nominati) possono valutare le opinioni di un Consulente per gli Investimenti con riferimento a un indice che non sia l'Indice MSCI ACWI, ma che sia ritenuto idoneo alla strategia d'investimento conosciuta approfonditamente dal Consulente per gli Investimenti. Qualsiasi indice di questo genere può essere utilizzato dal Principale Gestore Delegato (o dai suoi delegati debitamente nominati) ai fini della supervisione del Consulente per gli Investimenti e/o in quanto base per i vincoli assegnati al o ai Consulenti per gli investimenti. Può essere inoltre utilizzato ai fini della misurazione della performance di una particolare porzione del Comparto.

Qualsiasi utilizzo di tali indici non si tradurrà in un vincolo per l'intero portafoglio del Comparto (ovvero il portafoglio del Comparto continuerà a essere gestito su base interamente discrezionale e conformemente all'obiettivo di investimento). Lo scopo dell'utilizzo di tale/i indice/i è il raggiungimento di una strategia più mirata da parte del Principale Gestore Delegato (o dei suoi delegati debitamente nominati) in termini di focus su stile, area geografica o settore, ai fini del conseguimento dell'obiettivo complessivo del Comparto. I dettagli di tali indici sono disponibili su richiesta dal Gestore e saranno pubblicati nei bilanci certificati della Società.

Il Comparto fa inoltre riferimento all'Indice MSCI ACWI ai fini della misurazione della performance (ciò può comprendere la misurazione di rendimenti netti e diversi altri parametri sulla gestione del rischio e del portafoglio).

Il Comparto cerca di sovraperformare l'Indice MSCI ACWI dell'1,25% nel medio-lungo termine.

Il Comparto può anche versare al Principale Gestore Delegato una commissione di performance, calcolata utilizzando un indice. Ulteriori informazioni sono riportate nella sezione "Commissioni di performance".

#### Classificazione SFDR

Il Fondo promuove caratteristiche ambientali ai sensi dell'Articolo 8 del SFDR. Per maggiori dettagli su queste caratteristiche (compresa la modalità della loro misurazione e del loro perseguimento) **si rimanda all'Allegato SFDR della Tabella 11 del presente Prospetto.**

**Valuta di Base:** USD

**Giorno di Valorizzazione:** ogni Giorno Lavorativo – fare riferimento alle sezioni intitolate "Orario delle sottoscrizioni per la negoziazione dei Comparti in ogni Giorno Lavorativo" e "Orario dei rimborsi per la negoziazione dei Comparti in ogni Giorno Lavorativo".

**Profilo di un Investitore tipo:** Un investitore tipo nel Comparto sarà un investitore che mira a conseguire un apprezzamento del capitale nel lungo periodo (solitamente non meno di 5 anni) e che è disposto ad accettare livelli di volatilità da moderati ad elevati.

## **Russell Investments Global Listed Infrastructure**

**Il Comparto può investire oltre il 20% del suo Valore Patrimoniale Netto nei Mercati Emergenti. Conseguentemente, l'investimento nel Comparto non deve rappresentare una porzione consistente del portafoglio investito e non è adeguato a tutte le categorie di investitori. Si prega di fare riferimento ai fattori di rischio specificati nella sezione intitolata "Considerazioni sui rischi".**

### **Obiettivo di investimento**

Il Comparto mira a perseguire un apprezzamento del capitale a lungo termine tramite un portafoglio prevalentemente costituito da Azioni, Strumenti Correlati ad Azioni e Quote di Fondi d'Investimento.

### **Strategie d'investimento**

Il Comparto cercherà di perseguire il suo obiettivo d'investimento attuando le seguenti strategie:

1. Il Comparto investirà prevalentemente in Azioni, Strumenti Correlati ad Azioni e Quote di Fondi d'Investimento che sono quotati, negoziati o scambiati nei Mercati Regolamentati di tutto il mondo.
2. Almeno due terzi del patrimonio totale del Comparto sarà investito in Azioni, Strumenti Correlati ad Azioni e Quote di Fondi d'Investimento che siano emessi da, o facenti capo a, Società Infrastrutturali Quotate di tutto il mondo.
3. A condizione che i requisiti dei paragrafi 1 e 2 siano soddisfatti, ogni quota del Comparto che non sia investita nelle Azioni, negli Strumenti Correlati ad Azioni e nelle Quote dei Fondi d'Investimento definiti nel paragrafo 2 potrà essere investita in:
  - altre Azioni e Strumenti collegati ad Azioni, quotati, trattati o scambiati su altri Mercati Regolamentati, organismi d'investimento collettivo, Strumenti a Breve Termine, titoli non quotati e titoli di debito convertibili ai sensi delle strategie e dei limiti d'investimento definiti nella sezione intitolata "Strategie e Limiti d'Investimento di Carattere Generale" e nella Tabella 5; e
  - strumenti finanziari derivati ai fini di un'efficiente gestione del portafoglio e/o a scopo d'investimento ai sensi dei paragrafi 1(a) e 1(b) della Tabella 2, a condizione che il Comparto sia coperto nella misura massima del 100% del suo Valore Patrimoniale Netto a seguito del suo utilizzo di strumenti finanziari derivati.
4. Il Comparto potrà effettuare operazioni di prestito titoli a beneficio del Gestore, a condizione che tale prestito titoli sia condotto entro i limiti specificati dalla Banca Centrale nei termini attualmente riportati nella Tabella 6.

Russell Investments Global Listed Infrastructure investe almeno il 70% del suo patrimonio netto in titoli azionari, come definiti dalla Legge Fiscale Tedesca.

### Monitoraggio dell'esposizione

Si prevede che il Comparto sarà gestito in modo da operare, in circostanze normali, su base long-only. L'esposizione corta sarà acquisita soltanto attraverso l'uso di strumenti finanziari derivati. È possibile che di tanto in tanto il Comparto possa essere soggetto a livelli più alti di esposizione. La fascia prevista delle esposizioni lunghe e corte è calcolata al lordo.

### Utilizzo degli indici da parte del Comparto

Il Comparto sarà gestito attivamente con riferimento all'indice S&P Global Infrastructure (USD) - Net Returns (l'"Indice S&P GI").

Il Principale Gestore Delegato (o i suoi delegati debitamente nominati) hanno piena discrezionalità nella selezione degli investimenti per il Comparto e nel farlo prenderanno in considerazione l'Indice S&P GI, senza tuttavia esserne vincolati.

Il Principale Gestore Delegato (o i suoi delegati debitamente nominati) potranno nominare uno o più Consulenti per gli Investimenti che siano esperti, ad esempio, in uno specifico settore, stile, area geografica e/o classe di attività. Nel

gestire porzioni del Comparto, il Principale Gestore Delegato (o i suoi delegati debitamente nominati) possono prendere in considerazione le opinioni di tali Consulenti per gli Investimenti, relativamente alla selezione di titoli o strumenti.

In tutti i casi, il Principale Gestore Delegato (o i suoi delegati debitamente nominati) possono valutare le opinioni di un Consulente per gli Investimenti con riferimento a un indice che non sia l'Indice S&P, ma che sia ritenuto idoneo alla strategia d'investimento conosciuta approfonditamente dal Consulente per gli Investimenti. Qualsiasi indice di questo genere può essere utilizzato dal Principale Gestore Delegato (o dai suoi delegati debitamente nominati) ai fini della supervisione del Consulente per gli Investimenti e/o in quanto base per i vincoli assegnati al o ai Consulenti per gli investimenti. Può essere inoltre utilizzato ai fini della misurazione della performance di una particolare porzione del Comparto.

Qualsiasi utilizzo di tali indici non si tradurrà in un vincolo per l'intero portafoglio del Comparto (ovvero il portafoglio del Comparto continuerà a essere gestito su base interamente discrezionale e conformemente all'obiettivo di investimento). Lo scopo dell'utilizzo di tale/i indice/i è il raggiungimento di una strategia più mirata da parte del Principale Gestore Delegato (o dei suoi delegati debitamente nominati) in termini di focus su stile, area geografica o settore, ai fini del conseguimento dell'obiettivo complessivo del Comparto. I dettagli di tali indici sono disponibili su richiesta dal Gestore e saranno pubblicati nei bilanci certificati della Società.

Il Comparto cerca di sovraperformare l'Indice S&P GI del 2,00% nel medio-lungo termine.

Il Comparto può anche versare al Principale Gestore Delegato una commissione di performance, calcolata utilizzando un indice. Ulteriori informazioni sono riportate nella sezione "Commissioni di performance".

#### Classificazione SFDR

Il Fondo promuove caratteristiche ambientali ai sensi dell'Articolo 8 del SFDR. Per maggiori dettagli su queste caratteristiche (compresa la modalità della loro misurazione e del loro perseguimento) **si rimanda all'Allegato SFDR della Tabella 11 del presente Prospetto.**

**Valuta di Base:** USD

**Giorno di Valorizzazione:** ogni Giorno Lavorativo – fare riferimento alle sezioni intitolate "Orario delle sottoscrizioni per la negoziazione dei Comparti in ogni Giorno Lavorativo" e "Orario dei rimborsi per la negoziazione dei Comparti in ogni Giorno Lavorativo".

**Profilo di un Investitore tipo:** Un investitore tipo nel Comparto sarà un investitore che mira a conseguire un apprezzamento del capitale nel lungo periodo (solitamente non meno di 5 anni) e che è disposto ad accettare livelli di volatilità da moderati ad elevati.

## Russell Investments Global Low Carbon Equity Fund

### Obiettivo di investimento

L'obiettivo d'investimento del Comparto Russell Investments Global Low Carbon Equity Fund ottenere un'esposizione a titoli azionari globali con un'attenzione particolare alla riduzione dell'esposizione al carbonio e al miglioramento delle caratteristiche ambientali, sociali e di governance ("ESG") rispetto all'indice MSCI World (l'"Indice").

### Politiche/Strategie d'investimento

Al fine di raggiungere il suo obiettivo, il Comparto:

- a) investire tutte, o sostanzialmente tutte, le sue attività direttamente in una rappresentazione campione delle Azioni e degli Strumenti Collegati ad Azioni che costituiscono l'Indice; e
- b) poi applicherà una sovrapposizione attiva a tali azioni e strumenti collegati ad azioni al fine di identificare i titoli all'interno dell'indice che consentiranno al Comparto di: (i) ridurre i suoi livelli di esposizione al carbonio rispetto all'Indice; (ii) fornire un Rapporto di energia verde ("Green Energy Ratio", come definito nell'Allegato SFDR della Tabella 11 del presente Prospetto) superiore rispetto all'Indice; e (iii) ottenere un punteggio ESG superiore rispetto all'Indice.

### L'Indice

L'indice è un indice ponderato in base alla capitalizzazione di mercato corretta per il flottante che cattura le società ad alta e media capitalizzazione in 23 Paesi del mercato sviluppato. L'Indice è un parametro del mercato a base ampia che non si concentra sulla riduzione dell'esposizione al carbonio o sul miglioramento delle caratteristiche ESG. Copre circa l'85% della capitalizzazione di mercato corretta per il flottante libero in ogni Paese. L'indice è un parametro del mercato a base ampia che non si concentra sulla riduzione dell'esposizione al carbonio o sul miglioramento delle caratteristiche ESG. L'Indice è rivisto trimestralmente (a febbraio, maggio, agosto e novembre). Durante le revisioni semestrali di maggio e novembre, l'indice viene ribilanciato e si ricalcolano e vengono ricalcolati i valori soglia delle posizioni ad alta e media capitalizzazione. La performance dell'Indice è calcolata giornalmente in USD e non è coperta, il che significa che l'indice sarà soggetto alle fluttuazioni delle valute sottostanti dei titoli che lo compongono.

Ulteriori dettagli sull'Indice (inclusi i suoi componenti, la composizione e la metodologia) sono disponibili sul sito web del fornitore dell'Indice e sono facilmente accessibili visitando il seguente link:

<https://www.msci.com/developed-markets>

### Classificazione SFDR

Il Fondo promuove caratteristiche ambientali ai sensi dell'Articolo 8 del SFDR. Per maggiori dettagli su queste caratteristiche (compresa la modalità della loro misurazione e del loro perseguimento) **si rimanda all'Allegato SFDR della Tabella 11 del presente Prospetto.**

### Selezione delle attività

Il Comparto cercherà di investire in Azioni e Strumenti Collegati ad Azioni (sotto forma di ricevute di deposito americane, ricevute di deposito globali, emissioni di diritti, titoli azionari, titoli legati ad azioni e titoli partecipativi, ma non includerà titoli di debito convertibili) che siano una selezione rappresentativa di quelli detenuti nell'Indice allo scopo di fornire un rendimento comparabile a quello dell'Indice. Il Principale Gestore Delegato può decidere di omettere o escludere alcuni titoli dell'Indice, per esempio quelli che sono illiquidi o con una ponderazione molto bassa (cioè l'Indice può contenere un numero di titoli troppo elevato perché il Comparto riesca ad acquistarli tutti in modo efficiente e/o può contenere titoli difficilmente acquistabili sui mercati aperti).

Il Comparto può investire in titoli che non sono componenti dell'Indice, ove il Principale Gestore Delegato ritenga che possano fornire un rendimento simile a quello di taluni titoli che compongono l'Indice e/o il Principale Gestore Delegato lo reputi appropriato alla luce dell'obiettivo di investimento e delle restrizioni agli investimenti del Comparto, o di altri fattori.

Le modifiche alla composizione e/o alla ponderazione dei titoli che costituiscono l'Indice richiederanno normalmente che il Fondo effettui corrispondenti aggiustamenti o ribilanciamenti ai suoi investimenti al fine di cercare di detenere un campione rappresentativo dell'Indice.

Dopo la selezione della rappresentazione campione dell'Indice, al portafoglio di titoli azionari e strumenti collegati ad azioni sarà applicata la strategia overlay ESG attiva, di cui è fornita una spiegazione completa nell'Allegato SFDR della Tabella 11.

#### Gestione della liquidità

Per finalità di liquidità, il Comparto potrà altresì detenere fino al 5% del suo Valore Patrimoniale Netto in liquidità e mezzi equivalenti, compresi carta commerciale, certificati di deposito e buoni del Tesoro, con scadenze inferiori a un anno.

Inoltre, il Fondo può sottoscrivere future ai fini della gestione della liquidità e dell'equitization della liquidità; ossia, utilizzati per gestire eventuali piccoli saldi in contanti detenuti dal Fondo a fini di liquidità o sottoscrizioni e/o pagamenti di dividendi che vengono ricevuti dal Fondo. In tali casi, i future possono essere (i) sull'Indice e/o (ii) su indici finanziari che il Principale Gestore Delegato ritiene essere altamente correlati all'Indice e/o (iii) su indici di singoli paesi e regioni che si riflettono nell'Indice e/o (iv) su indici che sono principalmente basati sugli stessi mercati dell'Indice. In ogni momento, il sottostante dei future sarà in linea con la Politica di investimento del Fondo.

#### Strumenti finanziari derivati

Il Comparto può adottare tecniche d'investimento e strumenti finanziari derivati a scopo di investimento e/o gestione efficiente del portafoglio e/o per finalità di copertura entro i limiti stabiliti nella Tabella 6, come descritto nella Sezione "Strumenti Finanziari Derivati Ammessi".

Laddove le attività non siano completamente investite nei titoli che compongono l'Indice, o non sia possibile per il Comparto detenere direttamente i titoli, il Comparto può cercare di raggiungere il suo obiettivo d'investimento investendo in strumenti finanziari derivati sotto forma di future e opzioni. Questi strumenti finanziari derivati saranno utilizzati dal Fondo per fornire un'esposizione lunga e corta alle azioni e agli strumenti correlati alle azioni in conformità alla politica di cui sopra.

Ai fini di un'efficiente gestione del portafoglio, il Comparto può impegnarsi in operazioni di copertura della valuta (sotto forma di future su valuta, forward su valuta, opzioni su valuta e swap su valuta). Questi strumenti finanziari derivati saranno utilizzati dal Fondo per coprire il rischio di cambio. Il Comparto eseguirà inoltre operazioni a pronti su valuta estera.

#### **Tracking Error**

Come specificato sopra, in normali condizioni di mercato, il Fondo sarà gestito in modo tale che la sovrapposizione attiva non comporti un tracking error del Fondo rispetto all'Indice superiore allo 0,50%.

Le relazioni annuali e semestrali indicheranno l'entità del tracking error alla fine del periodo in esame. La relazione annuale fornirà una spiegazione per qualsiasi divergenza fra il tracking error previsto e quello realizzato nel periodo di riferimento.

I seguenti fattori possono anche influenzare negativamente la differenza di rendimento tra il Fondo e l'Indice: (i) le voci di spesa dovute dal Fondo, mentre l'Indice non sconta alcuna spesa; (ii) la temporanea indisponibilità di alcuni titoli che compongono l'Indice; (iii) il divario nella composizione e/o ponderazione degli investimenti del Fondo rispetto ai titoli costituenti l'Indice, e (iv) la parte di dividendi che vengono reinvestiti in un Fondo. L'overlay attivo non avrà un impatto sul tracking error del Comparto.

#### **Misurazione del rischio**

Per proteggere gli interessi degli Azionisti, il Comparto utilizzerà il VaR quale tecnica di misurazione del rischio al fine di rilevare, monitorare e gestire con cura i rischi. Il Comparto utilizzerà l'approccio VaR relativo per misurare la massima perdita potenziale legata al rischio di mercato per un dato livello di fiducia in un periodo di tempo specifico alle condizioni di mercato prevalenti. Il rischio di perdita del Comparto sarà monitorato e calcolato giornalmente al fine

di garantire che il suo VaR non sia superiore al doppio del VaR del portafoglio di riferimento, sulla base di un periodo di detenzione di 1 giorno e di un intervallo di confidenza “a una coda” pari al 95%, utilizzando un periodo di osservazione di almeno 1 anno. Il portafoglio di riferimento è l’Indice, che presenta un profilo di rischio simile a quello del Comparto. L’Indice misura l’andamento del mercato azionario globale sulla base dell’insieme di titoli azionari investibili.

Il Comparto monitorerà il suo utilizzo di strumenti finanziari derivati. Il livello di esposizione previsto (calcolato sulla base della somma del valore assoluto degli importi figurativi dei derivati utilizzati, in conformità ai requisiti della Banca Centrale) è pari al 5% del Valore Patrimoniale Netto del Comparto. Tale aumento potrebbe ad esempio verificarsi in condizioni di mercato anomale e nei momenti di bassa volatilità. Questo dato non prende in considerazione accordi di compensazione e copertura in qualsiasi momento vigenti per il Comparto, anche se utilizzati a scopo di riduzione del rischio, pertanto non rappresenta un metodo di misurazione dell’esposizione ponderato per il rischio. Ciò significa che questo dato può essere superiore rispetto al caso in cui venissero presi in considerazione gli accordi di compensazione e copertura. Poiché, ove presi in considerazione, tali accordi di compensazione e copertura potrebbero ridurre il grado di esposizione, è possibile che questo calcolo non fornisca una stima precisa del livello di esposizione reale del Comparto. Inoltre, l’utilizzo del VaR come misura statistica del rischio presenta dei limiti poiché non riduce direttamente il grado di esposizione nel Comparto e indica soltanto il rischio di perdita a condizioni di mercato prevalenti, senza cogliere eventuali future variazioni significative della volatilità.

Gli Amministratori hanno autorizzato l’emissione delle Classi di Azioni riportate nella Tabella 1.

### **Monitoraggio dell’esposizione**

Si prevede che il Fondo sarà gestito per operare in circostanze normali, stimando un’esposizione lunga del 100% e corta del 5%. L’esposizione corta sarà acquisita soltanto attraverso l’uso di strumenti finanziari derivati, a scopo di investimento, copertura o riduzione del rischio. È possibile che di tanto in tanto il Comparto possa essere soggetto a livelli più alti di esposizione. La fascia prevista delle esposizioni lunghe e corte è calcolata al lordo utilizzando i valori figurativi senza detrazioni per compensazioni e per coperture.

**Valuta di Base:** USD

**Giorno di Valorizzazione:** Ogni Giorno Lavorativo; fare riferimento alle sezioni intitolate “Orario delle sottoscrizioni per la negoziazione dei Comparti in ogni Giorno lavorativo” e “Orario dei rimborsi per la negoziazione dei Comparti in ogni Giorno lavorativo”.

**Profilo di un Investitore tipo:** Un investitore tipo del Comparto si proporrà di conseguire un apprezzamento del capitale nel lungo periodo (solitamente pari o superiore a 5 anni) ed è disposto ad accettare livelli di volatilità da moderati ad elevati.

## STRATEGIE D'INVESTIMENTO E LIMITI D'INVESTIMENTO DI CARATTERE GENERALE

Un Comparto adotterà le seguenti strategie d'investimento e si atterrà ai seguenti limiti d'investimento salvo laddove sia diversamente specificato in modo esplicito nella parte relativa della sezione intitolata "I Comparti":

1. Gli investimenti di un Comparto saranno limitati agli investimenti consentiti dai Regolamenti e dai requisiti specificati nella Tabella 5. Ogni qualvolta verranno ecceduti i limiti indicati nella Tabella 5 per ragioni che sfuggano al controllo del Gestore (o del suo delegato debitamente nominato) oppure come risultato dell'esercizio di diritti di sottoscrizione, il Gestore dovrà assicurarsi che il Comparto adotterà – quale obiettivo prioritario nelle proprie operazioni di vendita – un rimedio a tale situazione, sempre tenendo nella dovuta considerazione gli interessi degli Azionisti. Un Comparto è altresì soggetto alle sue strategie di investimento specifiche e laddove vi siano differenze fra tali strategie e i Regolamenti, si applicheranno i limiti più restrittivi.
2. Un Comparto può investire sino al 10% del suo Valore Patrimoniale Netto in quote o azioni di organismi d'investimento collettivo di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 dei Regolamenti. Ogni investimento di un Comparto in qualsiasi sub-comparto di Russell Investment Company III p.l.c. ("RIC III"), nei termini descritti nel paragrafo 7 seguente, sarà assimilato a qualsiasi investimento dello stesso Comparto in altri organismi d'investimento collettivo ai fini del limite specificato nel presente paragrafo 2.
3. Un Comparto può investire in Strumenti a Breve Termine a fini di temporanea difesa, di liquidità accessoria o di investimento strategico. Tali Strumenti a Breve Termine saranno:
  - (i) quotati, negoziati o scambiati nei Mercati Regolamentati di tutto il mondo; e
  - (ii) ove non diversamente indicato nelle strategie d'investimento di un Comparto, classificati con un rating di breve periodo o da un rating minimo dell'emittente pari ad A1/P1 attribuito da S&P o Moody's. Uno Strumento a Breve Termine che non sia valutato da alcuna di queste agenzie di rating è ammesso qualora sia giudicato dal relativo Gestore (o dai suoi delegati debitamente nominati) di qualità equivalente a quella minima richiesta.
4. L'investimento di un Comparto in warrant non può superare il 5% del suo Valore Patrimoniale Netto.
5. Un Comparto può investire fino al 10% del suo Valore Patrimoniale Netto in nuove emissioni di cui richiederà la quotazione su un Mercato Regolamentato.
6. Il Gestore non applicherà commissioni di sottoscrizione, conversione o rimborso correlate all'acquisto, alla conversione o alla vendita di quote in altri organismi d'investimento collettivo legati da comune gestione e controllo.
7. Ogni Comparto può investire fino al 10% del suo Valore Patrimoniale Netto costituito da liquidità in eccesso in uno o più compartimenti di RIC III al fine di massimizzare i rendimenti derivanti da tale liquidità. Il Gestore della Società è anche il gestore di RIC III. Il Gestore può applicare una commissione di gestione per la gestione della liquidità in eccesso della Società investita nei compartimenti di RIC III entro i limiti della commissione di gestione della Classe di Azioni di riferimento riportata nel Prospetto di RIC III.
8. Nel rispetto delle condizioni di volta in volta stabilite dalla Banca Centrale, un Comparto può investire in altri compartimenti della Società purché l'investimento non sia realizzato in un Comparto della Società che detiene azioni in altri Compartimenti della Società e il Comparto non prelevi la commissione annuale di gestione per la parte di patrimonio investita in altri Compartimenti della Società. Sugli investimenti incrociati del Comparto non saranno addebitate spese preliminari, spese di rimborso o commissioni di conversione..
9. Un Comparto può sottoscrivere operazioni di copertura del rischio di cambio e operazioni spot in valuta estera, nei limiti indicati nella Tabella 6.
10. La Società può solo chiedere finanziamenti su base temporanea per conto di un Comparto e l'importo aggregato di tali finanziamenti non può superare il 10% del Valore Patrimoniale Netto di tale Comparto. In conformità alle disposizioni dei Regolamenti, la Società può porre le attività di un Comparto a garanzia di prestiti dello stesso Comparto.

11. La Società può acquistare valuta estera per mezzo di un contratto di finanziamento “back-to-back”. La valuta straniera ottenuta in tale modo non è classificata come assunzione di prestiti ai fini del Regolamento 103(1) purché il deposito di compensazione (a) sia denominato nella Valuta di Base e (b) sia pari o eccedente il valore del prestito in valuta straniera in essere.
12. Un Comparto può sottoscrivere prestito di titoli e contratti di pronti contro termine e di pronti contro termine in acquisto ai fini di un'efficiente gestione del portafoglio sotto la direzione del Gestore entro i limiti specificati dalla Banca Centrale.
13. Un Comparto può investire fino al 10% del suo Valore Patrimoniale Netto in titoli non quotati.
14. Un Comparto può investire fino al 25% del suo Valore Patrimoniale Netto in titoli di debito convertibili.

In aggiunta alle restrizioni agli investimenti indicate nella politica di investimento di ciascun Comparto, i Comparti possono cercare di escludere società o emittenti coinvolti nella produzione di tabacco o armi controverse. Tali esclusioni possono non essere esaustive ed essere soggette a modifiche a discrezione del Gestore. Informazioni sulle esclusioni in vigore per ciascun Comparto si possono ottenere dal Gestore su richiesta.

### **Utilizzo di tecniche di gestione efficiente del portafoglio e di strumenti finanziari derivati**

La Società può stipulare accordi di prestito titoli e di pronti contro termine (collettivamente, “Tecniche di Gestione efficiente del portafoglio”) nel rispetto dei limiti specificati nella Tabella 6 e nella misura in cui siano coerenti con l’obiettivo d’investimento e le politiche del Comparto.

Un Comparto può investire in strumenti finanziari derivati OTC in conformità alle Regole della Banca Centrale e purché le controparti di tali strumenti siano Controparti Idonee.

L’utilizzo di tecniche e strumenti relativi a Valori Mobiliari, strumenti del mercato monetario e/o altri strumenti finanziari nei quali i Comparti investono a fini di un’efficiente gestione del portafoglio si proporranno di norma uno o più dei seguenti scopi:

- (i) la riduzione del rischio;
- (ii) la riduzione dei costi; o
- (iii) la creazione di capitale o reddito aggiuntivo per il Comparto di pertinenza, con un livello adeguato di rischio, tenendo conto del profilo di rischio del Comparto e delle norme di diversificazione del rischio specificate nei Regolamenti OICVM della Banca Centrale.

#### *Tecniche di Gestione Efficiente del Portafoglio*

Le Tecniche di gestione efficiente del portafoglio sono applicabili solo nel rispetto delle normali pratiche di mercato e delle Regole della Banca Centrale. Tutte le attività ricevute nell’ambito delle Tecniche di gestione efficiente del portafoglio devono essere considerate garanzie collaterali e soddisfare i criteri sotto specificati in relazione alle garanzie collaterali. Tutti i ricavi maturati attraverso le Operazioni di Finanziamento Titoli e le Tecniche di gestione efficiente del portafoglio impiegate devono essere restituiti al Comparto di pertinenza, al netto della detrazione di ogni spesa operativa e commissione diretta e indiretta maturata. Tali spese operative e commissioni dirette e indirette (tutte totalmente trasparenti) che escludono proventi nascosti, comprenderanno oneri e commissioni dovute alle controparti di accordi di pronti contro termine e pronti contro termine in acquisto e/o agenti per il prestito di titoli di volta in volta assunti dalla Società. Tali spese e commissioni delle controparti di accordi di pronti contro termine e pronti contro termine in acquisto e/o agenti per il prestito di titoli assunti dalla Società, che matureranno ai normali tassi di mercato unitamente all’eventuale IVA, saranno pertanto a carico della Società o al Comparto in ordine al quale la parte pertinente è stata incaricata. I dettagli sui ricavi del Comparto derivanti da e conseguenti a spese operative e commissioni dirette e indirette, nonché l’identità delle eventuali controparti di contratti di pronti contro termine/pronti contro termine in acquisto e/o agenti per il prestito titoli di volta in volta assunti dalla Società saranno riportati nella relazione semestrale e annuale della Società. Di volta in volta, il Comparto potrà assumere controparti di accordi di

pronti contro termine/pronti contro termine in acquisto e/o agenti per il prestito di titoli che siano parti correlate al Depositario e/o al Gestore (o suoi delegati), o altri fornitori di servizi della Società. Tali assunzioni potranno occasionalmente determinare un conflitto di interessi con il ruolo del Depositario o altro fornitore di servizi con riferimento alla Società. Per ulteriori dettagli sulle condizioni applicabili a tali operazioni con parti correlate, si rimanda alla sezione “Conflitti di interesse” di cui sotto. L’identità di tali parti correlate sarà definita specificamente nelle relazioni semestrali e annuali della Società.

#### *Politica in materia di garanzie collaterali*

Nell’ambito delle Tecniche di gestione efficiente del portafoglio, delle operazioni di finanziamento titoli e/o dell’utilizzo di strumenti derivati a fini di copertura o di investimento, è possibile che una controparte presenti una garanzia collaterale a beneficio del Comparto o riceva una garanzia collaterale dal Comparto o per suo conto. Ogni garanzia collaterale ricevuta o consegnata da un Comparto sarà gestita in conformità con le Regole della Banca Centrale e con i termini della politica della Società in materia di garanzie collaterali.

La garanzia collaterale consegnata da una controparte a vantaggio di un Comparto può essere considerata ai fini della riduzione dell’esposizione verso tale controparte. Ogni Comparto richiederà la consegna del livello necessario di garanzia collaterale al fine di garantire che non vengano violati i limiti di esposizione della controparte.

Il rischio di controparte può essere ridotto nella misura in cui il valore della garanzia collaterale ricevuta corrisponda al valore dell’importo esposto al rischio di controparte in qualsiasi momento.

Il Gestore o i suoi delegati si terranno in contatto con il Depositario allo scopo di gestire tutti gli aspetti del processo di garanzia collaterale della controparte.

I rischi legati alla gestione della garanzia collaterale, quali i rischi operativi e legali, saranno identificati, gestiti e mitigati dal processo di gestione del rischio della Società. Un Comparto che riceva garanzie collaterali per almeno il 30% delle sue attività dovrà porre in essere un’adeguata politica di stress test mirata ad assicurare il regolare svolgimento di stress test in condizioni di liquidità normali ed eccezionali allo scopo di consentire al Comparto di stimare il rischio di liquidità connesso alla garanzia collaterale. La politica relativa agli stress test sulla liquidità prevederà almeno le componenti specificate nel Regolamento 24 paragrafo (8) dei Regolamenti della Banca Centrale.

Allo scopo di offrire margine o garanzia collaterale in ordine a operazioni in Tecniche di gestione efficiente del portafoglio e strumenti finanziari derivati, un Comparto può trasferire, ipotecare, costituire in pegno, addebitare o gravare qualsiasi attività o liquidità facente parte del Comparto in conformità alla normale prassi di mercato e ai requisiti evidenziati nelle Regole della Banca Centrale.

#### *Garanzia collaterale*

La garanzia collaterale ricevuta da una controparte a beneficio di un Comparto potrà presentarsi sotto forma di attività liquide o non liquide e dovrà, in ogni momento, soddisfare i criteri specifici indicati i Regolamenti della Banca Centrale riepilogati di seguito, in relazione a: (i) liquidità; (ii) valutazione; (iii) qualità creditizia dell’emittente; (iv) correlazione; (v) diversificazione (concentrazione delle attività); e (vi) disponibilità immediata:

- (a) **Liquidità:** La garanzia collaterale ricevuta diversa dal contante deve essere altamente liquida e negoziata su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione con prezzi trasparenti, in modo da poter essere venduta rapidamente a un prezzo prossimo alla valutazione pre-vendita. Dovrà inoltre essere conforme alle disposizioni del Regolamento 74 dei Regolamenti.
- (b) **Valutazione:** La garanzia collaterale ricevuta deve essere valutata almeno su base giornaliera e le attività che evidenziano un’elevata volatilità di prezzo non devono essere accettate come garanzia collaterale, salvo ove siano previsti margini di garanzia (haircut) di ragionevole prudenza (come indicato di seguito). Ove opportuno, la garanzia collaterale non in contanti detenuta a beneficio di un Comparto verrà valutata ai sensi delle politiche e dei criteri di valutazione applicabili al Comparto. Subordinatamente a qualsiasi accordo sulla valutazione stipulato con la controparte, la garanzia collaterale consegnata a una controparte destinataria sarà valutata ogni giorno al valore di mercato. Il criterio alla base della metodologia di valutazione sopra descritto consiste nel garantire la conformità ai requisiti indicati nei Regolamenti della Banca Centrale.

- (c) Qualità creditizia dell'emittente: La garanzia collaterale ricevuta deve essere di qualità elevata.
- (d) Correlazione: La garanzia collaterale ricevuta deve essere emessa da un soggetto che sia indipendente dalla controparte e si prevede non presenti un'elevata correlazione con la performance della controparte.
- (e) Diversificazione (concentrazione di attività): La garanzia collaterale deve essere sufficientemente diversificata in termini di paesi, mercati ed emittenti, con un'esposizione massima a un dato emittente pari al 20% del Valore Patrimoniale Netto del Comparto. Quando il Comparto è esposto a diverse controparti, i diversi panieri di garanzie collaterali devono essere aggregati per calcolare il limite del 20% di esposizione a un singolo emittente.
- (f) Disponibilità immediata: La garanzia collaterale ricevuta deve consentire al Comparto il suo pieno esercizio in ogni momento, senza interpellare la controparte o chiedere la sua approvazione.
- (g) Il Principale Gestore Delegato, per conto di ciascun Comparto, applicherà margini di garanzia opportunamente prudenti alle attività ricevute come collaterale, ove appropriato, sulla base di una valutazione di caratteristiche delle attività quali, per esempio, la posizione creditizia o la volatilità dei prezzi, nonché il risultato di eventuali stress test conformemente ai requisiti dell'EMIR. L'EMIR non richiede l'applicazione di un margine di garanzia per il margine di variazione di cassa. Di conseguenza, eventuali margini di garanzia applicati a copertura del rischio di cambio saranno concordati con la controparte interessata. Il Principale Gestore Delegato ha stabilito che, generalmente, se l'emittente o la qualità creditizia di emissione della garanzia collaterale non soddisfa la qualità richiesta o la garanzia collaterale presenta un livello significativo di volatilità dei prezzi con riferimento alla scadenza residua o ad altri fattori, è necessario applicare un margine di garanzia prudenziale in conformità a linee guida più specifiche che saranno specificate per iscritto dal Principale Gestore Delegato su base continuativa. Nella misura in cui un Comparto si avvalga della possibilità di aumento dell'esposizione all'emittente prevista dalla sezione 5(ii) dell'Allegato 3 dei Regolamenti della Banca Centrale, tale aumento dell'esposizione all'emittente può essere effettuato nei confronti di un qualsiasi emittente elencato nella sezione 2.12 della Tabella 5 al Prospetto.
- (h) Sicurezza: Tutte le attività non liquide che un Comparto riceve da una controparte a seguito di trasferimento di titoli (sia per un'Operazione di Finanziamento in Titoli, sia per un'operazione in derivati OTC o di altro tipo) verranno detenute dal Depositario o da un subdepositario debitamente nominato.

Non esistono restrizioni sulla scadenza, purché la garanzia collaterale sia sufficientemente liquida.

Per quanto concerne la valutazione, la garanzia collaterale ricevuta deve essere valutata almeno su base giornaliera e le attività che evidenziano un'elevata volatilità di prezzo non devono essere accettate come garanzia collaterale, salvo ove siano previsti margini di garanzia (haircut) di ragionevole prudenza (come indicato di seguito).

Ove opportuno, la garanzia collaterale non in contanti detenuta a beneficio di un Comparto verrà valutata ai sensi delle politiche e dei criteri di valutazione applicabili alla Società. Subordinatamente a qualsiasi accordo sulla valutazione stipulato con la controparte, la garanzia collaterale consegnata a una controparte destinataria sarà valutata ogni giorno al valore di mercato.

La garanzia non liquida non può essere venduta, costituita in pegno o reinvestita.

Tutte le attività ricevute da un Comparto nel contesto delle Operazioni di Finanziamento in Titoli saranno considerate come garanzie collaterali e dovranno soddisfare le condizioni della politica sulla garanzia collaterale della Società.

Tutte le attività non liquide che il Comparto riceve da una controparte a seguito di trasferimento di titoli (sia per un'Operazione di Finanziamento in Titoli, sia per un'operazione in derivati OTC o di altro tipo) verranno detenute dal Depositario o da un subdepositario debitamente nominato. Le attività fornite dal Comparto a seguito di trasferimento titoli non apparterranno più al Comparto e usciranno dalla rete del depositario. La controparte può usare tali attività a sua discrezione assoluta. Le attività fornite ad una controparte per motivi diversi da un trasferimento titoli verranno detenute dal Depositario o da un subdepositario debitamente nominato.

*Garanzia liquida*

La garanzia collaterale può essere investita esclusivamente negli strumenti seguenti:

- (i) depositi presso istituti rilevanti;
- (ii) titoli di Stato di alta qualità;
- (iii) contratti di pronti contro termine in acquisto, a condizione che le operazioni avvengano con istituzioni creditizie sottoposte a vigilanza prudenziale e che il Comparto pertinente sia in grado di recuperare in ogni momento l'intero ammontare della liquidità maturata;
- (iv) fondi del mercato monetario a breve termine secondo la Definizione Comune dei Fondi Monetari Europei conforme alle Linee guida ESMA (rif. CESR/10-049).

La garanzia collaterale liquida reinvestita deve essere diversificata in conformità con i requisiti di diversificazione applicabili alle garanzie collaterali non liquide sopra specificati. La garanzia liquida investita non può essere collocata in depositi presso la controparte o entità correlata. L'esposizione creata attraverso il reinvestimento di garanzia collaterale deve essere presa in considerazione in sede di determinazione delle esposizioni di rischio verso una controparte. Il reinvestimento della garanzia collaterale liquida in conformità alle disposizioni di cui sopra può presentare ancora rischi aggiuntivi per un Comparto. Per maggiori dettagli, si rimanda al fattore di rischio "Rischio di reinvestimento della garanzia collaterale liquida".

#### *Garanzia collaterale – consegnata da un Comparto*

La garanzia collaterale consegnata ad una controparte da o per conto di un Comparto deve essere presa in considerazione nel calcolo dell'esposizione al rischio di controparte. La garanzia collaterale consegnata ad una controparte e la garanzia collaterale ricevuta da tale controparte possono essere prese in considerazione al netto, a condizione che il Comparto sia legalmente autorizzato a sottoscrivere accordi di compensazione con la controparte.

La garanzia collaterale consegnata ad una controparte da o per conto di un Comparto consisterà della garanzia collaterale concordata di volta in volta con la controparte e potrà includere qualsiasi tipo di attività detenuto dal Comparto.

#### **Operazioni di finanziamento in titoli**

Un Comparto può utilizzare accordi di pronto contro termine e pronti contro termine in acquisto e Total Return Swap, ove previsto nella politica di investimento del Comparto e può stipulare accordi di prestito titoli in conformità con le normali pratiche di mercato e subordinatamente ai requisiti del Regolamento sulle Operazioni di Finanziamento in Titoli e le Regole della Banca Centrale. Tali Operazioni di Finanziamento in Titoli e/o Total Return Swap possono essere concluse per qualsiasi scopo che sia conforme all'obiettivo d'investimento del Comparto relativo, compresa la generazione di reddito o profitti al fine di aumentare i rendimenti del portafoglio o di ridurre le spese o i rischi del portafoglio. I Total Return Swap possono inoltre essere usati a fini d'investimento quando previsti dalla politica d'investimento del Comparto relativo. Le operazioni di pronti contro termine/pronti contro termine in acquisto e di prestito titoli possono essere eseguite solo ai fini di un'efficiente gestione del portafoglio.

Per ulteriori dettagli si rimanda alla sezione del Prospetto intitolata "Utilizzo di tecniche di gestione efficiente del portafoglio e di strumenti finanziari derivati".

Qualsiasi tipo di attività che un Comparto possa detenere ai sensi del suo obiettivo e delle sue politiche d'investimento può essere soggetto al regolamento sulle operazioni di finanziamento tramite titoli. Non esiste alcuna restrizione sulla parte di attività eventualmente soggetta a Operazioni di Finanziamento in Titoli o Total Return Swap; pertanto sia la quota massima che quella attesa delle attività di un Comparto eventualmente soggette a Operazioni di Finanziamento in Titoli o Total Return Swap possono arrivare al 100%, ovvero interessare tutte le attività del Comparto relativo. Può essere utilizzato un massimo del 30% del Valore patrimoniale netto del Comparto per stipulare accordi di prestito titoli. In ogni caso la relazione annuale e semestrale più recente del Comparto relativo esprimerà, come importo assoluto e sotto forma di percentuale delle attività del Comparto relativo, la quantità delle attività del Comparto che costituiscono Operazioni di Finanziamento in Titoli e Total Return Swap.

Il prestito titoli indica le operazioni con cui una parte trasferisce titoli a una controparte, subordinatamente all'impegno di questa controparte a restituire i titoli equivalenti a una data futura o quando le venga richiesto dalla parte che

trasferisce i titoli; tale operazione viene considerata come prestito titoli per la parte che trasferisce i titoli. I pronti contro termine sono un tipo di operazione di prestito titoli nell'ambito della quale una parte vende alla controparte un titolo con un accordo simultaneo di riacquisto del titolo a una data futura prefissata ad un prezzo stabilito che rispecchia un tasso d'interesse di mercato non correlato al tasso della cedola dei titoli. In un'operazione di pronti contro termine in acquisto un Comparto acquista titoli da una controparte e contemporaneamente si impegna a rivenderle i titoli ad una data e ad un prezzo concordati.

Qualsiasi Comparto che perfezioni un'operazione di pronti contro termine in acquisto dovrà assicurare di essere in grado, in qualsiasi momento, di richiamare l'intero importo della liquidità o di rescindere l'operazione di pronti contro termine in acquisto in base al principio della competenza oppure con contabilizzazione al valore di mercato (mark-to-market). Qualora la liquidità sia richiamabile in qualsiasi momento al valore di mercato (mark-to-market), per il calcolo del Valore Patrimoniale Netto del Comparto sarà utilizzato il valore di mercato dell'operazione di pronti contro termine in acquisto.

Tutti i ricavi maturati attraverso le Operazioni di finanziamento in titoli e le Tecniche di gestione efficiente del portafoglio devono essere restituiti al Comparto di pertinenza, al netto della detrazione di ogni spesa operativa e commissione diretta e indiretta maturata. Tali spese operative e commissioni dirette e indirette (tutte totalmente trasparenti) che escludono proventi nascosti, comprenderanno oneri e commissioni dovute alle controparti di accordi di pronti contro termine e pronti contro termine in acquisto di volta in volta assunti dalla Società. Tali spese e commissioni delle controparti di accordi di pronti contro termine e pronti contro termine in acquisto impiegati dalla Società, che saranno applicate ai normali tassi di mercato unitamente all'eventuale IVA, saranno pertanto a carico della Società o del Comparto in ordine al quale la parte pertinente è stata incaricata. I dettagli sui ricavi del Comparto derivanti e sulle spese operative e commissioni dirette e indirette, nonché l'identità delle eventuali controparti di contratti di pronti contro termine/pronti contro termine in acquisto e/o agenti per il prestito titoli di volta in volta impiegati dalla Società saranno riportati nella relazione semestrale e annuale del Comparto in questione.

Un Comparto che perfezioni un'operazione di pronti contro termine dovrà assicurare di essere in grado, in qualsiasi momento, di richiamare eventuali titoli oggetto dell'operazione di pronti contro termine o di rescindere l'operazione di pronti contro termine che ha stipulato. Le operazioni di pronti contro termine e di pronti contro termine in acquisto a termine fisso che non superino una durata di sette giorni dovranno essere considerate accordi a condizioni che consentano al Comparto di richiamare le attività in qualsiasi momento.

Le controparti di tali operazioni: (1) saranno entità regolamentate, approvate, registrate o sottoposte a vigilanza nella giurisdizione di origine; e (2) saranno ubicate in uno Stato Membro dell'OCSE, che insieme costituiranno i criteri di selezione delle controparti da parte della Società. Le controparti non devono avere un rating del credito minimo. In conformità con la Direttiva sulle agenzie di rating del credito (2013/14/UE) ("Credit Ratings Agencies Directive", "CRAD"), il Principale Gestore Delegato non si affiderà esclusivamente o automaticamente ai rating del credito nel determinare la qualità creditizia di un emittente o di una controparte. Tuttavia, laddove una controparte venga declassata a un rating A-2 o inferiore (o simile), ciò comporterà una nuova valutazione tempestiva del credito della controparte.

Un Comparto che stipuli un prestito titoli dovrà assicurare di essere in grado di richiamare un titolo concesso in prestito o di rescindere qualsiasi operazione di prestito titoli che abbia stipulato.

La garanzia collaterale o il margine possono essere trasferiti dal Comparto a una controparte o a un intermediario con riferimento a operazioni in SFD OTC o a Operazioni di Finanziamento in Titoli. Per ulteriori dettagli si rimanda alla sezione intitolata "Garanzia collaterale".

Di volta in volta, il Comparto potrà assumere controparti di accordi di pronti contro termine/pronti contro termine in acquisto e/o agenti per il prestito titoli che siano parti correlate del Depositario o altri fornitori di servizi della Società. Tali assunzioni potranno occasionalmente determinare un conflitto di interessi con il ruolo del Depositario o altro fornitore di servizi con riferimento alla Società. Per ulteriori dettagli sulle condizioni applicabili a tali operazioni con parti correlate, si rimanda alla sezione "Conflitti di interesse". L'identità di tali parti correlate sarà definita specificamente nelle relazioni semestrali e annuali del Comparto pertinente.

Le operazioni di pronti contro termine/pronti contro termine in acquisto non devono costituire una concessione né un'assunzione di prestito ai sensi rispettivamente del Regolamento 103 e del Regolamento 111 dei Regolamenti.

Il ricorso agli SFD e alle Operazioni di Finanziamento in Titoli ai fini summenzionati esporrà il Comparto ai rischi indicati nella sezione intitolata "Considerazioni sui rischi". Il rischio derivante dal ricorso alle Operazioni di Finanziamento in Titoli sarà adeguatamente rilevato nel processo di gestione del rischio della Società.

## **Processo di gestione del rischio**

Il Gestore, per conto di ciascun Comparto, ha depositato presso la Banca Centrale il proprio processo di gestione del rischio, che gli consente di misurare, monitorare e gestire accuratamente i vari rischi associati all'utilizzo di FDI e operazioni di finanziamento titoli se del caso. Qualsiasi FDI non incluso nel processo di gestione del rischio non sarà utilizzato fino al momento in cui il processo non sia stato aggiornato in conformità con le disposizioni della Banca Centrale. Il Gestore fornirà informazioni supplementari agli Azionisti in relazione ai metodi di gestione del rischio impiegati, tra cui i limiti quantitativi applicati ed eventuali recenti sviluppi nelle caratteristiche di rischio e rendimento delle principali categorie di investimento.

### **Riferimento ai rating**

I Regolamenti 2014 dell'Unione Europea (Gestori di fondi d'investimento alternativi) (Emendamento) (S.I. n. 379 del 2014) (i "Regolamenti Modificatori") implementano i requisiti della Direttiva sulle agenzie di rating del credito (2013/14/UE) ("CRAD") nella legislazione irlandese. La CRAD si prefigge di limitare la dipendenza dai rating forniti dalle agenzie di rating creditizio e di chiarire gli obblighi della gestione del rischio. In conformità ai Regolamenti Modificatori e alla CRAD, ferma restando qualsiasi altra disposizione del presente Prospetto, il Principale Gestore Delegato farà esclusivamente o automaticamente affidamento sui rating creditizi nel determinare la qualità creditizia di un emittente o di una controparte.

### **Riferimenti agli indici di riferimento**

Ai sensi dell'Articolo 3(1)(7)(e) del Regolamento sugli indici di riferimento, un comparto "utilizza" un indice di riferimento se si propone di (i) misurare la performance di un fondo d'investimento attraverso un indice o una combinazione di indici al fine di replicare il rendimento di tale indice o combinazione di indici; (ii) definire l'asset allocation di un Comparto; o (iii) calcolare le commissioni di performance. Tale utilizzo sarà chiaramente indicato nel profilo di un Comparto o nella sezione Commissioni di performance del presente Prospetto. Il Gestore e la Società hanno posto in atto solidi piani scritti, in conformità all'Articolo 28(2) del Regolamento sugli indici di riferimento. I piani descrivono in dettaglio le azioni che saranno intraprese qualora un particolare indice, utilizzato con siffatte modalità da un Comparto, cambi sostanzialmente o cessi di essere fornito o qualora il Gestore o il Principale Gestore Delegato induca a modificare l'indice di riferimento. I piani includono, se del caso, dettagli di indici alternativi che potrebbero essere utilizzati da un Comparto qualora si dovesse sostituire l'indice di riferimento. Il Gestore, agendo d'intesa con il Principale Gestore Delegato, può cercare di modificare l'indice di riferimento di un Comparto in varie circostanze, per esempio laddove:

- l'indice o la serie di indici particolari cessi di essere fornito/a o di esistere o cambi sostanzialmente;
- si rende disponibile un nuovo indice che sostituisce quello esistente;
- si rende disponibile un nuovo indice che è considerato lo standard di mercato per gli investitori professionali in un determinato mercato e/o sarebbe ritenuto più vantaggioso di quello esistente per gli Azionisti;
- diventa difficile investire in azioni che compongono un determinato indice;
- il fornitore dell'indice introduce un livello di commissione che il Gestore o il Principale Gestore Delegato reputa eccessivo; o
- la qualità (compresa l'accuratezza e la disponibilità dei dati) di un determinato indice è peggiorata, secondo il Gestore o il Principale Gestore Delegato.

Qualsiasi modifica sostanziale di un indice che comporti una variazione dell'obiettivo e/o della politica d'investimento del Comparto di riferimento sarà soggetta all'approvazione dell'Azionista.

I Comparti che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento sugli indici di riferimento utilizzano indici amministrati o forniti da MSCI Limited. Alla data del presente Prospetto, MSCI Limited è un agente amministrativo dell'indice di riferimento UE ai sensi dell'articolo 34 del Regolamento sugli indici di riferimento ed è inclusa nel registro pubblico istituito e aggiornato dall'ESMA in conformità con l'Articolo 36 del Regolamento sugli indici di riferimento. L'indice di riferimento fornito da S&P Dow Jones Indices è incluso nel registro dell'ESMA.

Gli indici possono essere utilizzati anche per scopi diversi, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, (i) fungere da

indice di riferimento che il Comparto punta a sovraperformare e (ii) misurare il VaR relativo. Qualora un indice sia utilizzato per gli scopi di cui al precedente punto (i), ciò non costituirà l'uso di un indice ai sensi dell'Articolo 3 (1)(7)(e) del Regolamento sugli indici di riferimento, poiché il relativo Comparto non replica il rendimento dell'indice e l'indice non determina l'asset allocation del Comparto. Si rammenta agli Azionisti che la Società e/o i suoi collocatori potrebbero di tanto in tanto fare riferimento ad altri indici nella documentazione di marketing o in altre comunicazioni esclusivamente a scopo di confronti finanziari o dei rischi. In tali casi, non è l'indice di riferimento rispetto al quale viene gestito un Comparto.

### **Classi con copertura**

La Società intende perfezionare alcune operazioni di tipo valutario al fine di coprire l'esposizione valutaria sia a livello di Classe di Azioni che di attività.

Qualsiasi strumento finanziario utilizzato per realizzare tali strategie di copertura valutaria con riferimento ad una o più Classi deve essere costituito da attività/passività del Comparto nel suo insieme, ma sarà attribuibile alla/e Classe/i di riferimento e gli utili/le perdite, nonché i costi, derivanti dagli strumenti finanziari in oggetto, saranno imputabili esclusivamente alla Classe di riferimento. Tuttavia, si ricorda agli investitori che non è prevista la separazione delle passività tra le Classi di Azioni. Anche se costi, utili e perdite derivanti dalle operazioni di copertura valutaria saranno imputati esclusivamente alla Classe di riferimento, gli Azionisti sono nondimeno esposti al rischio che le operazioni di copertura eseguite in una Classe possano incidere negativamente sul Valore patrimoniale netto di un'altra Classe.

A seconda dei casi, le Classi saranno identificate come Classi con copertura valutaria per il Comparto in cui esse sono emesse. Ove la Società intendesse cercare una copertura contro le oscillazioni valutarie, anche se non prevista, potrebbero conseguire posizioni di copertura eccessiva o insufficiente a causa di fattori esterni e indipendenti dal controllo della Società. Tuttavia, le posizioni con sovra-copertura non supereranno il 105% del Valore Patrimoniale Netto della Classe da coprire, le posizioni con sotto-copertura non scenderanno sotto il 95% della parte del Valore Patrimoniale Netto della Classe da coprire e le posizioni coperte verranno monitorate su base continuativa, quanto meno con la stessa frequenza di valutazione del Fondo di riferimento, per assicurare che le posizioni con sovra-copertura o sotto-copertura non siano superiori/inferiori al livello consentito. Tale controllo includerà una procedura di ribilanciamento degli accordi di copertura, su base regolare, per garantire che ogni posizione mantenga i livelli di posizione consentiti di cui sopra e non sia riportata a nuovo di mese in mese. Le esposizioni valutarie delle Classi in diverse valute potrebbero non essere combinate o compensate e le esposizioni valutarie di attività del Fondo potrebbero non essere ripartite fra Classi di Azioni distinte. Nella misura in cui la copertura vada a buon fine per una determinata Classe, la performance di tale Classe si muoverà verosimilmente in linea con quella delle attività sottostanti, con il risultato che gli investitori in tale Classe non guadagneranno/perderanno se, nel caso della copertura valutaria, la valuta della Classe si deprezzi/apprezzi nei confronti della Valuta di Base.

I dati sulla performance del Comparto verranno generalmente mostrati nella documentazione del fondo rispetto all'indice di riferimento del relativo Comparto (ove applicabile). La valuta di denominazione dell'indice di riferimento di un Comparto può essere diversa dalla sua Valuta di Base. In tali circostanze, tutti i dati sulla performance resi disponibili dal Gestore saranno prodotti utilizzando l'indice di riferimento del Comparto convertito nella Valuta di Base del Comparto. Allo stesso modo, laddove una Classe di azioni sia denominata in una valuta diversa da quella dell'indice di riferimento del Comparto, tutti i dati sulla performance resi disponibili dal Gestore saranno prodotti utilizzando l'indice di riferimento del Comparto convertito nella valuta della relativa Classe di azioni. I dati sulla performance per le Classi di azioni coperte saranno generalmente mostrati rispetto a una versione coperta dell'indice di riferimento del Comparto salvo quanto diversamente specificato nel documento.

### **Utilizzo di un Conto per Sottoscrizioni/Rimborsi**

La Società gestisce un Conto per Sottoscrizioni/Rimborsi unico e omnibus per tutti i Comparti, in conformità alle linee guida della Banca Centrale in materia di conti di liquidità per fondi multicomparto. Di conseguenza, il denaro depositato nel Conto per Sottoscrizioni/Rimborsi è ritenuto un'attività dei rispettivi Comparti e non godrà della protezione prevista dai Regolamenti sulle somme investite. Va tuttavia rilevato che il Depositario monitorerà il Conto per Sottoscrizioni/Rimborsi nell'adempiere ai propri obblighi di monitoraggio della liquidità e nell'assicurare un efficace e appropriato monitoraggio dei flussi di cassa della Società, in conformità ai suoi obblighi previsti da OICVM V.

Ciò nonostante, rimane un rischio per gli investitori nella misura in cui il denaro è detenuto dalla Società nel Conto per Sottoscrizioni/Rimborsi per conto di un Comparto in un momento in cui quest'ultimo (o un altro Comparto della

Società) diventa insolvente.

Relativamente ai proventi di sottoscrizione pervenuti nel Conto per Sottoscrizioni/Rimborsi da un investitore prima dell'emissione delle Azioni (come ad esempio nel caso in cui un Comparto operi soltanto sulla base di fondi disponibili), tali proventi di sottoscrizione saranno di proprietà del Comparto interessato e di conseguenza un investitore sarà considerato un creditore generale non garantito della Società durante il periodo tra la ricezione dei proventi di sottoscrizione nel Conto per Sottoscrizioni/Rimborsi e l'emissione di Azioni.

Relativamente al reddito da dividendi e/o ai proventi di rimborso pagati da un Comparto e detenuti per un qualsiasi periodo di tempo nel Conto per Sottoscrizioni /Rimborsi, essi resteranno un'attività del Comparto interessato fino a quando saranno distribuiti all'investitore e per tutto il tempo in cui l'investitore figurerà come creditore generale non garantito della Società. Per quanto concerne i proventi di rimborso essi comprendono, per esempio, anche i casi in cui essi sono temporaneamente trattenuti in attesa della ricezione di eventuali documenti di verifica dell'identità eventualmente richiesti dalla Società o dall'Agente Amministrativo; ciò rende ancora più necessaria la tempestiva evasione di queste pratiche affinché i proventi possano essere distribuiti.

La Società e il Depositario istituiranno insieme una politica mirata a disciplinare la gestione del Conto per Sottoscrizioni/Rimborsi, in conformità alle linee guida della Banca Centrale in questa materia, e provvederanno a rivederla con una frequenza almeno annuale.

## CONSIDERAZIONI SUI RISCHI

Di seguito sono indicati i principali rischi che possono riguardare i Comparti, ancorché l'elencazione non debba considerarsi esaustiva:

### **1. Investimento**

La performance passata non è necessariamente indicativa di quella futura. Il prezzo delle azioni e il loro rendimento sono soggetti a variazioni sia positive che negative, l'investitore potrebbe non recuperare l'ammontare totale investito. Non si assicura che i Comparti raggiungano i rispettivi obiettivi di investimento né che l'azionista recuperi l'intero ammontare investito in un Comparto. Il rendimento del capitale e l'utile di ciascun Comparto sono basati sulla rivalutazione del capitale e sul rendimento dei titoli che detiene, al netto delle spese sostenute. Pertanto, il rendimento di ciascun Comparto può fluttuare in conseguenza di cambiamenti concernenti la rivalutazione del capitale e il rendimento summenzionati. Poiché agli investitori può essere richiesto il pagamento di una commissione iniziale al momento dell'emissione delle Azioni, l'investimento nel singolo Comparto andrebbe considerato quale un investimento a medio-lungo termine.

Si informano i potenziali Azionisti che le politiche d'investimento di un Comparto potrebbero non essere interamente applicate o rispettate durante la fase di lancio e di graduale riduzione dell'attività di un Comparto, al momento della costituzione delle posizioni d'investimento iniziali o della liquidazione delle posizioni finali, a seconda del caso. Inoltre, con riferimento alla fase di lancio di un Comparto, la Banca Centrale consente ad un Comparto di derogare da taluni articoli dei Regolamenti per sei (6) mesi dalla data della sua autorizzazione, a condizione che il Fondo continui a rispettare il principio della diversificazione del rischio. Con riferimento alla fase di graduale riduzione dell'attività e in conformità con i termini del presente Prospetto e dello Statuto, gli Azionisti saranno informati in anticipo della chiusura di un Comparto. Di conseguenza, gli Azionisti potranno essere esposti a diversi tipi di rischi d'investimento e potranno ricevere un rendimento diverso da quello che avrebbero ottenuto in caso di pieno rispetto della conformità con le politiche d'investimento di riferimento e/o con i Regolamenti (si informa che non vi è alcuna garanzia che un Comparto raggiunga il proprio obiettivo d'investimento) durante la fase di lancio e/o di graduale riduzione dell'attività di un Comparto.

### **2. Titoli**

I prezzi dei titoli subiscono oscillazioni giornaliere in base alle condizioni del mercato. I mercati possono essere influenzati da svariati fattori quali avvenimenti politici ed economici, rendiconti sugli utili societari, tendenze demografiche, eventi catastrofici e aspettative generali di mercato. È utile ricordare che il valore dei titoli può diminuire come aumentare e che gli investitori in titoli possono non recuperare la somma originariamente investita. Potenzialmente un comparto che investe in titoli può sostenere perdite pesanti.

### **3. Titoli e strumenti a reddito fisso; titoli e strumenti di credito**

Titoli e strumenti a reddito fisso e titoli e strumenti di credito sono soggetti a indicazioni sia reali che percepite di affidabilità creditizia. Il "declassamento" di un titolo/strumento di debito classificato o la pubblicità negativa associata alla percezione dell'investitore può ridurre il valore e la liquidità di tale titolo/strumento. Un Comparto che investe in Titoli e strumenti a reddito fisso e/o in titoli e strumenti di credito può altresì risentire delle variazioni dei tassi d'interesse prevalenti e di considerazioni sulla qualità creditizia. I prezzi di Titoli e strumenti a reddito fisso e di titoli e strumenti di credito di minor durata di norma oscillano in misura inferiore alle variazioni dei tassi d'interesse rispetto ai prezzi di Titoli e strumenti a reddito fisso e di titoli e strumenti di credito di maggior durata. Altre considerazioni includono la capacità dell'emittente di ottemperare ai suoi impegni finanziari, che potrebbero essere negativamente influenzati da sviluppi attinenti al singolo emittente o dalla sua incapacità di rispettare le previsioni adottate.

Titoli e strumenti a reddito fisso e titoli e strumenti di credito senza grado d'investimento possono presentare una leva elevata e comportare un maggior rischio di insolvenza da parte dell'entità emittente, dal momento che gli emittenti possono non risultare finanziariamente solidi rispetto agli strumenti con un credit rating maggiore. Inoltre, è probabile che titoli e strumenti a reddito fisso e titoli e strumenti di credito senza grado d'investimento presentino una volatilità maggiore rispetto a quella di titoli e strumenti a reddito fisso e di titoli e strumenti di credito che possa rendere più difficoltosa la valutazione e la vendita di tali titoli e strumenti. Il regolamento delle transazioni relative a titoli e strumenti a reddito fisso e titoli e strumenti di credito senza grado d'investimento può essere soggetta a ritardi e incertezze amministrative. Inoltre, il mercato di tali titoli e strumenti può patire problemi di illiquidità che possono influenzare il valore di tali titoli e strumenti. Inoltre, i soggetti che emettono titoli e strumenti a tasso ribassato sono

maggiormente soggetti alle variazioni economiche, politiche o a quelle avverse più specifiche per l'emittente, reali o percepite.

#### **4. Società a capitalizzazione ridotta**

I Comparti potranno investire in azioni a bassa capitalizzazione, come è facoltà anche di altri Comparti; tali azioni potranno operare in un mercato meno liquido rispetto al caso dei titoli a capitalizzazione medio-alta e le quotazioni di mercato di queste azioni potranno essere più volatili di quelle delle azioni ad alta capitalizzazione e, in qualche misura, più speculative.

Le società più piccole o nuove potranno patire perdite più consistenti nonché conseguire una crescita più sostanziale rispetto ad emittenti di maggiori dimensioni o più consolidati perché possono mancare di capacità gestionale, non saper generare fondi necessari alla crescita e sviluppare e commercializzare nuovi prodotti e servizi inadatti ai mercati. Inoltre, tali società possono avere un peso irrilevante nei settori di appartenenza ed essere soggetti a una intensa concorrenza da parte di società di maggiori dimensioni o più radicate.

#### **5. Settoriali specifici**

I Comparti investiti in un settore economico specifico (per esempio i Comparti che investono una quota significativa del proprio Valore Patrimoniale Netto in Società agricole, Società del Cambiamento Climatico, Società Infrastrutturali Quotate o Società Immobiliari Quotate) possono registrare una volatilità maggiore rispetto a quella di investimenti diversificati in una gamma di titoli provenienti da settori economici diversi. Gli investimenti in titoli all'interno di un particolare settore possono presentare rischi che non sussistono in egual misura in altre tipologie di investimenti. Per esempio, alcune società di uno specifico settore economico possono disporre di una gamma di prodotti o di risorse finanziarie limitate, oppure possono essere gestite da un gruppo dirigente ristretto. La performance dei Comparti che investono in un settore particolare può variare per tipo e qualità del risultato rispetto a quella del mercato generale; i Comparti sono potenzialmente soggetti a rapidi cambiamenti dell'attività dell'investitore.

#### **6. Mercati Emergenti**

I mercati emergenti sono normalmente quelli dei paesi meno sviluppati che evidenziano minori livelli di crescita economica e/o finanziaria, e maggiori livelli di volatilità dei corsi azionari e valutari. I Comparti che presentano un'esposizione rilevante verso i mercati emergenti sono adatti ai soli investitori ben informati. I rischi fondamentali associati con questi mercati sono riassunti di seguito:

##### *Politici:*

Alcuni governi dei mercati emergenti esercitano un'influenza rilevante sul settore economico privato e le incertezze di tipo politico e sociale esistenti possono essere significative. In circostanze sociali e politiche negative, i governi hanno adottato politiche di esproprio, confisca, nazionalizzazione, intervento nei mercati finanziari e nella regolazione delle operazioni, e di imposizione di limiti agli investimenti esteri e di controlli sui cambi esteri. Oltre alle ritenute d'acconto sui proventi degli investimenti, alcuni mercati emergenti possono imporre diverse imposte sulle plusvalenze agli investitori esteri e limitare altresì la proprietà estera dei titoli.

##### *Economici:*

Un altro rischio comune a molti paesi di questo tipo riguarda la loro forte dipendenza dalle esportazioni e, di conseguenza, dal commercio internazionale. Anche la presenza di infrastrutture sovraccariche e di sistemi finanziari obsoleti costituisce un rischio in alcuni paesi.

##### *Normativi:*

Le pratiche generalmente accettate di contabilità, certificazione e rendicontazione finanziaria nei mercati emergenti e il quadro legale possono divergere considerevolmente rispetto ai mercati industrializzati. Alcuni mercati emergenti possono presentare un basso grado di regolamentazione, applicazione delle norme e monitoraggio delle attività degli investitori rispetto ai mercati industrializzati.

##### *Di mercato:*

Le minori dimensioni dei mercati finanziari dei paesi in via di sviluppo rispetto a quelle dei mercati finanziari più importanti e il loro volume di scambi considerevolmente ridotto possono determinare una carenza di liquidità e un'elevata volatilità dei prezzi. È possibile che si registri un alto livello di capitalizzazione di mercato e di volume degli scambi per un numero ristretto di emittenti che rappresentano pochi settori, nonché un'alta concentrazione di investitori e di intermediari finanziari. Tali fattori possono incidere negativamente sui tempi e sui prezzi di acquisto o di rimborso dei titoli di un Comparto.

##### *Di regolazione:*

Le pratiche relative alla regolazione delle operazioni su titoli nei mercati emergenti comportano maggiori rischi rispetto ai mercati più importanti, in parte perché la Società dovrà servirsi di controparti che presentano una capitalizzazione

inferiore. Inoltre, il deposito e la registrazione di attività in alcuni paesi può risultare inaffidabile. Ritardi nel pagamento possono comportare la perdita di opportunità di investimento se un Comparto non è in grado di acquistare o rimborsare un titolo. Il Depositario è responsabile dell'adeguata selezione e supervisione delle sue banche corrispondenti in tutti i mercati di riferimento ai sensi delle leggi e dei regolamenti irlandesi. In alcuni mercati emergenti, i conservatori del registro non sono soggetti a un'efficace supervisione pubblica né risultano esser sempre indipendenti dagli emittenti. Gli investitori devono pertanto esser consapevoli che i Comparti interessati potrebbero subire perdite derivanti da potenziali problemi di registrazione.

### **7. Politici**

Il valore del patrimonio del Comparto può risentire degli sviluppi politici e dei cambiamenti relativi ai governi, ai regimi fiscali, alle restrizioni alle rimesse in valuta o agli investimenti stranieri in alcuni dei Paesi in cui la Società può investire.

### **8. Valutari e Classi di Azioni con copertura**

Gli investimenti del singolo Comparto possono avvenire in un'ampia gamma di divise e le variazioni nei tassi di cambio tra valute possono determinare una fluttuazione del valore di un investimento di un Comparto.

Un Comparto può emettere Classi di Azioni in cui la Valuta della Classe è diversa dalla Valuta di Base del Comparto stesso. Inoltre, un Comparto può investire in attività denominate in una valuta diversa dalla Valuta di Base del Comparto.

Di conseguenza il valore dell'investimento di un Azionista potrebbe risultare influenzato positivamente o negativamente dalle fluttuazioni dei tassi delle diverse valute.

La Società può creare classi con copertura dal rischio valuta per coprire l'effettiva esposizione valutaria inerente alla Valuta della Classe della relativa Classe. Inoltre, la Società può coprire l'esposizione valutaria risultante dagli investimenti in attività denominate in una valuta diversa dalla Valuta di Base del Comparto. In tali casi, la Valuta della Classe di riferimento potrà essere coperta e, benché non intenzionalmente, presentare una posizione di copertura eccessiva o insufficiente a causa di fattori estranei al controllo del Comparto. Ogni posizione di copertura eccessiva non supererà il 105% del Valore Patrimoniale Netto della Classe. Ogni posizione di copertura sarà mantenuta sotto osservazione per garantire che la copertura eccessiva non superi i livelli consentiti. Vigono procedure atte a garantire che ogni posizione di copertura eccessiva significativamente superiore al 100% del Valore Patrimoniale Netto della Classe non sia riportata di mese in mese.

In relazione alle Classi di Azioni con copertura, un Comparto può utilizzare la copertura, la copertura incrociata e altre tecniche e strumenti nei limiti indicati, di volta in volta, dalla Banca Centrale.

I costi e gli utili/perdite connessi alle operazioni di copertura delle classi con copertura valutaria saranno addebitati solamente alla classe con copertura alla quale si riferiscono. Laddove si siano costituite Classi con copertura valutaria, un Comparto utilizzerà strumenti quali i contratti valutari a termine per coprire le esposizioni valutarie verso la Valuta della Classe di Azioni di riferimento.

Se la copertura va a buon fine, è probabile che la performance relativa della Classe con copertura valutaria si muova in linea con la performance relativa del sottostante, l'impiego di strategie di copertura può limitare considerevolmente i benefici dei detentori di Azioni nella Classe di riferimento se la Valuta di tale Classe si apprezza rispetto alla Valuta di Base del Comparto di riferimento e/o rispetto alla valuta di denominazione degli attivi del Comparto di riferimento. Gli stessi rischi valgono laddove il Comparto presenti un'esposizione valutaria dovuta alla detenzione di investimenti che sono denominati in una valuta diversa dalla Valuta di Base.

### **9. Operazioni in valuta**

I Comparti possono ricorrere all'uso di contratti di cambio a termine al fine di modificare le caratteristiche dell'esposizione valutaria dei Valori mobiliari da essi detenuti. Di conseguenza, la performance di un Comparto potrà essere fortemente influenzata dalle fluttuazioni dei tassi di cambio in quanto la posizione valutaria detenuta dal Comparto potrà non corrispondere alle posizioni in titoli.

### **10. Controparte e Pagamento**

La Società sarà esposta al rischio di credito nei confronti delle controparti con cui negozia e sopporterà il rischio di

mancato pagamento.

### **11. Custodia**

Dal momento che la Società ha facoltà di investire in mercati - come ad esempio i mercati emergenti - nei quali i sistemi di custodia e/o di compensazione non sono completamente sviluppati, le attività della Società negoziate in tali mercati e che sono state affidate a subdepositari ove ciò si renda necessario, possono essere esposte a rischio in circostanze in cui il Depositario non avrà alcuna responsabilità.

### **12. Struttura multicomparto della Società e Responsabilità Incrociata**

Ciascun Comparto sarà gravato del pagamento delle proprie spese e commissioni indipendentemente dal livello della sua redditività. La Società è una Sicav multicomparto con separazione patrimoniale fra i Comparti. Ai sensi della legge irlandese la Società, in via generale, non sarà responsabile nei confronti dei terzi e, in via generale, non vi sarà alcuna possibilità di responsabilità incrociata tra i Comparti. Nonostante quanto detto, non vi è alcuna garanzia che, nell'ipotesi di instaurazione di un procedimento contro la Società davanti ai giudici di un'altra giurisdizione, la separazione patrimoniale tra i Comparti sia necessariamente rispettata.

### **13. Investimento in altri organismi di investimento collettivo**

Ciascun Comparto può investire in uno o più organismi di investimento collettivo inclusi organismi amministrati dal Gestore e/o da sue controllate (ciascuno un Comparto Sottostante). In quanto azionista di un Comparto Sottostante, un Comparto potrebbe sostenere, al pari degli altri partecipanti, la propria porzione pro quota di spese del Comparto Sottostante, incluse commissioni di gestione e/o altre commissioni. Queste commissioni potrebbero aggiungersi alle commissioni di gestione e alle altre spese che un Comparto sopporta direttamente in connessione con le proprie operazioni.

#### *Immercati e gli strumenti negoziati dai Comparti Sottostanti possono essere illiquidi*

In diversi momenti, i mercati dei titoli acquistati o venduti dai Comparti Sottostanti possono essere “deboli” o illiquidi, e rendere difficili o impraticabili gli acquisti o le vendite ai prezzi desiderati o alle quantità desiderate. Questo può talvolta impedire ai Comparti Sottostanti di liquidare posizioni, onorare richieste di rimborso o effettuare pagamenti per rimborsi.

#### *Rischio di insolvenza*

L'inadempienza o l'insolvenza o altro dissesto societario di un emittente di titoli detenuti da un Comparto Sottostante o dalla controparte di un Comparto Sottostante possono incidere negativamente sul rendimento del relativo Portafoglio e sulla sua capacità di perseguire gli obiettivi d'investimento.

#### *Rischi degli investimenti globali*

I Comparti Sottostanti possono investire in diversi mercati finanziari di tutto il mondo. Di conseguenza, i Portafogli saranno soggetti ai rischi legati all'impossibilità di applicare ritenute fiscali sui redditi ricevuti o sui proventi derivati da tali titoli. Inoltre, alcuni di questi mercati racchiudono taluni fattori che non sono normalmente associati agli investimenti nei mercati finanziari tradizionali, inclusi rischi legati a: (i) differenze fra mercati, inclusa la potenziale volatilità dei prezzi e la relativa liquidità di alcuni mercati finanziari esteri; (ii) assenza di standard e prassi contabili, di certificazione e rendicontazione finanziaria e di requisiti informativi di tipo uniforme, e ad un minor grado di supervisione e regolamentazione pubblica; e (iii) taluni rischi economici e politici, fra cui possibili regolamenti di controllo delle borse e possibili limiti agli investimenti esteri e al rimpatrio dei capitali.

I compartimenti sottostanti possono presentare tempi di pagamento diversi da quelli dei Comparti. Pertanto, possono verificarsi discrepanze fra i due tempi di pagamento, che comportano il ricorso dei Comparti a operazioni di prestito temporanee al fine di adempiere a tali obblighi. Ciò può determinare l'applicazione di spese a carico del relativo Comparto. Ogni prestito di questo tipo sarà conforme con le linee guida dell'OICVM. Inoltre, ogni comparto sottostante non può essere stimato alla stessa ora o nello stesso giorno di valutazione del relativo Comparto e, di conseguenza, il Valore patrimoniale netto di tale Comparto Sottostante utilizzato nel calcolo del Valore patrimoniale netto del relativo Comparto sarà l'ultimo valore patrimoniale netto disponibile di tale Comparto Sottostante (ulteriori dettagli sul calcolo del Valore patrimoniale netto sono riportati nella sezione “Determinazione del Valore Patrimoniale Netto”).

Ove il relativo Comparto investa nei Comparti Sottostanti, il successo di tale Comparto dipenderà dalla capacità dei Comparti Sottostanti di sviluppare e applicare strategie d'investimento che raggiungano il proprio obiettivo d'investimento. Decisioni soggettive assunte dai Comparti Sottostanti possono causare al relativo Comparto perdite o mancati profitti che diversamente sarebbero stati capitalizzati. Inoltre, la performance complessiva del relativo Comparto dipenderà non solo dalla performance d'investimento dei Comparti Sottostanti, bensì anche dalla capacità del Principale Gestore Delegato (o dei suoi delegati debitamente nominati) di selezionare e allocare in modo efficace gli attivi dei Comparti fra i Comparti Sottostanti su base continuativa. Non vi può essere alcuna garanzia che le allocazioni

operate si dimostrino valide quanto altre allocazioni alternative che si sarebbero potute operare, o valide quanto l'adozione di un approccio statico che non apporta cambiamenti ai Comparti Sottostanti.

I Comparti Sottostanti potranno ricorrere o meno alla leva e potranno essere costituiti in giurisdizioni non regolamentate che non presentano un livello di tutela degli investitori analogo a quello offerto in Irlanda dagli organismi di investimento collettivo autorizzati dal diritto irlandese e soggetti ai regolamenti e alle condizioni irlandesi. L'uso della leva finanziaria crea rischi speciali e può aumentare in misura significativa i rischi di investimento dei Comparti Sottostanti. La leva finanziaria crea opportunità di rendimenti e risultati totali più elevati ma al contempo aumenta l'esposizione dei Comparti Sottostanti al rischio di capitale e agli oneri finanziari.

Il funzionamento dei Comparti, e di conseguenza la redditività dei Comparti stabiliti come Comparto di Comparti, dipende quasi interamente dalla gestione dei Comparti sottostanti. Talvolta, tuttavia, i Comparti possono investire in uno o più altri Comparti con i quali (o con cui gestore dell'investimento) il Gestore o le sue affiliate intrattengono una stretta affiliazione commerciale. Se un membro chiave del team di gestione di tale Comparto decede, si dimette, o è legalmente incapace, in fallimento o insolvente, la redditività del Comparto può risentirne negativamente. Se il Gestore intende seguire attentamente e verificare lo svolgimento delle attività dei Gestori degli Investimenti o Gestori Delegati di tali Comparti, detti gestori possono adottare posizioni fiscali indesiderate, impiegare eccessivamente la leva finanziaria, o, comunque, agire in modo non previsto in base e al di là della supervisione del Gestore. I Gestori degli Investimenti o Gestori Delegati dei Comparti sottostanti hanno altresì facoltà di gestire o consigliare altri consulenti che utilizzano strategie di investimento analoghe a quelle investite da tali Comparti. Ciò può contribuire ad innalzare il livello di concorrenza per gli investimenti adeguati per tali Comparti. Tali fattori potrebbero rendere oneroso o impossibile l'adozione o la liquidazione di una posizione in un determinato titolo, e potrebbero pertanto pregiudicare la redditività del Comparto.

#### ***14. Strumenti Finanziari Derivati***

Ciascun Comparto potrà utilizzare strumenti finanziari derivati per una gestione efficiente del portafoglio e/o per finalità d'investimento subordinatamente alle condizioni ed entro i limiti stabiliti nella Tabella 6. Su richiesta dell'investitore la Società fornirà informazioni aggiuntive in relazione ai limiti quantitativi di gestione del rischio applicati, ai metodi di gestione del rischio usati e ai recenti sviluppi inerenti alle caratteristiche di rischio e di rendimento delle principali categorie di investimento. La Tabella 2 riporta una descrizione degli strumenti finanziari derivati impiegati nei Comparti. La Tabella 4 contiene un elenco dei Mercati Regolamentati dove è possibile quotare o negoziare strumenti finanziari derivati.

Benché un utilizzo prudente degli FDI possa risultare proficuo, essi comportano rischi diversi, e in alcuni casi maggiori, rispetto a quelli presentati dagli investimenti più tradizionali. I rischi primari associati all'utilizzo di strumenti finanziari derivati sono riassunti di seguito:

##### *Rischi della controparte:*

Ciascun Comparto può effettuare negoziazioni in mercati OTC che lo esponano al rischio di credito della controparte e della sua capacità di adempiere ai termini di tali contratti. Quando i compartimenti concludono credit default swap o altri contratti swap o impiegano altre tecniche derivate, gli stessi sono esposti al rischio di insolvenza della controparte. Nel caso di fallimento o insolvenza di una controparte, i Comparti potrebbero essere esposti a ritardi per quanto riguarda la liquidazione della posizione ed incorrere di conseguenza in una consistente perdita. Vi è anche il rischio che un'operazione in derivati in corso si concluda inaspettatamente in forza di eventi al di fuori del controllo della società quali, per esempio, fallimenti, violazione di leggi, o modifiche delle imposte o delle leggi fiscali relative a quelle operazioni al momento della conclusione.

##### *Rischio della componente di leva:*

Dato che molti strumenti finanziari derivati hanno una componente di leva finanziaria, variazioni sfavorevoli nel valore o nel livello delle attività, dei tassi o degli indici sottostanti possono determinare una perdita sostanzialmente maggiore dell'ammontare investito nel derivato stesso. Taluni strumenti finanziari derivati potrebbero determinare perdite illimitate a prescindere dall'ammontare dell'investimento iniziale. Nel caso di insolvenza di una controparte di una di tali operazioni, vi saranno rimedi contrattuali; comunque, l'esercizio di tali rimedi contrattuali può comportare ritardi o costi che potrebbero risultare minori ove l'operazione non fosse stata eseguita.

### *Rischio di liquidità:*

Il mercato degli swap si è sostanzialmente accresciuto in questi anni con la presenza di un gran numero di banche e di intermediari finanziari che operano in proprio o conto terzi, utilizzando documentazione contrattuale standardizzata. Di conseguenza, il mercato degli swap è diventato liquido, tuttavia non vi è alcuna garanzia dell'esistenza di un mercato secondario liquido in ogni momento e per ogni determinato swap. Il mercato dei crediti di default swap può talvolta presentare una maggiore illiquidità rispetto al mercato obbligazionario.

### *Rischi associati a Future, Opzioni e Warrant:*

Un Comparto può di volta in volta utilizzare future e opzioni quotati e "over the counter" nell'ambito della propria strategia di investimento o a fini di copertura. Questi strumenti sono altamente volatili, implicano taluni rischi particolari ed espongono gli investitori ad un elevato rischio di perdite. Il basso margine iniziale di deposito normalmente richiesto per stabilire una posizione in future permette un alto livello di leva. Di conseguenza, una variazione relativamente contenuta del prezzo di un contratto future può determinare un guadagno o una perdita elevati in proporzione alle somme costituite a titolo di margine iniziale e può determinare una perdita illimitata eccedente qualsiasi margine di deposito. Inoltre, quando sono utilizzati a fini di copertura, può verificarsi una correlazione imperfetta tra questi strumenti e gli investimenti o i settori di mercato oggetto di copertura. Le negoziazioni in derivati OTC possono comportare un rischio aggiuntivo in quanto non c'è borsa o mercato sul quale chiudere una posizione aperta. Potrebbe risultare impossibile liquidare una posizione esistente, stimare o valutare una posizione ovvero stimare l'esposizione al rischio. È probabile che i valori dei warrant oscillino in misura maggiore rispetto ai prezzi dei titoli sottostanti di riferimento a causa della maggior volatilità dei prezzi dei warrant.

### *Altri rischi:*

Non sempre i derivati sono perfettamente o, quantomeno, altamente correlati al sottostante né seguono il valore di titoli, tassi e indici ai quali si riferiscono. Conseguentemente, l'utilizzo da parte della Società di tecniche di derivati non è sempre un mezzo efficiente di realizzazione degli obiettivi d'investimento e, talvolta, potrebbe essere controproducente a tal fine. Una variazione negativa di prezzo in una posizione in derivati può comportare pagamenti o la costituzione di margini da parte della Società, che possono a loro volta comportare, se non è presente liquidità sufficiente in portafoglio, la vendita degli investimenti della Società a condizioni sfavorevoli. Inoltre, esistono rischi legali connessi all'utilizzo degli strumenti finanziari derivati che potrebbero comportare perdite in ragione dell'inattesa applicazione di leggi o regolamenti ovvero a causa dell'esistenza di contratti non giuridicamente vincolanti ovvero non correttamente documentati.

## **15. Rischi delle Operazioni di Finanziamento in Titoli**

Le Operazioni di Finanziamento in Titoli danno luogo a diversi rischi per la Società e suoi investitori, compreso il rischio di controparte, qualora la controparte di un'Operazione di Finanziamento in titoli non assolva l'obbligo di restituire le attività equivalenti a quelle ricevute dal Comparto relativo, e al rischio di liquidità, qualora il Comparto non sia in grado di liquidare la garanzia collaterale ricevuta per coprire l'insolvenza di una controparte.

### *Pronti contro termine*

Un Comparto può stipulare pronti contro termine. Di conseguenza, il Comparto sosterrà un rischio di perdita qualora la controparte non assolva il suo obbligo e il Comparto subisca un ritardo nell'esercizio o si trovi nell'impossibilità di esercitare i propri diritti a cedere i titoli sottostanti. In particolare il Comparto sarà soggetto al rischio di un possibile calo del valore dei titoli sottostanti nel periodo in cui tenti di far valere il suo diritto in merito, al rischio di sostenere spese collegate alla difesa di tali diritti e al rischio di perdere, in tutto o in parte, il reddito derivante dall'accordo.

### *Rischio legato al prestito titoli*

Così come avviene per qualsiasi concessione di credito, sussistono rischi di ritardo e recupero. Laddove il mutuuario dei titoli fallisca finanziariamente o sia inadempiente in uno qualsiasi dei propri obblighi ai sensi dell'operazione di prestito titoli, si farà ricorso alla garanzia collaterale fornita in relazione a tale operazione. Un'operazione di prestito titoli comporterà la ricezione di una garanzia collaterale. Tuttavia, sussiste il rischio che il valore della garanzia diminuisca e che, di conseguenza, il Comparto subisca una perdita. Inoltre, poiché un Comparto può investire la garanzia collaterale ricevuta, subordinatamente alle condizioni ed entro i limiti stabiliti dalla Banca Centrale, un Comparto che investe la garanzia collaterale sarà esposto ai rischi associati con tali investimenti, quali il fallimento o l'inadempienza dell'emittente del titolo in questione.

Un Comparto può prestare i propri titoli in portafoglio a intermediari finanziari e banche al fine di ricavarne un reddito aggiuntivo. In caso di fallimento o altra insolvenza di un mutuatario di titoli in portafoglio, un Comparto potrebbe subire ritardi sia nella liquidazione della garanzia sul prestito sia nel recupero dei titoli prestati e delle perdite. Tali perdite potranno includere (a) possibili diminuzioni di valore della garanzia collaterale o del valore dei titoli prestati nel corso del periodo sui quali il Comparto cerca di far valere i propri diritti, (b) possibile riduzione dei livelli di reddito e mancata disponibilità del reddito durante tale periodo e (c) spese per far valere i propri diritti. In conformità alle disposizioni specificate nella Tabella 7, le garanzie collaterali accettabili potranno includere, a titolo esemplificativo, liquidità, debito sovrano, azioni, certificati di deposito e gilt.

In conformità con le disposizioni della Banca Centrale, gli Amministratori e/o i loro delegati debitamente nominati cercheranno di effettuare una serie di controlli al fine di gestire i rischi associati al programma di prestito titoli. In particolare, i prestiti devono essere garantiti per almeno al 100% del loro valore di mercato (importi di garanzia superiori potrebbero essere necessari a seconda del tipo di garanzia collaterale ricevuta e di altre caratteristiche del prestito) e i mutuatari dovranno presentare un rating creditizio minimo di A2 o equivalente, o essere ritenuti a giudizio della Società in possesso di un rating implicito di A2. Gli agenti per il prestito della Società hanno altresì convenuto di coprire ogni perdita di valore della garanzia collaterale in caso di insolvenza del mutuatario. Gli Amministratori e/o i loro delegati debitamente nominati monitoreranno inoltre la solvibilità dei prestatori. Benché non si tratti della principale strategia d'investimento, i Regolamenti non specificano alcun limite in relazione all'ammontare complessivo del patrimonio che un Comparto può impegnare in attività di prestito titoli.

#### *Rischio legato alla garanzia collaterale*

La garanzia collaterale o il margine possono essere trasferiti dal Comparto ad una controparte o intermediario con riferimento a operazioni in SFD OTC o Operazioni di finanziamento tramite titoli. Le attività depositate come garanzia collaterale o margine presso intermediari non possono essere detenute dagli intermediari in conti separati, pertanto possono rendersi disponibili ai creditori di tali intermediari in caso di loro insolvenza o fallimento. Qualora la garanzia collaterale venga consegnata ad una controparte o ad un broker mediante trasferimento titoli, potrebbe essere riutilizzata da tale controparte o broker per i propri scopi, esponendo di conseguenza il Comparto ad un rischio aggiuntivo.

I rischi relativi al diritto della controparte di riutilizzare qualsiasi garanzia collaterale include l'eventualità che, all'esercizio di tale diritto di riutilizzo, tali attività non appartengano più al Comparto relativo e il Comparto disponga solo di un'obbligazione contrattuale per la restituzione delle attività equivalenti. In caso d'insolvenza di una controparte, il Comparto verrà classificato come creditore non garantito e potrebbe non recuperare le sue attività dalla controparte. Più nel complesso, le attività soggette a un diritto di riutilizzo a opera di una controparte potrebbero costituire parte di una complessa catena di operazioni sulle quali il Comparto o i suoi delegati non disporranno di alcuna visibilità o controllo.

#### **16. Materie prime**

Un Comparto può essere indirettamente esposto alle materie prime attraverso investimenti in ETC, poiché tali titoli sono strutturati al fine di rispecchiare la performance di una materia prima o di un paniere di materie prime sottostanti. I prezzi delle materie prime sono influenzati, fra gli altri elementi, da vari fattori macroeconomici quali le variazioni nei rapporti fra domanda e offerta, le condizioni climatiche e altri fenomeni naturali, da programmi di controllo agricolo, commerciale, fiscale, monetario e valutario e da politiche governative (compresi gli interventi pubblici in alcuni mercati) e da altri eventi imprevedibili.

#### **17. Commissioni di Performance**

Il Principale Gestore Delegato può ricevere una commissione di performance in relazione ad un particolare Comparto. È opportuno rilevare che le commissioni di performance maturate si basano su plusvalenze e minusvalenze nette realizzate e non realizzate alla fine di ciascun periodo di calcolo. Pertanto, la commissione di performance può essere pagata su plusvalenze non realizzate che, di conseguenza, possono anche non essere mai realizzate.

Se il Principale Gestore Delegato riceve una commissione di performance rispetto alla performance di un Comparto, o di una Classe di un Comparto, durante un periodo di performance, e un Comparto subisce perdite in un periodo successivo, il Principale Gestore Delegato non è in alcun modo tenuto, e non procederà, al rimborso di tali commissioni di performance.

Inoltre, le commissioni di performance sono dovute come stabilito per il relativo Comparto e possono essere dovute anche se la performance è diminuita nel periodo di performance in questione.

### ***18. Europa Centrale e Orientale***

Alcuni mercati dell'Europa Centrale e Orientale presentano rischi specifici legati alla liquidazione e alla custodia dei titoli. Tali rischi derivano dal fatto che in alcuni paesi possano non esistere titoli cartacei; pertanto, la proprietà dei titoli è provata solo dal registro degli azionisti dell'emittente. Ogni emittente è responsabile della nomina del suo conservatore del registro. Nel caso della Russia, ciò comporta un'ampia distribuzione geografica di diverse migliaia di conservatori in tutto il paese. La Commissione Federale Russa per i Titoli e i Mercati Finanziari (la "Commissione") ha definito le responsabilità per le attività del conservatore, fra le quali ciò che costituisce prova della proprietà e le procedure di trasferimento. Tuttavia, difficoltà nell'applicazione dei regolamenti della Commissione comportano il persistere di potenziali perdite o errori e non vi è alcuna garanzia che i conservatori dei registri agiscano nel rispetto delle leggi e dei regolamenti in vigore. La definizione di pratiche ampiamente riconosciute nel settore è ancora in corso.

Al momento della registrazione, il conservatore produce un estratto del registro degli azionisti in quel momento specifico. La proprietà delle azioni è provata dalle registrazioni del conservatore, ma non dal possesso di un estratto del registro degli azionisti. L'estratto costituisce una semplice prova dell'avvenuta registrazione. Non è negoziabile e non ha alcun valore intrinseco. Inoltre, un conservatore del registro non accetterà normalmente un estratto quale prova della proprietà di azioni e non sarà tenuto a notificare al Depositario, o ai suoi rappresentanti locali in Russia, se o quando apporterà modifiche al registro degli azionisti. Di conseguenza i titoli russi non sono depositati fisicamente presso il Depositario o i suoi rappresentanti locali in Russia. Pertanto, né il Depositario né i suoi rappresentanti locali in Russia possono essere considerati quali responsabili della custodia fisica o di una funzione di deposito in senso tradizionale. I conservatori del registro non sono né agenti del, né responsabili per il, Depositario o i suoi rappresentanti locali in Russia. Gli investimenti in titoli quotati o negoziati in Russia riguarderanno esclusivamente titoli azionari e/o a reddito fisso quotati o negoziati a livello 1 o a livello 2 della borsa valori RTS o MICEX.

La responsabilità del Depositario comprende il mancato e non giustificabile espletamento dei suoi obblighi o una loro esecuzione inappropriata e non si estende alle perdite dovute a liquidazione, bancarotta, negligenza o dolo di qualsiasi conservatore del registro. Nell'eventualità di tali perdite, il relativo Comparto dovrà perseguire i propri diritti direttamente nei confronti dell'emittente e/o del suo conservatore incaricato. I succitati rischi relativi alla custodia dei titoli in Russia possono sussistere, in modo analogo, in altri paesi dell'Europa centrale e orientale nei quali un Comparto potrà investire.

I rischi politici, legali e operativi degli emittenti che investono in Russia possono essere particolarmente marcati. È altresì possibile che alcuni emittenti russi non soddisfino i parametri internazionalmente riconosciuti di corporate governance. Tali circostanze possono ridurre il valore degli attivi acquisiti o impedire al Comparto, del tutto o in parte, l'accesso a tali attivi a suo discapito.

Dal momento che un Comparto investe direttamente nei mercati russi, i maggiori rischi riguardano in particolare il regolamento delle operazioni e il deposito degli attivi. In Russia, la pretesa legale dei titoli è comprovata dall'iscrizione in un registro. La gestione di questo registro può, tuttavia, divergere in modo significativo dai parametri accettati a livello internazionale. Il Comparto può perdere la sua iscrizione nel registro, del tutto o in parte, in particolare a seguito di negligenza, scarsa cura o anche frode. Non è altresì possibile garantire al momento che il registro venga gestito in modo indipendente, con la competenza, l'attitudine e l'integrità necessarie e, in particolare, senza che le società sottostanti esercitino un'influenza; i conservatori non sono soggetti ad alcuna conseguenza in caso di perdita dei diritti. Inoltre, non si può escludere che, in caso di investimento diretto nei mercati russi, possano già sussistere pretese al titolo degli attivi di riferimento da parte di terzi, o che l'acquisto di tali attivi possa essere soggetto a restrizioni in merito alle quali l'acquirente non è stato informato.

### ***19. Investimento in Società Infrastrutturali Quotate***

Gli investimenti effettuati da Società Infrastrutturali Quotate in progetti infrastrutturali durante la fase di costruzione comportano alcuni rischi. Per esempio, può sussistere un rischio residuo di mancato completamento dei progetti nel rispetto del preventivo di spesa, entro i tempi prestabiliti o attenendosi alle specifiche indicate; che la direzione dei progetti infrastrutturali possa essere esposta a interruzioni non programmate causate da disastri naturali o attacchi terroristici, o che ostacoli operativi e/o interruzioni nelle forniture possano incidere negativamente sui flussi di cassa resi disponibili dalle attività infrastrutturali. Anche le leggi nazionali e locali in materia ambientale possono influenzare la direzione dei progetti infrastrutturali. I parametri fissati e le norme imposte relativamente ad alcuni aspetti sanitari e di qualità ambientale impongono pene e altri obblighi in caso di violazione di tali parametri e possono definire obblighi di ripristino di impianti e di ubicazioni laddove si svolgono o si svolgevano le attività, incidendo pertanto sul risultato finanziario dei progetti infrastrutturali.

## **20. Investimento in Società Immobiliari Quotate**

Esistono speciali considerazioni sui rischi associati all'investimento in Società Immobiliari Quotate fra cui: la natura ciclica dei beni immobiliari, i rischi relativi alle condizioni economiche generali e locali, l'eccesso di costruzioni e l'accresciuta concorrenza, gli aumenti delle imposte sulla proprietà e delle spese di gestione degli immobili, gli sviluppi demografici e le variazioni nei redditi locativi, modifiche ai piani regolatori, perdite per infortuni o condanne, vincoli normativi agli affitti, variazione del valore delle aree residenziali, rischi delle parti correlate, mutato grado di interesse delle proprietà per i locatari, aumenti dei tassi d'interesse e altri fattori che pesano sui mercati finanziari immobiliari.

## **21. Valutazione del Principale Gestore Delegato**

Il Gestore può consultarsi con il Principale Gestore Delegato in merito alla valutazione degli investimenti non quotati. Esiste un conflitto intrinseco di interessi fra il coinvolgimento del Principale Gestore Delegato nella determinazione del valore degli investimenti del Comparto e le altre responsabilità del Principale Gestore Delegato, poiché il suo emolumento crescerà con l'aumentare del valore di un Comparto.

## **22. Prelievo di Spese e Commissioni dal Capitale anziché dal Reddito**

Russell Investments Global High Dividend Equity e Russell Investments Global Listed Infrastructure perseguono l'obiettivo di generare reddito aggiuntivo rispetto all'incremento del capitale e, al fine di accrescere il reddito distribuibile, spese e commissioni di un Comparto sono prelevabili dal capitale del Comparto. Gli Azionisti devono tener presente che, per questi Comparti, essi sono soggetti ad un rischio più elevato di mancato recupero, all'atto del rimborso delle Azioni, dell'intero importo investito. Questa politica di prelievo delle commissioni determina per il Comparto un maggior rischio di erosione del capitale, a causa dello scarso potenziale di crescita dello stesso e della possibile riduzione dei rendimenti futuri a seguito dell'erosione del capitale. Gli Azionisti devono tener presente che la Banca Centrale assimila qualsiasi distribuzione effettuata dai Comparti prevalentemente investiti in strumenti di debito quale forma di rimborso del capitale.

## **23. Eurozona**

A seguito della crisi di fiducia nei mercati che ha determinato un aumento dei differenziali di rendimento delle obbligazioni e dei credit default spread (il costo sostenuto per acquistare protezione creditizia), con particolare riferimento a certi paesi dell'area dell'euro, alcuni paesi UE hanno dovuto accettare "salvataggi" da parte degli istituti di credito e linee di credito da agenzie sovranazionali quali il Fondo Monetario Internazionale e il Fondo Europeo per la Stabilità Finanziaria di recente creazione. La Banca Centrale Europea è inoltre dovuta intervenire nell'acquisto di debito dell'Eurozona nel tentativo di stabilizzare i mercati e ridurre il costo dei finanziamenti.

Nel dicembre 2011, i leader dei paesi dell'Eurozona nonché i leader di alcuni altri paesi dell'UE, si sono riuniti a Bruxelles dove hanno concordato un "patto fiscale" che include un impegno verso nuove norme di bilancio da introdurre nei sistemi legali dei paesi coinvolti oltretutto l'accelerazione nell'entrata in vigore del trattato sul Meccanismo Europeo di Stabilità.

Ferme restando le misure sopra descritte e le misure che potranno essere introdotte in futuro, è possibile che un paese abbandoni l'Eurozona in favore di una valuta nazionale e, di conseguenza, che abbandoni l'UE e/o che l'euro, la moneta unica europea, cessino di esistere nella loro forma attuale e/o perdano in uno o più paesi lo status giuridico che li caratterizza attualmente. Gli effetti di tali eventi potenziali sui Comparti e, in particolare, sui Comparti denominati in euro o che investono in strumenti prevalentemente legati all'Europa, non sono prevedibili.

Più in generale, la liquidità e il prezzo di alcune attività detenute dai Comparti potranno continuare ad essere direttamente o indirettamente influenzate dalla crisi dell'Eurozona e ciò potrebbe incidere negativamente sul rendimento dei Comparti.

## **24. Rischio di reinvestimento della garanzia collaterale liquida**

In virtù della possibilità dei Comparti, nel rispetto delle condizioni ed entro i limiti definiti dalla Banca Centrale, di reinvestire la garanzia collaterale ricevuta, un Comparto che reinveste la garanzia collaterale liquida sarà esposto ai rischi associati con tali investimenti quali, per esempio, il fallimento o l'insolvenza dell'emittente del titolo pertinente o della relativa controparte con riferimento all'obbligo pattuito dal contratto corrispondente. Molti dei rischi sopra specificati si applicheranno parimenti al reinvestimento della garanzia collaterale, inclusi, a titolo esemplificativo ma

non esaustivo, i rischi descritti nelle sezioni intitolate “Rischi di controparte e di liquidazione”, “Rischi connessi con l’investimento in altri organismi di investimento collettivo”, “Rischio del Reddito fisso” e “Crisi dell’Eurozona”.

### **25. Rischio di terrorismo, ostilità e rischio pandemico**

Atti di violenza terroristica, disordini politici, rivolte armate a livello regionale e internazionale e risposte internazionali a tali rivolte, disastri naturali, compresi uragani e inondazioni, rischi globali per la salute o pandemie o minaccia o possibilità percepita che tali eventi potrebbero avere un impatto negativo sui risultati di un Comparto. Tali eventi potrebbero condizionare negativamente i livelli di attività commerciale e scatenare notevoli cambiamenti improvvisi nelle condizioni e nei cicli economici regionali e globali. Tali eventi comportano inoltre rischi significativi per le persone e le strutture fisiche, nonché per le operazioni a livello globale.

Una pandemia globale può causare una volatilità estrema e una liquidità limitata nei mercati mobiliari e tali mercati possono essere soggetti a un intervento governativo. Alcuni governi possono imporre restrizioni sulla produzione di beni e la fornitura di servizi, oltre alla libera circolazione delle persone. Ciò può avere un impatto sostanziale sulle attività delle imprese, sulla loro redditività e sulla capacità di generare un flusso di cassa positivo. In queste condizioni di mercato sussiste un rischio molto più alto di insolvenze e fallimenti. Di conseguenza, ciò può avere un impatto sostanziale sui risultati di un Comparto.

Con il pesante calo dell’attività economica e le restrizioni imposte, vi è la possibilità di interruzioni nella fornitura di elettricità, altri servizi di pubblica utilità o servizi di rete, nonché guasti di sistema nelle infrastrutture o che si ripercuotono in altro modo sulle imprese e che potrebbero condizionare negativamente i risultati di un Comparto. Una pandemia globale può tradursi nell’assenza dal lavoro o nel lavoro a distanza di dipendenti del Principale Gestore Delegato e di altri fornitori di servizi alla Società per periodi di tempo protratti. L’abilità dei dipendenti del Principale Gestore Delegato e/o di altri fornitori di servizi alla Società di lavorare efficacemente a distanza può avere un impatto negativo sulle operazioni quotidiane di un Comparto.

### **26. Cambiamenti nel contesto politico del Regno Unito**

I cambiamenti nel contesto politico del Regno Unito a seguito della sua decisione, tramite referendum, di uscire dall’UE potrebbero portare a un’incertezza politica, legale, fiscale ed economica. Ciò potrebbe ripercuotersi sulle condizioni economiche generali del Regno Unito. Non è ancora chiaro se e in che misura, le normative UE saranno generalmente applicate in merito al Principale Gestore Delegato a seguito dell’uscita del Regno Unito dall’UE, tuttavia, è possibile che gli investitori siano soggetti a meno tutele normative di quanto non sarebbe altrimenti. L’uscita del Regno Unito potrebbe condizionare negativamente la capacità del Principale Gestore Delegato di accedere ai mercati, effettuare investimenti, attrarre e mantenere dipendenti o stipulare accordi (per suo conto o per conto della Società o dei Comparti) o continuare a lavorare con controparti e fornitori di servizi non del Regno Unito, tutti fattori che potrebbero tradursi in un aumento dei costi per la Società e/o i Comparti.

### **27. Regime fiscale**

Si richiama l’attenzione dei potenziali investitori sui rischi di tassazione associati all’investimento nella Società, in relazione ai quali si può consultare la sezione intitolata “Regime Fiscale”.

#### ***Rischio della ritenuta d’acconto***

Gli utili e le plusvalenze derivanti dai titoli e dalle attività di ciascun Comparto potrebbero essere soggetti a ritenuta alla fonte, che potrebbe non essere recuperabile nei paesi in cui tali utili e plusvalenze sono generati.

#### ***FATCA (legge in materia di conformità fiscale dei conti esteri)***

Gli Stati Uniti e l’Irlanda hanno stipulato un accordo intergovernativo finalizzato all’attuazione del FATCA (“IGA”). Ai sensi dell’IGA, un’entità classificata come Istituto Finanziario Estero (un “IFE”) considerato residente in Irlanda è tenuta a fornire alle Autorità Tributarie determinate informazioni relative ai suoi titolari di “conti” (ossia gli Azionisti). L’IGA dispone altresì la comunicazione e lo scambio automatici di informazioni tra le Autorità Tributarie e l’Internal Revenue Service statunitense (l’“IRS”) in relazione a conti detenuti in IFE irlandesi da parte di soggetti statunitensi e lo scambio reciproco di informazioni inerenti a conti finanziari statunitensi detenuti da residenti irlandesi. A condizione che la Società soddisfi i requisiti dell’IGA e della legislazione irlandese, non dovrebbe essere soggetta alla ritenuta d’acconto FATCA su qualsiasi pagamento ricevuto e potrebbe non essere tenuta ad applicare ritenute alla fonte sui pagamenti da essa effettuati.

Pur impegnandosi ad adempiere ad ogni obbligo imposto o ad evitare l’applicazione della ritenuta d’acconto FATCA,

non vi è garanzia che la Società sarà in grado di adempiere a tali obblighi. L'assoggettamento della Società ad una ritenuta d'acconto a seguito dell'applicazione di un regime FATCA influirà notevolmente sul valore delle Azioni detenute da tutti gli Azionisti.

Si invitano tutti i potenziali investitori/azionisti a rivolgersi al proprio consulente fiscale in merito alle possibili implicazioni del FATCA su un investimento nella Società.

### **CRS**

L'Irlanda ha previsto il recepimento del CRS attraverso la Sezione 891F del TCA e la promulgazione dei Regolamenti del 2015 concernenti la Comunicazione di determinate informazioni da parte di Istituti finanziari soggetti a obbligo di comunicazione di informazioni (Returns of Certain Information by Reporting Financial Institutions Regulations) (i "**Regolamenti CRS**").

Il CRS, applicato in Irlanda dal 1° gennaio 2016, è un'iniziativa globale dell'OCSE per lo scambio di informazioni fiscali, mirata a incoraggiare un approccio coordinato alla divulgazione del reddito conseguito da persone fisiche e giuridiche.

Quale istituto finanziario soggetto a obbligo di comunicazione di informazioni ai fini del CRS, la Società sarà tenuta a soddisfare gli obblighi CRS irlandesi. Al fine di adempiere ai propri obblighi CRS, la Società chiederà ai propri investitori di fornire determinate informazioni concernenti la propria residenza fiscale e in alcuni casi potrebbe chiedere informazioni relative alla residenza fiscale dei beneficiari effettivi dell'investitore. La Società, o un soggetto da essa nominato, comunicherà le informazioni richieste alle Autorità Tributarie entro il 30 giugno dell'anno successivo all'anno dell'accertamento per cui è dovuta una dichiarazione. Le Autorità Tributarie condivideranno le informazioni appropriate con le autorità tributarie preposte nelle giurisdizioni aderenti.

Si invitano tutti i potenziali investitori/azionisti a rivolgersi al proprio consulente fiscale circa le possibili implicazioni del CRS di un investimento nella Società.

### **28. Rischi operativi (inclusi il rischio di sicurezza informatica e la sicurezza dei dati)**

Un investimento in un Comparto, come accade con qualsiasi fondo, può implicare rischi operativi derivanti da fattori quali errori di elaborazione, errori umani, processi interni o esterni inadeguati o difettosi, guasti di sistemi e tecnologie, avvicendamenti del personale, infiltrazione di persone non autorizzate ed errori causati da fornitori di servizi come il Gestore o l'Agente Amministrativo. Sebbene i Comparti cercheranno di ridurre al minimo tali eventi attraverso controlli e supervisione, eventuali difetti rimanenti potrebbero causare perdite a un Comparto.

Nell'ambito dei suoi servizi di gestione, il Gestore (e i suoi delegati) può elaborare, memorizzare e/o trasmettere informazioni elettroniche, comprese le informazioni relative alle operazioni dei Comparti e le informazioni di carattere personale degli Azionisti. Analogamente, i fornitori di servizi del Gestore e della Società, in particolare l'Agente Amministrativo, possono elaborare, memorizzare e trasmettere tali informazioni. Il Gestore (e i suoi delegati), l'Agente Amministrativo e il Depositario (e i rispettivi gruppi) hanno ciascuno sistemi informatici propri che ciascun fornitore di servizi ritiene ragionevolmente progettati per proteggere tali informazioni e prevenire la perdita di dati e le violazioni della sicurezza. Tuttavia, come qualsiasi altro sistema, questi sistemi non possono fornire una sicurezza assoluta.

Le tecniche utilizzate per ottenere l'accesso non autorizzato ai dati, disabilitare o far degradare il servizio o sabotare i sistemi cambiano con frequenza e possono essere difficili da rilevare per lunghi periodi di tempo. L'hardware o il software acquistato da terzi può contenere difetti di progettazione o fabbricazione o altri problemi che potrebbero compromettere inaspettatamente la sicurezza delle informazioni. I servizi di connessione alla rete forniti da terzi al Gestore (e ai suoi delegati) potrebbero essere esposti a vulnerabilità, con conseguente violazione della rete del Gestore (e dei suoi delegati). I sistemi e le strutture del Gestore (e dei suoi delegati) potrebbero essere esposti a errori o illeciti dei dipendenti, sorveglianza governativa o altre minacce alla sicurezza.

I fornitori di servizi del Gestore e della Società sono esposti alle stesse minacce alla sicurezza informatica affrontate dal Gestore. Se il Gestore o il fornitore di servizi non adotta o non rispetta adeguate politiche di sicurezza dei dati, o in caso di violazione delle sue reti, le informazioni relative alle operazioni della Società e i dati personali degli Azionisti possono andare persi o essere consultati, utilizzati o divulgati in modo improprio.

Ferma restando l'esistenza di politiche e procedure concepite per individuare e prevenire tali violazioni e assicurare la sicurezza, l'integrità e la riservatezza di tali informazioni, nonché la continuità aziendale e le misure di ripristino

d'emergenza concepite per attenuare tali violazioni o interruzioni a livello della Società o dei suoi delegati, la perdita o l'accesso improprio, l'utilizzo o la divulgazione di informazioni proprietarie possono causare al Gestore o a un Comparto, tra l'altro, perdite finanziarie, l'interruzione dell'attività, responsabilità verso terzi, interventi normativi o danni alla reputazione. Ciascuno degli eventi di cui sopra può comportare pesanti ripercussioni negative sul Comparto di riferimento e sugli investimenti dei relativi Azionisti.

Si precisa che agli investitori della Società saranno fornite tutte le garanzie e i diritti appropriati in conformità alla Legislazione in materia di protezione dei dati.

### **29. Rischio del Depositario**

Se un Comparto investe in attività che sono strumenti finanziari detenibili in custodia ("Attività in custodia"), il Depositario è tenuto a svolgere piene funzioni di custodia e sarà responsabile di eventuali perdite di tali attività detenute in custodia, a meno che possa dimostrare che la perdita si è verificata a causa di un evento esterno esulante dal suo ragionevole controllo, la cui conseguenza sarebbero state inevitabili nonostante tutti i ragionevoli sforzi effettuati per evitarle. In caso di siffatta perdita (e in assenza di una prova che la perdita è stata causata da un evento esterno), il Depositario

È tenuto a restituire al Comparto, senza indebito ritardo, attività identiche a quelle perse o un importo corrispondente. Se un Comparto investe in attività che non sono strumenti finanziari che possono essere tenuti in custodia ("Attività non in custodia"), il Depositario è tenuto soltanto a verificare la proprietà di tali attività da parte del Comparto e a mantenere un registro delle attività di cui abbia accertato siffatta proprietà da parte del Comparto. In caso di perdita di dette attività, il Depositario sarà responsabile soltanto nella misura in cui la perdita si sia verificata a causa del suo inadempimento intenzionale o negligente dei propri obblighi derivanti dal Contratto di Deposito.

Poiché è probabile che i Comparti possano ciascuno investire in Attività in custodia e in Attività non in custodia, va rilevato che le funzioni di custodia del Depositario in relazione alle rispettive categorie di attività e al corrispondente standard di responsabilità del Depositario applicabile a tali funzioni differiscono in misura significativa.

I Comparti godono di un elevato livello di protezione in termini di responsabilità del Depositario per la custodia delle Attività in custodia. Tuttavia, il livello di protezione per le Attività non in custodia è notevolmente inferiore. Di conseguenza, maggiore è la proporzione di un Comparto investita in categorie di Attività non in custodia, più alto sarà il rischio che eventuali perdite di tali attività possano non essere recuperabili. Sebbene sarà stabilito caso per caso se un investimento specifico del Comparto sia un'Attività in custodia o non in custodia, in linea generale va rilevato che i derivati negoziati OTC da un Comparto saranno Attività non in custodia. Potrebbero esservi anche altri tipi di attività in cui un Comparto investe di volta in volta che saranno trattate analogamente. Considerato il quadro delle responsabilità del Depositario di cui alla Direttiva OICVM V, tali Attività non in custodia, da un punto di vista della custodia, espongono il Comparto a un livello superiore di rischio rispetto alle Attività in custodia, come ad esempio le azioni e obbligazioni negoziate in borsa.

### **30. Conto per Sottoscrizioni/Rimborsi**

La Società gestisce un Conto per Sottoscrizioni/Rimborsi per tutti i Comparti. Per ulteriori dettagli sui rischi applicabili a tale Conto per Sottoscrizioni/Rimborsi, si rimanda alla precedente sezione "Utilizzo di un Conto per Sottoscrizioni/Rimborsi".

### **31. Status di Investitore Richiedente il Rimborso**

Gli azionisti saranno depennati dal registro degli azionisti al ricevimento dei proventi di rimborso. Qualora gli investitori restino Azionisti fino al momento del calcolo del Valore Patrimoniale Netto pertinente e dell'aggiornamento del registro, essi saranno considerati creditori per i proventi di rimborso, piuttosto che Azionisti dal Giorno di Valorizzazione pertinente, e saranno di conseguenza classificati con priorità rispetto agli altri creditori del Comparto interessato. Inoltre, durante questo periodo, gli investitori non avranno diritti di Azionisti previsti dallo Statuto, eccettuato il diritto di percepire i propri proventi di rimborso ed eventuali dividendi dichiarati sulle loro Azioni prima del Giorno di Valorizzazione pertinente, e in particolare non avranno il diritto di ricevere l'avviso di convocazione delle assemblee generali o delle assemblee di azionisti in classi di azioni specifiche, né di partecipare o votare alle stesse.

### **32. Impatto delle norme UE in materia di cartolarizzazione**

Il Regolamento sulle Cartolarizzazioni si applica dal 1° gennaio 2019 e introduce obblighi di due diligence, trasparenza e mantenimento del rischio per gli OICVM relativamente agli investimenti in posizioni di cartolarizzazione. Si prevede che, con alcune deroghe e disposizioni transitorie, alcuni strumenti detenuti da un Comparto possono costituire Posizioni Cartolarizzate nell'ambito di applicazione del Regolamento sulle Cartolarizzazioni. In tali casi, il Comparto

sarà classificato come “investitore istituzionale” ai fini del Regolamento sulle Cartolarizzazioni e, di conseguenza, sarà direttamente soggetto agli obblighi previsti dal Regolamento sulle Cartolarizzazioni per quanto riguarda le pertinenti Posizioni Cartolarizzate che detiene o si propone di detenere. Ciò include una serie di specifiche misure di due diligence che devono essere prese in considerazione dal Comparto sia prima di detenere che durante la detenzione di una Posizione Cartolarizzata. In particolare, il Comparto sarà tenuto a verificare che il cedente, sponsor o prestatore originario della Posizione Cartolarizzata che si propone di detenere rispetti l’obbligo di mantenere su base continuativa un interesse economico rilevante che non deve essere inferiore al 5% nella cartolarizzazione pertinente ai sensi del Regolamento sulla Cartolarizzazione (il “**Requisito di Ritenzione del Rischio**”) prima di investire nella Posizione Cartolarizzata. Il Comparto è tenuto a monitorare costantemente il rispetto del Requisito di Ritenzione del Rischio. Se un Comparto è esposto a una Posizione Cartolarizzata che non soddisfa più i Requisiti di Ritenzione del Rischio, gli Amministratori e/o i loro delegati debitamente nominati, agendo nel migliore interesse degli Azionisti del Comparto di riferimento, adotteranno le misure correttive del caso. Il Comparto è tenuto al rispetto dei Requisiti di Ritenzione del Rischio indipendentemente dal luogo di stabilimento del cedente/sponsor/prestatore originario. Il Regolamento sulle Cartolarizzazioni impone obblighi direttamente ai cedenti/sponsor/prestatori originari di Posizioni Cartolarizzate stabiliti nell’UE, incluso l’obbligo diretto di rispettare il Requisito di Ritenzione del Rischio. Tale obbligo è conforme all’obbligo di verifica pre-investimento applicabile a un Comparto in quanto investitore istituzionale e comporta che gli strumenti emessi nell’UE siano conformi al Requisito di Ritenzione del Rischio. Per quanto riguarda le cartolarizzazioni in cui i cedenti/sponsor/prestatori originari siano stabiliti al di fuori dell’UE, non sussiste per gli stessi un obbligo diretto a rispettare il Regolamento sulle Cartolarizzazioni. Di conseguenza, i cedenti/sponsor/prestatori originari non-UE possono scegliere di non rispettare i Requisiti obbligatori di Ritenzione del Rischio che impedirebbero al Comparto di acquisire qualsiasi cartolarizzazione emessa da tali cedenti/sponsor/prestatori non originari. Potrebbe conseguire un universo più ristretto di strumenti nei quali un Comparto può investire.

Durante il mandato, un Fondo può essere penalizzato da modifiche fiscali, legali e normative in materia di cartolarizzazione. L’inquadramento normativo della cartolarizzazione è in evoluzione e modifiche nella tassazione o nella regolamentazione delle cartolarizzazioni potrebbero incidere negativamente sul valore delle Azioni, anche intaccando il valore degli investimenti detenuti da un Fondo e la capacità del Fondo di perseguire i propri obiettivi di investimento, a danno soprattutto di vari tipi di titoli ABS e altri strumenti di debito.

### ***33. Informazioni e dati di terze parti***

Il Gestore e il Principale Gestore Delegato (e i suoi delegati debitamente nominati) dipendono dalle informazioni e dai dati di terze parti (che possono comprendere i fornitori di ricerche, relazioni, controlli, rating e/o analisi come fornitori di indici e consulenti) e tali informazioni o dati possono essere incompleti, approssimativi o incoerenti. In particolare, esistono limitazioni alla disponibilità e alla qualità dei dati relativi alla sostenibilità.

### ***34. Regolamento sulla finanza sostenibile***

L’UE ha elaborato un quadro di politica finanziaria che prevede misure normative atte a liberare finanziamenti per la crescita sostenibile e a incanalare gli investimenti privati verso la transizione a un’economia a impatto zero sul clima (il “Piano d’azione europeo per la finanza sostenibile”). Nell’ottica del Piano d’azione europeo per la finanza sostenibile, l’UE sta introducendo nuovi regolamenti sulla finanza sostenibile, tra cui l’SFDR, oltre ad aggiornare il regolamento esistente in riferimento alla sostenibilità (“Regolamento sulla finanza sostenibile”). Il Regolamento sulla finanza sostenibile è stato introdotto su base progressiva e alcuni elementi come le norme tecniche di regolamentazione, richiedono tempi di attuazione.

La Società cerca di conformarsi a tutti gli obblighi legali ad essa applicabili, ma vi potrebbero essere difficoltà nel rispettare i nuovi obblighi derivanti dai Regolamenti sulla finanza sostenibile. Alla Società può essere richiesto di sostenere i costi per la conformità ai Regolamenti sulla finanza sostenibile, sia per quanto riguarda il processo di attuazione iniziale sia su base ricorrente a seguito dell’introduzione di nuovi obblighi. Gli sviluppi politici o le modifiche alle politiche dei governi attraverso il processo di attuazione potrebbero determinare ulteriori costi per la Società.

## AMMINISTRAZIONE DEI COMPARTI

### Come acquistare le Azioni

Le Azioni di ogni Classe sono acquistabili conformemente alle condizioni seguenti:

#### ***Orario delle sottoscrizioni per la negoziazione dei Comparti in ogni Giorno Lavorativo***

Il seguente orario delle sottoscrizioni si applicherà ai Comparti che riportano quale Giorno di Valorizzazione “ogni Giorno Lavorativo” nella parte relativa della sezione intitolata “I Comparti”.

Le azioni di un Comparto saranno emesse in un dato Giorno di Valorizzazione nel quale l'Agente Amministrativo ha ricevuto:

1. un modulo di sottoscrizione debitamente compilato entro le ore 14 (ora irlandese) di tale Giorno di Valorizzazione; e
2. quote di sottoscrizione (in qualsiasi valuta liberamente convertibile) entro il 3° Giorno Lavorativo successivo a tale Giorno di Valorizzazione.

Se l'Agente Amministrativo non riceve un modulo di sottoscrizione debitamente compilato entro le ore 14 (ora irlandese) nel relativo Giorno di Valorizzazione, il richiedente riceverà il Valore Patrimoniale Netto per Azione il primo Giorno di Valorizzazione successivo, a condizione che sia stato ricevuto un modulo di sottoscrizione debitamente compilato entro le ore 14 (ora irlandese) di tale Giorno di Valorizzazione. Il Gestore - a sua completa discrezione e su base individuale, come stabilito dal Consiglio di Amministrazione - potrà accettare i moduli di sottoscrizione, debitamente compilati, anche se ricevuti dopo le ore 14 (ora irlandese) ma prima delle ore 17 (ora irlandese) in un Giorno di Valorizzazione, nel caso in cui il ritardo sia imputabile a circostanze eccezionali quali difetti di trasmissione telematica o elettronica. In ogni modo, i moduli di sottoscrizione possono non essere accettati una volta che il Valore Patrimoniale Netto sia già stato calcolato per il Giorno di Valorizzazione rilevante.

#### ***Procedura di sottoscrizione***

Le domande di Azioni devono specificare l'importo in contanti delle Azioni da acquistare o un numero specifico di Azioni da acquistare.

Le domande per un numero specifico di Azioni saranno accettate se il richiedente accetta (1) di effettuare il pagamento delle Azioni; e (2) a discrezione esclusiva e su richiesta del Gestore, il richiedente accetta di indennizzare la Società per ogni perdita derivante dal mancato pagamento a favore della Società secondo quanto pattuito.

Il richiedente dovrà indennizzare la Società per qualsiasi perdita derivante dal mancato pagamento a favore della Società secondo quanto pattuito. Il prezzo di sottoscrizione dovrà essere pagato sul conto del Depositario specificato nel modulo di sottoscrizione.

Qualsiasi Azione sottoscritta sarà assegnata solo provvisoriamente fino a quando non sarà interamente liberata.

Le domande di sottoscrizione devono essere conformi alle disposizioni della Banca Centrale e devono essere ricevute a mezzo:

- fax; o
- strumenti elettronici, laddove tali strumenti elettronici siano stati concordati con il Gestore e l'Agente Amministrativo; o
- consegna a mano, per esempio, tramite posta raccomandata o corriere, laddove ciò sia stato concordato con il Gestore e l'Agente Amministrativo.

Se il modulo di sottoscrizione iniziale è stato ricevuto per fax, la copia originale firmata dovrà essere subito inviata, unitamente a tutta la documentazione richiesta ai fini della prevenzione del fenomeno del riciclaggio. Le richieste di sottoscrizione successiva inviate a mezzo fax da un Azionista possono essere processate senza dover inviare la documentazione originale.

**Il Gestore si riserva il diritto di rifiutare, del tutto o in parte, le richieste di sottoscrizione. Qualsiasi Classe di**

**Azioni può essere chiusa alla sottoscrizione, temporaneamente o definitivamente, a discrezione del Gestore.** Qualora una richiesta di sottoscrizione sia rifiutata, il prezzo di sottoscrizione versato verrà restituito al sottoscrittore entro 14 giorni dalla data della richiesta di sottoscrizione medesima, a rischio del sottoscrittore e senza interessi.

Qualora entro il Termine Ultimo di Negoziazione o entro un periodo ragionevole di tempo non sia stato ricevuto l'intero pagamento, oppure in caso di non disponibilità dei fondi, la totalità o parte di qualsiasi assegnazione di Azioni effettuata in ordine a tale richiesta potrà essere annullata oppure, in alternativa, l'Agente Amministrativo potrebbe considerare la richiesta come una richiesta di un numero di Azioni che possano essere acquistate con tale pagamento nel Giorno di Valorizzazione immediatamente successivo alla ricezione dell'intero pagamento o della disponibilità dei fondi. In tali casi la Società può addebitare al richiedente eventuali perdite risultanti subite dal Comparto pertinente. La Società si riserva il diritto di addebitare interessi a un ragionevole tasso commerciale sulle sottoscrizioni regolate in ritardo.

L'Agente Amministrativo emetterà un fissato bollato per l'Azionista a conferma dei dettagli della sua sottoscrizione una volta elaborata.

### ***Prezzo di Sottoscrizione***

Il prezzo di sottoscrizione iniziale per Azione per ogni "nuova" Classe di Azioni durante il Periodo di Offerta Iniziale è stabilito nella Tabella 1. Dopo il Periodo di Offerta Iniziale di ciascuna Classe di Azioni, le Azioni di ogni Classe saranno emesse al Valore Patrimoniale Netto per Azione determinato nel Giorno di Valorizzazione in cui devono essere emesse. Potrà essere dovuta una Commissione di Sottoscrizione al Collocatore o ad un suo agente sul prezzo iniziale di sottoscrizione per Azione. Un Adeguamento per Diluizione può essere dovuto a un Comparto alla sottoscrizione di Azioni in quel Comparto – si rimanda alla sezione intitolata "Adeguamento per Diluizione".

### ***Emissione di Azioni in cambio di investimenti***

A totale discrezione del Gestore, la Società può emettere Azioni in cambio di investimenti in cui il Comparto può investire in conformità con gli obiettivi e strategie d'investimento del Comparto. Il numero di Azioni emesse in cambio di tali investimenti non sarà superiore dal numero che sarebbe stato emesso dietro pagamento in contanti, avendo valutato gli investimenti per i quali si vuole effettuare la permuta in conformità con le disposizioni sulla valutazione stabilite della Società.

### **Come riscattare le Azioni**

Le Azioni di ogni Classe sono rimborsabili conformemente alle condizioni seguenti:

#### ***Orario dei rimborsi per la negoziazione dei Comparti in ogni Giorno Lavorativo***

Il seguente orario dei rimborsi si applicherà ai Comparti che riportano quale Giorno di Valorizzazione "ogni Giorno Lavorativo" nella parte relativa della sezione intitolata "I Comparti".

Gli Azionisti possono ottenere il rimborso delle loro Azioni compilando un modulo di rimborso e inviandolo all'Agente Amministrativo entro e non oltre le ore 14 (ora irlandese) di un Giorno di Valorizzazione.

Ogni modulo di richiesta di rimborso ricevuto dall'Agente Amministrativo dopo le ore 14 (ora irlandese) di un Giorno di Valorizzazione non sarà processato sino al successivo Giorno di Valorizzazione al Valore Patrimoniale Netto per Azione di tale Giorno di Valorizzazione.

Il Gestore – a sua completa discrezione e su base individuale, come stabilito dai Membri del Consiglio di Amministrazione – potrà accettare i moduli di rimborso, debitamente compilati, anche se ricevuti dopo le ore 14 (ora irlandese) ma prima delle ore 17 (ora irlandese) in un Giorno di Valorizzazione, nel caso in cui il ritardo sia imputabile a circostanze eccezionali quali difetti di trasmissione elettronica o di altra natura. In ogni modo, i moduli di rimborso possono non essere accettati una volta che il Valore Patrimoniale Netto sia già stato calcolato per il Giorno di Valorizzazione rilevante.

### ***Procedura di rimborso***

Le domande di rimborso devono essere conformi alle disposizioni della Banca Centrale e devono essere ricevute a mezzo:

- fax; o
- strumenti elettronici laddove tali strumenti elettronici siano stati concordati con il Gestore e l'Agente Amministrativo; o
- consegna a mano, laddove sia già stata concordata con il Gestore e l'Agente Amministrativo.

L'Agente Amministrativo emetterà un fissato bollato per l'Azionista a conferma dei dettagli del suo rimborso una volta elaborato.

Laddove venga effettuata una sottoscrizione via fax, non saranno pagati i proventi di un eventuale rimborso della partecipazione finché la Società non abbia ricevuto il modulo di sottoscrizione originale firmato dall'Azionista insieme a tutta la documentazione richiesta, inclusa l'eventuale documentazione richiesta in relazione alla prevenzione del fenomeno del riciclaggio. I moduli di rimborso ricevuti via fax verranno processati esclusivamente ove il pagamento debba essere versato su un conto registrato.

### ***Prezzo di rimborso***

Le azioni saranno rimborsate al Valore Patrimoniale Netto per Azione di riferimento, come stabilito il Giorno di Valorizzazione nel quale avviene il rimborso. Un Adeguamento per Diluizione può essere dovuto a un Comparto al rimborso di Azioni in quel Comparto – si rimanda alla sezione intitolata “Adeguamento per Diluizione”. I proventi di rimborso saranno pagati nella valuta della Classe di Azioni del relativo Comparto oggetto del rimborso.

### ***Pagamento dei proventi del rimborso***

I proventi del rimborso saranno normalmente pagati agli Azionisti 3 Giorni Lavorativi dopo il relativo Giorno di Valorizzazione, sebbene in circostanze eccezionali i proventi possono essere pagati sino a 14 giorni solari dopo la scadenza delle richieste di rimborso.

### ***Emissione di investimenti della Società in cambio di Azioni***

La Società può, con l'autorizzazione dell'Azionista richiedente o in caso di qualsiasi richiesta di rimborso di Azioni rappresentative di almeno il 5% del Valore Patrimoniale Netto di un Comparto a discrezione esclusiva della Società, soddisfare ogni domanda di rimborso di Azioni mediante il trasferimento *in specie* di attività della Società all'Azionista, a condizione che la natura delle attività da trasferire sia stabilita dagli Amministratori con la modalità che essi, con l'approvazione del Depositario, ritengano equa e non pregiudizievole degli interessi dei restanti Azionisti. Su richiesta dell'Azionista che presenta tale domanda di rimborso, le attività saranno vendute (il costo della vendita delle relative Azioni che potrà essere addebitato all'Azionista) e i proventi della vendita trasmessi all'Azionista.

### ***Limiti ai rimborsi***

Se la Società riceve domande di rimborso di Azioni per un valore pari o superiore al 10% del Valore Patrimoniale Netto di un Comparto riferite a qualsiasi Giorno di Valorizzazione, i Membri del Consiglio di Amministrazione possono, a loro discrezione esclusiva, decidere di limitare il valore totale delle Azioni da rimborsare al 10% o più del Valore Patrimoniale Netto di tale Comparto. Se i Membri del Consiglio di Amministrazione decidono di limitare il rimborso delle Azioni con tali modalità, di conseguenza:

1. tutte le domande di rimborso relativa saranno accettate secondo un criterio proporzionale al valore delle Azioni da rimborsare; e
2. in virtù dei suddetti limiti, ogni Azione che non viene rimborsata in un Giorno di Valorizzazione sarà processata come se la domanda di rimborso ad essa relativa sia stata inoltrata nel Giorno di Valorizzazione successivo o in quelli seguenti sino ad avvenuto rimborso di tutte le Azioni di cui era stato originariamente chiesto il rimborso.

### ***Come trasferire le Azioni***

Tutti i trasferimenti di azioni avverranno mediante cessione per iscritto utilizzando il modulo generalmente predisposto o altro modulo: in ogni caso, il modulo utilizzato dovrà contenere il nome e l'indirizzo del cedente e del cessionario. L'atto di cessione di un'azione deve essere sottoscritto dal cedente o da un suo rappresentante. Il cedente rimane titolare dell'azione fino a che il nome del cessionario non è iscritto nel registro degli azionisti. La registrazione dei trasferimenti di Azioni sarà soggetta alle norme stabilite nello Statuto. Le misure volte a prevenire il riciclaggio di denaro, nei termini descritti alla sezione “Come acquistare le Azioni”, si applicano ugualmente ai trasferimenti di Azioni.

### ***Come si determina il Valore Patrimoniale Netto***

Il Valore Patrimoniale Netto per Azione di ciascun Comparto sarà determinato ogni giorno di valorizzazione (in conformità allo statuto e facendo riferimento al prezzo di chiusura più recente nel mercato di quotazione di tali

investimenti) entro le 14.30 (ora irlandese) del successivo Giorno di Valorizzazione.

Le procedure e la metodologia di calcolo del Valore Patrimoniale Netto per Azione sono riepilogate di seguito:

- (a) Nel determinare il Valore Patrimoniale Netto per Azione di un Comparto, i titoli dello stesso, normalmente quotati, negoziati o trattati in un Mercato Regolamentato, saranno valutati al prezzo di chiusura o all'ultimo prezzo di mercato conosciuto, che ai fini della Società si intenderà corrispondente al prezzo di chiusura del Mercato Regolamentato che a giudizio del Gestore sia il principale Mercato Regolamentato per tali titoli. I titoli quotati o negoziati in un Mercato Regolamentato ma che sono acquistati o negoziati con un sovrapprezzo o sconto fuori del mercato di riferimento, possono essere valutati prendendo in considerazione il sovrapprezzo o sconto alla data di valorizzazione. Il Depositario deve assicurare che l'adozione di una simile procedura sia giustificabile nel contesto della determinazione del probabile valore di realizzo del titolo.
- (b) Nel caso di qualsiasi investimento che non sia quotato, negoziato o trattato su un Mercato Regolamentato o il cui prezzo di mercato non sia rappresentativo o non sia disponibile, il valore di tale titolo sarà il suo probabile valore di realizzo alla chiusura delle operazioni, che dovrà essere stimato con cura e in buona fede e sarà determinato da una persona competente nominata dal Gestore e approvata a tal fine dal Depositario, ovvero il valore di tale titolo potrà essere quello considerato equo dal Gestore, date le circostanze, e approvato dal Depositario. Qualora non siano disponibili quotazioni di mercato affidabili per titoli a reddito fisso, il valore di tali titoli potrà essere determinato adottando la metodologia a matrice compilata dagli Amministratori o da una persona competente, approvata a tal fine dal Depositario, con la quale tali titoli sono valutati con riferimento alla valutazione di altri titoli comparabili in termini di rating, rendimento, data di scadenza e altre caratteristiche.
- (c) Gli investimenti in organismi d'investimento collettivo saranno valutati all'ultimo valore patrimoniale netto per quota disponibile dell'ultimo prezzo di offerta pubblicato dall'organismo d'investimento pertinente oppure, se quotati o negoziati su un Mercato Regolamentato, in conformità al precedente punto (a).
- (d) Il contante e altre attività liquide saranno valutati al loro valore nominale con gli eventuali interessi maturati o al netto degli interessi debitori, ove applicabile, fino al Giorno di Valorizzazione.
- (e) Gli strumenti derivati negoziati in borsa saranno valutati sulla base del prezzo di regolamento, come determinato dal mercato in cui lo strumento è negoziato. Qualora tale prezzo di regolamento non sia disponibile, detto valore sarà determinato in conformità al precedente punto (b).
- (f) Ferme restando le disposizioni dei precedenti paragrafi da (a) a (e):
  - (i) Il Gestore o il suo delegato, a propria discrezione in relazione a un determinato Comparto che sia un fondo del mercato monetario a breve termine, ha in atto una procedura di scalata mirata ad assicurare che eventuali discrepanze sostanziali tra il valore di mercato e il valore al costo ammortizzato di uno strumento del mercato monetario siano portate all'attenzione del Principale Gestore Delegato (o i suoi delegati) o che sia effettuata una revisione della valutazione al costo ammortizzato rispetto alla valutazione di mercato in conformità ai requisiti della Banca Centrale.
  - (ii) Qualora il Gestore non abbia l'intenzione o l'obiettivo di applicare la valutazione al costo ammortizzato al portafoglio del Comparto nel suo complesso, uno strumento del mercato monetario compreso in tale portafoglio sarà valutato su base ammortizzata soltanto se ha una scadenza residua inferiore a 3 mesi e non ha alcuna sensibilità specifica ai parametri di mercato, compreso il rischio di credito.
- (g) Fermo restando il senso generale di quanto anzidetto, previa approvazione del Depositario il Gestore può correggere il valore di qualsiasi investimento qualora ritenga che tale correzione sia necessaria al fine di riflettere il valore equo nel contesto di considerazioni valutarie, di commerciabilità, di costi di negoziazione e/o di altre considerazioni ritenute pertinenti. Il criterio di correzione del valore deve essere chiaramente documentato.
- (h) Ove il Gestore lo ritenga necessario, un investimento specifico può essere valutato in base a un metodo alternativo di valutazione approvato dal Depositario e le cui motivazioni/metodologie utilizzate devono essere chiaramente documentate. Eventuali passività della Società non attribuibili ad alcun Comparto saranno ripartite

tra i Comparti in base al rispettivo Valore Patrimoniale Netto o altro criterio approvato dal Depositario tenendo conto della natura delle passività.

Eventuali passività della Società non attribuibili ad alcun Comparto saranno ripartite tra i Comparti in base al rispettivo Valore Patrimoniale Netto o altro criterio approvato dal Depositario tenendo conto della natura delle passività.

Nel caso dei Comparti costituiti da più Classi di Azioni, il Valore Patrimoniale Netto di ciascuna Classe sarà determinato calcolando l'ammontare del Valore Patrimoniale Netto del relativo Comparto attribuibile a ciascuna Classe.

Il Valore Patrimoniale Netto per Azione rappresenta la somma risultante, arrotondata ai primi 4 decimali. Il Valore Patrimoniale Netto di un Comparto attribuibile ad una Classe sarà determinato stabilendo il numero di azioni in tale Classe, assegnando alcune Spese della Classe (come definite di seguito) e le commissioni alla Classe ed effettuando le opportune rettifiche in virtù dei pagamenti effettuati dal Comparto, ove applicabile, e attribuendo conseguentemente il Valore Patrimoniale Netto del Comparto. Il Valore Patrimoniale Netto per Azione di una Classe sarà calcolato dividendo il Valore Patrimoniale Netto della Classe per il numero di azioni in circolazione di quella Classe. Le spese della Classe, le commissioni di gestione o gli oneri non attribuibili ad una Classe in particolare potranno essere ripartiti tra le Classi in base al rispettivo Valore Patrimoniale Netto o a qualsiasi altro criterio ragionevole approvato dal Depositario tenendo conto della natura delle commissioni e oneri. Le spese della Classe o le commissioni di gestione relative ad una Classe in particolare saranno a carico di tale Classe. In caso di emissione in un Comparto di Classi di Azioni quotate in una Valuta della Classe diversa dalla Valuta di Base di quel Comparto, i costi per la conversione della valuta saranno a carico di tale Classe.

Le disposizioni di valutazione della Società illustrate sopra si applicheranno in egual misura al calcolo del valore patrimoniale netto di qualunque Pool di investimenti costituito dal Gestore, a sua discrezione, come definito nella sezione "Pool di investimenti".

#### ***Adeguamento per Diluizione***

Il costo reale della compravendita degli investimenti sottostanti di un Comparto può essere superiore o inferiore all'ultimo prezzo di negoziazione utilizzato nel calcolo del Valore Patrimoniale Netto per Azione. Gli oneri e le commissioni di contrattazione, nonché le negoziazioni a prezzi diversi dall'ultimo prezzo negoziato possono incidere in modo significativamente negativo sugli interessi degli Azionisti di un Comparto. Per evitare tali effetti, noti come "diluizione" e per tutelare gli Azionisti, la Società può addebitare un Adeguamento per Diluizione in presenza di flussi netti in entrata in un Comparto o di flussi netti in uscita da un Comparto, affinché il prezzo di un'Azione del Comparto sia superiore o inferiore a quello che sarebbe risultato da una stima basata sull'ultimo prezzo negoziato. L'addebito di un Adeguamento per Diluizione può ridurre il prezzo di rimborso o aumentare il prezzo di sottoscrizione delle Azioni di un Comparto. L'applicazione di un Adeguamento per Diluizione farà aumentare il Valore Patrimoniale Netto per Azione delle sottoscrizioni nette ricevute dal Comparto e farà diminuire il Valore Patrimoniale Netto per Azione dei rimborsi netti ricevuti dal Comparto. L'applicazione di un Adeguamento per Diluizione sul Prezzo di offerta iniziale sarà analogamente effettuato al lancio di ogni nuova Classe di Azioni di un Comparto già costituito e avrà l'effetto di ridurre il numero di Azioni emesse. Il Prezzo di offerta iniziale sarà pubblicato nel registro ufficiale dei prezzi. Gli Adeguamenti per Diluizione sono applicabili secondo le normali modalità alla chiusura di una singola Classe, ma non si applicheranno alla chiusura di un Comparto ove i costi reali di chiusura si riflettano invece su tutte le Classi di Azioni.

L'imposizione di un Adeguamento per Diluizione dipenderà dal valore di sottoscrizioni o rimborsi di Azioni in ogni Giorno di Valorizzazione. La Società può effettuare un Adeguamento per Diluizione:

- (i) se le sottoscrizioni o i rimborsi netti/e (escludendo i trasferimenti in titoli) eccedono determinate soglie percentuali prestabilite rispetto al Valore Patrimoniale Netto di un Comparto (laddove tali soglie percentuali siano state prestabilite per ogni Comparto di volta in volta dai Membri del Consiglio di Amministrazione o da un comitato nominato dai Membri del Consiglio di Amministrazione); oppure
- (ii) laddove un Comparto registri un costante calo (ossia patisca un flusso netto in uscita di investimenti); oppure
- (iii) in ogni altro caso nel quale la Società ritenga ragionevolmente che sia nell'interesse degli Azionisti imporre un Adeguamento per Diluizione.

L'Adeguamento per Diluizione per ciascun Comparto sarà calcolato facendo riferimento ai costi tipici di negoziazione degli investimenti sottostanti di tale Comparto, includendo eventuali spread di negoziazione, l'impatto di mercato, commissioni, spese e tasse. Questi costi possono variare nel tempo e, di conseguenza, anche l'importo dell'Adeguamento per Diluizione varierà nel tempo. Il prezzo di ciascuna Classe di Azioni di un Comparto sarà

calcolato separatamente, ma ogni Adeguamento per Diluizione inciderà sul prezzo delle Azioni di ciascuna Classe di un Comparto con le stesse modalità. Il mancato Adeguamento per Diluizione nell'esecuzione di una compravendita di Azioni può incidere negativamente sul Valore Patrimoniale Netto di un Comparto.

Al momento di determinare l'esistenza di afflussi netti in un Comparto o di deflussi netti da un Comparto, non si terrà conto di alcuna sottoscrizione o rimborso in specie. Gli Azionisti effettueranno sottoscrizioni o rimborsi in specie al Valore Patrimoniale Netto per Azione in vigore, senza applicazione di un Adeguamento per Diluizione. Tuttavia, nel caso di un Comparto che dovesse subire l'applicazione di imposte di bollo a seguito di una sottoscrizione in specie, potrà applicarsi un Adeguamento per Diluizione sufficiente a riflettere il costo della spesa per imposte di bollo sostenuta a seguito della sottoscrizione in specie.

Adeguamenti per Diluizione possono essere effettuati in qualunque Giorno di Valorizzazione, tuttavia l'ammontare di tali adeguamenti verrà rivisto di volta in volta dal Principale Gestore Delegato. Un Azionista potrà ottenere, su richiesta del Principale Gestore Delegato, i dettagli relativi all'aggiustamento della diluizione applicato alle sottoscrizioni e/o ai rimborsi.

### ***Politica di Distribuzione***

Ciascun Comparto può emettere Azioni di Classe ad Accumulazione o Distribuzione (come definite di seguito). **Salvo il caso in cui sia diversamente indicato dalla denominazione di ciascuna Classe di Azioni, tutte le Classi di Azioni sono Classi di Azioni ad Accumulazione.**

Le "Classi di Azioni ad Accumulazione" sono azioni che dichiarano una distribuzione, ma il cui Reddito Netto è reinvestito nel patrimonio del Comparto di riferimento alla Data di Distribuzione, incrementando, di conseguenza, il Valore Patrimoniale Netto per Azione per una azione di una Classe ad Accumulazione rispetto ad un'azione di una Classe a Distribuzione.

Le "Azioni di Classi a Distribuzione" sono Azioni che distribuiscono di volta in volta il Reddito Netto, a discrezione del Consiglio di Amministrazione, alle relative Date di Distribuzione. L'ammontare delle distribuzioni nelle differenti Azioni di Classi a Distribuzione di un Comparto può variamente riflettere eventuali oneri e spese gravanti su tali Classi di Azioni. Ogni eventuale distribuzione verrà effettuata a valere sul Reddito Netto. Si ricorda che il calcolo del Reddito Netto nei Comparti che privilegiano la generazione di reddito rispetto alla crescita del capitale avviene secondo criteri distinti e che, in tali Comparti, ogni commissione e spesa viene prelevata dal patrimonio anziché dal reddito del Comparto. Un investitore in Azioni di Classi a Distribuzione può scegliere di reinvestire i proventi distribuiti in ulteriori Azioni di Classi a Distribuzione o di ricevere il pagamento mediante bonifico nella Valuta della Classe a Distribuzione in cui ha effettuato l'investimento. L'investitore stesso indicherà per iscritto la propria preferenza al Gestore al momento della domanda di sottoscrizione delle Azioni di Classi a Distribuzione.

Si fa presente che la dichiarazione di distribuzioni nei Comparti che prelevano commissioni (incluse le commissioni di gestione e di performance) e spese dal capitale anziché dal reddito possono comportare l'erosione del capitale degli stessi Comparti e che un incremento del reddito sarà perseguibile preservando parte del suo potenziale a vantaggio della futura crescita del capitale.

### ***Status di fondo a rendicontazione nel Regno Unito***

Con riferimento al periodo contabile decorrente dal 1° luglio 2011, la Società ha condotto le sue attività in modo da consentire di ottenere lo status di fondo a rendicontazione nel Regno Unito.

Tra gli altri requisiti, un fondo a rendicontazione deve riportare i rendimenti di reddito della Società basata sulle singole Azioni a ciascun Azionista interessato per ogni periodo contabile.

Si raccomanda agli Azionisti e gli investitori potenziali, che sono residenti o residenti ordinari nel Regno Unito per motivi fiscali, di consultare i propri consulenti professionisti riguardo alla possibile tassazione o ad altre conseguenze dei regimi di fondo a rendicontazione nel Regno Unito.

### ***Costi di operazioni valutarie***

In merito a qualsiasi conversione valutaria per classi di azioni valutarie non coperte che abbia luogo in fase di sottoscrizione, riscatto, conversione o dopo la distribuzione, questa sarà eseguita ai tassi di cambio prevalenti alla data della transazione. Di conseguenza, il richiedente pagherà ogni costo di operazioni in valuta associato alla conversione valutaria per sottoscrizioni, rimborsi, conversioni e distribuzioni.

### ***Rimborso obbligatorio delle Azioni e Perdita del diritto alla distribuzione degli utili***

La Società si riserva il diritto di rimborsare ogni Azione con preavviso di 14 giorni a un Azionista se:

- (i) la detenzione delle Azioni da parte di tale persona è illegale o se è fatto divieto a tale Azionista, per ragioni legali o normative, di detenere le Azioni o se, secondo i Membri del Consiglio di Amministrazione, la detenzione potrebbe determinare per la Società o gli Azionisti qualsiasi responsabilità fiscale o sanzione amministrativa in cui altrimenti non incorrerebbero; oppure
- (ii) i Membri del Consiglio di Amministrazione, a loro discrezione esclusiva, hanno stabilito che l'Azionista ha effettuato sovrascambi – ai fini di tale decisione, i Membri del Consiglio di Amministrazione possono combinare le Azioni legate da proprietà o controllo comuni allo scopo di accertare se un individuo o un gruppo di persone possa esser ritenuto coinvolto in attività di sovrascambio.

Inoltre, la Società può rimborsare le Azioni ove, per un periodo di sei anni, non sia stato incassato alcun assegno relativo ai dividendi ad esse spettanti e non si sia ricevuta alcuna conferma dall'azionista relativa al ricevimento di certificati azionari o altra conferma della titolarità delle Azioni allo stesso inviati; i proventi del rimborso saranno tenuti in un conto separato fruttifero di interessi e l'azionista interessato avrà diritto di ottenere le somme risultanti a suo credito su tale conto.

Le somme non reclamate entro sei anni dalla dichiarazione della distribuzione sono acquisite al patrimonio del relativo Comparto.

#### ***Pubblicazione del Prezzo delle Azioni***

Eccetto nei casi di seguito descritti, in cui la determinazione del Valore Patrimoniale Netto per azione sia stata sospesa, il valore delle azioni di ciascun Comparto è reso disponibile presso la sede dell'Agente Amministrativo in ogni Giorno di Valorizzazione e detto valore dovrà essere pubblicato, inoltre, (per quanto possibile) giornalmente il primo Giorno Lavorativo successivo al relativo Giorno di Valorizzazione sul sito Bloomberg ([www.bloomberg.com](http://www.bloomberg.com)), un sito internet di pubblico dominio.

Oltre alle informazioni divulgate nelle relazioni periodiche della Società, quest'ultima può, di volta in volta, mettere a disposizione degli investitori informazioni sulle partecipazioni di portafoglio e relative ai portafogli in ordine a uno o più Comparti. Su richiesta, tali informazioni saranno disponibili a tutti gli investitori del Comparto pertinente. Siffatte informazioni saranno fornite esclusivamente su base storica e dopo il Giorno di Valorizzazione pertinente cui esse si riferiscono.

#### ***Sospensione temporanea della valorizzazione e delle emissioni e dei rimborsi delle Azioni***

In qualsiasi momento gli Amministratori possono, previa consultazione con il Gestore, sospendere temporaneamente la determinazione del Valore Patrimoniale Netto e la sottoscrizione, il rimborso e lo scambio di Azioni e il pagamento dei proventi del riacquisto:

- (i) giorni non festivi in cui sia chiuso il mercato regolamentato che è il mercato principale per una significativa parte degli attivi del Comparto, ovvero le negoziazioni sul medesimo siano sospese o ristrette;
- (ii) giorni in cui, a causa di una emergenza, la liquidazione da parte del Comparto degli investimenti che costituiscono parte sostanziale del suo patrimonio non sia praticamente possibile;
- (iii) giorni in cui per qualsiasi motivo il prezzo di un qualsiasi investimento del Comparto non possa essere ragionevolmente, prontamente o accuratamente accertato dal Gestore;
- (iv) giorni in cui l'invio delle somme che devono, o potrebbero, essere utilizzate per la realizzazione o il pagamento degli investimenti del Comparto non possa, nell'opinione del Gestore, essere effettuato al normale tasso di cambio;
- (v) giorni in cui i proventi della vendita o del rimborso delle azioni non possano essere trasmessi a o dal conto del Comparto; o

- (vi) ogni interruzione dei mezzi di comunicazione o calcolo normalmente impiegati dall'Agente Amministrativo per determinare il prezzo o il valore di ogni investimento di un Comparto o nel calcolo o nella comunicazione del prezzo o valore di uno stesso Comparto; oppure
- (vii) ogni periodo nel quale, a seguito di eventi politici, economici, militari o monetari, nonché di altre circostanze estranee al controllo, alla responsabilità e al potere dei Membri del Consiglio di Amministrazione, la liquidazione o la valutazione degli investimenti del relativo Comparto non è ragionevolmente praticabile senza produrre effetti negativi rilevanti a carico degli Azionisti o se, secondo l'Agente Amministrativo, i prezzi di rimborso non sono calcolabili in modo equo; oppure
- (viii) alla pubblicazione di un avviso di convocazione di un'assemblea generale degli Azionisti al fine di deliberare la liquidazione della società o la chiusura di un Comparto o di una Classe.

Saranno adottate tutte le ragionevoli misure atte a garantire che la sospensione abbia durata più breve possibile.

I dettagli di tale sospensione saranno notificati immediatamente (senza ritardo) lo stesso giorno lavorativo alla Banca Centrale e saranno anche notificati a tutti gli Azionisti appena possibile tramite notifica ufficiale. Laddove gli Azionisti abbiano richiesto sottoscrizioni o rimborsi di Azioni di qualsiasi Classe di qualsiasi Comparto o scambi di Azioni di una Classe di qualsiasi Comparto con azioni di altra classe, se non ritirate ma fatte salve le limitazioni di cui sopra, le loro richieste saranno trattate nel primo Giorno di Valorizzazione pertinente dopo la revoca della sospensione.

### ***Conversione delle Azioni***

Con il consenso dei Membri del Consiglio di Amministrazione, gli Azionisti possono convertire le loro Azioni di qualsiasi Comparto in Azioni di un qualsiasi altro Comparto. La conversione avverrà secondo la seguente formula:

$$NA = \frac{(A \times R \times F) - X}{P}$$

dove:

- NA = numero delle azioni che verranno emesse per il nuovo Comparto;
- A = numero delle azioni da convertire;
- R = prezzo di rimborso per azione dopo la sottrazione di eventuali commissioni di rimborso;
- F = eventuale fattore di conversione di valuta, determinato dal Gestore;
- P = prezzo di una azione del nuovo Comparto maggiorato della eventuale commissione iniziale;
- X = eventuale commissione per l'operazione non eccedente il 5% del Valore Patrimoniale Netto per azione da convertire.

Se NA non corrisponde ad un numero intero di azioni, la Società si riserva il diritto di emettere azione frazionata del nuovo Comparto o di restituire il sovrappiù all'azionista che ha richiesto la conversione.

### ***Comunicazione di informazioni alla Società e al Gestore***

Modifiche ai dati di registrazione e ai dati bancari di un Azionista verranno apportate previo ricevimento di documentazione originale.

I richiedenti saranno tenuti a certificare alla Società che, all'atto della sottoscrizione iniziale, essi non sono Residenti Irlandesi, ordinariamente residenti in Irlanda o Soggetti Statunitensi. Tutti i richiedenti che siano Soggetti Statunitensi saranno tenuti a certificare il possesso di determinati requisiti richiesti dalla legge statunitense.

Ogni Azionista deve informare per iscritto il Gestore e/o l'Agente Amministrativo delle intervenute modifiche nelle informazioni contenute nei moduli di sottoscrizione (inclusi lo status di Residente Irlandese o di Soggetto Statunitense) e fornire al Gestore e/o all'Agente Amministrativo eventuale documentazione integrativa relativa a tali modifiche, ove sia richiesto. Gli Azionisti hanno inoltre l'obbligo di notificare alla Società il caso in cui essi divengano Soggetti Statunitensi, nel qual caso essi saranno obbligati a certificare il possesso di determinati requisiti, altrimenti dovranno

disporre immediatamente di tutte le loro Azioni o provvedere a farle riacquistare.

### ***Misure di contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo***

La Società è regolamentata dalla Banca Centrale e deve ottemperare alle misure previste dalle leggi in materia di reati penali, ossia il Criminal Justice (Money Laundering & Terrorist Financing) Act del 2010 e del 2021 (il "CJA"), che si prefiggono di prevenire il riciclaggio del denaro. Al fine di rispettare il CJA, l'Agente Amministrativo, per conto della Società, richiederà una verifica dell'identità di ogni sottoscrittore o Azionista, comprese le persone che affermano di agire per conto di tale sottoscrittore o Azionista. Sia la Società che l'Agente Amministrativo si riservano il diritto di richiedere le informazioni necessarie per verificare l'identità di un potenziale sottoscrittore e, laddove applicabile, del beneficiario effettivo. Tale operazione può consistere nell'ottenimento di una prova dell'indirizzo, dell'origine dei fondi utilizzati per la sottoscrizione delle Azioni, dell'origine del patrimonio o di altre informazioni aggiuntive che possono essere richieste di volta in volta ai sottoscrittori o agli Azionisti per tali scopi, nel monitoraggio su base continuativa della relazione economica e, se del caso, nell'identificazione e nella verifica dell'identità dei beneficiari effettivi di tali sottoscrittori o Azionisti sulla base di una valutazione del rischio esistente. Anche le persone esposte politicamente ("PEP"), ovvero coloro che sono o sono stati, in qualsiasi momento dell'anno precedente, incaricati di importanti funzioni pubbliche, i loro familiari più stretti e/o le persone note per essere stretti collaboratori di tali persone, devono essere identificate e saranno soggette a misure di due diligence rafforzate in conformità con il CJA.

A titolo di esempio, a una persona può essere richiesto di presentare una copia originale autenticata di un passaporto o di una carta d'identità insieme a una prova del suo indirizzo, come due copie originali di prove del suo indirizzo, ad esempio bollette o estratti conto bancari (non più vecchi di sei mesi). Potrebbe essere necessario fornire e verificare anche la data di nascita e i dati relativi al domicilio fiscale.

Nel caso di investitori persone giuridiche, tali misure possono richiedere la presentazione di una copia autenticata del certificato di costituzione (e qualsiasi modifica della denominazione), atto costitutivo e statuto (o equivalente), una copia certificata dell'elenco dei firmatari autorizzati dell'investitore persona giuridica, nomi, occupazioni, date di nascita e indirizzi di residenza e di lavoro di tutti gli amministratori.

Il livello di documentazione di due diligence/verifica del cliente richiesto dipenderà dalle circostanze di ciascuna richiesta, a seguito di una valutazione del rischio del richiedente. Ad esempio, una verifica dettagliata potrebbe non essere necessaria se la domanda è ritenuta a basso rischio dopo aver considerato una serie di variabili di rischio, tra cui la giurisdizione, il tipo di cliente e i canali di distribuzione. La Società terrà conto della valutazione del rischio aziendale pertinente nel determinare il livello di due diligence del cliente richiesto ai sensi delle Sezioni 33 e 35 del CJA.

Ai sensi della Sezione 35 del CJA, prima di instaurare una relazione economica con un richiedente cui si applichino i Regolamenti dell'Unione Europea (Anti-Money Laundering: Beneficial Ownership of Trusts) del 2021, il CCF è tenuto a confermare che le informazioni relative al beneficiario effettivo del richiedente siano state inserite nel relativo registro centrale dei beneficiari effettivi applicabile al richiedente.

L'Agente Amministrativo si riserva il diritto di richiedere tali informazioni laddove sia necessario ai fini dell'identificazione del sottoscrittore e, laddove applicabile, del beneficiario effettivo. Nel caso in cui necessiti di ulteriori informazioni per l'identificazione del sottoscrittore, l'Agente Amministrativo contatterà il sottoscrittore all'atto della ricezione del modulo di sottoscrizione. Nel caso di ritardi o difetto di elementi ed informazioni richiesti a scopo di verifica o del modulo di sottoscrizione firmato in originale, l'Agente Amministrativo ha la facoltà di non accettare la sottoscrizione, restituendo il prezzo di sottoscrizione eventualmente versato, a rischio del sottoscrittore e senza interessi.

Si dà inoltre atto che il sottoscrittore manterrà indenne l'Agente Amministrativo, nello svolgimento dei compiti ad egli delegati, dalle perdite conseguenti alla mancata evasione della sottoscrizione, qualora il sottoscrittore non abbia provveduto a fornire le informazioni richieste dall'Agente Amministrativo.

L'Agente Amministrativo, per conto della Società, può rifiutarsi di pagare i proventi dei rimborsi o di accettare ulteriori sottoscrizioni qualora un Azionista non abbia fornito le informazioni necessarie ai fini della verifica.

Le misure idonee a verificare l'identità del richiedente devono essere adottate prima di instaurare una relazione economica o non appena possibile dopo il contatto iniziale con il richiedente. Per maggior chiarezza, non verranno effettuati pagamenti su conti non verificati.

### ***Protezione dei dati***

I potenziali investitori devono tener presente che a seguito di un investimento nella Società e delle interazioni collegate fra la Società e sue affiliate e delegati (compresa la compilazione del Modulo di sottoscrizione e compresa la registrazione delle comunicazioni elettroniche o telefonate, ove applicabile) o a causa della comunicazione alla Società di informazioni personali su persone fisiche legate all'investitore (ad esempio amministratori, fiduciari, dipendenti, rappresentanti, azionisti, investitori, clienti, proprietari effettivi o agenti), tali persone fisiche forniranno alla Società e a sue affiliate e delegati alcune informazioni personali che costituiscono dati personali ai sensi della Legislazione in materia di protezione dei dati. La Società agirà in qualità di responsabile del trattamento dati relativamente a tali dati personali e le sue affiliate e delegati, come ad esempio il Gestore, l'Agente Amministrativo, il Principale Gestore Delegato e il Collocatore, potrebbero agire in qualità di titolare del trattamento dei dati (o co-titolari del trattamento dei dati, in alcuni casi).

La Società ha redatto un documento che specifica gli obblighi della Società in materia di protezione dei dati e i diritti delle persone fisiche relativi alla protezione dei dati ai sensi della Legislazione in materia di protezione dei dati (l'"Informativa sulla privacy").

Tutti i nuovi investitori riceveranno una copia dell'Informativa sulla privacy nell'ambito del processo di sottoscrizione di Azioni della Società e una copia di tale Informativa sulla privacy sarà inviata a tutti gli investitori esistenti della Società che hanno effettuato una sottoscrizione prima dell'entrata in vigore della Legislazione in materia di protezione dei dati.

L'Informativa sulla privacy contiene informazioni sulle seguenti questioni relative alla protezione dei dati:

- gli investitori forniranno alla Società alcune informazioni personali che costituiscono dati personali ai sensi della Legislazione in materia di protezione dei dati;
- una descrizione delle finalità e delle basi giuridiche per le quali possono essere utilizzati i dati personali;
- dettagli sulla trasmissione di dati personali, compresi quelli (se del caso) destinati a entità situate al di fuori del SEE;
- dettagli delle misure di protezione dei dati adottate dalla Società;
- un profilo dei vari diritti di protezione dei dati delle persone fisiche in qualità di soggetti interessati ai sensi della Legislazione in materia di protezione dei dati;
- informazioni sulla politica della Società in materia di conservazione dei dati personali;
- dati di contatto per ulteriori informazioni su questioni relative alla protezione dei dati.

Considerate le finalità specifiche per le quali la Società e sue affiliate e delegati prevedono l'utilizzo di dati personali, ai sensi delle disposizioni della Legislazione in materia di protezione dei dati non si prevede che per tale utilizzo sarà necessario il consenso individuale. Tuttavia, come specificato nell'Informativa sulla privacy, le persone fisiche hanno il diritto di opporsi al trattamento dei loro dati qualora la Società lo abbia ritenuto necessario ai fini dei suoi interessi legittimi o di quelli di terzi.

### ***Classi di Azioni senza di diritto di voto***

Si potranno creare Classi di Azioni prive di diritto di voto in relazione a qualsiasi delibera sottoposta agli Azionisti delle Società, al Comparto di appartenenza o alla Classe specifica. Entro 2 settimane dall'entrata in vigore, gli Azionisti interessati riceveranno una comunicazione inerente ad ogni proposta di modifica (inclusa in tale delibera); durante tale periodo di tempo gli Azionisti potranno rimborsare le loro Azioni prive di diritto di voto se lo desiderano. Ogni decisione di investire in una Classe di Azioni priva di diritto di voto spetta al potenziale Azionista e non alla Società.

## **GESTIONE E AMMINISTRAZIONE**

### **Il Gestore**

La Società delega le funzioni di società di gestione UCITS a Carne Global Fund Managers (Irlanda) Limited (il “Gestore”). I Regolamenti della Banca Centrale si riferiscono alla “persona responsabile”, essendo il soggetto incaricato di garantire la conformità a tutti i requisiti pertinenti dei Regolamenti della Banca Centrale per conto di un OICVM autorizzato in Irlanda. Il Gestore assume il ruolo di persona responsabile della Società.

#### *Il Gestore*

La Società ha nominato il Gestore quale gestore della Società e di ciascun Comparto con il potere di delegare una o più delle sue funzioni soggette alla supervisione e al controllo generale della Società. Il Gestore è una società a responsabilità limitata costituita in Irlanda il 10 novembre 2003 con il numero di registrazione 377914 ed è stata autorizzata dalla Banca Centrale a operare come società di gestione di OICVM e a prestare servizi di gestione e amministrazione correlati a organismi di investimento collettivo (OICVM). La capogruppo del Gestore è Carne Global Financial Services Limited, una società a responsabilità limitata costituita in Irlanda.

Il Gestore è responsabile della gestione generale e dell’amministrazione delle attività della Società e di assicurare il rispetto dei Regolamenti della Banca Centrale, incluso l’investimento e il reinvestimento delle attività di ciascun Comparto, tenendo conto dell’obiettivo e delle politiche di investimento di ciascun Comparto. Tuttavia, ai sensi del Contratto di Amministrazione, il Gestore ha delegato all’Agente Amministrativo alcune delle sue funzioni di amministrazione e di agenzia di trasferimento relative a ciascun Comparto.

Ai sensi del Contratto di Principale Gestore Delegato (e come specificato di seguito), il Gestore ha delegato alcune funzioni di gestione degli investimenti di ciascun Comparto al Principale Gestore Delegato.

Gli amministratori del Gestore sono indicati nella Tabella 3.

### **Il Principale Gestore Delegato, Collocatore, Agente di Servizio per il Regno Unito e Agente tedesco incaricato delle informazioni**

Russell Investments Limited è stata costituita in Inghilterra e Galles il 30 dicembre 1986.

### **Il Consulente, Collocatore e Agente per i Servizi nel Regno Unito**

La Società e il Gestore hanno nominato Russell Investments Limited come Principale Gestore Delegato con poteri discrezionali ai sensi del Contratto di Principale Gestore Delegato e di Consulenza (come descritto di seguito).

Ai sensi del Contratto di Principale Gestore Delegato e di Consulenza, il Principale Gestore Delegato è responsabile, sotto la supervisione e il controllo generale degli Amministratori e del Gestore, della gestione delle attività e degli investimenti della Società e di ciascuno dei suoi Comparti in conformità all’obiettivo e alle politiche di investimento di ciascun Comparto.

Il Principale Gestore Delegato può delegare le funzioni di gestione discrezionale degli investimenti rispetto alle attività di ciascun Comparto, come descritto di seguito nella sezione intitolata “Gestione dei Fondi”.

Russell Investments Limited è stata anche nominata Collocatore delle azioni della Società ed è anche la principale entità di promozione della Società.

La Società ha anche incaricato Russell Investments Limited di fornire alcuni servizi di supporto operativo ai sensi del Contratto per i Servizi di Supporto.

Il Gestore e la Società hanno nominato l’Agente per i Servizi nel Regno Unito per fornire servizi alla Società nel Regno Unito in relazione alla sua registrazione pubblica nel Regno Unito in conformità ad un contratto di servizi nel Regno Unito datato 30 settembre 2021 e successive modifiche di volta in volta apportate in conformità con i requisiti della Banca Centrale.

Il Gestore e la Società hanno nominato l’Agente tedesco incaricato delle informazioni per fornire taluni servizi alla Società in Germania in relazione alla sua registrazione pubblica in Germania in conformità ad un contratto di servizi sottoscritto in Germania in data 30 settembre 2021 e alle successive modifiche di volta in volta apportate in conformità

con i requisiti della Banca Centrale.

### **Amministratori**

I Membri del Consiglio di Amministrazione sono responsabili della gestione della Società nel rispetto dello Statuto. Il Consiglio di Amministrazione può delegare alcune funzioni al Gestore, sotto la supervisione e la direzione dei Membri del Consiglio di Amministrazione.

I Membri del Consiglio di Amministrazione sono indicati nella Tabella 3 con le rispettive principali occupazioni. La Società ha delegato la gestione operativa della stessa al Gestore e, di conseguenza, nessun Membro del Consiglio di Amministrazione è direttore esecutivo. Il domicilio dei Membri del Consiglio di Amministrazione è presso la sede della Società.

Nessuno dei Membri del Consiglio di Amministrazione ha un contratto di consulenza con la Società o è un dirigente della Società. Lo Statuto non fissa l'età di pensionamento dei Membri del Consiglio di Amministrazione e non stabilisce un sistema di pensionamento a rotazione ad essi riferito.

Lo Statuto stabilisce che un Membro del Consiglio di Amministrazione può essere parte in qualsiasi operazione o accordo con la Società o in cui la Società abbia un interesse, a condizione che egli abbia manifestato agli altri Membri la natura e l'estensione di ogni interesse rilevante che egli possa avere nell'operazione. Un Membro del Consiglio di Amministrazione non può votare nelle deliberazioni concernenti i contratti in cui egli abbia un interesse rilevante. In ogni caso, un Membro del Consiglio di Amministrazione può votare con riguardo alle proposte concernenti una qualsiasi altra società in cui egli abbia un interesse, direttamente o indirettamente, in qualità di dipendente, di azionista o secondo quanto disposto, a condizione che egli non detenga più del 5% delle azioni di qualsiasi Classe emesse da tale altra società o più del 5% dei diritti di voto nell'assemblea dei soci di detta società. Un Membro del Consiglio di Amministrazione può anche votare con riguardo a ogni proposta relativa ad offerte di azioni nelle quali egli sia interessato in qualità di partecipante ad accordi di conferimento o subconferimento e può votare anche con riguardo alla concessione di titoli, garanzie o indennità in relazione a finanziamenti fatti dal Membro del Consiglio di Amministrazione alla Società o con riguardo alla concessione di titoli, garanzie o indennità a terzi in relazione a obbligazioni della Società per le quali tale Membro abbia assunto del tutto o in parte la responsabilità.

### **Il Segretario**

Il Segretario della Società è MFD Secretaries Limited.

### **L'Agente Amministrativo**

Il Gestore ha designato State Street Fund Services (Ireland) Limited in qualità di Agente Amministrativo affinché operasse quale agente amministrativo della Società ai sensi di un accordo fra la Società, il Gestore e l'Agente Amministrativo sottoscritto in data 30 settembre 2021 e successive modifiche o integrazioni di volta in volta apportate in conformità con i requisiti della Banca Centrale (il "Contratto di Amministrazione").

L'Agente Amministrativo è responsabile della gestione quotidiana della Società e dei servizi di revisione contabile della Società, incluso il calcolo del Valore Patrimoniale Netto e del Valore Patrimoniale Netto per Azione nonché della tenuta dei registri, dei trasferimenti dei pagamenti e dei servizi correlati.

L'Agente Amministrativo è una società a responsabilità limitata costituita in Irlanda il 23 marzo 1992 ed è attualmente controllata da State Street Corporation. Il capitale azionario autorizzato dell'Agente Amministrativo è pari a 5 milioni di sterline inglesi con un capitale azionario emesso ed interamente versato pari a 350.000 sterline inglesi.

State Street Corporation è una società leader a livello mondiale, specializzata nella prestazione di servizi di gestione e di investimento destinati a una clientela sofisticata che opera a livello globale. State Street Corporation ha sede legale a Boston, Massachusetts (Stati Uniti), ed è quotata alla Borsa di New York con il simbolo "STT".

### **Depositario**

La Società ha nominato State Street Custodial Services (Ireland) Limited quale Depositario di tutte le attività della Società ai sensi del Contratto di Deposito.

Il Depositario è una società a responsabilità limitata costituita in Irlanda, con sede legale a 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2. La funzione principale del Depositario è la custodia delle attività di organismi di investimento collettivo. Il Depositario è controllato in ultima analisi da State Street Corporation. Il Depositario è regolamentato dalla Banca Centrale. Il Depositario è stato costituito per fornire servizi fiduciari e di deposito a organismi di investimento collettivo.

Il Depositario svolgerà alcune funzioni in ordine alla Società tra cui, a titolo puramente esemplificativo, le seguenti:

- (a) il Depositario
  - (i) terrà in custodia tutti gli strumenti finanziari che possono essere registrati o tenuti in un conto di strumenti finanziari aperto nei registri del Depositario e tutti gli strumenti finanziari che gli possono essere consegnati fisicamente;
  - (ii) garantirà che tutti gli strumenti finanziari che possono essere registrati in un conto di strumenti finanziari aperto nei registri del Depositario siano iscritti nei registri dello stesso in conti separati in conformità ai principi specificati nell'Articolo 16 della Direttiva 2006/73/CE della Commissione, aperti a nome della Società, affinché possano essere sempre chiaramente identificati come appartenenti all'OICVM in conformità alle leggi applicabili;
- (b) il Depositario verificherà la proprietà della Società di qualsiasi attività (all'infuori di quelle menzionate al precedente punto (i)) e manterrà un registro aggiornato di tali attività di cui abbia accertato la proprietà della Società;
- (c) il Depositario si accerterà che sia eseguito un adeguato monitoraggio dei flussi di cassa del Depositario;
- (d) il Depositario sarà responsabile di alcuni obblighi di supervisione relativamente alla Società – si veda il successivo paragrafo “Riepilogo degli obblighi di supervisione”.

Ai sensi del Contratto di Deposito, il Depositario può delegare le proprie mansioni e funzioni in relazione ai precedenti punti (a) e (b), subordinatamente a determinate condizioni. La responsabilità del Depositario non sarà condizionata dal fatto che esso ha affidato a terzi parte o la totalità delle attività in sua custodia. La responsabilità del Depositario non sarà influenzata da alcuna delega delle sue funzioni di custodia previste dal Contratto di Deposito.

Le informazioni sulle funzioni di custodia delegate e l'identificazione dei delegati interessati sono contenute nella Tabella 7 del Prospetto.

Le mansioni e le funzioni di cui ai precedenti punti (c) e (d) non possono essere delegate dal Depositario.

#### Riepilogo degli obblighi di supervisione:

Il Depositario è obbligato, tra le altre cose, a:

- (a) assicurare che la vendita, l'emissione, il riacquisto, il rimborso e l'annullamento di Azioni effettuati per conto della Società siano effettuati in conformità ai Regolamenti e allo Statuto;
- (b) assicurare che il valore delle Azioni sia calcolato in conformità ai Regolamenti e allo Statuto;
- (c) eseguire le istruzioni della Società a meno che esse siano in conflitto con i Regolamenti o con lo Statuto;
- (d) assicurare che in ogni operazione che implichi le attività della Società, qualsiasi corrispettivo sia rimesso alla stessa entro i consueti limiti temporali;
- (e) assicurare che il reddito della Società sia applicato in conformità ai Regolamenti e allo Statuto;

- (f) indagare sulla condotta della Società in ciascun Periodo Contabile e redigere una relazione in merito per gli Azionisti. La relazione del Depositario sarà consegnata agli Amministratori in tempo utile a consentire loro di inserirne una copia nella relazione annuale della Società. La relazione del Depositario dichiarerà se, a giudizio del Depositario, la Società sia stata gestita in tale periodo:
  - (i) in conformità alle limitazioni imposte ai poteri di investimento e ricorso al prestito della Società dalla Banca Centrale, dallo Statuto e dai Regolamenti; e
  - (ii) comunque in conformità alle disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti.

Qualora la Società non sia stata gestita in conformità ai precedenti punti (a) o (b), il Depositario dichiarerà perché ciò sia accaduto e definirà le misure da esso adottare al riguardo;

- (a) comunicherà tempestivamente alla Banca Centrale eventuali violazioni sostanziali commesse dalla Società o dal Depositario relativamente a qualsivoglia requisito, obbligo o documento cui il Regolamento 114(2) dei Regolamenti della Banca Centrale fa riferimento; e
- (b) comunicherà tempestivamente alla Banca Centrale eventuali violazioni non sostanziali commesse dalla Società o dal Depositario relativamente a qualsivoglia requisito, obbligo o documento cui il Regolamento 114(2) dei Regolamenti della Banca Centrale fa riferimento qualora tale violazione non sia risolta entro 4 settimane dal momento in cui il Depositario ne è venuto a conoscenza.

Nell'adempimento delle proprie mansioni il Depositario agirà in modo onesto, equo, professionale, indipendente, ed esclusivamente negli interessi della società e dei suoi Azionisti.

In caso di perdita di uno strumento finanziario detenuto in custodia, il cui valore è determinato in conformità a OICVM V, il Depositario restituirà senza indugio alla Società strumenti finanziari della stessa tipologia o di importo corrispondente.

Il Depositario non avrà alcuna responsabilità qualora possa dimostrare che la perdita di uno strumento finanziario detenuto in custodia si sia verificata a seguito di un evento esterno esulante dal suo ragionevole controllo, le conseguenze del quale sarebbero state inevitabili nonostante tutti i ragionevoli sforzi compiuti in senso contrario ai sensi di OICVM V.

Nella misura consentita dai Regolamenti, il Depositario non sarà tenuto a rispondere di danni o perdite conseguenti o indiretti o speciali, derivanti o connessi all'adempimento o al mancato adempimento, da parte del Depositario, dei propri obblighi e doveri.

### **Agenti per i Pagamenti/Rappresentanti/Collocatori**

Per agevolare l'autorizzazione o la registrazione della Società e/o la commercializzazione delle sue Azioni in diverse giurisdizioni possono essere nominati degli agenti per i pagamenti e dei rappresentanti locali ("agenti per i pagamenti").

Inoltre, le normative locali nei Paesi aderenti al SEE possono richiedere la nomina di agenti per i pagamenti e la tenuta dei conti da parte di tali agenti attraverso i quali si potranno pagare sottoscrizioni e riacquisti. Gli investitori che scelgono di, o sono obbligati ai sensi delle normative locali a, pagare/ricevere importi di sottoscrizione/riacquisto attraverso un'entità intermediaria anziché direttamente all'/dall'Agente Amministrativo o al/dal Depositario (ad esempio un sub-collocatore o agente nella giurisdizione locale) sostengono un rischio di credito verso tale entità intermediaria con riferimento a (a) gli importi di sottoscrizione prima della trasmissione di questi ultimi all'Agente Amministrativo o al Depositario per conto di un Comparto, e (b) gli importi di riacquisto pagabili da tale entità intermediaria all'investitore interessato.

La nomina di un agente per i pagamenti (inclusa una sintesi dell'accordo di nomina dello stesso) potrà essere descritta nel dettaglio in un apposito supplemento per il paese.

### **Conflitti di Interessi**

Gli Amministratori, il Depositario e il Gestore e i suoi delegati debitamente nominati, nonché affiliate, funzionari, amministratori e azionisti, dipendenti e agenti (ciascuna una “Parte Collegata” e collettivamente le “Parti Collegate”) sono o possono essere coinvolti in altre attività finanziarie, di investimento e professionali (per esempio la fornitura di servizi di agente di prestito titoli) che possono occasionalmente causare un conflitto di interessi con la gestione della Società e/o i loro rispettivi ruoli nei confronti della Società.

Queste altre attività possono includere la gestione o la consulenza di altri fondi, l’acquisto e la vendita di titoli, i servizi di gestione bancaria e degli investimenti, i servizi di intermediazione e il loro incarico di direttori, funzionari, consulenti o agenti di altri fondi o società, compresi fondi o società in cui la Società può investire. Ciascuna delle Parti Collegate farà ogni ragionevole sforzo per assicurare che qualsiasi conflitto che possa sorgere sia risolto in modo equo. La nomina del Gestore, del Principale Gestore Delegato, dell’Agente Amministrativo e del Depositario nella loro primaria funzione di fornitori di servizi per la Società non rientra nell’ambito dei presenti requisiti relativi alle Parti collegate.

Ciascun Comparto può effettuare operazioni di portafoglio con o per mezzo di controllate di Russell Investments e, in aggiunta, un Amministratore può di volta in volta essere amministratore, azionista, dirigente, impiegato o consulente di imprese di brokeraggio con o tramite le quali sono effettuate le operazioni di portafoglio per conto dei Comparti. Il Gestore può richiedere al Principale Gestore Delegato di indirizzare una determinata percentuale delle operazioni di portafoglio verso le società collegate di Russell Investments. Le affiliate di Russell Investments rimborsaranno al Comparto che effettua tali operazioni il valore della commissione pagata, esclusi i costi ragionevolmente determinati di volta in volta dal broker e/o dall’affiliata di Russell Investments. Tali costi esclusi possono includere, in via non esclusiva, il costo di accesso ai mercati, l’esecuzione, la compensazione e la trattenuta minima di intermediazione.

Ciascun Principale Gestore Delegato, Gestore Delegato e/o Gestore degli Investimenti può effettuare operazioni dietro corresponsione di soft commission, ad es. può utilizzare i servizi o l’esperienza di intermediari in cambio dell’esecuzione di ordini attraverso detti intermediari, a condizione che le operazioni si concludano nel rispetto del principio dell’esecuzione al meglio e che i vantaggi ottenuti dall’operazione contribuiscano alla fornitura di servizi d’investimento alla Società. Ulteriori informazioni sulle soft commission sono riportate nella relazione annuale o semestrale della Società. Ove opportuno, siffatti strumenti rispetteranno i requisiti dell’articolo 11 della direttiva delegata MiFID II.

Non sussiste alcun divieto di eseguire transazioni con le Parti Collegate, per esempio, in via non esclusiva, di detenere, cedere o comunque negoziare Azioni emesse dalla Società o di proprietà della stessa e nessuna della parti sarà in alcun modo tenuta a rendere conto alla Società di eventuali profitti o benefici realizzati da o derivati da o in relazione a tali transazioni, a patto che tali transazioni siano eseguite nel migliore interesse degli Azionisti, avvengano a normali condizioni commerciali e siano negoziate a condizioni di mercato. Le contrattazioni si intenderanno effettuate a normali condizioni commerciali se:

- (i) è stata ottenuta una valutazione certificata da un soggetto indipendente e competente approvato dal Depositario (o dal Gestore nel caso di un’operazione che coinvolga il Depositario); o
- (ii) l’operazione in questione è eseguita alle migliori condizioni in una borsa valori ufficiale nel rispetto delle sue regole; o
- (iii) ove le condizioni di cui ai precedenti punti (i) e (ii) non siano praticabili, se l’operazione in questione è eseguita a condizioni che il Depositario (o dal Gestore nel caso di un’operazione che coinvolga il Depositario) ritiene conformi al principio di esecuzione a condizioni di mercato e nel migliore interesse degli Azionisti.

Il Depositario (oppure gli Amministratori, nel caso di un’operazione che coinvolga il Depositario) documenterà il modo in cui ha osservato i precedenti paragrafi (1), (2) e (3) e, qualora le operazioni siano state eseguite in conformità al paragrafo (3), il Depositario (o gli Amministratori, nel caso di un’operazione che coinvolga il Depositario) dovrà spiegare il motivo per cui è certo che l’operazione fosse conforme ai principi sopra specificati.

Di volta in volta la fornitura, da parte del Depositario e/o sue affiliate, di altri servizi alla Società e/o ad altre parti potrebbe dare luogo a potenziali conflitti d’interesse. Ad esempio, il Depositario e/o sue affiliate potrebbero agire in qualità di depositario, fiduciario, banca depositario e/o agente amministrativo di altri fondi. È pertanto possibile che

nello svolgimento della propria attività il Depositario (o sue affiliate) possa avere conflitti o potenziali conflitti d'interesse con quelli di altre Società e/o altri fondi per i quali esso (o sue affiliate) agisce.

Qualora sorga un conflitto o un potenziale conflitto d'interesse, il Depositario dovrà adempiere ai propri obblighi nei confronti della Società e tratterà la Società e gli altri fondi per i quali agisce con equità e in modo tale che, per quanto possibile, qualsiasi operazione sia effettuata a condizioni non sostanzialmente meno favorevoli per la Società di quelle che sarebbero state a disposizione della stessa in assenza del conflitto o del potenziale conflitto. Tali potenziali conflitti di interessi vengono individuati, gestiti e monitorati in diversi altri modi, inclusi, a titolo puramente esemplificativo e non esclusivo, la separazione funzionale e gerarchica delle funzioni del Depositario dalle sua altre attività capaci di far sorgere conflitti di interessi e il rispetto, da parte del Depositario, della propria "Politica sui conflitti di interessi" (di cui può essere ottenuta una copia richiedendola al responsabile della compliance per il Depositario).

Ogni Parte collegata fornirà alla Società i dettagli relativi a ogni operazione (incluso il nome della parte interessata e, qualora pertinente, le commissioni pagate a tale parte per l'operazione) al fine di agevolare alla Società l'adempimento del proprio obbligo di fornire alla Banca Centrale una dichiarazione nell'ambito delle relazioni annuale e semestrale del Comparto di riferimento per tutte le operazioni svolte con Parti collegate.

Il precedente elenco dei potenziali conflitti d'interesse non intende essere una lista o una spiegazione esaustiva di tutti i conflitti d'interesse che potrebbero essere originati da un investimento nella Società.

Il Gestore ha adottato una politica volta a garantire che in tutte le transazioni si applichi un ragionevole impegno per evitare conflitti di interesse e, ove non possano essere esclusi, affinché siano gestiti in modo da garantire un equo trattamento ai Fondi e ai loro Azionisti.

Il Gestore attua politiche intese a garantire che il Principale Gestore Delegato (e i suoi delegati) operino nel miglior interesse di un Comparto nell'eseguire decisioni inerenti al collocamento per conto di un Comparto nel contesto della gestione dei portafogli del Comparto. A tali scopi, si dovranno adottare tutte le misure ragionevoli al fine di ottenere il miglior risultato possibile per il Comparto, tenendo conto di prezzo, costi, velocità, probabilità di esecuzione e regolamento, dimensioni e natura dell'ordine, servizi di ricerca forniti dall'intermediario al Principale Gestore Delegato (e suoi delegati) e ogni altra considerazione rilevante per l'esecuzione dell'ordine. Le informazioni relative alla politica di esecuzione del Gestore e ad ogni modifica rilevante della politica sono gratuitamente a disposizione degli Azionisti su richiesta.

Il Gestore ha introdotto una politica per stabilire tempi e modalità di esercizio dei diritti di voto. Questa politica è disponibile gratuitamente per gli Azionisti su richiesta.

## COMMISSIONI E SPESE

### Disposizioni Generali

Ciascun Comparto pagherà tutte le sue spese e la quota delle spese sostenute dalla Società e attribuite al relativo Comparto, diverse da quelle espressamente a carico del Principale Gestore Delegato. Le spese possono comprendere i costi di (i) costituzione, mantenimento e registrazione della Società, dei Comparti e delle Azioni presso qualsiasi autorità statale o normativa, presso un Mercato Regolamentato o una borsa valori e le commissioni per qualsiasi agente per i pagamenti e/o rappresentante locale, che saranno addebitate ai normali tassi commerciali; (ii) gestione, amministrazione (compliance inclusa), custodia e servizi connessi; (iii) redazione, stampa, traduzione e spedizione dei prospetti, del materiale informativo di vendita, delle relazioni agli Azionisti, alla Banca Centrale ed altre agenzie governative; (iv) imposte, provvigioni e commissioni di intermediazione (conformemente e ai sensi dell'Articolo 13 della Direttiva delegata MiFID II); (v) compensi di revisione contabile, parcelle per consulenti fiscali, legali, contabili, fiduciari, per la conformità normativa e altri consulenti professionali; (vi) premi assicurativi ed altre spese operative, incluse le spese del Depositario, del Gestore e di loro agenti e costi e spese relativi a eventuali accordi di supporto operativo.

Le spese legali relative alla costituzione della Società sono state pari a circa € 150.000. Si prevede che le spese legali relative alla costituzione di Russell Investments Global Low Carbon Equity Fund non superino l'importo di EUR 10.000 e che vengano ammortizzate in un periodo di 5 anni.

I Membri del Consiglio di Amministrazione hanno diritto ad una commissione, a titolo di remunerazione, il cui ammontare è determinato periodicamente dai Membri del Consiglio di Amministrazione e al rimborso delle spese sostenute per viaggi e pernottamenti e al fine di recarsi alle riunioni del Consiglio di amministrazione o a qualsiasi altra riunione relativa all'attività della Società. Il compenso degli Amministratori è soggetto a revisione annuale e per l'anno solare conclusosi il 31 dicembre 2021 non supererà EUR 25.000. Gli Amministratori affiliati a Russell Investments, al Gestore, al Principale Gestore Delegato, al Collocatore o all'Agente Amministrativo non riceveranno detta commissione.

### Commissioni e Spese

La Società sostiene le seguenti spese e commissioni (esprese come percentuale annua massima del Valore Patrimoniale Netto di una Classe di Azioni, eccetto ove diversamente indicato). Tali commissioni maturano giornalmente e vengono pagate mensilmente in via posticipata (eccetto ove diversamente indicato).

#### Commissione di gestione

L'importo massimo della commissione di gestione è indicato nella Tabella 1 seguente.

Le commissioni del Gestore e Principale Gestore Delegato sono prelevate dalle seguenti commissioni di gestione che saranno pagate a partire dalle attività di ciascun Comparto, calcolate e maturate giornalmente e saranno pagabili mensilmente in via posticipata.

La Società pagherà tutte le ragionevoli spese vive adeguatamente sostenute dal Gestore e dal Principale Gestore Delegato.

Il Principale Gestore Delegato preleverà tutte le commissioni (ad eccezione di qualsiasi commissione di performance come indicato di seguito) dovute ai Gestori Delegati, ai Gestori degli Investimenti, ai Consulenti degli Investimenti e al Collocatore dalla sua commissione di gestione. Il Principale Gestore Delegato può in ogni momento rinunciare alla totalità o a parte delle sue commissioni o rimborsare la totalità o parte delle spese della Società, a condizione che tale rinuncia possa essere sospesa dal Principale Gestore Delegato in qualsiasi momento a sua discrezione. Le commissioni dovute dalla Società a Russell Investments Limited per i servizi di supporto indicati nel Contratto per i Servizi di Supporto saranno pagate dalle attività dei Comparti prevedendo per tali commissioni un limite massimo pari a 0,5 punti base del Valore Patrimoniale Netto del relativo Comparto all'anno.

Oltre alle Classi di Azioni elencate nella Tabella 1, potranno essere istituite altre Classi di Azioni soggette a commissioni maggiori o inferiori o esenti da commissioni. In aggiunta alle classi di azioni elencate di seguito, possono essere costituite altre classi di azioni, soggette a commissioni superiori, inferiori o non soggette a commissioni.

Qualsiasi aumento della commissione di gestione (laddove sia prelevabile dalle attività dei Comparti) come indicato nella Tabella 1 sarà soggetto alla previa approvazione degli Azionisti della Società o, a seconda dei casi, del Comparto o della Classe di Azioni pertinente.

**Commissioni di performance (ad esclusione di Russell Investments Global Low Carbon Equity Fund)**

Oltre alla commissione di gestione degli investimenti applicabile, potrà essere dovuta una commissione di performance (“Commissione di performance”) prelevata dagli attivi di un Fondo per determinate Classi di azioni (ad esclusione di Russell Investments Global Low Carbon Equity Fund), come descritto di seguito:

*Quale Classe di azioni versa commissioni di performance?*

Tutte le Classi di azioni che versano commissioni di performance sono indicate nella seguente tabella sugli Indici di performance.

*A chi è dovuta una commissione di performance?*

Qualsiasi Commissione di performance sarà versata al Principale Gestore Delegato a valere sulle relative attività del Fondo.

*In riferimento a quali periodi sarà esigibile una commissione di performance?*

Una Commissione di performance sarà corrisposta al Principale Gestore Delegato su base annua, il 30 di giugno (il “Periodo di performance”). Ogni Commissione di performance viene di norma pagata entro 90 giorni di calendario dopo il termine del Periodo di performance.

*Su che base maturerà la commissione di performance?*

La commissione di performance sarà calcolata e maturerà per ogni Classe di azioni del Fondo pertinente in ciascun Giorno lavorativo nel corso del Periodo di performance.

La performance sarà misurata come la performance della Classe di azioni al di sopra dell’indice di performance (come indicato di seguito, l’“Indice di Performance”) durante il Periodo di performance.

La Commissione di performance sarà versata al Principale Gestore Delegato per il Periodo di performance. In nessun caso una Commissione di performance maturerà per alcun Periodo di performance in cui la performance della Classe di azioni durante il Periodo di performance è negativa. Ogni performance negativa deve essere recuperata prima che il Principale Gestore Delegato possa aver diritto ad una Commissione di performance per una futura performance positiva.

Il primo periodo di calcolo corrisponde al periodo che inizia il Giorno lavorativo immediatamente successivo alla fine del Periodo di offerta iniziale e termina l’ultimo Giorno di negoziazione del Periodo di performance. Il prezzo iniziale sarà considerato il prezzo di partenza del primo periodo di calcolo. I periodi di calcolo successivi saranno calcolati relativamente a ciascun anno chiuso il 30 giugno.

In nessun caso una Commissione di performance calcolata e maturata in relazione a una Classe di azioni supererà il 20% (il “Tasso di Commissione di performance”) della performance maturata durante un Periodo di performance.

**È possibile che le Commissioni di performance siano dovute al Principale Gestore Delegato facendo ricorso agli attivi della Classe di azioni rilevante, sebbene non sia aumentato il Valore patrimoniale netto complessivo del Fondo; ovvero il Fondo ha ottenuto una performance negativa.** Ad esempio, se la performance dell’Indice di performance è negativa e anche la performance del Fondo è negativa, ma ha sovraperformato l’Indice di performance.

*Indici di performance*

Comparto	Classe di azioni	Indice	S&P Ticker
Russell Investments Global Listed Infrastructure	A USD	Indice S&P Global Infrastructure – Net Total Return - USD	SPGTINNT
	B USD		
	I USD		
	P USD		
	A EURO*		
	B EURO*		
	C EURO*		

P EURO*			
N EURO*			
I Stg£**			
Classe N**			
A JPY***			
I JPY***			
P JPY***			
A USD DI REDDITO	Indice	S&P	Global
B USD DI REDDITO	Infrastructure	– Price	Return -
I USD DI REDDITO	USD		
P USD DI REDDITO			
A EURO DI REDDITO*			
B EURO DI REDDITO*			
I EURO DI REDDITO*			
P EURO DI REDDITO*			
B Stg£ DI REDDITO**			
I Stg £ DI REDDITO**			
A JPY DI REDDITO***			
I JPY DI REDDITO***			
P JPY DI REDDITO***			
			SPGTIND

Comparto	Classe di azioni	Indice	Bloomberg Ticker
Russell Investments Global High Dividend Equity	A USD	Indice MSCI ACWI – Net Return (USD)	M1WD
	I USD		
	B USD		
	I USD - NV		
	P USD		
	A EURO		
	B EURO		
	C EURO		
	I EURO		
	N EURO		
	P EURO		
	A Stg£		
	I Stg£		
	A JPY		
I JPY			
	A USD DI REDDITO	Indice MSCI ACWI – Price Return (USD)	MSEUACWF
	B USD DI REDDITO		
	I USD DI REDDITO		
	P USD DI REDDITO		
	A EURO DI REDDITO*		
	B EURO DI REDDITO*		
	C EURO DI REDDITO*		
	I EURO DI REDDITO*		
	P EURO DI REDDITO*		
	B Stg£ DI REDDITO**		
	I Stg£ DI REDDITO**		
	A JPY DI REDDITO***		
	I JPY DI REDDITO***		
	P JPY DI REDDITO***		

\*Il risultato di questa categoria è calcolato in euro. L'indice in USD è convertito in euro utilizzando i tassi di cambio

delle ore 16:00 di World Markets/Reuters.

\*\*Il risultato di questa categoria è calcolato in sterline. L'indice in USD è convertito in sterline utilizzando i tassi di cambio delle ore 16:00 di World Markets/Reuters.

\*\*\*Il risultato di questa categoria è calcolato in yen. L'indice in USD è convertito in yen utilizzando i tassi di cambio delle ore 16:00 di World Markets/Reuters.

Tutti gli indici di riferimento utilizzati per il calcolo di una Commissione di Performance sono stati determinati dal Principale Gestore Delegato affinché siano coerenti con la politica di investimento del Fondo.

Si prega di leggere i rischi associati alle Commissioni di performance nella sezione "Considerazioni sui Rischi" del Prospetto.

*In che modo viene calcolata la Commissione di performance?*

Rendimento giornaliero della Classe di azioni - Rendimento giornaliero dell'Indice di performance x NAV dei Giorni precedenti x Tasso di Commissione di performance (tenendo in considerazione qualsiasi distribuzione di reddito versata).

Il calcolo di qualsiasi Commissione di performance deve essere verificato dal Depositario e non è aperto alla possibilità di manipolazione.

Inoltre, la Commissione di performance sarà calcolata al netto di tutti i costi e senza detrarre la Commissione di performance stessa.

#### Esempio 1 - Russell Investments Global High Yield Dividend Equity, Classe A US\$

Rendimento giornaliero della Classe A US\$ rispetto al giorno precedente = 2,00%

Rendimento giornaliero dell'Indice di performance rispetto al valore dei giorni precedenti = 1,10%

NAV dei giorni precedenti della Classe A US\$ = 10.000.000

Aliquota della Commissione di performance = 10%

Commissione di performance giornaliera =  $(2,00\% - 1,10\%) \times 10.000.000 \times 10\% = 9.000$

Il Depositario verificherà il calcolo della commissione di performance.

#### ***Commissioni di amministrazione e deposito***

Le Commissioni di amministrazione e deposito e tutte le ragionevoli spese vive adeguatamente sostenute dall'Agente Amministrativo e dal Depositario sono a carico della Società. Il totale delle Commissioni di amministrazione e deposito non supererà lo 0,50% del Valore Patrimoniale Netto di un Comparto. Tutti gli oneri delle operazioni dovuti al Depositario e ai subdepositari (che saranno addebitati ai normali tassi commerciali) sono a carico della Società. La Società rimborserà al Depositario le spese ragionevoli pagate ai subdepositari.

Il Gestore può in ogni momento rinunciare alla totalità o a parte delle sue commissioni o rimborsare la totalità o parte delle spese della Società, a condizione che tale rinuncia possa essere ritirata dal Gestore in qualsiasi momento a sua discrezione. Le commissioni dovute all'Agente Amministrativo e al Depositario possono essere soggette a condizioni di benchmarking, come concordato di volta in volta per iscritto; ciò potrebbe determinare una rinegoziazione delle commissioni dovute all'Agente Amministrativo e/o al Depositario in base ai normali tassi commerciali.

#### ***Commissione iniziale***

A totale discrezione degli Amministratori può essere richiesta una commissione iniziale fino al 5% del relativo valore della sottoscrizione di Azioni in ciascun Comparto. Inoltre, gli investitori che investono attraverso un intermediario, come una banca o consulente finanziario indipendente, possono essere soggetti a spese ulteriori nei confronti dell'intermediario. Tali investitori devono contattare gli intermediari per ottenere informazioni su quali spese ulteriori, se esistenti, dovranno essere pagate.

#### ***Prelievo di commissioni e spese dal capitale***

Con riferimento a Russell Investments Global High Dividend Equity e Russell Investments Global Listed Infrastructure, si ricorda agli Azionisti che tutte le commissioni di gestione, le commissioni di performance, le Commissioni di

amministrazione e deposito, le spese operative e gli oneri finanziari di tali Comparti saranno imputati al capitale del Comparto di riferimento. Gli Azionisti sono pertanto soggetti, al rimborso delle Azioni, ad un rischio più elevato di mancato recupero dell'intero importo investito. Tali commissioni e spese sono prelevate dal capitale del Comparto di riferimento al fine di accrescere il reddito distribuibile dallo stesso Comparto. Si fa presente che la distribuzione di reddito in un Comparto

che preleva commissioni e spese dal capitale può comportare l'erosione del capitale e, pertanto, la perdita di una parte della futura crescita potenziale dello stesso a causa del tentativo di accrescere il capitale distribuibile dal Comparto.

## **DIREZIONE DELLA SOCIETÀ**

### **Capitale Sociale**

Il capitale sociale della Società sarà in qualsiasi momento uguale al suo Valore Patrimoniale Netto. Il capitale sociale iniziale della Società era di EUR 39.000, rappresentato da 39.000 Azioni di Sottoscrizione senza valore nominale. La Società è autorizzata ad emettere fino a 500 miliardi di Azioni.

I proventi derivanti dall'emissione di Azioni (escluso il capitale sociale iniziale) saranno riportati nei libri sociali con riferimento al Comparto interessato e saranno utilizzati per l'acquisizione, per conto del relativo Comparto, di Valori Mobiliari e attività liquide accessorie.

I Membri del Consiglio di Amministrazione sono autorizzati di volta in volta a ridefinire ciascuna delle Classi di Azioni esistenti e a fondere tali Classi di Azioni conformemente ai requisiti della Banca Centrale, a condizione che gli azionisti di ciascuna Classe di Azioni interessata siano preventivamente informati dalla Società e sia data loro la possibilità di rimborsare le Azioni. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione trasferisca attività da un Comparto ad altro Comparto, dovrà segnalare i trasferimenti avvenuti nella successiva relazione annuale o semestrale agli azionisti.

Ogni Azione dà diritto di partecipare, equamente e secondo un criterio di proporzionalità, ai profitti e ai dividendi del Comparto corrispondente e di intervenire e votare (salvo nel caso di Classi di Azioni senza diritto di voto) alle assemblee della Società e del Comparto rappresentato da quelle Azioni. Nessuna Classe di Azioni conferisce ai propri azionisti alcun diritto di prelazione o preferenziale o alcun diritto di partecipazione ai profitti e/o dividendi relativi ad altre Classi di Azioni o diritti di voto in relazione a questioni inerenti esclusivamente ad altre Classi di Azioni.

Ogni delibera volta a modificare i diritti inerenti alle Azioni di una determinata Classe deve essere approvata dai tre quarti degli azionisti, presenti o rappresentati, e votata dall'assemblea generale debitamente convocata in conformità con lo Statuto. Il *quorum* costitutivo dell'assemblea convenuta per deliberare sulla modifica dei diritti inerenti alle Azioni di una determinata Classe è pari al numero degli azionisti le cui partecipazioni siano costituite, per almeno un terzo, dalle Azioni di quella Classe.

Lo Statuto autorizza il Consiglio di Amministrazione ad emettere Azioni frazionate. Le Azioni frazionate non conferiscono diritto di voto né all'assemblea della Società né all'assemblea di alcun Comparto e il Valore Patrimoniale Netto di ogni Azione frazionata è pari al Valore Patrimoniale Netto per Azione corretto in base alla frazione. Le frazioni di Azioni devono essere arrotondate a 3 decimali.

Le Azioni di Sottoscrizione permettono agli Azionisti detentori di prendere parte a e di votare in tutte le assemblee della Società.

L'Agente Amministrativo tiene il registro degli azionisti della Società in cui saranno iscritte tutte le emissioni, i rimborsi, le conversioni e le cessioni di Azioni. Non saranno emessi certificati azionari rappresentativi delle Azioni, ma ogni azionista riceverà in ogni caso una conferma scritta della titolarità delle Azioni. Ogni Azione può essere intestata e registrata a nome di uno o più soggetti fino ad un massimo di quattro. Il registro degli Azionisti sarà a disposizione degli Azionisti per la consultazione presso la sede della Società.

### **I Comparti e la Separazione Patrimoniale**

La Società è una sicav multicomparto con separazione patrimoniale tra i Comparti e ciascun Comparto può avere una o più Classi di Azioni nella Società.

Le attività e le passività di ciascun Comparto verranno ripartite come segue:

- (a) i proventi derivanti dall'emissione di Azioni che rappresentino un Comparto verranno iscritti nei libri contabili della Società per il Comparto e le attività e passività nonché il reddito e gli esborsi ad esse attribuibili verranno attribuiti al Comparto alle condizioni stabilite nell'Atto Costitutivo e nello Statuto;
- (b) qualora un'attività sia derivata da un'altra attività, l'attività derivata verrà iscritta nei libri contabili della Società per lo stesso Comparto così come l'attività dalla quale essa è derivata e in relazione ad ogni valutazione delle

attività, l'incremento o la diminuzione in valore verrà attribuito al Comparto di riferimento;

- (c) qualora la Società incorra in oneri inerenti ad una qualsiasi attività di uno specifico Comparto o ad un'azione intrapresa in relazione ad un'attività di uno specifico Comparto, tali oneri graveranno sul Comparto di riferimento, a seconda dei casi; e
- (d) qualora un'attività o una passività della Società non possa essere considerata attribuibile a uno specifico Comparto, tale attività o passività, previa approvazione del Depositario, sarà attribuita a tutti i Comparti in proporzione al Valore Patrimoniale Netto di ciascuno di essi.

Ogni onere sostenuto per conto di un Comparto, o ad esso attribuibile, verrà pagato mediante gli attivi di tale Comparto e né la Società e né alcun membro del Consiglio di Amministrazione, curatore fallimentare, perito, liquidatore, liquidatore provvisorio o altra persona dovrà utilizzare, o essere obbligato ad utilizzare, le attività di tale Comparto al fine di pagare eventuali spese sostenute per conto di o attribuibili a qualsiasi altro Comparto.

In ogni contratto, accordo, convenzione o operazione conclusi dalla Società verranno inserite le seguenti condizioni:

- (i) la parte o le parti contraenti con la Società non potranno rivalersi, in nessun caso, sulle attività di un Comparto al fine di ottenere il soddisfacimento totale o parziale di oneri che non siano stati assunti per conto di tale Comparto;
- (ii) ove una parte contraente con la Società riesca, in qualsiasi modo, a rivalersi sulle attività del Comparto per il soddisfacimento di oneri non sostenuti per conto di tale Comparto, tale parte sarà tenuta a versare alla Società una somma equivalente al valore del beneficio così ottenuto; e
- (iii) ove una parte contraente con la Società ottenga il pignoramento o il sequestro in qualsiasi modo, o comunque l'esecuzione forzata sulle attività di un Comparto relativamente ad oneri che non sono stati sostenuti per conto di quel Comparto, tale parte dovrà detenere tali attività o i proventi diretti o indiretti della vendita di tali attività fiduciariamente per la Società e dovrà tenere tali attività o proventi separati ed identificabili come proprietà della Società.

Tutte le somme recuperabili dalla Società dovranno essere accreditate a copertura degli oneri eventualmente derivanti ai sensi dei precedenti punti da (i) a (iii).

Tutte le somme o attività recuperate dalla Società dovranno, dopo la deduzione o pagamento di eventuali spese di recupero, essere attribuite in compensazione al Comparto.

Nel caso in cui le attività attribuibili ad un Comparto siano sottoposte a sequestro per soddisfare oneri non attribuibili a tale Comparto, e fino a quando il Comparto in questione non possa essere reintegrato delle attività o ricevere una compensazione equivalente, il Consiglio di Amministrazione, previo consenso del Depositario, dovrà certificare o far certificare, il valore delle attività sottratte al Comparto in questione e trasferire dalle attività del Comparto o dei Comparti al quale o ai quali l'onere è riferibile, con priorità su tutte le altre richieste di pagamento nei confronti di tale Comparto o Comparti, beni o somme sufficienti a reintegrare al Comparto in questione, il valore delle attività o dell'ammontare perse.

Un Comparto non è una persona giuridica distinta dalla Società, ma la Società può agire ed essere convenuta in giudizio in relazione ad un Comparto specifico e può esercitare diritti di compensazione per conto dei Fondi analoghi a quelli applicabili ai sensi di legge tra le società, e le attività di un Comparto sono soggette alle ordinanze di un tribunale come se il Comparto fosse una persona giuridica distinta.

Verranno mantenuti rendiconti separati relativamente a ciascun Comparto.

## **Assemblee e Voto degli Azionisti**

L'avviso di convocazione di un'assemblea generale della Società deve specificare il luogo, la data e l'ora dell'assemblea e l'ordine del giorno da discutere nella stessa. L'Azionista può farsi rappresentare da un delegato autorizzato a votare nell'assemblea. Due (2) Azionisti presenti di persona o per mezzo di delega costituiscono un quorum, salvo il caso di un'assemblea degli Azionisti di una specifica Classe di Azioni (escluse le Classi di Azioni senza diritto di voto) in cui il quorum è dato da almeno due azionisti che detengano almeno un terzo delle Azioni di quella Classe. Una "delibera ordinaria" è una delibera presa a maggioranza semplice dei voti. Una "delibera straordinaria" è una delibera presa a maggioranza del 75% o più dei voti. Lo statuto dispone che le decisioni possono essere prese in assemblea a maggioranza per alzata di mano sempreché gli Azionisti rappresentanti almeno il 10% del capitale non richiedano che la votazione avvenga in base al numero o al valore delle Azioni detenute o sempre che il Presidente dell'assemblea non richieda la votazione ordinaria.

## **Rendicontazione**

Ogni anno i Membri del Consiglio di Amministrazione provvederanno alla redazione di una relazione annuale e del bilancio d'esercizio certificato della Società, i quali verranno depositati presso la Banca Centrale non oltre quattro mesi dal termine dell'esercizio finanziario a cui si riferiscono. Inoltre, la Società redige e deposita presso la Banca Centrale, entro due mesi dalla fine del periodo cui si riferisce, una relazione semestrale, comprensiva di un bilancio semestrale non certificato della Società. Tutti i bilanci e le relazioni saranno resi disponibili agli Azionisti nel più breve tempo possibile dopo il deposito.

Il bilancio annuale sarà chiuso al 30 giugno di ogni anno e le relazioni semestrali non certificate saranno redatte al 31 dicembre di ogni anno. Il rendiconto annuale certificato e la relazione semestrale non certificata contenenti i rendiconti finanziari verranno inviati gratuitamente agli azionisti attraverso comunicazione elettronica, previo consenso dell'Azionista, o saranno inviati all'indirizzo risultante dal libro soci e saranno a disposizione per la consultazione presso la sede della Società.

## **Liquidazione dei Comparti**

Tutte le Azioni di una Classe, di un Comparto o della Società sono rimborsabili dalla Società nelle seguenti circostanze:

- (i) qualora la maggioranza di voti espressi durante un'assemblea generale della Società o di un Comparto o di una Classe, ove necessario, autorizzi il rimborso delle Azioni; oppure
- (ii) qualora i Membri del Consiglio di Amministrazione abbiano adottato tale decisione, a condizione che sia stata data comunicazione scritta non meno di 21 giorni prima ai titolari di Azioni della Società o del Comparto o della Classe, ove necessario, in merito al rimborso di tutte le Azioni della Società, del Comparto o della Classe, a seconda dei casi.

Ove, a causa del rimborso, il numero degli azionisti residui risultasse inferiore a sette o altro numero minimo stabilito per legge o il valore del capitale emesso e rappresentato da azioni si riducesse al di sotto dell'ammontare minimo che la Società deve mantenere in base alla legge applicabile, la Società può rimandare il rimborso del numero minimo di azioni sufficiente a garantire il rispetto delle disposizioni legali. Il rimborso di tali azioni sarà posticipato fino a che la Società non sia liquidata o fino a che la Società non disponga l'emissione di un numero di azioni sufficiente ad assicurare che il rimborso possa essere effettuato. La Società è autorizzata a scegliere le azioni di cui differire il rimborso nel modo che riterrà più equo e ragionevole e che possa essere approvato dal Depositario.

Se tutte le azioni della Società devono essere rimborsate con l'intenzione di trasferire tutte o parte delle attività della Società ad altra società, la stessa, su delibera dell'assemblea straordinaria, può scambiare le proprie attività con azioni o simili della società cessionaria da distribuire tra i propri azionisti. Gli Azionisti possono richiedere che il rimborso di Azioni sia regolato attraverso pagamento in contante.

Se tutte le azioni di un Comparto devono essere riscattate, il patrimonio residuo dopo aver soddisfatto le pretese dei creditori sarà distribuito come segue:

- (i) in primo luogo, agli Azionisti di ciascuna Classe di ogni Comparto una somma espressa nella Valuta della Classe in cui tale classe è denominata o in qualsiasi altra valuta – il più possibile equivalente – scelta dal liquidatore (ad un tasso di cambio ragionevolmente determinato dal liquidatore) pari al Valore Patrimoniale Netto delle Azioni di tale Classe detenute dagli Azionisti rispettivamente alla data di inizio della liquidazione a

condizione che le attività disponibili del Comparto di riferimento risultino sufficienti ad effettuare tali pagamenti. Nel caso in cui le disponibilità del Comparto di riferimento non risultino sufficienti a garantire tale pagamento, si farà ricorso alle attività della Società non comprese nei Comparti;

- (ii) in secondo luogo, ai titolari delle Azioni di sottoscrizione fino ad un importo pari all'ammontare versato dagli stessi (più eventuali interessi maturati) con prelievo dalle attività della Società non comprese in alcun Comparto che residuano dopo gli eventuali prelievi effettuati ai sensi del punto (i) sopra. Nel caso in cui non vi siano attivi sufficienti per effettuare tali pagamenti per intero, non si potrà fare ricorso alle attività di nessun Comparto;
- (iii) in terzo luogo, il saldo restante del Comparto di riferimento verrà corrisposto agli Azionisti, in proporzione al numero di azioni detenute; e
- (iv) in quarto luogo, il saldo restante non attribuibile ad alcun Comparto verrà corrisposto agli Azionisti, in proporzione al valore di ciascun Comparto e, all'interno di ciascun Comparto, al valore di ciascuna classe ed in proporzione al Valore Patrimoniale Netto per Azione. Con l'approvazione dell'assemblea degli azionisti, la Società può procedere a distribuzioni in titoli agli Azionisti. I titolari di Azioni di Sottoscrizione non hanno diritto a partecipare alla ripartizione dei dividendi o del patrimonio netto di alcun Comparto. A richiesta di un Azionista, la Società concorderà la vendita degli investimenti per conto di tale Azionista. Il prezzo ottenuto dalla Società potrà divergere dal prezzo di valutazione degli investimenti al momento della determinazione del Valore Patrimoniale Netto e la Società non sarà responsabile per ogni perdita conseguente. I costi di transazione sostenuti nella liquidazione di tali investimenti saranno sostenuti dall'Azionista.

## **Varie**

- (i) la Società non ha avuto alcun contenzioso giudiziale o arbitrale da quando è stata costituita, e non è a conoscenza di alcun giudizio o pretesa attualmente o potenzialmente pendente nei suoi confronti.
- (ii) Non vi sono contratti di consulenza in essere tra la Società e alcuno dei Membri del Consiglio di Amministrazione, né è nell'intenzione della Società stipularne.
- (iii) McMurray, Jenkins, Gonella, Pearce e Linhares sono dipendenti di società di Russell Investments. Salvo quanto dichiarato nel presente Prospetto, nessuno dei Membri del Consiglio di Amministrazione ha interessi rilevanti nell'attività della Società, in alcuno dei contratti o degli accordi esistenti alla presente data.
- (iv) Alla data del presente documento, né i Membri del Consiglio di Amministrazione né persone ad essi connesse detengono alcun interesse sul capitale sociale o diritti di opzione sullo stesso.
- (v) Sul capitale proprio e di terzi della Società non è pendente alcun diritto di opzione né esiste alcun accordo volto a costituire, in via condizionata o incondizionata, alcun diritto di opzione.
- (vi) Salvo quanto dichiarato nel presente Prospetto, non sono state garantite dalla Società commissioni, sconti, brokeraggio o altre condizioni speciali in relazione alle Azioni emesse.
- (vii) La Società è stata costituita il 12 giugno 2008 con la denominazione di Russell OpenWorld p.l.c. Il 29 luglio 2008 è stato modificato il nome della Società in OpenWorld p.l.c.

## **Contratti rilevanti**

I contratti rilevanti della Società sono indicati nella Tabella 10.

## **Consultazione e Richiesta di Documentazione**

I seguenti documenti sono a disposizione per la consultazione, gratuitamente, durante il normale orario d'ufficio nei giorni lavorativi (esclusi il sabato e festivi) presso la sede legale della Società e presso gli uffici del Gestore in Irlanda:

- (i) lo Statuto;
- (ii) alla pubblicazione, l'ultima relazione annuale e semestrale della Società.

Una versione aggiornata del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori dovrà essere pubblicata in formato elettronico su un sito web designato a tale scopo dalla Società, ossia <https://russellinvestments.com>. Considerando che la Società ha registrato uno o più Comparti destinati all'offerta al pubblico in altri stati membri dell'UE, dovrà rendere disponibile la seguente documentazione aggiuntiva su tale sito web:

- il presente Prospetto;
- l'ultima relazione annuale e semestrale pubblicata della Società;
- lo Statuto.

Nella misura non rilevata dal presente Prospetto o qualora tali dettagli siano cambiati e non siano stati riportati in una versione aggiornata del presente Prospetto, agli Azionisti saranno fornite informazioni aggiornate, gratuitamente e su richiesta, in relazione a:

- (a) l'identità del Depositario e una descrizione delle sue mansioni e dei conflitti d'interesse che potrebbero sorgere;  
e
- (b) una descrizione di eventuali funzioni di custodia delegate dal Depositario, un elenco dei delegati e subdelegati e di eventuali conflitti d'interesse che potrebbero sorgere da tale delega.

## **Le politiche del Gestore**

### ***Politica sui reclami***

Le informazioni riguardanti le procedure di reclamo del Gestore sono gratuitamente a disposizione degli Azionisti su richiesta e all'indirizzo <http://www.carnegroup.com/policies-and-procedures/>. Gli Azionisti possono presentare gratuitamente un reclamo sulla Società o sul Gestore presso la sede legale della Società o contattando il Gestore.

Il Gestore ha messo in atto politiche e pratiche di remunerazione conformi ai requisiti dei Regolamenti e alle Linee guida dell'ESMA in materia di sane politiche di remunerazione ai sensi della Direttiva OICVM ("Linee guida dell'ESMA in materia di remunerazione"). Il Gestore si assicurerà che ogni delegato, incluso il Principale Gestore Delegato, a cui si applicano tali requisiti ai sensi delle Linee Guida sulla Remunerazione dell'ESMA, preveda politiche e pratiche di remunerazione equivalenti.

La politica di remunerazione contempla l'obiettivo del Gestore di una buona corporate governance, promuove una sana ed efficace gestione del rischio e non incoraggia ad assumere rischi non coerenti con il profilo di rischio dei Comparti o con lo Statuto. È anche allineata con gli obiettivi di investimento di ciascun Comparto e include misure per evitare conflitti di interesse. La politica di remunerazione viene rivista annualmente (o con maggiore frequenza, se necessario) dal consiglio di amministrazione del Gestore, per assicurare che il sistema di remunerazione generale funzioni come previsto e che i pagamenti delle remunerazioni siano appropriati. Questa revisione assicurerà anche che la politica di remunerazione rifletta le linee guida delle migliori pratiche e i requisiti normativi, e qualsivoglia eventuale modifica.

I dettagli della politica di remunerazione aggiornata del Gestore (comprendenti, in via non esclusiva: (i) una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei benefici; (ii) l'identità delle persone responsabili dell'assegnazione della remunerazione e dei benefici; e (iii) la composizione del comitato per la remunerazione, se tale comitato esiste) saranno disponibili tramite il sito web <http://www.carnegroup.com/policies-and-procedures/> e una copia cartacea sarà messa gratuitamente a disposizione degli Azionisti, su richiesta.

### **La Politica sui rischi di sostenibilità del Gestore**

Il Regolamento UE relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, altresì definito SFDR o il “Regolamento sull’informativa”, è entrato in vigore il 10 marzo 2021. L’SFDR è parte del quadro di politica finanziaria dell’UE che prevede misure normative atte a liberare finanziamenti per la crescita sostenibile e a incanalare gli investimenti privati verso la transizione a un’economia a impatto zero sul clima. L’SFDR impone requisiti di trasparenza e divulgazione ai Gestori, anche in relazione all’integrazione dei rischi di sostenibilità nelle decisioni di investimento.

Come per l’SFDR, il Gestore sarà classificato come “operatore del mercato finanziario”. Ai sensi dell’Articolo 3 della SFDR, un operatore del mercato finanziario deve divulgare informazioni sulle sue politiche riguardo all’integrazione dei rischi di sostenibilità nel suo processo decisionale di investimento. Poiché il Gestore ha delegato la funzione di gestione del portafoglio al Principale Gestore Delegato, quest’ultimo sarà responsabile, sotto la supervisione del Gestore, di identificare e integrare i Rischi di Sostenibilità e di determinare se essi sono o potrebbero essere finanziariamente rilevanti.

I “Rischi di sostenibilità” sono definiti come un evento o una condizione ambientale, sociale o di governance (“ESG”) che, laddove si verifichi, potrebbe causare un impatto negativo effettivo o potenziale sul valore di un investimento.

I Rischi di sostenibilità sono integrati dal Principale Gestore Delegato nelle decisioni di investimento attraverso l’identificazione, la valutazione e la gestione dei rischi rilevanti nel processo di revisione degli investimenti e attraverso l’attuazione di soluzioni proprietarie. I Rischi di sostenibilità sono ritenuti massimamente pertinenti per i risultati di investimento se presentano rilevanza finanziaria, e, come tutti i rischi di investimento, vengono integrati bilanciando il rischio atteso con il rendimento atteso. Al 1 dicembre 2022, il Principale Gestore Delegato ha ritenuto che difficilmente il livello di esposizione ai Rischi di sostenibilità in ciascun Comparto avrà un impatto rilevante sui rendimenti attesi.

Se del caso, si valuta l’esposizione ai Rischi di sostenibilità dei Comparti su base continuativa, oltre a prendere in considerazione l’obiettivo prioritario e la politica del Comparto rilevante.

Nel gestire i Comparti, il Principale Gestore Delegato considererà i Rischi di sostenibilità nel contesto dei rendimenti attesi, utilizzando un mix di informazioni provenienti da fonti tra le quali, a titolo puramente esemplificativo, i Gestori Delegati, fonti di dati di terze parti e l’analisi proprietaria dei Gestori Delegati. I Rischi di sostenibilità saranno considerati in tutte le decisioni di investimento assunte un merito ai Comparti, eccetto gli investimenti in talune classi di attivi o in cui una strategia o un servizio non supportano l’integrazione dei Rischi di sostenibilità. Vi possono essere circostanze in cui i Rischi di sostenibilità non sono rilevanti per le decisioni di investimento tra cui, a titolo puramente esemplificativo:

- Se l’investimento si prefigge ottenere uno o più risultati specifici, ad esempio effettuare operazioni su derivati per gestire la liquidità.
- In relazione a taluni strumenti o classi di attivi, ad esempio, i Rischi di sostenibilità incideranno difficilmente sul valore della valuta di riserva.

Per maggiori dettagli su come la sostenibilità e i fattori ESG sono integrati nel processo di investimento e il loro potenziale impatto sui rendimenti, si rimanda alla Politica di Investimento Sostenibile del Principale Gestore Delegato che è disponibile all’indirizzo: <https://russellinvestments.com/ie/important-information>.

Il Principale Gestore Delegato non prende attualmente in considerazione i principali effetti negativi (“PAI”) delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità né a livello di entità né nella gestione dei Fondi. Il Principale Gestore Delegato ha scelto di non prendere in considerazione i PAI obbligatori dopo aver eseguito una valutazione dettagliata dei requisiti di reporting dell’indicatore dei PAI obbligatori di cui al SFDR. Secondo la sua opinione, i dati disponibili negli indicatori dei PAI obbligatori non hanno una copertura degli universi di investimento dei Fondi sufficiente a offrire informazioni trasparenti e attendibili agli azionisti. Sebbene il Principale Gestore Delegato non prenderà in considerazione i PAI in questo momento, ha scelto di investire in infrastrutture allo scopo di tenere potenzialmente conto degli stessi in futuro. Ciò include la stipula di contratti con fornitori di dati terzi concernenti gli indicatori, il monitoraggio dei livelli di informativa societaria e l’integrazione di dati riguardanti i PAI nei sistemi interni. Il Principale Gestore Delegato continuerà a monitorare attentamente lo sviluppo della qualità dei dati e la

domanda degli azionisti relativamente alla considerazione dei PAI e in futuro potrebbe rivedere la sua posizione, in particolare per quanto riguarda i Fondi con un forte orientamento all'investimento ESG.

Fermo restando quanto precede, sebbene il Principale Gestore Delegato non prenda in considerazione e non riporti informazioni sui PAI dei Fondi, terrà comunque conto di alcuni impatti negativi delle sue decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità. Per una spiegazione della modalità con cui il Principale Gestore Delegato tiene conto degli effetti negativi delle sue decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità si rimanda a: <https://russellinvestments.com/ie/important-information>

La valutazione dell'integrazione dei rischi di sostenibilità nelle decisioni di investimento sarà riportata in dettaglio nelle informazioni precontrattuali in conformità con l'Articolo 6 della SFDR, secondo quanto determinato durante la fase di registrazione di un nuovo Comparto in collaborazione con il Principale Gestore Delegato.

Poiché le strategie d'investimento dei Comparti gestiti dal Gestore differiscono nella valutazione dei fattori di sostenibilità e dei principali impatti negativi, il Gestore ha adottato politiche appropriate che coprono tutti questi scenari.

Il quadro delle politiche del Gestore è stato modificato in conformità a quanto sopra e garantirà classificazioni appropriate e relative informative per tutti i Comparti che gestisce.

## TABELLA 1: CARATTERISTICHE DELLE CLASSI DI AZIONI

I Comparti possono emettere Azioni di Classe A, B, C, I, N e P. Di seguito sono riportate le caratteristiche dettagliate di ciascuna Classe specifica del Comparto (per esempio la Valuta della Classe). Il Gestore si riserva il diritto di rifiutare, del tutto o in parte, le richieste di sottoscrizione di Azioni. Qualsiasi Classe di Azioni può essere chiusa alla sottoscrizione, temporaneamente o definitivamente, a discrezione del Gestore.

Il Periodo di Offerta Iniziale per tutte le “nuove” Classi di Azioni indicate di seguito inizierà alle ore 9.00 (ora irlandese) del 15 marzo 2023 e continuerà fino alle ore 17.00 (ora irlandese) del 14 settembre 2023.

### Russell Investments Global High Dividend Equity

Classi	Valuta della Classe	Classe con copertura valutaria	Commissione di Gestione in percentuale del VPN per Classe	Prezzo iniziale d'offerta	Stato del Periodo Iniziale d'Offerta	Classe con diritto di voto
A USD	USD	No	1,50	1000	Nuovo	Sì
A USD INCOME	USD	No	1,50	1000	Nuovo	Sì
B USD	USD	No	1,90	1000	Nuovo	Sì
B USD INCOME	USD	No	1,80	-	In corso	Sì
I USD	USD	No	0,70	-	In corso	Sì
I USD - NV	USD	No	0,70	1000	Nuovo	No
I USD INCOME	USD	No	0,70	1000	Nuovo	Sì
P USD	USD	No	0,55	1000	Nuovo	Sì
P USD INCOME	USD	No	0,55	-	In corso	Sì
A JPY	JPY	No	1,50	100.000	Nuovo	Sì
A JPY INCOME	JPY	No	1,50	100.000	Nuovo	Sì
I JPY	JPY	No	0,70	100.000	Nuovo	Sì
I JPY INCOME	JPY	No	0,70	100.000	Nuovo	Sì
P JPY INCOME	JPY	No	0,55	100.000	Nuovo	Sì
A EURO	EURO	No	1,50	1000	Nuovo	Sì
A EURO INCOME	EURO	No	1,50	1000	Nuovo	Sì
B EURO	EURO	No	1,90	1000	Nuovo	Sì
B EURO INCOME	EURO	No	1,80	-	In corso	Sì
C EURO	EURO	No	2,60	-	In corso	Sì
C EURO INCOME	EURO	No	2,60	1000	Nuovo	Sì
I EURO	EURO	No	0,70	1000	Nuovo	Sì
I EURO INCOME	EURO	No	0,60	-	In corso	Sì

N EURO	EURO	No	0,60	-	In corso	Sì
P EURO	EURO	No	0,55	1000	Nuovo	Sì
P EURO INCOME	EURO	No	0,55	1000	Nuovo	Sì
A EURO H	EURO	Sì	1,55	1000	Nuovo	Sì
A EURO H INCOME	EURO	Sì	1,55	1000	Nuovo	Sì
B EURO H	EURO	Sì	1,95	1000	Nuovo	Sì
B EURO H INCOME	EURO	Sì	1,95	1000	Nuovo	Sì
C EURO H	EURO	Sì	2,65	1000	Nuovo	Sì
C EURO H INCOME	EURO	Sì	2,65	1000	Nuovo	Sì
I EURO H	EURO	Sì	0,75	1000	Nuovo	Sì
I EURO H INCOME	EURO	Sì	0,75	1000	Nuovo	Sì
P EURO H	EURO	Sì	0,60	1000	Nuovo	Sì
P EURO H INCOME	EURO	Sì	0,60	1000	Nuovo	Sì
A Stg£	Stg£	No	1,50	1000	Nuovo	Sì
B Stg£ INCOME	Stg£	No	1,80	-	In corso	Sì
I Stg£	Stg£	No	0,60	-	In corso	Sì
I Stg£ Income	Stg£	No	0,60	-	In corso	Sì

#### Russell Investments Global Listed Infrastructure

Classi	Valuta della Classe	Classe con copertura valutaria	Commissione di Gestione in percentuale del VPN per Classe	Prezzo iniziale d'offerta	Stato del Periodo Iniziale d'Offerta	Classe con diritto di voto
A USD	USD	No	1,60	-	In corso	Sì
A USD INCOME	USD	No	1,60	1000	Nuovo	Sì
B USD	USD	No	1,85	-	In corso	Sì
B USD INCOME	USD	No	2,00	1000	Nuovo	Sì
I USD	USD	No	0,80	-	In corso	Sì
I USD INCOME	USD	No	0,80	-	In corso	Sì
P USD	USD	No	0,70	-	In corso	Sì
P USD INCOME	USD	No	0,70	1000	Nuovo	Sì
A JPY	JPY	No	1,60	100.000	Nuovo	Sì

A JPY INCOME	JPY	No	1,60	100.000	Nuovo	Sì
I JPY	JPY	No	0,80	100.000	Nuovo	Sì
I JPY INCOME	JPY	No	0,80	100.000	Nuovo	Sì
P JPY	JPY	No	0,70	100.000	Nuovo	Sì
P JPY INCOME	JPY	No	0,70	100.000	Nuovo	Sì
A EURO	EURO	No	1,60	1000	Nuovo	Sì
A EURO INCOME	EURO	No	1,60	1000	Nuovo	Sì
B EURO	EURO	No	2,00	1000	Nuovo	Sì
B EURO INCOME	EURO	No	1,85	-	In corso	Sì
C EURO	EURO	No	2,90	-	In corso	Sì
I EURO INCOME	EURO	No	0,65	-	In corso	Sì
N EURO	EURO	No	0,65	-	In corso	Sì
P EURO	EURO	No	0,70	1000	Nuovo	Sì
P EURO INCOME	EURO	No	0,70	1000	Nuovo	Sì
A EURO H	EURO	Sì	1,65	1000	Nuovo	Sì
A EURO H INCOME	EURO	Sì	1,65	1000	Nuovo	Sì
B EURO H	EURO	Sì	2,05	1000	Nuovo	Sì
B EURO H INCOME	EURO	Sì	2,05	1000	Nuovo	Sì
I EURO H	EURO	Sì	0,85	1000	Nuovo	Sì
I EURO H INCOME	EURO	Sì	0,85	1000	Nuovo	Sì
P EURO H	EURO	Sì	0,75	1000	Nuovo	Sì
P EURO H INCOME	EURO	Sì	0,75	1000	Nuovo	Sì
I Stg£	Stg£	No	0,65	-	In corso	Sì
I Stg£ INCOME	Stg£	No	0,65	-	In corso	Sì
B Stg £ Income	Stg£	No	1,85	-	In corso	Sì
B Stg £ H Income	Stg£	Sì	2,05	1000	Nuovo	Sì
Class N	Stg£	No	1,40	-	In corso	Sì

**Russell Investments Global Low Carbon Equity Fund**

<b>Classi</b>	<b>Valuta della Classe</b>	<b>Classe con copertura valutaria</b>	<b>Commissione di Gestione in percentuale del VPN per Classe</b>	<b>Prezzo iniziale d'offerta</b>	<b>Stato del Periodo Iniziale d'Offerta</b>	<b>Classe con diritto di voto</b>
A EURO	EURO	No	0,30	-	In corso	Sì
A Stg£	Stg£	No	0,30	-	In corso	Sì
A USD	USD	No	0,30	-	In corso	Sì
A EURO H	EURO	Sì	0,35	1000	Nuovo	Sì
A Stg£ H	Stg£	Sì	0,35	1000	Nuovo	Sì
A JPY	JPY	No	Fino a 1,00	100.000	Nuovo	Sì
B EURO H	EURO	Sì	1,05	1000	Nuovo	Sì
B Stg£ Income	Stg£	No	0,30	10.000	In corso	Sì
B US\$	USD	No	0.30	-	In corso	Sì

## TABELLA 2: STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

1. Salvo laddove sia diversamente specificato in modo esplicito nella parte relativa della sezione intitolata “I Comparti”:
  - (a) un Comparto potrà utilizzare FDI ai fini di una gestione efficiente del portafoglio entro i limiti stabiliti nella Tabella 6; e
  - (b) un Comparto potrà utilizzare FDI a scopo di investimento entro i limiti stabiliti nella Tabella 6.

Per “Gestione efficiente del portafoglio” si intendono decisioni di investimento che comportano operazioni sottoscritte con una o più delle seguenti finalità specifiche: la riduzione del rischio; la riduzione del costo; oppure la generazione di capitale o reddito aggiuntivo per un comparto con un adeguato livello di rischio, tenendo conto del profilo di rischio del comparto nei termini descritti nel Prospetto e delle disposizioni generali della Direttiva OICVM.

2. I seguenti paragrafi specificano le modalità primarie attraverso le quali un Comparto può utilizzare un FDI laddove tale utilizzo sia consentito ai sensi del paragrafo 1(a) e/o 1(b) seguenti:

- I contratti future potranno essere utilizzati per finalità di copertura del rischio di mercato o del tasso d’interesse o per acquisire esposizione su un mercato, indice o titolo sottostante;
- I contratti a termine potranno essere utilizzati per finalità di copertura o per acquisire esposizione sull’aumento di valore di beni, valute o depositi;
- Le opzioni potranno essere utilizzate per finalità di copertura ovvero per acquisire esposizione verso un determinato mercato, indice o titolo invece di ricorrere a titoli cartacei;
- I warrant potranno essere utilizzati per finalità di copertura ovvero per acquisire esposizione verso un determinato mercato, indice o titolo invece di ricorrere a titoli cartacei;
- Gli swap (incluse le opzioni su contratti swaps) potranno essere utilizzati a scopo di investimento per acquisire esposizione ovvero per finalità di copertura delle posizioni lunghe esistenti;
- Si potranno utilizzare contratti a termine su valuta per modificare l’esposizione al rischio di cambio dei titoli detenuti, a fini di copertura contro il rischio di cambio, per incrementare l’esposizione ad una valuta, per spostare l’esposizione alle fluttuazioni del cambio da una valuta all’altra;
- Cap e floor potranno essere utilizzati per finalità di copertura dal rischio derivante dagli scostamenti dei tassi di interesse rispetto a un livello minimo e a un livello massimo;
- Derivati di credito potranno essere utilizzati per isolare e trasferire l’esposizione o trasferire il rischio di credito connesso al patrimonio di riferimento o agli indici del patrimonio di riferimento.

Altri utilizzi degli FDI sono permessi laddove siano coerenti con gli obiettivi e le strategie di investimento del Comparto di riferimento.

3. Quanto segue costituisce una descrizione delle tipologie primarie di FDI utilizzabili da un Comparto laddove tale utilizzo è consentito ai sensi del paragrafo 1(a) e/o 1(b) di cui sopra:

**Futures:** I Futures sono contratti di vendita o di acquisto di una quantità standardizzata di una specifica attività finanziaria (o, in taluni casi, di riscossione o di pagamento di liquidità sulla base della performance di un’attività, di uno strumento o di un indice sottostante) ad una determinata data futura e ad un prezzo concordato. I contratti futures consentono all’investitore di disporre di una copertura contro i rischi di mercato o di acquistare un’esposizione sul mercato sottostante. Dato che tali contratti vengono negoziati giornalmente, gli investitori possono, chiudendo la propria posizione, liberarsi dall’obbligo di acquistare o vendere le attività sottostanti prima della scadenza del contratto. I futures possono essere

utilizzati altresì per riequilibrare i saldi di liquidità, nel rispetto degli obiettivi di liquidità fissati. Frequentemente, l'utilizzo dei futures per realizzare una particolare strategia in luogo dei titoli o degli indici sottostanti o correlati può dar luogo a minori costi di transazione.

**Contratti a termine (forwards):** Un contratto a termine fissa il prezzo al quale un indice o un'attività possono essere acquistate o vendute a una data futura. Nei contratti a termine su valuta, i titolari del contratto sono obbligati ad acquistare o vendere la valuta ad un prezzo specifico, ad una quantità determinata e ad una determinata data futura, mentre un contratto a termine su tassi d'interesse dà luogo a un tasso d'interesse da pagare o da ricevere in relazione ad una obbligazione che inizia ad una certa data futura. I contratti a termine possono essere regolati fra le parti in contanti. Questi contratti non possono essere ceduti. L'utilizzo da parte del comparto di contratti a termine su valuta estera può comportare, tra l'altro, la modifica dell'esposizione valutaria dei titoli detenuti, la copertura contro i rischi di cambio, l'incremento dell'esposizione su una valuta e la modifica dell'esposizione alle fluttuazioni valutarie da una valuta a un'altra.

**Opzioni:** Esistono due forme di opzione, put e call. L'opzione di vendita è un contratto che conferisce alla parte che paga un premio (l'acquirente) il diritto, non l'obbligo, di vendere alla controparte (il venditore) una determinata quantità di uno specifico prodotto o strumento finanziario ad un determinato prezzo. L'opzione di acquisto conferisce all'acquirente dietro versamento di un premio, il diritto, non l'obbligo, di acquistare dal venditore dell'opzione. Le opzioni possono essere regolate in denaro. Il Comparto può essere venditore o acquirente di opzioni put e call.

**Warrant:** I warrant sono strumenti finanziari normalmente emessi da banche e altre istituzioni finanziarie. Offrono agli investitori strumenti alternativi per acquisire un'esposizione verso una serie di attivi sottostanti, quali le azioni. Vi sono diversi tipi di warrant adatti agli obiettivi di investimento e/o di negoziazione.

**Swap:** Lo swap è un contratto tra due controparti in virtù del quale si procede allo scambio di flussi finanziari periodici provenienti da due attivi per un periodo di tempo fissato, con termini iniziali tali per cui il valore presente dello swap è pari a zero. Il Comparto può stipulare contratti di swap quali ad esempio swap su azioni, swaption, swap su tassi d'interesse, swap su valute, swap su altri strumenti finanziari derivati sia al fine di realizzare dei profitti che per finalità di copertura delle posizioni lunghe esistenti. Gli swap possono protrarsi per un consistente periodo di tempo e vengono generalmente acquistati al fine di effettuare pagamenti su base periodica. Gli swaption sono contratti in virtù dei quali una parte riceve un compenso come corrispettivo della conclusione di un forward swap ad un tasso fisso predeterminato nell'ipotesi in cui si verifichi un evento contingente (normalmente quando i tassi dei futures sono indicati in relazione ad un benchmark prefissato). Gli swaps su tassi di interesse consistono nello scambio tra il Comparto e un'altra parte dei rispettivi impegni di effettuare o ricevere il pagamento di interessi (per esempio lo scambio di un interesse a tasso fisso con un interesse a tasso variabile). Lo scambio avviene attraverso la liquidazione, alle singole scadenze, del saldo fra i due tassi dalla parte che risulta debitrice all'altra. Gli swaps su valute sono contratti tra due parti aventi ad oggetto lo scambio di pagamenti futuri in una determinata valuta con pagamenti in valuta diversa. Questi contratti sono utilizzati al fine di modificare la denominazione in valuta dei beni e le responsabilità. Diversamente dagli swap su tassi di interesse, gli swaps su valuta devono includere uno scambio effettivo alla scadenza.

**Operazioni a pronti su valuta (spot):** Il Comparto può effettuare operazioni a pronti su valuta che contemplino lo scambio di una valuta contro altra valuta, mediante il pagamento di un ammontare determinato della prima valuta per ricevere un ammontare determinato della seconda valuta. Regolamento "a pronti" significa che la consegna degli importi valutari viene normalmente effettuata dopo due giorni lavorativi dalla data di effettuazione dell'operazione.

**Cap and floor:** Il Comparto può effettuare operazioni cap and floor ossia contratti in forza dei quali il venditore accetta di indennizzare l'acquirente laddove i tassi d'interesse superino un tasso obiettivo ad una data preordinata durante la vita del contratto. In cambio, il compratore accetta di pagare un premio al venditore. Un floor è simile a un cap, fatta eccezione per la circostanza che il venditore indennizza il

compratore laddove i tassi d'interesse scendano al di sotto di un tasso obiettivo ad una data preordinata durante l'efficacia del contratto. Come nel cap, il compratore paga un premio al venditore.

**Derivati di Credito:** Il Comparto può concludere derivati di credito quali, per esempio, credit default swap per circoscrivere e trasferire il rischio di credito associato a un'attività di riferimento. I credit default swap costituiscono una misura di protezione contro l'insolvenza degli emittenti. L'utilizzo da parte del Comparto di credit default swap non ne assicura l'efficacia o il conseguimento degli obiettivi. Un Comparto può essere sia l'acquirente sia il venditore di un credit default swap. I credit default swap sono accordi in forza dei quali le obbligazioni delle parti dipendono dalla realizzazione di un evento di credito in relazione a un'attività. Gli eventi di credito sono specificati nel contratto e corrispondono al significativo deterioramento del merito creditizio dell'attività di riferimento. I prodotti di credit default possono essere regolati in forma liquida o mediante la consegna materiale di un'obbligazione dell'entità di riferimento successiva all'insolvenza. L'acquirente di un credit default swap è obbligato a versare al venditore un flusso periodico di pagamenti purché non si sia verificata l'insolvenza di un'attività sottostante di riferimento. Se si verifica un evento di credito, il venditore è tenuto a pagare all'acquirente il pieno valore nominale delle attività di riferimento che può essere minimo o assente. Se il Comparto è un acquirente e non si verifica alcun evento di credito, le perdite del Comparto saranno limitate al flusso periodico di pagamenti. In qualità di venditore, il Comparto riceverà dei proventi a tasso fisso purché non si verifichi evento di credito. Se si verifica un evento di credito, il venditore è tenuto a pagare all'acquirente il pieno valore nominale delle attività di riferimento.

L'utilizzo di altri tipi di FDI è permesso laddove tale utilizzo sia coerente con gli obiettivi e le strategie di investimento del Comparto di riferimento.

### **TABELLA 3: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GESTORE**

#### **I Membri del Consiglio di Amministrazione**

I Membri del Consiglio di Amministrazione sono di seguito indicati con le rispettive principali occupazioni.

##### ***James Firn***

Firn, con doppia cittadinanza statunitense e britannica, è stato un dipendente di Russell Investments dal 1988 fino alle sue dimissioni nel giugno 2014. Prima di trasferirsi a Londra nel 1996, ha lavorato per otto anni come consulente per le divisioni di consulenza sugli investimenti statunitensi, fondi comuni di investimento ed ERISA di Russell Investments. Durante i 18 anni trascorsi presso Russell Investment a Londra, ha gestito diverse divisioni, compresa la funzione assicurativa e i team di sviluppo prodotti e di marketing. Ha inoltre agito da principale collegamento con i gruppi governativi, normativi e industriali nella regione EMEA e ha assistito i membri del top management in altre regioni nelle quali il Gruppo Russell Investments opera in ambito commerciale, legale e di prodotto. Attualmente Firn è un amministratore non esecutivo dei consigli di amministrazione di società di gestione di fondi, di amministrazione e distribuzione autorizzate dalla Banca Centrale e nelle Isole Cayman. Ha conseguito una laurea in legge presso la Southern Methodist University di Dallas (Texas) ed è membro degli Ordini degli avvocati internazionale, americano e dello Stato di Washington, nonché dell'Institute of Directors del Regno Unito.

##### ***John McMurray***

McMurray, statunitense, è responsabile capo degli investimenti globali e responsabile capo delle revisioni di Russell Investments. Dirige la divisione rischi globali di Russell Investments, che offre consulenze e valutazioni strategiche sulle esposizioni ai rischi di Russell, tra cui i rischi di investimento, di credito e operativi. Guida inoltre la funzione di audit interno di Russell Investments. Ricopre l'incarico di Membro del Consiglio di Amministrazione della Società e coinvolge regolarmente lo stesso Consiglio e il management EMEA su temi correlati al rischio. McMurray è entrato a far parte di Russell Investments nel 2010 ed ha maturato un'esperienza di oltre 30 anni nel rischio e nella gestione degli investimenti presso importanti istituzioni commerciali e sponsorizzate dal governo. La sua esperienza abbraccia svariate classi di attività in vari cicli di mercato. L'esperienza di McMurray nel campo della gestione del rischio comprende il mercato del rischio dei consumatori, commerciale e di controparte ed esposizioni al credito per titoli, opzioni, prestiti globali, derivati, garanzie e assicurazioni. Prima di entrare a far parte di Russell Investments, ha lavorato per la Federal Home Loan Bank a Seattle, dove ha diretto le attività di gestione del rischio in veste di direttore capo dei rischi. Ancora prima, ha lavorato presso JPMorgan Chase. È amministratore di vari organismi d'investimento collettivo autorizzati dalla Banca Centrale.

##### ***William Roberts***

William Roberts, inglese (residente in Irlanda) ha ottenuto l'abilitazione alla professione di procuratore in Scozia nel 1983, di avvocato della Suprema Corte di Hong Kong nel 1985, di avvocato in Bermuda nel 1988 e avvocato presso le Isole Cayman nel 1990. Ha lavorato per diversi studi legali in Scozia, Hong Kong, Londra e Bermuda fra il 1982 ed il 1990. Fra il 1990 e il 1999 è stato membro della W. S. Walker & Company nelle Isole Cayman, di cui è divenuto partner nel 1994. Roberts ha esperienza nel settore del diritto dei servizi finanziari internazionali. È stato membro del Consiglio di Amministrazione di diverse società costituite in Bermuda e della Cayman Islands Stock Exchange dal 1996 al 1999. È attualmente consigliere di vari organismi d'investimento collettivo autorizzati dalla Banca Centrale e di una serie di organismi di investimento collettivo nelle Isole Cayman.

##### ***David Shubotham***

David Shubotham, irlandese, è stato presidente del Consiglio della J&E Davy (una società di brokeraggio irlandese) dal 1975 sino al 2002. Dopo aver frequentato un corso di specializzazione post-laurea con Aer Lingus è entrato in J&E Davy nel 1973. Nel 1977 Shubotham è diventato partner di J&E Davy con la carica di responsabile dell'ufficio obbligazioni. Nel 1991 è diventato il direttore esecutivo della Davy International, una società che opera presso l'International Financial Services Centre di Dublino, Irlanda. Si è dimesso nel 2001. È divenuto revisore autorizzato nel 1971, si è laureato in Commercio presso lo University College di Dublino nel 1970 ed è diventato membro dell'Associazione degli Analisti Finanziari nel 1975. Shubotham ha prestato la propria opera in vari Comitati in Irlanda, incluso il Comitato per lo Sviluppo della strategia scientifica e tecnologica e il Comitato per lo sviluppo della Bio-strategia. È stato Presidente del Consiglio di Amministrazione del National Stud of Ireland e del National Digital Park,

una joint venture con l'Autorità Irlandese per lo Sviluppo Industriale. È stato Presidente del consiglio di amministrazione della Hugh Lane Municipal Gallery per sei anni. È amministratore di vari organismi d'investimento collettivo autorizzati dalla Banca Centrale con sede nelle Isole Cayman.

### ***Joseph Linhares***

Linhares, statunitense, è Direttore di Europa, Medio Oriente e Africa presso Russell Investments. È responsabile della gestione e dello sviluppo di tutti gli aspetti della divisione di Russell Investments nella regione EMEA che comprende Francia, Italia, Paesi Bassi, Scandinavia, Germania, Austria, Svizzera e Medio Oriente. Prima di entrare in Russell Investments nel 2017, ha lavorato 16 anni presso Barclays Global Investors e successivamente presso BlackRock. In Barclays Global Investors si è concentrato sul settore degli ETF di iShares, occupandosi anche delle vendite istituzionali e al dettaglio negli Stati Uniti. Ha il merito di essere fra gli ideatori della rapida espansione europea della divisione iShares, di cui è stato responsabile fino al 2013. In precedenza, Linhares ha ricoperto anche incarichi presso Citigroup e J.P. Morgan. È un Rappresentante autorizzato della Serie 7 e Serie 24. Linhares è amministratore di vari organismi d'investimento collettivo autorizzati dalla Banca Centrale e di altre entità societarie appartenenti al gruppo Russell Investments.

### ***Neil Jenkins***

Jenking, di nazionalità britannica, è amministratore delegato della divisione Investimenti del Principale Gestore Delegato per il quale opera dall'ottobre 2006. Ha frequentato il Keble College di Oxford, dove ha conseguito una laurea con lode in Lingue moderne (tedesco e russo). Ha inoltre conseguito una laurea magistrale alla London Business School. Nel 1985 è entrato a far parte di Morgan Grenfell a Londra, dove si è occupato di project financing in Europa Orientale. Dal 1988 al 1990 ha rappresentato Morgan Grenfell nella sede di Mosca. Dal 1990 al 2000 ha ricoperto diverse posizioni nel settore investimenti di Morgan Grenfell (Deutsche) Asset Management Investment Services e ha trascorso cinque anni in Morgan Grenfell Capital Management a New York. Jenkins è stato amministratore delegato di AXA Multi Manager da gennaio 2001 a giugno 2003; successivamente è entrato in Rothschild Private Management Limited in qualità di Executive Director and Head of Multi-Manager Investment, una posizione ricoperta fino ad ottobre 2006, quando è entrato a far parte del Principale Gestore Delegato. Jenkins ha lavorato nella sede londinese di Russell come gestore di portafoglio senior di diversi fondi per il Principale Gestore Delegato, oltre che nella filiale di Seattle di Russell Investments da aprile 2016 a gennaio 2018. Si è congedato dall'incarico di gestore del portafoglio nel terzo trimestre del 2018 e, a gennaio 2019, ha ricoperto una posizione part-time presso il Principale Gestore Delegato. È inoltre amministratore di altri organismi d'investimento collettivo autorizzati dalla Banca Centrale.

### ***Tom Murray***

Tom Murray, irlandese, opera nei servizi finanziari e d'investimento da oltre 25 anni. Attualmente è un amministratore non esecutivo di alcuni veicoli d'investimento collettivo e società di gestione.

Si è laureato in Economia e Commercio presso lo University College di Dublino nel 1976 e ha conseguito la qualifica di Revisore Contabile presso Coopers & Lybrand nel 1980, dove operava come esperto di certificazioni informatiche e analista di sistema. Fra il 1990 e il 1992 è stato anche membro della National Futures Association. Nel 2011 l'Institute of Chartered Accountants d'Irlanda gli ha conferito un Diploma di specializzazione in Funzioni e Responsabilità degli Amministratori.

Fra il 2004 e il 2008 è stato direttore di Merrion Corporate Finance Ltd, dove ha preso parte a diverse operazioni di alto profilo, fra le quali l'IPO di Aer Lingus, Eircom e la vendita di Reox. Prima di entrare a far parte di Merrion, è stato Direttore della Tesoreria di Investec Bank Ireland, dove era responsabile delle attività relative a provvista fondi, gestione attività e passività, borsino dei cambi, prestito titoli, finanziamenti azionari e finanza strutturata. Nel 1987 è stato azionista storico di Gandon Securities Ltd, la prima entità da lui fondata e diretta che fosse autorizzata ad operare nell'International Financial Services Centre di Dublino. Inizialmente ha rivestito l'incarico di Direttore finanziario con mansioni chiave nella progettazione e implementazione di sistemi di controllo finanziario e gestione del rischio per la divisione interna di trading. Nel 1990 ha assunto un ruolo di promozione commerciale e ha creato le divisioni di finanza strutturata, gestione futures e finanziamento azionario. Nel 2000 Gandon Securities Ltd è stata acquisita da Investec Bank nella quale Murray è stato nominato ed ha operato come Direttore della Tesoreria per quattro anni.

Prima di entrare a far parte di Gandon, tra il 1981 e il 1987 è stato Direttore finanziario di Wang International Finance Ltd, la divisione di Wang Computers nel settore dei finanziamenti concessi dai fornitori, dove ha creato le strutture di

rendicontazione fiscale, legale e finanziaria per le attività di leasing informatico in 14 paesi di tutto il mondo.

### **Peter Gonella**

Peter Gonella, britannico, è il Direttore delle Operazioni del Principale Gestore Delegato dal 2007 e, come tale, è responsabile dei servizi ai fondi in Europa, Medio Oriente e Africa. Gonella ha studiato presso la University of Hull, dove si è laureato con lode in Lingua e letteratura inglese. È un Amministratore di fondi di investimento certificato, un titolo conferitogli nel 2016 da The CIFD dell'Institute of Banking, Irlanda. Peter Gonella ha lavorato per Deutsche (Morgan Grenfell) Asset Management, dal 1986 al 2005 e per Aberdeen Asset Management dal 2005 al 2007, ricoprendo vari ruoli dirigenziali nonché quello di direttore delle Operazioni, ivi comprese responsabilità per la contabilità dei fondi, la gestione del cliente e delle vendite. È amministratore di vari organismi d'investimento collettivo autorizzati dalla Banca Centrale ed è altresì amministratore di altre controllate afferenti al gruppo Russell Investments.

### **William Pearce**

Pearce, britannico, è un Gestore di portafoglio senior del Principale Gestore Delegato dal 2005, dove è responsabile di fondi comuni e mandati segregati gestiti per diversi fondi pensione nazionali e fondi sovrani. Ha studiato presso la University of Sheffield, dove si è laureato con lode in Economia e francese. Ha conseguito una qualifica ASIP dalla UK Society of Investment Professionals ed è un Associato della CFA Society del Regno Unito. Pearce ha lavorato per il gruppo istituzionale di Tilney Investment Management dal 1998 al 2003, gestendo portafogli azionari e bilanciati del Regno Unito per organizzazioni di beneficenza e fondi pensione britannici. È amministratore in una serie di organismi di investimento collettivo autorizzati dalla Banca Centrale.

## **Gli amministratori del Gestore**

Le principali attività dei Membri del Consiglio di Amministrazione del Gestore sono elencate di seguito:

### **Neil Clifford (nazionalità: irlandese – residente in Irlanda)**

Clifford è Direttore e Amministratore Delegato del Gestore. È un esperto gestore investimenti e amministratore di fondi domiciliato in Irlanda con una vasta esperienza nella governance e nella gestione di fondi di investimento tradizionali e alternativi. Neil è entrato a far parte del Gestore nell'ottobre 2014 dopo aver ricoperto il ruolo di Responsabile degli Investimenti Alternativi in Irish Life Investment Managers ("ILIM") (aprile 2006 - settembre 2014). In Irish Life ha esordito come gestore di fondi azionari settoriali. In precedenza, Neil è stato analista azionario senior per Goodbody Stockbrokers (settembre 2000 - aprile 2006) a Dublino. Ha anche lavorato come ingegnere con una serie di aziende leader nel settore dell'ingegneria e delle telecomunicazioni in Irlanda. Neil ha conseguito una laurea in Ingegneria elettronica presso la University College Cork e una laurea specialistica in amministrazione aziendale presso la Smurfit School of Business della University College di Dublino. Ha inoltre conseguito le certificazioni professionali di analista di investimenti alternativi (Chartered Alternative Investment Analyst, CAIA) e di gestore dei rischi finanziari (Financial Risk Manager, FRM della Global Association of Risk Professionals).

### **Teddy Otto (nazionalità: tedesca – residente in Irlanda)**

Otto, Direttore di Carne Group, è specializzato soprattutto nello sviluppo di prodotti, nella creazione di fondi e nella gestione del rischio. Prima di entrare a far parte del Gestore, Otto ha lavorato per sei anni presso il gruppo Allianz / Dresdner Bank in Irlanda. Durante questo periodo, ha operato come responsabile delle operazioni dei fondi e capo della gestione dei prodotti ed è stato nominato direttore della società di gestione irlandese per Allianz Global Investors e una serie di società di investimento domiciliate in Irlanda e alle Cayman. In precedenza aveva ricoperto posizioni senior nelle aree dati di mercato e custodia presso Deutsche International (Irlanda) Limited e aveva lavorato nella divisione di investment banking di Deutsche Bank, Francoforte. Ha trascorso più di sei anni nel gruppo DeutscheBank. In precedenza, è stato impiegato per due anni presso la Bankgesellschaft Berlin. Otto si è laureato in amministrazione aziendale presso la Technische Universität di Berlino.

### **Sarah Murphy (nazionalità: irlandese – residente in Irlanda)**

Sarah è Direttore esecutivo e Chief Operating Officer del Gestore. Il Gestore è una Società di gestione di OICVM e un Gestore di fondi di investimento alternativi che attualmente amministra un patrimonio di oltre 130 miliardi di euro in un'ampia gamma di strutture di fondi e classi di attivi. Sarah ha esordito nel Gruppo Carne come dirigente incaricata di guidare il lancio e lo sviluppo di una serie di attività di servizi aziendali del gruppo.

Prima di entrare a far parte del Gruppo Carne, Sarah ha ricoperto una serie di ruoli di alta dirigenza nel settore dei servizi aziendali di BDO Ireland. Durante questo periodo, è stata responsabile della fornitura di servizi di consulenza destinati a una vasta gamma di clienti nazionali e internazionali, negli ambiti della corporate governance e del diritto societario in operazioni di acquisizione, cessione e riorganizzazione aziendale.

**Elizabeth Beazley (nazionalità: irlandese – residente in Irlanda)**

Elizabeth è Amministratore di Carne Group specializzata in corporate governance, sviluppo di prodotti, reporting finanziario e supervisione di fondi sia per fondi comuni che per hedge fund. Ha 20 anni di esperienza nei servizi finanziari. In qualità di Group Chief of Staff di Carne Group, Elizabeth lavora su vari progetti strategici del comitato esecutivo e supervisiona il team Global Onboarding di Carne, responsabile della supervisione di un progetto di team per gestire la creazione di OICVM e FIA e di diverse società di gestione terze, occupandosi di selezione del fornitore di servizi, redazione della documentazione di governance e assetto operativo.

Attualmente Elizabeth è Amministratore di una serie di fondi/società di gestione. Prima di entrare in Carne Elizabeth ha lavorato quattro anni per AIB/BNY Fund Management in Irlanda e, prima ancora, per HSBC. Elizabeth è stata membro di vari gruppi di lavoro del settore, tra cui il comitato tecnico e il comitato ETF; attualmente fa parte del gruppo di lavoro Irish Funds Management Company. Si è laureata in Economia presso l'University College Cork e ha all'attivo un Master in Business Studies alla Smurfit Graduate School of Business. Elizabeth è iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (Association of Chartered Certified Accountants).

**Christophe Douche (nazionalità: francese – residente in Lussemburgo)**

Christophe Douche è Amministratore di Carne Group specializzato in gestione del rischio, conformità, antiriciclaggio e corporate governance, con oltre 23 anni di esperienza nel settore dei fondi. Fra le altre, ha ricoperto le posizioni di conducting officer, direttore esecutivo e presidente di consigli di amministrazione, comitati e società di gestione di fondi.

Attualmente Christophe è conducting officer incaricato della gestione dei rischi presso Carne Global Fund Managers (Luxembourg) SA. Opera inoltre come Responsabile dei team Risk e Valuation. In precedenza, è stato direttore responsabile di rischi e operazioni presso FundRock, dove ha ricoperto il ruolo di conducting officer incaricato della gestione dei rischi, della distribuzione, dell'amministrazione centrale e della supervisione sul depositario. Durante la sua permanenza in FundRock ha inoltre ricoperto gli incarichi di Responsabile conformità normativa e antiriciclaggio nonché di Responsabile della conformità degli investimenti. In precedenza, ha lavorato presso State Street Bank Luxembourg in qualità di responsabile della conformità del fondo e presso Natixis Private Banking Luxembourg come gestore nella divisione conformità e depositario del fondo.

Christophe ha conseguito una laurea in Banca, Finanza e Assicurazioni e un master in Finanza ed Economia presso l'Università di Nancy.

**Jackie O'Connor (nazionalità: britannica – residente in Irlanda)**

Jackie O'Connor è direttrice non esecutiva indipendente delle società di gestione di Carne Group in Irlanda e Lussemburgo. Con oltre 20 anni di esperienza nel settore della gestione patrimoniale, ricopre ultimamente il ruolo di Amministratrice delegata e CEO di Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd ("GSAMFSL"), società di gestione OICVM domiciliata in Irlanda facente parte di GSAM, nonché di Gestore di fondi di investimento alternativi domiciliata in Irlanda. È stata responsabile della costituzione di GSAMFSL in Irlanda.

In precedenza ha ricoperto l'incarico di responsabile internazionale della riforma normativa di Goldman Sachs Asset Management ("GSAM"), con il compito di individuare e implementare i requisiti ai sensi delle nuove normative nelle regioni EMEA e Asia-Pacifico.

Nel corso della sua carriera ha ricoperto diversi ruoli in GSAM e nel più ampio Goldman Sachs Group, tra cui Project Manager globale del Team delle relazioni con i clienti di GSAM, oltre a cinque anni nella divisione di revisione interna di Goldman Sachs.

Ha conseguito una laurea breve in Zoologia all'Università di Sheffield, nel Regno Unito.

Il Segretario del Gestore è Carne Global Financial Services Limited.

#### TABELLA 4: I MERCATI REGOLAMENTATI

Ciascun Fondo può negoziare tramite mercati di titoli e derivati purché siano mercati regolamentati e soddisfino i requisiti per Mercati regolamentati stabiliti in conformità ai criteri normativi definiti dalle Regole della Banca Centrale, che comprendono qualsiasi mercato regolamentato, regolarmente funzionante, aperto al pubblico e ubicato in uno Stato SEE (ad eccezione di Malta), Stati Uniti, nel Regno Unito (qualora cessi di essere considerato uno Stato del SEE), Australia, Canada, Giappone, Nuova Zelanda, Hong Kong o Svizzera.

Ciascun Comparto può anche negoziare tramite:

- Il mercato organizzato dall'International Capital Markets Association;
- AIM – l'Alternative Investment Market nel Regno Unito, disciplinato e gestito dalla Borsa Valori di Londra;
- Il mercato over-the-counter in Giappone disciplinato dalla Securities Dealers Association in Giappone;
- Il NASDAQ negli Stati Uniti;
- I mercati di titoli governativi degli Stati Uniti condotto da operatori di borsa primari, disciplinati dalla Federal Reserve Bank of New York e dalla Securities and Exchange Commission;
- Il mercato over-the-counter degli Stati Uniti cui partecipino operatori di borsa primari e secondari disciplinati dalla Securities and Exchange Commission e dalla National Association of Securities Dealers (e da istituzioni bancarie disciplinate dal Comptroller of the Currency statunitense, dal Federal Reserve System o dalla Federal Deposit Insurance Corporation);
- Il mercato francese dei "Titres de Créance Négotiables" (mercato over-the-counter di strumenti di credito negoziabili);
- Il mercato over-the-counter di titoli governativi canadesi, disciplinato dalla Investment Dealers Association del Canada.
- Il Futures Exchange sudafricano.
- I seguenti mercati finanziari costituiti in Stati non appartenenti allo SEE:

Argentina:	Bolsa de Comercio de Buenos Aires
Bahrein:	Bahrain Bourse
Bangladesh:	Dhaka Stock Exchange
Botswana:	Botswana Stock Exchange
Brasile:	BM&F BOVESPA S.A
Cile:	Bolsa de Comercio de Santiago
Cina:	Shenzhen Stock Exchange (SZSE), Shanghai Stock Exchange (SSE)
Colombia:	Bolsa de Valores de Colombia
Costa Rica:	Bolsa Nacional de Valores
Egitto:	Egyptian Exchange
India:	Bombay Stock Exchange, Ltd, National Stock Exchange
Indonesia:	Indonesia Stock Exchange
Israele:	Tel Aviv Stock Exchange
Giordania:	Amman Stock Exchange
Kazakistan:	Kazakhstan Stock Exchange
Kenya:	Nairobi Stock Exchange
Kuwait:	Kuwait Stock Exchange
Malaysia:	Bursa Malaysia Securities Berhad
Mauritius:	Stock Exchange of Mauritius
Messico:	Bolsa Mexicana de Valores
Marocco:	Exchange Bourse de Casablanca
Namibia:	Namibian Stock Exchange
Nigeria:	Nigeria Stock Exchange
Pakistan:	Karachi Stock Exchange
Perù:	Bolsa de Valores de Lima
Filippine:	Philippine Stock Exchange
Qatar:	Qatar Exchange
Russia:	MICEX-RTS Main Market

Singapore:	Singapore Exchange Limited
Sudafrica:	JSE Limited
Corea del Sud:	Korea Exchange
Sri Lanka:	Colombo Stock Exchange
Taiwan:	Taiwan Stock Exchange, GreTai Securities Market
Tanzania:	Dar es Salaam Stock Exchange
Thailandia:	The Stock Exchange of Thailand
Tunisia:	Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis
Turchia:	Istanbul Stock Exchange
Uganda:	Uganda Securities Exchange
Ucraina:	Persha Fondova Torgovelna Systema
Emirati Arabi	
Uniti:	Abu Dhabi Securities Market, Dubai Financial Market
Uruguay:	Bolsa de Valores de Montevideo
Vietnam:	Ho Chi Minh Stock Exchange
Africa occidentale:	Bourse Regionale des Valeurs Mobilières (BVRM)
Zimbabwe:	Zimbabwe Stock Exchange

Le borse e i mercati indicati presentano i requisiti richiesti dalla Banca Centrale che non emette una lista di borse e mercati autorizzati.

## TABELLA 5: LIMITI D'INVESTIMENTO

### 1 Investimenti consentiti

Gli investimenti di un OICVM sono limitati a:

- 1.1 Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario che siano ammessi al listino ufficiale della borsa valori di uno stato membro dell'UE o di uno stato non membro dell'UE o che siano negoziati in un mercato che sia disciplinato, regolarmente operante e sia riconosciuto e aperto al pubblico in uno stato membro dell'UE o in uno stato non membro dell'UE.
- 1.2 Valori mobiliari di recente emissione destinati all'ammissione al listino ufficiale di una borsa o altro mercato (sopra descritto) entro un anno;
- 1.3 Strumenti del mercato monetario, come definiti nelle Regole della Banca Centrale, diversi da quelli trattati in un mercato regolamentato;
- 1.4 Quote di OICVM
- 1.5 Quote di FIA.
- 1.6 Depositi presso istituti di credito.
- 1.7 Strumenti finanziari derivati.

### 2 Limiti agli investimenti

- 2.1 Un OICVM non può investire più del 10% del proprio patrimonio netto in Valori Mobiliari e strumenti del mercato monetario diversi da quelli indicati nel paragrafo 1.
- 2.2 Un OICVM non può investire oltre il 10% del proprio patrimonio netto in Valori Mobiliari di recente emissione che saranno ammessi sul listino ufficiale di una borsa valori o in altro mercato (secondo la descrizione di cui al paragrafo 1.1) entro un anno. Questo limite non si applica a investimenti operati dall'OICVM in determinati titoli statunitensi conosciuti come "Rule 144A securities" a condizione che:
  - 2.3 i titoli siano emessi a fronte dell'impegno a procedere alla registrazione presso la U.S. Securities & Exchanges Commission (SEC) entro un anno dall'emissione, e
  - 2.4 i titoli non siano illiquidi, ossia possano essere realizzati dall'OICVM entro sette giorni al prezzo, o approssimativamente al prezzo, al quale vengono valutati dall'OICVM.
- 2.5 Un OICVM può investire non oltre il 10% delle proprie attività in Valori Mobiliari o in strumenti del mercato monetario emessi dallo stesso organismo purché il valore totale dei valori mobiliari e degli strumenti del mercato monetario detenuti negli emittenti in ognuno dei quali esso investe più del 5% sia inferiore al 40%.
- 2.6 Soggetto alla previa approvazione della Banca Centrale, il limite del 10 per cento (di cui al paragrafo 2.3) è elevato al 25 per cento in caso di obbligazioni emesse da un istituto di credito con sede legale in uno Stato membro dell'UE e che sia soggetto per legge a speciale vigilanza pubblica volta a proteggere gli obbligazionisti. Se un OICVM investe oltre il 5% delle proprio patrimonio netto in tali obbligazioni emesse da un unico emittente, il valore totale di questi investimenti non può eccedere l'80% del valore patrimoniale netto dell'OICVM.
- 2.7 Il limite del 10% (come descritto nel paragrafo 2.3 di cui sopra) è elevato al 35% se i Valori Mobiliari o gli strumenti del mercato monetario sono emessi o garantiti da uno stato membro dell'UE, dalle sue autorità locali, da uno stato non membro dell'UE o da un organismo pubblico internazionale cui appartengano uno o più stati membri dell'UE.

- 2.8 I Valori Mobiliari e gli strumenti del mercato monetario indicati nei paragrafi 2.4 e 2.5 non devono essere tenuti in considerazione ai fini dell'applicazione del limite del 40% indicato nel paragrafo 2.3.
- 2.9 Il contante registrato nei conti e detenuto come liquidità accessoria non supererà il 20% del patrimonio netto dell'OICVM.
- 2.10 L'esposizione al rischio di un OICVM nei confronti di una controparte di un derivato OTC non può superare il 5% del patrimonio netto. Il limite è elevato al 10% nel caso di un istituto di credito autorizzato nel SEE, di un istituto di credito autorizzato all'interno di uno stato firmatario (diverso da uno stato membro del SEE) della Convenzione di Basilea sulla convergenza del capitale del luglio 1988, o di un istituto di credito autorizzato in Jersey, Guernsey, Isola di Man, Australia o Nuova Zelanda.
- 2.11 Fermo restando quanto previsto dai paragrafi 2.3, 2.7 e 2.8 di cui sopra, la combinazione fra due o più delle seguenti attività, emesse da, o effettuate o intraprese con lo stesso soggetto, non può eccedere il 20% del patrimonio netto:
- (a) investimenti in Valori Mobiliari o strumenti del mercato monetario;
  - (b) depositi, e/o
  - (c) esposizioni al rischio di controparte derivanti da operazioni in derivati OTC
- 2.12 I limiti riportati nei paragrafi 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8 e 2.9 di cui sopra non possono essere combinati in modo che l'esposizione nei confronti di un singolo soggetto ecceda il 35% del patrimonio netto;
- 2.13 Le società appartenenti a un gruppo sono considerate un unico emittente ai fini dei paragrafi 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8 e 2.9 di cui sopra. Potrà tuttavia applicarsi un limite del 20% del patrimonio netto all'investimento in Valori Mobiliari e in strumenti del mercato monetario all'interno dello stesso gruppo.
- 2.14 Un OICVM può investire sino al 100% del patrimonio netto in differenti Valori Mobiliari o strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da qualsiasi stato membro dell'UE, dalle sue autorità locali, dagli stati non membri dell'UE o da organismi pubblici internazionali cui appartengano uno o più stati membri dell'UE.

I singoli emittenti devono essere elencati nel prospetto e devono essere selezionati dalla seguente lista:

- Banca Europea per gli Investimenti
- Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo
- International Finance Corporation
- Fondo Monetario Internazionale
- Euratom
- Banca Asiatica di Sviluppo
- Banca Centrale Europea
- Consiglio d'Europa
- Eurofima
- Banca Africana di Sviluppo
- International Bank for Reconstruction and Development (The World Bank)
- The Inter-American Development Bank
- Unione Europea
- Federal National Mortgage Association (Fannie Mae)
- Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac)
- Government National Mortgage Association (Ginnie Mae)
- Student Loan Marketing Association (Sallie Mae)
- Federal Home Loan Bank
- Federal Farm Credit Bank
- Tennessee Valley Authority
- Straight-A Funding LLC
- Governi appartenenti all'OCSE (a condizione che le relative emissioni abbiano un rating di investment grade)
- Governo del Brasile (a condizione che le emissioni abbiano un rating di investment grade)

- Governo della Repubblica Popolare Cinese
- Governo dell’India (a condizione che le emissioni abbiano un rating di investment grade)
- Governo di Singapore

Gli OICVM devono detenere titoli provenienti da almeno 6 differenti emissioni e i titoli provenienti da una singola emissione non possono eccedere il 30% del patrimonio netto.

### **3 Investimenti in altre Organismi di Investimento Collettivo (“OIC”)**

- 3.1 Un OICVM non può investire oltre il 20% del patrimonio netto in un singolo OIC.
- 3.2 L’investimento in FIA non può complessivamente superare il 30% del patrimonio netto;
- 3.3 Gli OIC non possono investire oltre il 10% del patrimonio netto in altri OIC di tipo aperto;
- 3.4 Quando un OICVM investe nelle quote di un altro OIC che sia gestito, direttamente o per delega, dalla società di gestione dell’OICVM o da qualsiasi altra società legata alla società di gestione dell’OICVM da gestione o controllo comuni o da una partecipazione sostanziale diretta o indiretta, detta società di gestione o altra società non può addebitare commissioni o spese di sottoscrizione, conversione o riacquisto in ragione dell’investimento dell’OICVM nelle quote di tale altro OIC.
- 3.5 Qualora il gestore/gestore degli investimenti/consulente per gli investimenti dell’OICVM percepisce una commissione (inclusa una commissione scontata) in forza di un investimento nelle quote di altro OIC, tale commissione deve essere versata nei beni dell’OICVM.

### **4 OICVM indicizzato**

- 4.1 Un OICVM può investire fino al 20% del patrimonio netto in azioni e/o titoli di debito emessi dallo stesso soggetto qualora la politica d’investimento dell’OICVM consista nel replicare un indice che soddisfi i criteri illustrati nelle Regole della Banca Centrale e sia riconosciuto dalla stessa.
- 4.2 Il limite di cui al paragrafo 4.1 può essere elevato al 35%, e applicato a singoli emittenti, allorquando ciò sia giustificato da eccezionali condizioni di mercato.

### **5 Disposizioni generali**

- 5.1 Una società d’investimento, ICAV, o una società di gestione che agisca in connessione con tutti gli OIC da essa gestiti non può acquisire azioni con diritti di voto che le consentano di esercitare un’influenza dominante sulla gestione di un emittente.
- 5.2 Un OICVM non può acquistare più del:
  - (i) 10% delle azioni senza diritto di voto di un unico emittente;
  - (ii) 10% dei titoli di debito di un unico emittente;
  - (iii) 25% delle azioni/quote di un singolo OIC;
  - (iv) 10% degli strumenti del mercato monetario di un singolo emittente

**NOTA:** i limiti stabiliti ai precedenti punti (ii), (iii) e (iv) potranno non essere considerati al momento dell’acquisizione se in quel momento l’ammontare lordo dei titoli di debito o degli strumenti del mercato monetario, o l’ammontare netto dei titoli in circolazione non potrà essere calcolato.

- 5.3 Le disposizioni di cui ai paragrafi 5.1 e 5.2 non sono applicabili a:
  - (i) Valori Mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno stato membro dell’UE o sue autorità locali;
  - (ii) Valori Mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno stato non membro;

- (iii) Valori Mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi da organismi pubblici internazionali cui appartengano uno o più stati membri dell'UE;
- (iv) azioni detenute da un OICVM nel capitale di una società costituita in uno stato non membro che investe il proprio patrimonio prevalentemente in titoli di organismi emittenti aventi sede legale in quello Stato, qualora, in conformità alla legislazione di tale Stato, tale partecipazione rappresenti per l'OICVM l'unico modo di investire nei titoli degli organismi emittenti di quello Stato. Questa eccezione vale solo a condizione che nelle proprie politiche d'investimento la società dello stato non membro sia conforme ai limiti illustrati ai paragrafi da 2.3 a 2.11, 3.1, 3.2, 5.1, 5.2 di cui sotto e purché, ove tali limiti vengano superati, si osservino i successivi paragrafi 5.5 e 5.6;
- (v) azioni detenute da società d'investimento o ICAV nel capitale di controllate che prestino la sola attività di gestione, consulenza o marketing nel paese in cui le controllate sono localizzate, con riguardo al rimborso di azioni/quote a richiesta e nell'esclusivo interesse dei partecipanti

5.4 Un OICVM non è tenuto a rispettare i limiti agli investimenti qui illustrati quando esercita diritti di sottoscrizione connessi a Valori Mobiliari o strumenti del mercato monetario appartenenti alle sue attività;

5.5 La Banca Centrale può consentire a OICVM di recente autorizzazione a derogare dalle disposizioni di cui ai precedenti paragrafi da 2.3 a 2.12, 3.1, 3.2, 4.1 e 4.2 per un periodo massimo di sei mesi dalla loro autorizzazione, purché rispettino il principio di diversificazione del rischio.

5.6 Se i limiti qui definiti sono superati per ragioni al di fuori del controllo di un OICVM o a causa dell'esercizio di diritti di sottoscrizione, l'OICVM in questione deve porsi come obiettivo prioritario nelle proprie operazioni di vendita la correzione di tale situazione, tenendo debito conto degli interessi dei suoi titolari di quote.

5.7 Né una società d'investimento, ICAV, né una società di gestione o un trustee che agisca per conto di uno unit trust o una società di gestione di un fondo comune contrattuale possono porre in essere vendite allo scoperto di:

- Valori Mobiliari;
- strumenti del mercato monetario\*;
- quote di OIC; o
- strumenti finanziari derivati.

5.8 Un OICVM può detenere attività liquide accessorie.

## **6 Strumenti Finanziari Derivati ("FDI")**

6.1 L'esposizione globale dell'OICVM in relazione a FDI non deve superare il suo valore patrimoniale netto (questa disposizione non può essere applicata a Comparti che calcolano la propria esposizione globale adottando la metodologia del VaR illustrata nel presente documento).

6.2 L'esposizione di una posizione alle attività sottostanti dello FDI, inclusi gli FDI integrati in Valori Mobiliari o strumenti del mercato monetario, sommata alle posizioni derivanti da investimenti diretti, ove presenti, non deve superare i limiti di investimento definiti nelle Regole della Banca Centrale (questa disposizione non si applica nel caso di FDI basati su indici, a condizione che l'indice sottostante soddisfi i criteri stabiliti nelle Regole della Banca Centrale).

L'OICVM può investire in FDI negoziati over-the-counter (OTC) a condizione che:

6.3 - Le controparti di operazioni over-the-counter (OTC) siano istituti soggetti a una supervisione discrezionale e appartenenti a categorie approvate dalla Banca Centrale.

6.4 Gli investimenti in FDI sono soggetti alle condizioni e ai limiti stabiliti dalla Banca Centrale.

*\* La vendita allo scoperto di strumenti del mercato monetario da parte dell'OICVM è vietata.*

## TABELLA 6: LIMITI ALL'UTILIZZO DI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Nella presente Tabella, con il termine “**Istituto Rilevante**” si intende un istituto di credito autorizzato nello SEE; (ii) un istituto di credito, diverso da uno stato membro dello SEE, autorizzato in uno Stato firmatario del Basle Capital Convergence Agreement del luglio 1988 (Canada, Giappone, Svizzera, gli U.S.A. e il Regno Unito); o (iii) un istituto di credito autorizzato in Australia, Guernsey, Isola of Man, Jersey o Nuova Zelanda.

### Strumenti Finanziari Derivati Ammessi (“FDI”)

**1** Un Comparto può investire in FDI a condizione che:

- (i) le voci o gli indici pertinenti di cui al Regolamento 68, comprendano uno o più degli elementi seguenti<sup>1</sup>:
  - (a) gli strumenti menzionati nel Regolamento 68, compresi gli strumenti finanziari che presentano una o più delle caratteristiche di tali attività;
  - (b) indici finanziari;
  - (c) tassi di interesse;
  - (d) tassi di cambio; e
  - (e) valute;
- (ii) l’FDI non esponga l’OICVM a rischi che esso non potrebbe altrimenti assumere (per esempio acquisire esposizione a uno strumento/emittente/valuta nei cui confronti l’OICVM non può avere un’esposizione diretta); e
- (iii) l’FDI non determini un allontanamento dell’OICVM dai suoi obiettivi d’investimento; e
- (iv) il riferimento agli indici finanziari di cui al precedente punto 1(i) sarà inteso come un richiamo agli indici che soddisfano i seguenti criteri:
  - (a) una diversificazione sufficientemente adeguata, ossia rispettosa dei seguenti criteri:
    - (i) l’indice è costituito in modo tale che i movimenti di prezzo o le attività di negoziazione relativi a un componente non influenzino indebitamente l’andamento dell’intero indice;
    - (ii) laddove l’indice sia composto da attività di cui al Regolamento 68 (1), la sua composizione sia almeno diversificata secondo quanto prescritto dal Regolamento 71;
    - (iii) laddove l’indice sia costituito da attività diverse da quelle citate nel Regolamento 68(1), esso sia diversificato in modo equivalente a quanto prescritto nel Regolamento 71;
  - (b) rappresentano un benchmark adeguato per i mercati ai quali fanno riferimento, ossia rispettoso dei seguenti criteri:
    - (i) l’indice misura la performance di un gruppo rappresentativo di sottostanti con modalità rilevanti e adeguate;
    - (ii) l’indice è rivisto o ribilanciato periodicamente per garantire che continui a riflettere i mercati ai quali fa riferimento seguenti criteri pubblicamente disponibili;
    - (iii) i sottostanti sono sufficientemente liquidi da consentire agli investitori di replicare l’indice, se necessario;

<sup>1</sup> Sono esclusi gli SFD sulle materie prime.

(c) sono pubblicati con modalità adeguate, ossia rispettose dei seguenti criteri:

- (i) il loro processo di pubblicazione si fonda su procedure attendibili per la raccolta e il calcolo dei prezzi e la successiva pubblicazione del valore dell'indice, incluse le procedure di determinazione del prezzo per componenti laddove non sia disponibile un prezzo di mercato;
- (ii) le informazioni rilevanti su aspetti quali il calcolo dell'indice, le metodologie di ribilanciamento, le modifiche all'indice o qualsiasi difficoltà operativa nella fornitura di informazioni tempestive o accurate sono offerte con puntualità e completezza.

Laddove la composizione delle attività utilizzate come sottostanti dagli FDI non soddisfi i criteri definiti nei punti (a), (b) o (c) di cui sopra, tali FDI dovranno, qualora rispettino i criteri specificati nel Regolamento 68(1)(g), essere considerati FDI su una combinazione delle attività menzionate nel Regolamento 68(1)(g)(i), ad esclusione degli indici finanziari.

## 2 Derivati di credito:

I derivati di credito sono consentiti laddove:

- (i) consentano il trasferimento del rischio di credito di un attivo, come riportato al paragrafo 1(i) di cui sopra, indipendentemente dagli altri rischi associati a tale attivo;
- (ii) non comportino la consegna o il trasferimento, anche in forma liquida, di attivi diversi da quelli specificati nel Regolamento 68(1) e (2) dei Regolamenti;
- (iii) rispettino i criteri per i derivati OTC definiti nel paragrafo 4 seguente; e
- (iv) i loro rischi siano debitamente evidenziati dal processo di gestione dei rischi dell'OICVM e dai suoi meccanismi di controllo interno nel caso di rischi di asimmetria informativa tra l'OICVM e la controparte del derivato di credito risultante dall'accesso potenziale della controparte alle informazioni non pubbliche sulle imprese i cui attivi siano utilizzati come sottostanti dai derivati di credito. L'OICVM deve farsi carico della valutazione dei rischi con la massima cura quando la controparte del FDI sia correlata all'OICVM o all'emittente del rischio di credito.

3 L'FDI deve essere negoziato in un Mercato Regolamentato. La Banca Centrale può imporre limiti relativamente a singoli mercati o borse valori sulla base dei singoli casi.

4 In deroga al paragrafo 3, un OICVM può investire in FDI negoziati over-the counter ("**Derivati OTC**") a condizione che:

- (i) la controparte sia un istituto di credito elencato nel Regolamento 7 dei Regolamenti della Banca Centrale o una società d'investimento, autorizzata ai sensi della Direttiva sui Mercati degli Strumenti Finanziari in uno stato membro dello SEE o in un organismo soggetto a regolamentazione come Ente Consolidato Sottoposto a Controllo ("**CSE**") dalla US Securities and Exchange Commission;
- (ii) l'esposizione al rischio nei confronti della controparte non superi i limiti stabiliti nel Regolamento 70(1)(c). Il Comparto calolerà l'esposizione alla controparte utilizzando il valore positivo al prezzo di mercato del contratto derivato OTC con tale controparte. L'OICVM può compensare le sue posizioni derivate con la stessa controparte, a condizione che sia legalmente autorizzato a sottoscrivere accordi di compensazione con la controparte. La compensazione è consentita soltanto con riferimento a strumenti derivati OTC con la stessa controparte e non in relazione a qualsiasi altra esposizione che l'OICVM possa avere nei confronti di tale controparte;
- (iii) l'OICVM si accerti che: (a) la controparte valuterà il derivato OTC con ragionevole accuratezza

e su basi affidabili almeno giornalmente; e (b) il derivato OTC possa essere venduto, liquidato o chiuso mediante un'operazione di compensazione al valore equo in qualsiasi momento su iniziativa dell'OICVM;

- (iv) l'OICVM deve sottoporre i suoi derivati OTC a una valutazione affidabile e verificabile su base giornaliera e garantire di disporre di sistemi, controlli e processi adeguati in grado di perseguire tale obiettivo. Gli accordi e le procedure di valutazione devono essere adeguati e proporzionati alla natura e alla complessità del derivato OTC in oggetto e devono essere debitamente documentati; e
- (v) La valutazione affidabile e verificabile deve essere intesa come una valutazione, da parte dell'OICVM, corrispondente al valore equo, che non si fonda esclusivamente sulle quotazioni di mercato della controparte e che soddisfa i seguenti criteri:
  - (a) la base per la valutazione dovrà essere il valore di mercato aggiornato attendibile dello strumento o, in mancanza di tale valore, un modello di determinazione del prezzo che utilizzi una metodologia riconosciuta come adeguata;
  - (b) la verifica della valutazione viene effettuata da uno dei soggetti seguenti:
    - (i) una terza parte appropriata che sia indipendente dalla controparte del derivato OTC, con una frequenza adeguata e in modo tale che l'OICVM sia in grado di controllarla;
    - (ii) una divisione all'interno dell'OICVM che sia indipendente dal reparto incaricato della gestione degli attivi e sia adeguatamente preparata a tal fine.

- 5 L'esposizione al rischio nei confronti della controparte di derivati OTC potrà essere ridotta laddove la controparte fornisca all'OICVM una garanzia collaterale. L'OICVM può derogare al rischio di controparte in circostanze nelle quali il valore della garanzia collaterale, stimata al valore di mercato e tenendo conto dei dovuti sconti, superi il valore dell'importo esposto al rischio in qualsiasi momento.

La garanzia collaterale ricevuta deve in ogni momento soddisfare i seguenti criteri specificati nelle Regole della Banca Centrale:

- (i) Liquidità;
- (ii) Valutazione;
- (iii) Qualità creditizia dell'emittente;
- (iv) Correlazione;
- (v) Diversificazione (concentrazione di attività); e
- (vi) Disponibilità immediata.
- (vii) La garanzia non liquida non può essere venduta, costituita in pegno o reinvestita.
- (viii) La garanzia collaterale liquida può essere investita soltanto nei seguenti modi:
  - (a) depositi presso Istituti Rilevanti;
  - (b) titoli di Stato di alta qualità;
  - (c) operazioni di pronti contro termine in acquisto, a condizione che le operazioni avvengano con istituti di credito sottoposte a vigilanza prudenziale e che l'OICVM sia in grado di recuperare in ogni momento l'intero ammontare della liquidità maturata;
  - (d) fondi del mercato monetario a breve termine secondo gli Orientamenti ESMA su una Definizione comune dei fondi monetari europei (*rif. CESR/10-049*).

La garanzia collaterale trasmessa alla controparte di un derivato OTC da o per conto di un OICVM deve essere presa in considerazione nel calcolo dell'esposizione dell'OICVM al rischio di controparte, come da Regolamento 70(1)(c) dei Regolamenti. La garanzia collaterale trasmessa può essere presa in considerazione esclusivamente al netto se l'OICVM è legalmente autorizzato a sottoscrivere accordi di compensazione con tale controparte.

### **Calcolo del rischio di concentrazione dell'emittente e del rischio di esposizione alla controparte**

Ogni OICVM deve calcolare i limiti di concentrazione dell'emittente come da Articolo 70 dei Regolamenti sulla base dell'esposizione sottostante creata attraverso l'utilizzo di FDI nel rispetto della modalità di impiego. Il calcolo dell'esposizione derivante da operazioni in derivati OTC deve includere ogni esposizione al rischio di controparte in derivati OTC. Un OICVM deve calcolare l'esposizione derivante dal margine iniziale presentato, o ogni margine di variazione dovuto da un intermediario in relazione ad un derivato negoziato in borsa o OTC, che non sia protetto dalle norme di gestione della liquidità del cliente o da altri accordi analoghi per proteggere l'OICVM dall'insolvenza dell'intermediario, entro i limiti di controparte relativi a derivati OTC di cui al Regolamento 70(1)(c) dei Regolamenti.

Il calcolo dei limiti di concentrazione dell'emittente di cui al Regolamento 70 dei Regolamenti deve prendere in considerazione ogni esposizione netta ad una controparte generata attraverso un accordo di prestito titoli o di riacquisto. L'esposizione netta si riferisce all'importo dovuto da un OICVM meno ogni garanzia fornita dall'OICVM. Le esposizioni create attraverso il reinvestimento di garanzie devono essere prese in considerazione anche nei calcoli sulla concentrazione dell'emittente. Al calcolo delle esposizioni ai fini del Regolamento 70 dei Regolamenti, un OICVM deve stabilire se la sua esposizione è riferita ad una controparte OTC, ad un intermediario o ad una stanza di compensazione.

- 6 L'esposizione di una posizione alle attività sottostanti dell'FDI, inclusi gli FDI integrati in Valori Mobiliari, strumenti del mercato monetario od organismi di investimento collettivo sommata alle posizioni, ove presenti, derivanti da investimenti diretti, non deve superare i limiti di investimento definiti nei Regolamenti 70 e 73. Nel calcolo del rischio di concentrazione, l'FDI (incluso l'FDI integrato) deve essere esaminato al fine di determinare la risultante esposizione alla posizione. Tale esposizione alla posizione deve essere presa in considerazione nei calcoli sulla concentrazione dell'emittente. La concentrazione dell'emittente deve essere calcolata sulla base della modalità di impiego, ove opportuno, o della massima perdita potenziale a seguito di insolvenza dell'emittente in caso di approccio più conservativo. Deve essere calcolata anche da tutti gli OICVM, indipendentemente dall'eventuale utilizzo del VaR a fini di esposizione globale. Questa disposizione non si applica nel caso di FDI basati su indici a condizione che l'indice sottostante presenti i requisiti indicati nell'Articolo 71(1) dei Regolamenti.
- 7 Per valore mobiliare o strumento del mercato monetario che integri un FDI si intenderanno gli strumenti finanziari che soddisfano i criteri dei Valori Mobiliari o degli strumenti del mercato monetario specificati nel Regolamento 4 dei Regolamenti della Banca Centrale e che contengono un componente che soddisfa i seguenti criteri:
  - (a) in virtù di tale componente, una parte o la totalità dei flussi di cassa che sarebbero altrimenti richiesti dal valore mobiliare o dallo strumento del mercato monetario che funge da contratto principale è modificabile in base ad uno specifico tasso d'interesse, prezzo dello strumento finanziario, tasso di cambio, indice di prezzi o tassi, rating creditizio o indice creditizio o altra variabile e, pertanto, varia con modalità analoghe a quelle di un derivato indipendente;
  - (b) le sue caratteristiche e i suoi rischi economici non sono strettamente correlati alle caratteristiche e ai rischi economici del contratto principale;
  - (c) produce un impatto significativo sul profilo di rischio e sul prezzo del valore mobiliare o strumento del mercato monetario.
8. Un valore mobiliare o strumento del mercato monetario non si considererà integrare un FDI laddove contenga una componente che è contrattualmente trasferibile, indipendentemente dal valore mobiliare o dallo strumento del mercato monetario. Tale componente sarà considerata uno strumento finanziario distinto.



## Requisiti di copertura

9. Un OICVM deve garantire che la sua esposizione globale (così come prevista dalle Regole della Banca Centrale) connessa all'utilizzo di FDI non superi il proprio valore patrimoniale netto totale. Un OICVM non può pertanto essere soggetto a leva finanziaria, incluse eventuali posizioni scoperte, in misura superiore al 100% del valore patrimoniale netto. Nei limiti consentiti dalle norme pertinenti, l'OICVM può prendere in considerazione accordi di compensazione e copertura nel calcolo dell'esposizione globale. L'approccio basato sugli impegni è illustrato in dettaglio nelle procedure di gestione del rischio per FDI dell'OICVM, descritte di seguito nella sezione "Processo e Rendicontazione della Gestione del Rischio".

Un OICVM che utilizza l'approccio VaR deve impiegare back test e stress test e soddisfare altri requisiti normativi relativi all'utilizzo di VaR. Il metodo VaR è illustrato nelle procedure di gestione del rischio per FDI dell'OICVM di riferimento, che vengono descritte di seguito nella sezione "Processo e Rendicontazione della Gestione del Rischio".

Un OICVM deve, in ogni momento, essere in grado di soddisfare tutti i suoi obblighi di pagamento e consegna a seguito di operazioni che riguardino FDI. Il monitoraggio delle operazioni in FDI mirato ad assicurare che le stesse siano debitamente coperte deve essere parte integrante del processo di gestione del rischio dell'OICVM.

10. Un'operazione in FDI che comporta o potrebbe comportare impegni futuri per conto dell'OICVM deve presentare la seguente copertura:
- (i) nel caso di FDI che siano, automaticamente o a discrezione dell'OICVM, liquidati in contanti, un OICVM deve detenere, in ogni momento, attività liquide sufficienti a coprire l'esposizione.
  - (ii) nel caso di FDI che richiedono la consegna materiale delle attività sottostanti, l'OICVM deve avere la disponibilità continua di tali attività. In alternativa, un OICVM può coprire l'esposizione con sufficienti attività liquide, qualora:
    - le attività sottostanti siano rappresentate da titoli a reddito fisso altamente liquidi; e/o;
    - l'OICVM ritenga che l'esposizione possa essere adeguatamente coperta senza dover detenere le attività sottostanti; gli FDI specifici sono contemplati nel Processo di Gestione del Rischio, che è descritto al successivo paragrafo 11, e i cui dettagli sono riportati nel prospetto.

## Processo e Rendicontazione della Gestione del Rischio

11. (i) Un OICVM deve adottare un processo di gestione del rischio mirato a monitorare, misurare e gestire accuratamente i rischi associati alle posizioni FDI e i loro contributi al profilo di rischio complessivo del portafoglio.
- (ii) Un OICVM deve comunicare alla Banca Centrale i dettagli del Processo di gestione del rischio relativamente all'attività in FDI. La documentazione iniziale depositata deve includere informazioni in relazione a:
- tipologie consentite di FDI, inclusi derivati integrati in Valori Mobiliari e strumenti del mercato monetario;
  - dettagli sui rischi sottostanti;
  - relativi limiti quantitativi e loro modalità di monitoraggio e applicazione;
  - metodi per la valutazione dei rischi.
- (iii) Modifiche rilevanti alla documentazione iniziale depositata devono essere comunicate preventivamente alla Banca Centrale. La Banca Centrale può opporsi a tali modifiche: in tal caso le modifiche e/o le attività connesse alle stesse sulle quali la Banca Centrale ha comunicato la propria opposizione non possono essere introdotte.
12. La Società deve presentare ogni anno alla Banca Centrale una relazione circa le sue posizioni in FDI. La relazione, che deve contenere informazioni che riflettano una valutazione equa e veritiera delle tipologie di FDI utilizzate dall'OICVM, i rischi sottostanti, i limiti quantitativi e i metodi utilizzati per stimare tali rischi, deve essere presentata insieme alla relazione annuale dell'OICVM. Su richiesta della Banca Centrale, tale rendiconto dovrà essere fornito dalla Società in qualsiasi momento.

### 13. Operazioni di pronti contro termine, di pronti contro termine in acquisto e di prestito titoli

- I Le operazioni di pronto contro termine/pronto contro termine in acquisto e le operazioni di prestito titoli (collettivamente “**tecniche di gestione efficiente del portafoglio**”) potranno essere perfezionate esclusivamente nel rispetto delle normali pratiche di mercato e delle Regole della Banca Centrale. Tutte le attività ricevute nell’ambito delle tecniche di gestione efficiente del portafoglio devono essere considerate garanzie collaterali e soddisfare i criteri specificati nel successivo paragrafo II.
- II La garanzia collaterale deve in ogni momento soddisfare i criteri specifici indicati nelle Regole della Banca Centrale:
- (i) **Liquidità;**
  - (ii) **Valutazione;**
  - (iii) **Qualità creditizia dell’emittente;**
  - (iv) **Correlazione;**
  - (v) **Diversificazione (concentrazione di attività);**
  - (vi) **Disponibilità immediata.**
- III I rischi legati alla gestione della garanzia collaterale, quali i rischi operativi e legali, saranno identificati, gestiti e mitigati dal processo di gestione del rischio.
- IV La garanzia collaterale ricevuta a seguito di trasferimento di titolo deve essere detenuta dal fiduciario. Per altre tipologie di accordi di garanzia collaterale, questa potrà essere detenuta da un depositario terzo sottoposto a vigilanza prudenziale e non correlato al fornitore della garanzia collaterale.
- V La garanzia non liquida non può essere venduta, costituita in pegno o reinvestita.
- VI La garanzia collaterale liquida può essere investita soltanto nei seguenti modi:
- (i) depositi presso Istituti rilevanti;
  - (ii) titoli di Stato di alta qualità;
  - (iii) operazioni di pronti contro termine in acquisto, a condizione che le operazioni avvengano con istituti di credito sottoposti a vigilanza prudenziale e che l’OICVM sia in grado di recuperare in ogni momento l’intero ammontare della liquidità maturata;
  - (iv) fondi del mercato monetario a breve termine secondo gli Orientamenti ESMA su una Definizione comune dei fondi monetari europei (*rif. CESR/10-049*).
- VII Conformemente al requisito secondo cui le tecniche di gestione efficiente del portafoglio non possono determinare un cambiamento dell’obiettivo d’investimento dichiarato dall’OICVM o aggiungere rischi supplementari significativi, la garanzia collaterale liquida investita deve essere diversificata in conformità con i requisiti di diversificazione applicabili alla garanzia collaterale non liquida. La garanzia collaterale liquida investita non può essere collocata in depositi presso la controparte o entità correlata.
- VIII Un OICVM che riceva garanzie collaterali per almeno il 30% delle sue attività dovrà porre in essere un’adeguata politica di stress test mirata ad assicurare il regolare svolgimento di stress test in condizioni di liquidità normali ed eccezionali allo scopo di consentire all’OICVM di stimare il rischio di liquidità connesso alla garanzia collaterale. La politica relativa agli stress test sulla liquidità deve almeno prevedere le componenti specificate nel Regolamento 24 paragrafo (8) dei Regolamenti della Banca Centrale.
- IX Un OICVM deve avere in atto una chiara politica di haircut adatta ad ogni classe di attività ricevuta a titolo di garanzia collaterale. Nel definire la politica di haircut, un OICVM deve tenere conto delle caratteristiche delle attività quali, per esempio, la posizione creditizia o la volatilità di prezzo, nonché il risultato di eventuali stress test eseguiti in conformità a quanto specificato nel paragrafo VIII. Questa politica deve essere documentata e ogni decisione di applicare o non applicare un haircut specifico a una determinata classe di attività deve essere giustificata. Nella misura in cui un Comparto si avvalga della possibilità di aumento dell’esposizione all’emittente prevista dalla sezione 5(ii) dell’Allegato 3 dei Regolamenti della Banca Centrale, tale aumento dell’esposizione all’emittente può essere effettuato nei confronti di un qualsiasi emittente elencato nella sezione 2.12 dell’Appendice V al Prospetto.

- X Un OICVM deve assicurare di essere in grado in qualsiasi momento di richiamare un titolo concesso in prestito o di risolvere qualsiasi operazione di prestito titoli da esso perfezionata.
- XI Un OICVM che perfezioni un'operazione di riporto inverso deve assicurare di essere in grado in qualsiasi momento di richiamare l'intero importo della liquidità o di risolvere l'operazione di riporto inverso in base al principio della competenza oppure con contabilizzazione al valore di mercato (mark-to-market). Nel caso in cui la liquidità sia richiamabile in qualsiasi momento su base mark-to-market, per il calcolo del valore patrimoniale netto dell'OICVM sarà utilizzato il valore mark-to-market dell'operazione di riporto inverso.
- XII Un OICVM che stipula un accordo di pronti contro termine deve garantire di essere in grado in ogni momento di ritirare tutti i titoli soggetti all'accordo di pronti contro termine o di rescindere l'accordo di pronti contro termine da esso stipulato (accordi di pronti contro termine e pronti contro termine in acquisto a termine fisso che non superano i sette giorni devono intendersi come stipulati a condizioni che consentono all'OICVM di ritirare le attività in qualsiasi momento).
- XIII Le tecniche di gestione efficiente del portafoglio non costituiscono attività di assunzione o concessione di prestito rispettivamente ai sensi dei Regolamenti 103 e 111.

## TABELLA 7: DISTRIBUZIONE DI AZIONI IN ALTRE GIURISDIZIONI

### Disposizioni speciali applicabili al collocamento di Azioni nel Regno Unito

La Società ha ottenuto lo stato di “**organismo riconosciuto**” dall’Autorità di Vigilanza (“**FCA**”, *Financial Conduct Authority*) del Regno Unito in base agli scopi previsti dall’articolo 264 del Financial Services and Markets Act 2000 (e successive modifiche) (“**FSMA**”). Russell Investments Limited, che ha sede legale presso Rex House, 10 Regent Street, Londra SW1Y 4PE (l’“**Agente per le infrastrutture**”) è stata nominata agente per le infrastrutture della Società nel Regno Unito, al fine di fornire le infrastrutture necessarie in base alle regole e alle disposizioni dell’FCA (“**Regole dell’FCA**”) che devono essere osservate nel Regno Unito da un organismo riconosciuto. Russell Investments Limited è autorizzata dell’FCA a gestire attività di investimento nel Regno Unito.

Di conseguenza, le infrastrutture sono conservate presso gli uffici dell’Agente per le infrastrutture;

- (a) per qualsiasi soggetto che desideri visionare e ottenere (senza alcuna spesa) le copie dello Statuto della Società (e di qualsiasi eventuale modifica), dell’ultima versione del presente Prospetto e dei documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori e dell’ultimo rendiconto annuale e semestrale della Società nei normali orari lavorativi di qualsiasi giorno feriale (ad eccezione delle festività ufficiali del Regno Unito);
- (b) per qualsiasi soggetto che desideri avere informazioni sul prezzo delle Azioni in qualsiasi Comparto e per qualsiasi Azionista che desideri disporre il rimborso e il pagamento delle proprie Azioni; e
- (c) presso il quale qualsiasi soggetto possa presentare un reclamo al Gestore in riferimento alle operazioni della Società.

Nonostante il fatto che la società sia un organismo riconosciuto, nei limiti in cui il presente prospetto sia reso disponibile nel Regno Unito da qualsiasi “**soggetto non autorizzato**” (in base a quanto definito nel FSMA):

- (i) verrà comunicato o fatto comunicare esclusivamente ai soggetti che rientrano nelle esenzioni previste dal Financial Services and Markets Act 2000 (Promozione finanziaria) Order 2005, e successive modifiche, (“**FPO**”) a cui il presente Prospetto deve essere comunicato o fatto comunicare di diritto (“**Soggetti esonerati**”). I Soggetti esentati, in base all’FPO, comprendono, tra le altre, le seguenti categorie: (a) soggetti che possiedono l’esperienza professionale nelle materie relative agli investimenti, in base all’articolo 19(5) dell’FPO; o (b) soggetti ad elevato patrimonio netto e altri soggetti a cui il presente materiale può essere altrimenti comunicato di diritto, in base a quanto previsto dall’articolo 49(1) dell’FPO. Qualsiasi soggetto che non costituisca un soggetto esentato non è tenuto ad agire o a fare affidamento al presente materiale o ai suoi contenuti. In questi casi, prestare attenzione che per i propri scopi, il contenuto non sia stato approvato da un Soggetto Autorizzato ai fini dell’articolo 21 del FSMA; e
- (ii) né il presente Prospetto, né le Azioni saranno messe a disposizione dei soggetti del Regno Unito che non costituiscono i Soggetti esentati e nessun soggetto del Regno Unito che non costituisce un Soggetto esentato è autorizzato a fare affidamento o ad agire in base alle informazioni del presente Prospetto. Qualsiasi comunicazione proveniente dal Regno Unito, diversa da quella di un Soggetto Autorizzato per qualsiasi soggetto del Regno Unito che non detiene la relativa esenzione prevista dall’FPO, non è autorizzata e rischia di contravvenire al FSMA.

Nonostante il fatto che la società sia un organismo riconosciuto, nei limiti in cui il presente Prospetto sia reso disponibile nel Regno Unito da Russell Investment Limited (che costituisce un Soggetto Autorizzato) o altro Soggetto Autorizzato;

- (i) i limiti contenuti nell’FPO sulla comunicazione del presente Prospetto non si applicano; e

- (ii) il presente Prospetto è stato approvato ai fini previsti dall'articolo 21 del FSMA da Russell Investment Limited, ma esclusivamente per gli scopi indicati;

Fermo restando che la Società è un organismo riconosciuto, nella misura in cui il presente Prospetto viene reso disponibile nel Regno Unito da un distributore diverso da Russell Investment Limited (ai fini esclusivi del presente paragrafo, il "collocatore"), il presente Prospetto può essere reso disponibile ai clienti privati e autorizzato a tale scopo ai sensi dell'articolo 21 dell'FSMA dal collocatore. Russell Investments Limited non si assume alcuna responsabilità per la distribuzione del presente Prospetto ai clienti privati.

Alcune o tutte le tutele previste dal sistema normativo dell'FCA nel Regno Unito non si applicano agli investimenti nella Società o in un Comparto e la compensazione, in base allo schema di compensazione dei servizi finanziari del Regno Unito, può non essere disponibile.

I contenuti del Prospetto sono riservati e non devono essere divulgati, pubblicati o riprodotti (per intero o in parte) o divulgati dai destinatari a qualsiasi altro soggetto.

Qualsiasi soggetto che abbia dubbi sugli investimenti a cui fa riferimento il presente Prospetto sono tenuti a rivolgersi a un Soggetto Autorizzato, specializzato in consulenze su questo genere di investimento.

#### **Disposizioni speciali applicabili alla Distribuzione di Azioni a Soggetti Statunitensi**

Le Azioni saranno offerte esclusivamente a Soggetti Statunitensi nel rispetto dei termini dell'attuale Supplemento Statunitense al Prospetto. Gli investitori che sono Soggetti Statunitensi riceveranno una copia dell'ultimo Supplemento e Prospetto Statunitense prima del loro investimento nella Società. Copie del Supplemento e del Prospetto Statunitense si possono ottenere gratuitamente anche presso la Società di Gestione.

#### **Disposizioni speciali applicabili al collocamento di Azioni in Giappone**

Le Azioni nei Comparti non sono state e non saranno registrate ai sensi dell'Articolo 4, Paragrafo 1 della legge FIE (Giappone). Il Collocatore non offrirà o venderà alcuna Azione in Giappone, salvo attraverso un collocamento privato agli Investitori Istituzionali Qualificati (definiti in base alla legge FIE (Giappone) e all'Ordinanza governativa; in seguito, "QII" o "Investitori Istituzionali Qualificati") ai sensi dell'esenzione disponibile in base all'Articolo 2, Paragrafo 2, comma 2 (a) della Legge FIE (Giappone) dopo aver compilato una dichiarazione di registrazione relativa a una società d'investimento estera con l'Ispettore dell'Agenzia per i Servizi Finanziari conformemente alla Legge in materia di trust e di società d'investimento del Giappone (la "Legge sui fondi d'investimento"). Le Azioni vendute attraverso un collocamento privato ai QII sono soggetti a vincoli di rivendita tali per cui è vietata la rivendita a chiunque tranne che ai QII.

#### **Disposizioni speciali applicabili al collocamento di Azioni a Singapore**

I Comparti non sono autorizzati o registrati dall'Autorità Monetaria di Singapore ("MAS") e non è consentita la loro offerta al pubblico dei piccoli investitori di Singapore. Il Prospetto non rientra nella definizione di prospetto riportata nel *Securities Act, Cap. 289* di Singapore (l'"SFA") e, di conseguenza, le responsabilità di legge previste dall'SFA in relazione al contenuto dei prospetti non si applicano.

Il Prospetto non è stato registrato come prospetto dalla MAS e le Azioni sono offerte in conformità con le esenzioni previste dalle Sezioni 304 e 305 dell'SFA. Le Azioni non possono pertanto essere offerte o vendute, né essere oggetto di un invito alla sottoscrizione o all'acquisto, né è possibile la circolazione o la distribuzione del Prospetto e di ogni altra documentazione o documento in relazione all'offerta o alla vendita di, o all'invito a sottoscrivere o acquistare, Azioni che sia rivolto sia direttamente che indirettamente a qualsiasi soggetto di Singapore diverso da quanto previsto dalle esenzioni disposte nell'SFA per offerte avanzate nei confronti di (a) un investitore istituzionale (secondo la definizione della Sezione 4A dell'SFA) ai sensi della Sezione 304 dell'SFA, (ii) una persona pertinente (secondo la definizione della Sezione 305(5) dell'SFA), o qualsiasi persona ai sensi della Sezione 305(2) e in conformità con le condizioni specificate nella Sezione 305 dell'SFA o (iii) comunque nel rispetto di, e conformemente con, le condizioni di qualsiasi altra disposizione dell'SFA.

Ove la Azioni siano acquisite da persone pertinenti secondo quanto specificato nella Sezione 305A dell'SFA, ossia

- (a) una società (diversa da un investitore accreditato (secondo la definizione contenuta nella Sezione 4A dell'SFA)), dedita esclusivamente alla detenzione di investimenti e con un capitale sociale interamente di proprietà di una o più persone fisiche, ciascuna delle quali è un investitore accreditato; o
- (b) un trust (ove il curatore non sia un investitore accreditato) il cui unico scopo consista nel detenere investimenti e i cui beneficiari siano persone fisiche rientranti nella definizione di investitore accreditato,

le azioni, le obbligazioni non garantite e le quote di azioni e obbligazioni non garantite di quella società o i diritti o gli interessi dei beneficiari (comunque descritti) in tale trust non saranno trasferiti nei 6 (sei) mesi successivi alla data nella quale tale società o il trust abbia acquisito le Azioni conformemente con un'offerta avanzata ai sensi della Sezione 305 dell'SFA, fatta eccezione per:

- (i) un investitore istituzionale o una persona pertinente secondo la definizione contenuta nella Sezione 305(5) dell'SFA, o facente riferimento ad un'offerta di cui alla Sezione 275(1A) dell'SFA (nel caso di tale società), o facente riferimento ad un'offerta avanzata a condizione che tali azioni o interessi in quel trust siano acquisiti con una valutazione non inferiore a 200.000 S\$ (o importo equivalente in altra valuta) per ogni operazione, a prescindere che tale importo sia dovuto in contanti o mediante scambio di azioni o altre attività (nel caso di tale trust);
- (ii) ove non si sia espressa alcuna valutazione, presente o futura, sul trasferimento; o
- (iii) ove il trasferimento avvenga per effetto di legge.

## TABELLA 8: REGIME FISCALE IRLANDESE

**I seguenti paragrafi costituiscono un riepilogo generale delle principali considerazioni di carattere fiscale valide in Irlanda e applicabili alla Società e a taluni investitori che sono i beneficiari effettivi delle Azioni della Società. Il riepilogo generale non considera tutte le implicazioni fiscali applicabili alla Società o a tutte le categorie di investitori, alcuni dei quali possono essere soggetti a disposizioni speciali. Pertanto la sua applicabilità dipende dalle circostanze specifiche di ciascun Azionista. Il riepilogo generale non costituisce una consulenza fiscale; si raccomanda pertanto agli Azionisti e potenziali investitori di rivolgersi ad un consulente professionale in relazione al possibile regime fiscale o alle altre conseguenze di un acquisto, detenzione, vendita, conversione, o altrimenti dismissione delle Azioni ai sensi delle leggi del loro paese di costituzione, cittadinanza, residenza o domicilio, e alla luce delle particolari circostanze relative a ciascuno di essi.**

Le dichiarazioni che seguono sul regime fiscale si basano sulla consulenza ricevuta dai Membri del Consiglio di Amministrazione in ordine alle leggi e prassi correnti in Irlanda alla data del presente documento. I cambiamenti legislativi, amministrativi e giudiziari possono modificare le implicazioni fiscali di seguito descritte e, come succede per gli investimenti, non vi è alcuna garanzia che la posizione tributaria o la posizione tributaria proposta in essere al momento dell'investimento perdurino nel tempo.

### Regime Fiscale della Società

Gli Amministratori sono stati informati che, ai sensi della legge e della prassi vigenti in Irlanda, la Società costituisce un organismo di investimento collettivo ai fini della Sezione 739B del TCA fino a quando la Società sarà residente in Irlanda ai fini fiscali. Pertanto essa non è di norma assoggettata all'imposta irlandese sul reddito e sulle plusvalenze.

### *Evento Imponibile*

Tuttavia, è possibile che insorgano imposte al verificarsi di un “**evento imponibile**”. Tra gli eventi imponibili sono compresi pagamenti o distribuzioni agli Azionisti, realizzi, riacquisti, cancellazioni o trasferimenti di Azioni e qualsiasi dismissione presunta delle Azioni come di seguito descritta ai fini delle imposte irlandesi derivanti dalla detenzione di Azioni della Società per un periodo pari o superiore a otto anni. Nel caso in cui si verifichi un evento imponibile, la Società potrà doversi far carico dell'imposta e della rendicontazione irlandese sugli organismi di investimento a seconda dell'indirizzo dello status di residenza fiscale dell'Azionista.

Non sorge obbligo di versamento di imposte irlandesi nel caso di un evento imponibile qualora:

- (a) l'Azionista non sia residente né ordinariamente residente in Irlanda (“**Non Residente in Irlanda**”) e abbia presentato in prima persona (o tramite un intermediario per suo conto) la necessaria dichiarazione a tal fine, e la Società non sia in possesso di alcuna dichiarazione che farebbe ragionevolmente supporre che le informazioni riportate nella dichiarazione non sono, o hanno cessato di essere, sostanzialmente corrette; o
- (b) l'Azionista sia Non Residente in Irlanda e ne abbia dato conferma alla Società, e la Società sia in possesso di una dichiarazione scritta di autorizzazione emessa dai *Revenue Commissioners* (Agenzia delle Entrate irlandese) in base alla quale l'obbligo di fornire la necessaria dichiarazione di non residenza sia assolto con riferimento all'Azionista e l'autorizzazione non sia stata ritirata; o
- (c) l'Azionista sia un Residente Irlandese Esente, come da definizione seguente e abbia presentato in prima persona (o tramite un intermediario per suo conto) la necessaria dichiarazione a tal fine.

Per “**intermediario**” si intende qualsiasi intermediario ai sensi della Sezione 739B(1) del TCA ossia una persona che (a) svolge un'attività consistente nella, o comprensiva della, riscossione di pagamenti da un'organismo di investimento per conto di altre persone o (b) detiene quote di un organismo di investimento per conto di terzi.

Qualora la Società non sia in possesso, a seconda del caso, di una dichiarazione sottoscritta e completata o di una previa autorizzazione scritta da parte dei *Revenue Commissioners*, al momento rilevante, si presumerà che l'Azionista sia Residente in Irlanda o Abitualmente Residente in Irlanda (“**Residente Irlandese**”) e non sia Residente Irlandese Esente e insorgerà un obbligo fiscale a suo carico.

Non sono ricompresi tra gli eventi imponibili gli eventi elencati di seguito:

- operazioni (altrimenti considerate come eventi imponibili) relative ad Azioni realizzate all'interno di apposito sistema di compensazione, come definito dagli Ispettori Tributarî irlandesi; o
- trasferimenti di Azioni tra coniugi o conviventi registrati e qualsiasi trasferimento di Azioni posto in essere tra coniugi o ex coniugi e conviventi registrati o ex conviventi registrati, in occasione di separazione giuridica e/o divorzio; o
- conversione di azioni della Società con altre azioni della stessa, effettuata da un azionista a normali condizioni di mercato e senza alcun pagamento in favore di quest'ultimo;
- conversione di Azioni derivante della fusione o dalla riorganizzazione (ai sensi della Sezione 739H del TCA) della Società con un altro organismo di investimento o;
- annullamento di Azioni della Società a seguito di scambio nell'ambito di un piano di fusione (secondo la definizione riportata nella Sezione 739HA del TCA).

Nel caso si verifichi un evento imponibile, la Società è legittimata a dedurre da ogni pagamento derivante da tale evento un ammontare pari all'imposta dovuta e/o, ove applicabile, a riacquistare, o ad annullare, un numero di Azioni detenute dall'Azionista corrispondente all'ammontare dell'imposta dovuta. L'Azionista interessato riterrà indenne la Società dalle perdite derivanti dal verificarsi di un evento imponibile, relativamente al quale, quest'ultima sia responsabile ai sensi della disciplina fiscale.

#### *Dismissioni Presunte*

La Società potrà decidere di non pagare le imposte irlandesi su dismissioni presunte in determinate circostanze. Nel caso in cui il valore totale delle Azioni di un Comparto detenute da Azionisti che sono Residenti Irlandesi e che non sono Residenti Irlandesi Esenti come di seguito definiti sia pari o superiore al 10% del Valore Patrimoniale Netto del Comparto, la Società sarà tenuta al pagamento delle imposte derivanti da una dismissione presunta con riferimento alle Azioni di tale Comparto come di seguito specificato. Tuttavia, nel caso in cui il valore complessivo di Azioni del Comparto detenute da tali Azionisti sia inferiore al 10% del Valore Patrimoniale Netto del Comparto, la Società può, e ci si aspetta che ciò avvenga, non pagare le imposte sulla dismissione presunta. In tal caso, la Società informerà gli Azionisti della sua scelta e tali Azionisti saranno tenuti a pagare le imposte derivanti in base al sistema di autovalutazione. Ulteriori dettagli sono riportati di seguito nella sezione intitolata "Regime fiscale degli Azionisti Residenti Irlandesi".

#### *Servizio di Cancelleria Irlandese*

Laddove le Azioni siano detenute dal Servizio di Cancelleria Irlandese, la Società non è tenuta al pagamento delle imposte irlandesi al verificarsi di un evento imponibile con riferimento a tali Azioni. Qualora l'acquisto di Azioni della Società avvenga tramite i mezzi finanziari sotto il controllo o soggetti alla volontà di qualsivoglia Tribunale, sarà invece il Servizio di Cancelleria ad assumersi, con riferimento alle Azioni acquistate, le responsabilità della Società inerenti, tra l'altro, agli obblighi fiscali derivanti da eventi imponibili e alla trasmissione di documenti.

#### **Azionisti Residenti Irlandesi Esenti**

La Società non dovrà effettuare detrazioni fiscali in relazione alle seguenti categorie di Azionisti Residenti Irlandesi, a condizione che la Società sia in possesso delle necessarie dichiarazioni di tali persone (o di un intermediario agente in loro vece) e la Società non disponga di alcuna informazione che farebbe ragionevolmente supporre che le informazioni riportate nelle dichiarazioni non sono, o hanno cessato di essere, corrette. Un Azionista appartenente a una delle categorie di seguito elencate e che (direttamente o per il tramite di un intermediario) abbia fornito la necessaria dichiarazione alla Società sarà di seguito indicato come "**Residente Irlandese Esente**":

- a) fondi pensione esenti da imposte ai sensi dell'articolo 774 TCA, o un contratto di previdenza o un trust a cui si applichi la sezione 784 or 785 del TCA;
- b) una società che svolge attività di assicurazione sulla vita ai sensi dell'articolo 706 del TCA;
- c) un'impresa d'investimento ai sensi dell'articolo 739B(1) del TCA;
- d) una società d'investimento a responsabilità limitata nel significato previsto dalla sezione 739J TCA;
- e) un fondo pensione speciale ai sensi dell'articolo 737 del TCA;
- f) enti di beneficenza di cui all'articolo 739D(6)(f)(i) del TCA;
- g) una società di gestione qualificata ai sensi dell'articolo 739B(1) del TCA;
- h) fondi d'investimento cui si applichi l'articolo 731(5)(a) del TCA;
- i) il soggetto esente dall'imposta sui redditi e sulle plusvalenze ai sensi della Sezione 784A(2) del TCA o della Sezione 848B del TCA, allorquando le Azioni detenute sono parte delle attività di un fondo pensione approvato o di un fondo pensione minimo approvato;
- j) un soggetto esente dall'imposta sui redditi e sulle plusvalenze ai sensi della Sezione 787I del TCA, allorquando le Azioni siano parte delle attività di un PRSA secondo la definizione di cui alla Sezione 787A del TCA;
- k) un'associazione di consumatori ai sensi dell'articolo 2 del Credit Union Act, del 1997;
- l) la *National Asset Management Agency*;
- m) una società soggetta all'imposta sulle società ai sensi dell'articolo 110(2) del TCA (società di cartolarizzazione);
- n) in talune circostanze, una società soggetta all'imposta sulle società ai sensi della Sezione 739G(2) del TCA, ma solo laddove la Società (o un Comparto) sia un fondo del mercato monetario; o
- o) la National Treasury Management Agency of Ireland, o un veicolo d'investimento in fondi ai sensi della Sezione 739D(6)(kb) del TCA; oppure
- p) qualsiasi altro soggetto che sia residente irlandese o ordinariamente residente in Irlanda, autorizzato a detenere Azioni, ai sensi della legislazione fiscale o in virtù delle prassi raccolte per iscritto o per concessione degli Ispettori Tributarî, senza che ciò comporti un'imposizione fiscale a carico della Società o che metta a rischio le esenzioni fiscali di cui beneficia la Società.

Non è previsto alcun rimborso delle imposte per gli Azionisti che siano Residenti Irlandesi Esenti laddove siano state detratte imposte in mancanza della necessaria dichiarazione. Il rimborso delle imposte è previsto solo per gli Azionisti persone giuridiche soggetti all'imposta irlandese sulle società.

### **Tassazione degli Azionisti Non Residenti Irlandesi**

Gli Azionisti Non Residenti Irlandesi che (direttamente o per il tramite di un intermediario) hanno presentato la necessaria dichiarazione di non residenza in Irlanda, ove prevista, non saranno assoggettati all'imposta irlandese sul reddito o sulle plusvalenze derivanti dai loro investimenti nella Società e nessuna imposta sarà dedotta dalle distribuzioni effettuate dalla Società o dai pagamenti della Società in relazione a riacquisti, annullamenti o altra dismissione del loro investimento. In via generale, tali Azionisti non saranno assoggettati all'imposta irlandese sul reddito o sulle plusvalenze derivanti dalla detenzione o dismissione di Azioni, salvo il caso in cui le Azioni siano attribuibili a una filiale o agenzia irlandese di tale Azionista.

Le imposte saranno dedotte, come sopra descritto, al verificarsi di un evento imponibile qualora un Azionista ometta di fornire alla Società una Dichiarazione Rilevante, a meno che la Società non sia tenuta a raccogliere Dichiarazioni Rilevanti (e ciò sia stato confermato per iscritto dalle Autorità Tributarie). Inoltre, qualora la Società sia in possesso di informazioni che suggeriscano ragionevolmente che una Dichiarazione Rilevante a essa fornita in relazione a un Azionista non sia o non sia più sostanzialmente corretta, la Società sarà tenuta a detrarre le imposte al verificarsi di un evento imponibile in ordine alle Azioni di tale Azionista.

Nel caso in cui una società non residente in Irlanda detenga Azioni nella Società attribuibili ad una filiale o agenzia irlandese, tale società sarà assoggettata all'imposta irlandese sulle società in relazione al reddito e alle distribuzioni da parte della Società in base al sistema di autovalutazione.

## **Regime fiscale degli Azionisti Residenti Irlandesi**

### *Prelievo delle Imposte*

Le imposte saranno prelevate e versate ai *Revenue Commissioners* dalla Società per ogni distribuzione effettuata dalla stessa (che non sia una liquidazione) ad un Azionista Residente Irlandese che non sia un Residente Irlandese Esente, laddove l'Azionista sia una società, all'aliquota del 25%, e laddove l'Azionista non sia una società, all'aliquota del 41%.

La Società provvederà inoltre a detrarre le imposte - e a versarle alle Autorità Tributarie - da plusvalenze derivanti da incassi, riacquisti o altra dismissione di Azioni da parte di tale Azionista, qualora l'Azionista sia una società (e abbia presentato una dichiarazione alla Società che comprenda il suo codice fiscale irlandese), all'aliquota del 25%, e qualora l'Azionista non sia una società, all'aliquota del 41%. Le plusvalenze saranno calcolate come la differenza tra il valore dell'investimento dell'Azionista nella Società alla data dell'evento imponibile e il costo originario dell'investimento calcolato in base a disposizioni speciali.

### *Dismissioni Presunte*

Le imposte saranno inoltre dedotte dalla Società e versate agli Ispettori Tributarie in relazione a qualsiasi evento di dismissione presunta nel quale il valore complessivo delle Azioni della Società detenute da Azionisti Residenti Irlandesi (che non sono Residenti Irlandesi Esenti) sia pari o superiore al 10% del Valore Patrimoniale Netto del Comparto. Un evento di dismissione presunta si verificherà in occasione di ogni ottavo anniversario dell'acquisizione delle Azioni del Comparto da parte di tali Azionisti. L'ipotetica plusvalenza sarà calcolata come la differenza tra il valore delle Azioni detenute dall'Azionista in occasione del relativo ottavo anniversario ovvero, come descritto di seguito qualora la Società decida in tal senso, il valore delle Azioni alla data successiva tra il 30 giugno e il 31 dicembre che precedono la data dell'evento di dismissione presunta e il relativo costo di tali Azioni. L'eccedenza risultante sarà tassabile, laddove l'Azionista sia una società all'aliquota fiscale del 25% e laddove l'Azionista non sia una società, all'aliquota del 41%. Le imposte versate su una presunta dismissione devono essere accreditabili in base all'assoggettamento fiscale alla cessazione effettiva delle Azioni

Nel caso in cui la Società sia tenuta al pagamento delle imposte sulle dismissioni presunte, ci si aspetta che la Società scelga di calcolare le plusvalenze derivanti agli Azionisti Residenti Irlandesi che non sono Residenti Irlandesi Esenti con riferimento al Valore Patrimoniale Netto del relativo Comparto alla data successiva tra il 30 giugno o il 31 dicembre che precedono la data dell'evento di dismissione presunta, e non al valore delle azioni al relativo ottavo anniversario.

La Società può scegliere di non farsi carico delle imposte derivanti da una dismissione presunta nel caso in cui il valore complessivo delle Azioni nel Comparto di riferimento detenute da Azionisti Residenti Irlandesi (che non siano Residenti Irlandesi Esenti) sia inferiore al 10% del Valore Patrimoniale Netto del Comparto. In tal caso, gli Azionisti stessi saranno tenuti al pagamento delle imposte sulla dismissione presunta in base al sistema dell'autovalutazione. L'ipotetica plusvalenza sarà calcolata come la differenza tra il valore delle Azioni detenute dall'Azionista nel relativo ottavo anniversario e il relativo costo di tali Azioni. L'eccedenza che ne deriverà sarà considerata tassabile ai sensi del

*Case IV, Schedule D* e sarà soggetta a imposte laddove l'Azionista sia una società, all'aliquota fiscale del 25%, e laddove l'Azionista non sia una società, all'aliquota del 41%. Le imposte pagate su una dismissione presunta devono essere accreditabili rispetto alle imposte dovute su una dismissione effettiva di tali Azioni.

## *Debito d'imposta irlandese residuo*

Gli azionisti persone giuridiche residenti in Irlanda che ricevono distribuzioni (laddove i pagamenti avvengano su base annua o con maggior frequenza) al netto delle imposte prelevate, saranno considerati come se avessero ricevuto un pagamento annuale fiscalmente imponibile ai sensi del *Case IV, Schedule D* da cui sono state dedotte le imposte all'aliquota fiscale del 41%. In pratica, agli Azionisti persone giuridiche può essere riconosciuto un credito pari all'imposta eccedente dedotta da tali distribuzioni all'aliquota fiscale superiore del 25% applicata ad Azionisti persone societarie residenti in Irlanda. Ferme restando le osservazioni che seguono sulle imposte sulle plusvalenze valutarie, in via generale, tali Azionisti non saranno soggetti ad ulteriori imposte irlandesi su pagamenti ricevuti in relazione alla loro partecipazione da cui sono state dedotte le imposte. Un Azionista persona giuridica residente in Irlanda che detiene le Azioni in relazione ad un'attività commerciale sarà tassato su tutti i redditi o plusvalenze percepiti dalla Società quale parte di tale attività commerciale con una compensazione rispetto alle imposte societarie dovute per qualsiasi imposta dedotta da tali pagamenti effettuati dalla Società.

Ferme restando le osservazioni che seguono relative alle imposte sulle plusvalenze valutarie, in via generale, gli Azionisti Residenti Irlandesi persone fisiche non saranno assoggettati ad ulteriori imposte irlandesi sui redditi derivati dalle Azioni o sulle plusvalenze dalle dismissioni delle Azioni, laddove le imposte siano state opportunamente dedotte dalla Società dai pagamenti effettuati a favore degli Azionisti.

Nel caso in cui un Azionista realizzi una plusvalenza valutaria sulla dismissione di Azioni, l'Azionista sarà assoggettato al pagamento dell'imposta sulle plusvalenze in relazione a tale provento nell'anno/negli anni di accertamento in cui è avvenuta la dismissione delle Azioni.

Un Azionista Residente Irlandese che non è un Residente Irlandese Esente e che riceve una distribuzione da cui non sono state dedotte le imposte (ad esempio perché le Azioni sono detenute in un sistema di compensazione riconosciuto) sarà assoggettato all'imposta sul reddito o sulle società, a seconda dei casi, su tale pagamento. Nel caso in cui tale Azionista ottenga una plusvalenza su un realizzo, un riacquisto, una cancellazione o un trasferimento da cui non sono state dedotte le imposte (ad esempio perché le Azioni sono detenute in un sistema di compensazione riconosciuto), l'Azionista sarà anche assoggettato all'imposta sul reddito o sulle società sull'importo della plusvalenza in base al sistema di autovalutazione e, in particolare, la Parte 41 del TCA. Gli azionisti persone fisiche devono altresì considerare che il mancato rispetto di tali disposizioni può comportare il loro assoggettamento alla massima aliquota fiscale (attualmente sino al 41%) su redditi e utili, insieme alle sanzioni, all'effetto leva e agli interessi aggiuntivi.

## **Dividendi all'estero**

I dividendi (eventuali) e gli interessi percepiti dalla Società in relazione ad investimenti (diversi dai titoli di emittenti irlandesi) possono essere soggetti a tassazione, incluse ritenute di acconto, nei paesi in cui si trovano gli emittenti degli investimenti. Non sappiamo se la Società potrà usufruire di tassi agevolati delle ritenute di imposta ai sensi delle disposizioni delle convenzioni sulla doppia imposizione che l'Irlanda ha stipulato con diversi paesi.

Tuttavia, nel caso in cui la Società riceva il rimborso delle ritenute di imposta subite, il Valore Patrimoniale Netto del relativo Comparto non sarà rideterminato ed il beneficio sarà allocato proporzionalmente fra gli Azionisti esistenti al momento di tale rimborso.

## **Organismo di Investimento in Portafogli Personali**

Un organismo d'investimento sarà considerato un organismo d'investimento in portafogli personali ("PPIU") in relazione a uno specifico Azionista Residente Irlandese qualora quest'ultimo possa influire sulla selezione di parte o della totalità dei beni dell'organismo. L'organismo sarà un PPIU soltanto in ordine agli Azionisti Residenti Irlandesi che possano influire sulla selezione. Un utile derivante da un evento imponibile in relazione a un PPIU sarà tassato all'aliquota del 60%. Un organismo non sarà considerato un PPIU qualora siano soddisfatte alcune condizioni specificate nella Sezione 739B del TCA.

## **Imposta di bollo**

A condizione che la Società abbia la qualifica di organismo di investimento ai sensi dell'articolo 739B del TCA, in via generale, non sarà dovuta alcuna imposta di bollo in Irlanda sull'emissione, trasferimento, o riacquisto di Azioni della Società. Tuttavia, nel caso in cui la sottoscrizione o il riacquisto di Azioni avvengano mediante trasferimento in natura o contanti di titoli irlandesi o altri attivi irlandesi, potrà essere esigibile l'imposta di bollo irlandese sul trasferimento di tali attivi.

Nessuna imposta di bollo irlandese è esigibile dalla Società alla cessione o al trasferimento di valori o valori mobiliari di una società non registrata in Irlanda, a condizione che la cessione o il trasferimento non concerna nessuna proprietà immobiliare in Irlanda o nessun diritto su o interesse in tale proprietà o in qualsiasi titolo o valore mobiliare di una società (diversa da una società che è un organismo di investimento ai sensi dell'articolo 739B del TCA) registrata in Irlanda.

### **Scambio automatico di informazioni**

Ai sensi dell'IGA, della Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, delle Sezioni 891E, 891F e 891G del TCA e dei regolamenti emanati ai sensi di tali sezioni, la Società ha l'obbligo di raccogliere determinate informazioni sui propri investitori.

La Società è tenuta a fornire determinate informazioni alle Autorità Tributarie in relazione agli investitori (comprese le informazioni relative allo status di residenza fiscale dell'investitore) nonché in relazione a conti detenuti dagli investitori. Per maggiori informazioni sul FATCA o sul CRS, si rimanda al sito web dell'Autorità tributaria, [www.revenue.ie/en/business/aeoi/index.html](http://www.revenue.ie/en/business/aeoi/index.html).

Di seguito sono riportati maggiori dettagli in ordine al FATCA e al CRS.

#### *Implementazione in Irlanda del FATCA*

Il 21 dicembre 2012, i governi di Irlanda e Stati Uniti hanno sottoscritto l'IGA.

L'IGA aumenta in misura significativa la quantità di informazioni automatiche scambiate tra l'Irlanda e gli Stati Uniti e prevede la trasmissione e lo scambio automatici di informazioni con riferimento a conti detenuti in "istituti finanziari" irlandesi da parte di Soggetti Statunitensi, nonché lo scambio reciproco di informazioni concernenti conti finanziari statunitensi detenuti da Residenti Irlandesi. La Società è soggetta a tali norme. Il rispetto di tali requisiti imporrà alla Società di chiedere e ottenere talune informazioni e documenti ai suoi Azionisti, ad altri titolari di conto e (se del caso) ai beneficiari effettivi dei suoi Azionisti e di fornire alle autorità competenti irlandesi informazioni e documenti indicanti la proprietà diretta o indiretta da parte di Soggetti Statunitensi. Gli Azionisti ed altri titolari di conto saranno tenuti a soddisfare tali requisiti; eventuali Azionisti non conformi potranno essere soggetti a rimborso forzoso e/o alla ritenuta d'acconto statunitense del 30% su pagamenti assoggettabili a ritenuta d'acconto e/o altre sanzioni pecuniarie.

L'IGA dispone che le istituzioni finanziarie irlandesi renderanno alle autorità tributarie (Revenue Commissioners) (anziché direttamente all'IRS) in relazione a titolari di conti statunitensi. Le due autorità fiscali scambieranno poi automaticamente queste informazioni a cadenza annua.

La Società (e/o qualsivoglia operatore debitamente nominati) avranno facoltà di pretendere che gli Azionisti forniscano ogni informazione riguardante il loro status fiscale o la loro identità e residenza fiscale, al fine di rispettare ogni requisito di informativa a cui la Società debba adempiere a seguito dell'IGA o di eventuali leggi promulgate in relazione all'accordo e si riterrà che gli Azionisti, a seguito della loro sottoscrizione o detenzione di Azioni, abbiano autorizzato la divulgazione automatica di tali informazioni da parte della Società o di altra persona alle autorità fiscali di riferimento.

#### *Common Reporting Standard (CRS) OCSE*

L'Irlanda ha previsto il recepimento del CRS attraverso la Sezione 891F del TCA e la promulgazione dei Regolamenti CRS.

Il CRS è un'iniziativa globale dell'OCSE per lo scambio di informazioni fiscali, mirata a incoraggiare un approccio coordinato alla divulgazione del reddito conseguito da persone fisiche e giuridiche.

L'Irlanda e alcune altre giurisdizioni hanno perfezionato o perfezioneranno accordi multilaterali basati sul Common Reporting Standard per lo Scambio Automatico di Informazioni su Conti Finanziari pubblicato dall'OCSE. La Società è tenuta a fornire determinate informazioni alle Autorità Tributarie in relazione a investitori residenti o costituiti in

giurisdizioni aderenti agli accordi CRS.

La Società, o un soggetto da essa nominato, chiederà e otterrà determinate informazioni relative alla residenza fiscale dei propri azionisti o “titolari di conto” ai fini del CRS e (ove applicabile) chiederà informazioni concernenti i beneficiari effettivi di tali titolari di conto. La Società, o un soggetto da essa nominato, comunicherà le informazioni richieste alle Autorità Tributarie entro il 30 giugno dell’anno successivo all’anno dell’accertamento per cui è dovuta una dichiarazione. Le Autorità Tributarie condivideranno le informazioni appropriate con le autorità tributarie preposte nelle giurisdizioni aderenti. Nel dicembre 2015 l’Irlanda ha recepito i Regolamenti CRS e l’implementazione del CRS tra i paesi che ne hanno anticipato l’adozione (compresa l’Irlanda) si è verificata con effetto dal 1° gennaio 2016.

## **Residenza**

In via generale, gli investitori della Società potranno essere persone fisiche, giuridiche o trust. In base al diritto irlandese sia le persone fisiche sia i trust possono essere residenti o ordinariamente residenti. Il concetto di residente ordinario non si applica alle persone giuridiche.

## **Investitori persone fisiche**

### *Prova della residenza*

Una persona fisica sarà considerata residente in Irlanda per un determinato anno fiscale se rimane in Irlanda: (1) per un periodo di almeno 183 giorni in un anno fiscale; ovvero (2) per un periodo di almeno 280 giorni in due anni fiscali consecutivi, a condizione che la persona fisica risieda in Irlanda almeno per 31 giorni in ogni anno fiscale. Nel calcolare i giorni di permanenza in Irlanda per periodi fino al 31 dicembre 2008, una persona fisica sarà considerata presente se si trova in Irlanda alla fine della giornata (mezzanotte). Dal 1° gennaio 2009, una persona fisica verrà considerata presente se presente nel Paese in qualsiasi momento del giorno. Pertanto per gli anni fiscali a partire dal 1° gennaio 2009, qualsiasi giorno in cui la persona fisica sarà presente in Irlanda viene conteggiato nel corso dell’accertamento del numero complessivo di giorni trascorsi in Irlanda ai fini di residenza.

Se una persona fisica non è residente in Irlanda in un particolare anno fiscale, tale persona fisica potrà, in determinate circostanze, scegliere di essere trattato come residente.

### **Prova della residenza ordinaria**

Se una persona fisica è stato residente per i tre anni fiscali precedenti, tale persona fisica sarà considerata “ordinariamente residente” a partire dal quarto anno. Una persona fisica continuerà ad essere ordinariamente residente in Irlanda fino a quando non sarà “non residente” in Irlanda per tre anni fiscali consecutivi.

## **Investitori trust**

In via generale, un trust sarà considerato residente in Irlanda se tutti i fiduciari sono residenti in Irlanda e il trust è amministrato in Irlanda. Si raccomanda ai fiduciari di rivolgersi ad un consulente fiscale in caso di dubbi sulla residenza irlandese del trust.

## **Investitori persone giuridiche**

Una società che abbia la direzione e la sede centrale in Irlanda è residente in Irlanda indipendentemente dal luogo della sua costituzione. Una società che non abbia la direzione e la sede centrale in Irlanda ma che è costituita in Irlanda, è considerata residente in Irlanda, salvo qualora la società sia ritenuta non residente in Irlanda ai sensi di un trattato contro la doppia imposizione stipulato tra l’Irlanda e un altro paese. In alcune circostanze limitate, le società costituite in Irlanda ma gestite e controllate al di fuori di un territorio coperto da un trattato contro la doppia imposizione potrebbero non essere considerate residenti in Irlanda. Alle società costituite prima del 1° gennaio 2015 possono essere applicate regole specifiche.

## **Liquidazione di Azioni e Imposta irlandese sulle Acquisizioni di Capitale**

### **(a) Soggetti domiciliati o ordinariamente residenti in Irlanda**

La liquidazione di Azioni mediante donazione o successione da parte di un donatario domiciliato o ordinariamente residente in Irlanda o ricevuta da un beneficiario domiciliato o ordinariamente residente in Irlanda può far insorgere a carico del beneficiario di tale donazione o successione una imposta irlandese sulle acquisizioni di capitale in relazione alle Azioni oggetto di dismissione.

### **(b) Soggetti non domiciliati o ordinariamente residenti in Irlanda**

A condizione che la Società si qualifichi come organismo di investimento ai sensi dell'articolo 739B del TCA, la dismissione di Azioni non sarà soggetta all'imposta irlandese sulle acquisizioni di capitale a patto che:

- le Azioni rientrino nella donazione o successione alla data di tale donazione o successione e alla data di valorizzazione;
- il donatore non sia domiciliato o ordinariamente residente in Irlanda alla data della disposizione; e
- il beneficiario non sia domiciliato o ordinariamente residente in Irlanda alla data della donazione o successione.

## TABELLA 9: ELENCO DEI SUBDEPOSITARI

Il Depositario ha delegato gli obblighi di custodia previsti dall'Articolo 22(5)(a) della Direttiva OICVM V a State Street Bank and Trust Company con sede legale in Copley Place 100, Huntington Avenue, Boston, Massachusetts 02116, USA, che ha nominato come suo subdepositario globale.

Alla data del presente Prospetto State Street Bank and Trust Company, in qualità di subdepositario globale, ha nominato subdepositari locali nell'ambito della rete di custodia globale di State Street, come elencato di seguito.

MERCATO	SUBDEPOSITARIO
<b>Albania</b>	Raiffeisen Bank sh.a.
<b>Australia</b>	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
<b>Austria</b>	Deutsche Bank AG
	UniCredit Bank Austria AG
<b>Bahrein</b>	HSBC Bank Middle East Limited (come delegato de The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited)
<b>Bangladesh</b>	Standard Chartered Bank
<b>Belgio</b>	Deutsche Bank AG, Netherlands (che opera attraverso la sua filiale di Amsterdam con il supporto della sua filiale di Bruxelles)
<b>Benin</b>	tramite Standard Chartered Bank Côte d'Ivoire S.A., Abidjan, Costa d'Avorio
<b>Bermuda</b>	HSBC Bank Bermuda Limited
<b>Bosnia ed Erzegovina</b>	UniCredit Bank d.d.
<b>Botswana</b>	Standard Chartered Bank Botswana Limited
<b>Brasile</b>	Citibank, N.A.
<b>Bulgaria</b>	Citibank Europe plc, filiale della Bulgaria
	UniCredit Bulbank AD
<b>Burkina Faso</b>	tramite Standard Chartered Bank Côte d'Ivoire S.A., Abidjan, Costa d'Avorio
<b>Canada</b>	State Street Trust Company Canada
<b>Cile</b>	Banco Itaú Chile S.A.
<b>Repubblica Popolare Cinese</b>	HSBC Bank (China) Company Limited (come delegato de The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited)
	China Construction Bank Corporation (solo per il mercato delle azioni di classe A)
	Citibank N.A. (per Shanghai – solo per il mercato Hong Kong Stock Connect)
	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (per Shanghai – solo per il mercato Hong Kong Stock Connect)
	Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited (per Shanghai – per il mercato Hong Kong Stock Connect)
<b>Colombia</b>	Cititrust Colombia S.A. Sociedad Fiduciaria

<b>Costa Rica</b>	Banco BCT S.A.
<b>Croazia</b>	Privredna Banka Zagreb d.d.
	Zagrebacka Banka d.d.
<b>Cipro</b>	BNP Paribas Securities Services, S.C.A., Greece (che opera attraverso la sua filiale di Atene)
<b>Repubblica Ceca</b>	Československá obchodní banka, a.s.
	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
<b>Danimarca</b>	Nordea Bank AB (publ), Sweden (che opera attraverso la sua controllata, Nordea Bank Danmark A/S)
	Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Sweden (che opera attraverso la sua filiale di Copenaghen)
<b>Egitto</b>	HSBC Bank Egypt S.A.E. (come delegato de The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited)
<b>Estonia</b>	AS SEB Pank
<b>Finlandia</b>	Nordea Bank AB (publ), Sweden (che opera attraverso la sua controllata, Nordea Bank Finland Plc.)
	Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Sweden (che opera attraverso la sua filiale di Helsinki)
<b>Francia</b>	Deutsche Bank AG, Netherlands (che opera attraverso la sua filiale di Amsterdam con il supporto della sua filiale di Parigi)
<b>Georgia</b>	JSC Bank of Georgia
<b>Germania</b>	State Street Bank GmbH
	Deutsche Bank AG
<b>Ghana</b>	Standard Chartered Bank Ghana Limited
<b>Grecia</b>	BNP Paribas Securities Services, S.C.A.
<b>Guinea-Bissau</b>	tramite Standard Chartered Bank Côte d'Ivoire S.A., Abidjan, Costa d'Avorio
<b>Hong Kong</b>	Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited
<b>Ungheria</b>	Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
	UniCredit Bank Hungary Zrt.
<b>Islanda</b>	Landsbankinn hf.
<b>India</b>	Deutsche Bank AG
	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
<b>Indonesia</b>	Deutsche Bank AG
<b>Irlanda</b>	State Street Bank and Trust Company, filiale del Regno Unito
<b>Israele</b>	Bank Hapoalim B.M.
<b>Italia</b>	Deutsche Bank S.p.A.
<b>Costa d'Avorio</b>	Standard Chartered Bank Côte d'Ivoire S.A.

<b>Giappone</b>	Mizuho Bank, Limited
	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
<b>Giordania</b>	Standard Chartered Bank
<b>Kazakistan</b>	JSC Citibank Kazakhstan
<b>Kenya</b>	Standard Chartered Bank Kenya Limited
<b>Corea del Sud</b>	Deutsche Bank AG
	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
<b>Kuwait</b>	HSBC Bank Middle East Limited (come delegato de The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited)
<b>Lettonia</b>	AS SEB banka
<b>Libano</b>	HSBC Bank Middle East Limited (come delegato de The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited)
<b>Lituania</b>	AB SEB bankas
<b>Malawi</b>	Standard Bank Limited
<b>Malesia</b>	Deutsche Bank (Malaysia) Berhad
	Standard Chartered Bank Malaysia Berhad
<b>Mali</b>	tramite Standard Chartered Bank Côte d'Ivoire S.A., Abidjan, Costa d'Avorio
<b>Mauritius</b>	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
<b>Messico</b>	Banco Nacional de México, S.A.
<b>Marocco</b>	Citibank Maghreb
<b>Namibia</b>	Standard Bank Namibia Limited
<b>Paesi Bassi</b>	Deutsche Bank AG
<b>Nuova Zelanda</b>	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
<b>Niger</b>	tramite Standard Chartered Bank Côte d'Ivoire S.A., Abidjan, Costa d'Avorio
<b>Nigeria</b>	Stanbic IBTC Bank Plc.
<b>Norvegia</b>	Nordea Bank AB (publ), Sweden (che opera attraverso la sua controllata, Nordea Bank Norge ASA)
	Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Sweden (che opera attraverso la sua filiale di Oslo)
<b>Oman</b>	HSBC Bank Oman S.A.O.G. (come delegato de The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited)
<b>Pakistan</b>	Deutsche Bank AG
<b>Panama</b>	Citibank, N.A.
<b>Perù</b>	Citibank del Perú, S.A.
<b>Filippine</b>	Deutsche Bank AG
<b>Polonia</b>	Bank Handlowy w Warszawie S.A.
	Bank Polska Kasa Opieki S.A

<b>Portogallo</b>	Deutsche Bank AG, Netherlands (che opera attraverso la sua filiale di Amsterdam con il supporto della sua filiale di Lisbona)
<b>Porto Rico</b>	Citibank N.A.
<b>Qatar</b>	HSBC Bank Middle East Limited (come delegato de The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited)
<b>Romania</b>	Citibank Europe plc, Dublin – filiale della Romania
<b>Russia</b>	Limited Liability Company Deutsche Bank
<b>Arabia Saudita</b>	HSBC Saudi Arabia Limited (come delegato de The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited)
<b>Senegal</b>	tramite Standard Chartered Bank Côte d'Ivoire S.A., Abidjan, Costa d'Avorio
<b>Serbia</b>	UniCredit Bank Serbia JSC
<b>Singapore</b>	Citibank N.A.
	United Overseas Bank Limited
<b>Slovacchia</b>	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
<b>Slovenia</b>	UniCredit Banka Slovenija d.d.
<b>Sudafrica</b>	FirstRand Bank Limited
	Standard Bank of South Africa Limited
<b>Spagna</b>	Deutsche Bank S.A.E.
<b>Sri Lanka</b>	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
<b>Repubblica Serba di Bosnia ed Erzegovina</b>	UniCredit Bank d.d.
<b>Swaziland</b>	Standard Bank Swaziland Limited
<b>Svezia</b>	Nordea Bank AB (publ)
	Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
<b>Svizzera</b>	Credit Suisse AG
	UBS Switzerland AG
<b>Taiwan</b>	Deutsche Bank AG
	Standard Chartered Bank (Taiwan) Limited
<b>Tanzania</b>	Standard Chartered Bank (Tanzania) Limited
<b>Tailandia</b>	Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited
<b>Togo</b>	tramite Standard Chartered Bank Côte d'Ivoire S.A., Abidjan, Costa d'Avorio
<b>Tunisia</b>	Banque Internationale Arabe de Tunisie
<b>Turchia</b>	Citibank, A.Ş.
	Deutsche Bank A.Ş.
<b>Uganda</b>	Standard Chartered Bank Uganda Limited
<b>Ucraina</b>	PJSC Citibank

<b>Emirati Arabi Uniti Dubai Financial Market</b>	HSBC Bank Middle East Limited (come delegato de The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited)
<b>Emirati Arabi Uniti Dubai International Financial Center</b>	HSBC Bank Middle East Limited (come delegato de The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited)
<b>Emirati Arabi Uniti Abu Dhabi</b>	HSBC Bank Middle East Limited (come delegato de The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited)
<b>Regno Unito</b>	State Street Bank and Trust Company, filiale del Regno Unito
<b>Uruguay</b>	Banco Itaú Uruguay S.A.
<b>Venezuela</b>	Citibank, N.A.
<b>Vietnam</b>	HSBC Bank (Vietnam) Limited (come delegato de The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited)
<b>Zambia</b>	Standard Chartered Bank Zambia Plc.
<b>Zimbabwe</b>	Stanbic Bank Zimbabwe Limited (come delegato di Standard Bank of South Africa Limited)

## TABELLA 10: CONTRATTI RILEVANTI

Sono stati stipulati i seguenti contratti – dettagli dei quali sono esposti nella sezione “Gestione e Amministrazione” – che sono, o possono essere, rilevanti:

Il Contratto di Gestione stipulato tra la Società e il Gestore, ai sensi del quale quest’ultimo è stato nominato gestore dei Comparti.

Ai sensi del Contratto di gestione, il Gestore è responsabile della gestione generale e dell’amministrazione delle attività della Società, sotto la supervisione generale e il controllo degli Amministratori. In conformità alle disposizioni del Contratto di Gestione, il Gestore può delegare una o più delle sue funzioni, sotto la supervisione e il controllo generale della Società.

Il Gestore eserciterà la dovuta diligenza di un gestore professionale di OICVM nell’adempiere ai propri doveri ai sensi del Contratto di Gestione, anche per quanto riguarda la selezione, la nomina e il controllo di eventuali delegati, compiendo ogni sforzo e impiegando ogni perizia, capacità di giudizio e dovuta cura nell’adempiere ai propri doveri e obblighi e nell’esercitare i propri diritti e la propria autorità ai sensi del Contratto di Gestione, fermo restando che, per maggiore chiarezza, il Gestore non sarà responsabile della diminuzione del valore degli Investimenti della Società o di un Comparto o di una loro parte nella misura in cui tale diminuzione risulti da una decisione d’investimento assunta dal Gestore in buona fede, a meno che tale decisione non sia stata assunta in modo negligente, fraudolento, in malafede o con dolo.

Né il Gestore né alcuno dei suoi amministratori, funzionari o dipendenti saranno responsabili per eventuali perdite o danni derivanti direttamente o indirettamente dall’adempimento da parte del Gestore delle proprie obbligazioni e dei propri doveri ai sensi del Contratto di Gestione, a meno che tali perdite o danni non derivino da o siano connessi a negligenza, dolo, frode, imprudenza o malafede del Gestore nell’adempimento dei propri doveri ai sensi del Contratto di Gestione.

La Società sarà responsabile e risarcirà e solleverà il Gestore (e ciascuno dei suoi amministratori, funzionari, dipendenti, delegati o agenti) da e contro tutte le azioni, i procedimenti, le rivendicazioni, le richieste, le perdite, i danni, i costi e le spese (inclusi i ragionevoli onorari e spese legali e professionali) che possano essere avanzati o intentati contro o subito o sostenuti dal Gestore (o da ciascuno dei suoi amministratori, funzionari, dipendenti, delegati o agenti) derivanti da o connessi all’adempimento dei propri obblighi e doveri ai sensi del Contratto di Gestione, in assenza di negligenza, dolo, frode, imprudenza o malafede del Gestore nell’adempimento dei propri obblighi ai sensi del Contratto di Gestione o come altrimenti previsto dalla legge.

Il Gestore può adempiere a tutti i suoi doveri, obblighi e responsabilità ai sensi del Contratto di Gestione da o tramite i suoi amministratori, funzionari, dipendenti e agenti e ha il diritto di delegare o subappaltare in tutto o in parte ogni suo/a funzione, potere, compito e/o obbligo in qualità di Gestore ai sensi del Contratto di Gestione a qualsiasi soggetto approvato dagli Amministratori e dalla Banca Centrale nei termini e alle condizioni concordate tra la Società e il Gestore, fermo restando che tale delega o subcontratto decadrà automaticamente alla cessazione del Contratto di Gestione. La responsabilità del Gestore nei confronti della Società non sarà influenzata dal fatto che il Gestore abbia delegato a terzi in tutto o in parte le sue funzioni previste dai Regolamenti e dai Regolamenti della Banca Centrale.

Il Contratto di Gestione resterà in vigore a tutti gli effetti fino alla sua risoluzione da parte del Gestore con un preavviso scritto di almeno 12 mesi alla Società o da parte della Società con un preavviso scritto di almeno 90 giorni al Gestore (o altro periodo concordato tra le parti). Il Contratto di Gestione può essere risolto da una delle Parti (“Parte X”) qualora:

(a) l’altra Parte (“Parte Y”) violi in modo sostanziale uno qualsiasi dei suoi obblighi ai sensi del presente Contratto e (se tale violazione è suscettibile di rimedio) non ponga rimedio a tale violazione sostanziale entro trenta (30) giorni di calendario dal ricevimento dell’avviso della Parte X che le impone di farlo; o

(b) la Parte Y adotti una delibera per la sua liquidazione (ad eccezione di una liquidazione volontaria a scopo di ricostruzione o fusione a condizioni precedentemente approvate per iscritto dalla parte X) o qualora un tribunale della giurisdizione competente ordini la liquidazione della Parte Y, o qualora gli attivi della Parte Y siano sottoposti a procedura concorsuale o ad amministrazione controllata (o vengano avviati procedimenti analoghi a quanto sopra contro la Parte Y in qualsiasi giurisdizione);

(c) il Gestore non sia più essere autorizzato ai sensi della legge applicabile a svolgere le sue funzioni ai sensi del presente Contratto; o

(d) laddove la Banca Centrale ne faccia richiesta.

**Il Contratto di Principale Gestore Delegato e di Consulenza** tra la Società, il Gestore e il Principale Gestore Delegato in base al quale quest'ultimo è stato nominato gestore e consulente d'investimento discrezionale.

Il Contratto di Principale Gestore Delegato e di Consulenza resterà in vigore fino alla risoluzione di una delle parti con preavviso scritto di 90 giorni alle altre parti (o altro periodo concordato tra le parti), ma tale risoluzione non pregiudicherà gli obblighi o le passività in essere di una delle parti verso l'altra.

Ogni parte può rescindere il presente accordo immediatamente senza preavviso qualora:

(i) un'altra parte approvi una delibera per la sua liquidazione (ad eccezione di una liquidazione volontaria a scopo di ricostruzione o fusione a condizioni precedentemente approvate per iscritto dalle parti) o la nomina di un perito o curatore fallimentare di un'altra parte o al verificarsi di un evento simile su indicazione di un'agenzia di regolamentazione o tribunale della giurisdizione competente o altro; (ii) qualsiasi parte non sia in grado di adempiere ai propri obblighi ai sensi del presente Contratto perché non è più autorizzata a farlo dal proprio ente regolatore o ai sensi delle leggi applicabili; (iii) qualsiasi parte violi qualsiasi disposizione sostanziale del presente Contratto, a condizione che, se la violazione può essere sanata, la parte inadempiente non vi abbia posto rimedio entro trenta (30) giorni dal ricevimento di un avviso dall'altra parte di tale violazione sostanziale; (iv) lo richieda il proprio ente regolatore o l'ente regolatore di un'altra parte.

Il Contratto di Principale Gestore Delegato e di Consulenza prevede che, salvo in caso di frode, dolo, malafede, negligenza o inosservanza sconsiderata delle proprie funzioni e dei propri doveri, il Principale Gestore Delegato non sarà responsabile nei confronti del Gestore o della Società o degli Azionisti della Società per qualsiasi errore di giudizio o perdita subita da uno di essi in relazione all'adempimento delle proprie funzioni e dei propri doveri da parte del Principale Gestore Delegato, a valere sulle attività della Società contro ogni reclamo, richiesta, responsabilità, obbligo, perdita, danno, sanzione, azione, sentenza, causa, costo, spesa o esborso di qualsiasi tipo o natura (inclusi i costi di investigazione o difesa da tali reclami, richieste o responsabilità ed eventuali spese legali sostenute in relazione ad esse) sostenuto dal Principale Gestore Delegato, dai suoi dipendenti, funzionari, amministratori, agenti o delegati nell'adempimento delle sue funzioni e doveri e contro tutte le imposte sui profitti o utili della Società che possono essere attribuite o imputate al Principale Gestore Delegato e ai suoi dipendenti, funzionari, amministratori, agenti o delegati, nei limiti consentiti dalla legge e dallo Statuto, fermo restando che tale indennità non sarà concessa qualora il Principale Gestore Delegato, i suoi amministratori, funzionari o agenti siano colpevoli di negligenza, malafede, frode, dolo o inosservanza sconsiderata dei propri doveri.

**Il Contratto di Amministrazione** fra la Società, il Gestore e l'Agente Amministrativo, ed eventuali successive modifiche o integrazioni in conformità ai requisiti della Banca Centrale, in base ai quali l'Agente Amministrativo è stato nominato agente amministrativo e agente incaricato della registrazione e dei trasferimenti della Società.

Il Contratto con l'Agente Amministrativo continuerà ad avere piena efficacia ed effetto per un periodo prefissato che terminerà il 31 ottobre 2023 (il "Termine Prefissato"). Durante il Termine Prefissato, il Gestore o la Società può, senza doverne indicare il motivo, risolvere il Contratto con il Depositario inviandogli un preavviso scritto di almeno sei (6) mesi.

Se il Contratto di Amministrazione è terminato prima del 31 ottobre 2022, un importo di compensazione darà luogo a risarcimento all'Agente Amministrativo per i servizi resi fino alla data effettiva di cessazione, come concordato per iscritto fra il Comparto e l'Agente Amministrativo ("l'Importo di Compenso"), pari per qualsiasi periodo di 12 mesi al 40% del compenso dovuto all'Agente Amministrativo (per servizi che sarebbero stati altrimenti resi), in base alla media delle commissioni mensili pagate nell'esercizio finanziario precedente alla data dell'avviso di rescissione.

Dopo la scadenza del Termine Prefissato, il Contratto di Amministrazione continuerà ad essere valido fino alla risoluzione e potrà essere risolto (senza il pagamento di alcun Importo del Compenso da parte della Società) dando un preavviso scritto di tre (3) mesi o da parte dell'Agente Amministrativo dando un preavviso di sei (6) mesi o altri periodi eventualmente concordati fra le parti in forma scritta.

Il Contratto di Amministrazione potrà essere risolto in qualsiasi momento con effetto immediato da ciascuna parte e senza che la Società sia obbligata a pagare alcun Importo di Compenso, dandone comunicazione scritta alle altre parti qualora, in qualsiasi momento: (i) la controparte notificata non sia in grado di pagare i propri debiti alla scadenza o sia posta in liquidazione ovvero in amministrazione controllata o in amministrazione giudiziaria ai sensi del Companies Act del 2014, oppure (ii) la controparte notificata violi una qualsiasi clausola del Contratto di Amministrazione ove sia possibile porre rimedio a tale violazione e non sia stata posta in essere alcuna attività riparatoria entro trenta (30) giorni dalla notifica scritta della richiesta della misura correttiva.

Il Contratto di Amministrazione dispone che l'Agente amministrativo eserciterà i suoi poteri e facoltà ai sensi del contratto impegnandosi al massimo e utilizzando tutte le capacità e l'esperienza ragionevolmente attese da un amministratore professionista. L'Agente Amministrativo non sarà responsabile di alcuna perdita subita dal Gestore, dalla Società o dagli Azionisti in relazione all'adempimento dei suoi obblighi ai sensi del Contratto di Amministrazione, salvo il caso in cui tale perdita sia il risultato di dolo, malafede, colpa o dolo da parte dell'Agente Amministrativo. L'Agente Amministrativo non sarà responsabile in nessuna circostanza per eventuali conseguenti perdite indirette o straordinarie.

La Società indennizzerà, terrà indenne e salvaguarderà l'Agente Amministrativo, facendo ricorso alle attività del relativo comparto, da e contro ogni perdita, responsabilità, rivendicazione o spesa (comprese ragionevoli spese legali ed esborsi) subiti o sostenuti dall'Agente Amministrativo in relazione all'adempimento dei propri doveri fra cui, in via non esclusiva, qualsiasi responsabilità o spesa subita o sostenuta a seguito di atti od omissioni della Società o di qualsiasi agente terzo sui cui dati o servizi l'Agente Amministrativo deve fare affidamento nello svolgimento dei suoi doveri ai sensi del presente documento, o a seguito di istruzioni ragionevolmente ritenute come debitamente autorizzate dal Fondo; a condizione, tuttavia, che tale indennità non si applichi a qualsiasi perdita, responsabilità, reclamo o spesa derivante direttamente da frode, negligenza, malafede o comportamento doloso dell'Agente Amministrativo.

**Il Contratto di Deposito** tra la Società e il Depositario, come eventualmente di volta in volta modificato e integrato in conformità con i requisiti della Banca Centrale, in base al quale quest'ultima è stata nominata depositario dei Comparti.

Il Contratto con il Depositario continuerà ad avere piena efficacia ed effetto per un periodo prefissato che terminerà il 31 ottobre 2023 (il "Termine Prefissato"). Durante il Termine Prefissato, il Gestore o la Società può, senza doverne indicare il motivo, risolvere il Contratto con il Depositario inviandogli un preavviso scritto di almeno sei (6) mesi.

Se il Contratto di Deposito è terminato prima del 31 ottobre 2022, un importo di compensazione darà luogo a risarcimento al Depositario per i servizi resi fino alla data effettiva di cessazione, come concordato per iscritto fra il Comparto e il Depositario ("l'Importo di Compenso"), pari per qualsiasi periodo di 12 mesi al 40% del compenso dovuto al Depositario (per servizi che sarebbero stati altrimenti resi), in base alla media delle commissioni mensili pagate nell'esercizio finanziario precedente alla data dell'avviso di rescissione.

Dopo la scadenza del Termine Prefissato, il Contratto di Deposito continuerà ad essere valido fino alla risoluzione e potrà essere risolto dal Gestore o dalla Società (senza il pagamento di alcun Importo di Compenso Aggiuntivo da parte della Società) dando un preavviso scritto di almeno tre (3) mesi al Depositario o da parte del Depositario dando un preavviso scritto di almeno sei (6) mesi all'altra parte o altri periodi eventualmente concordati fra le parti.

In talune circostanze, quali l'insolvenza del Depositario, la risoluzione può essere immediata. Il Depositario non può essere sostituito senza l'approvazione della Banca Centrale.

Il Contratto con il Depositario sarà disciplinato dalle leggi irlandesi; i tribunali irlandesi avranno una giurisdizione non esclusiva per udire qualsiasi controversia o rivendicazione derivante da o concernente il Contratto con il Depositario.

Il Contratto di Collocamento tra il Gestore, la Società e il Collocatore, ai sensi del quale quest'ultimo è stato nominato Collocatore per i Comparti.

Il Contratto di Collocamento potrà essere risolto da una delle parti, senza incorrere nel pagamento di alcuna penale, previa comunicazione scritta all'altra parte inviata con 90 giorni di preavviso. La Società terrà indenne il Collocatore e i suoi amministratori, funzionari o dipendenti da rivendicazioni, richieste, responsabilità, obblighi, perdite, danni, sanzioni, azioni, sentenze, cause, costi, spese o esborsi di qualsiasi tipo o natura (compresi i costi di indagine o di difesa da tali rivendicazioni, richieste o responsabilità ed eventuali spese legali sostenute in relazione ad esse) derivanti dal fatto che il Collocatore o i dipendenti, funzionari, direttori o agenti nominati dal Collocatore hanno agito in qualità di agenti della Società di gestione in conformità ai termini del presente Contratto e non derivanti da una violazione materiale del presente Contratto, da cattiva condotta intenzionale, negligenza, frode, negligenza sconsiderata o malafede dei propri doveri ai sensi del presente Contratto da parte del Collocatore o dei suoi dipendenti, funzionari, direttori o agenti.

**Il Contratto per i Servizi di Supporto** tra il Gestore e il Consulente e Russell Investments Limited.

Tali servizi includono l'assistenza relativamente alla registrazione dei Comparti per il collocamento, alle questioni di compliance, al coordinamento della redazione dei bilanci d'esercizio e alla preparazione del materiale per le riunioni dei consigli di amministrazione, oltre che l'assistenza per la nomina e la valutazione dei diversi fornitori di servizi nominati dalla Società. In assenza di frode, dolo o mala fede da parte di Russell Investments Limited nell'adempimento o nel mancato adempimento ingiustificabile dei propri obblighi o doveri ai sensi del Contratto per i Servizi di Supporto, Russell Investments Limited e i suoi amministratori, funzionari, dipendenti o agenti non saranno responsabili nei confronti della Società per eventuali perdite o danni subiti dalla Società per effetto di qualsiasi atto o omissione di Russell Investments Limited. Ciascuna parte ha diritto di recesso dall'Accordo per i servizi di supporto da esercitarsi per iscritto con preavviso alla controparte di 90 giorni (o altro periodo inferiore eventualmente concordato), o con decorrenza immediata in caso di liquidazione o nel caso in cui la controparte sia sottoposta ad amministrazione controllata o procedura concorsuale o evento simile secondo la decisione di un'apposita agenzia regolamentare o del tribunale di una giurisdizione competente, qualora una delle parti non ponga rimedio ad una violazione sostanziale dell'accordo (ove rimediabile) entro 30 giorni dall'avvenuta notifica alla controparte per sollecitarne l'azione o qualora ad una delle parti non sia più consentito adempiere ai propri obblighi.

**TABELLA 11: ALLEGATI SFDR**